

la pena
oltre il
carcere



2018

RE

FA

FE

FE

MA

CO

CO

BA

A cura di
Hassan Bassi e Riccardo Poli

la pena
oltre il
carcere 

La pena oltre il carcere. Interventi e azioni innovative per favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria è un progetto nazionale finanziato dal Ministero del lavoro e politiche sociali con i fondi della legge 383/00, lett. f) anno finanziario 2016.

CC BY 2019 Comunità Edizioni, Roma

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dai principi della licenza Creative Commons.

È possibile distribuire, modificare, creare opere derivate da questo originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore.

Finito di Stampare presso Tipografia Menegazzo, Guamo (Lu), Gennaio 2019

Impaginazione e grafica: Sara Valle

INDICE

PREMESSA Hassan Bassi e Riccardo Poli	7
PRESENTAZIONE Armando Zappolini e Riccardo De Facci	10
1. IL CNCA E IL PROGETTO "LA PENA OLTRE IL CARCERE" Cecco Bellosi e Riccardo De Facci	12
2. GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO MINORILE Liviana Marelli e Riccardo Pavan	23
3. GIUSTIZIA RIPARATIVA E CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV Paolo Meli e Maria Stagnitta	34
4. INDAGINE INTERNA NELLA RETE DEL CNCA E CICA SUI PERCORSI ED ESPERIENZE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA Marco Biazzo e Veronica Scali	40

5. GIUSTIZIA RIPARATIVA: ASPETTI CULTURALI, NORMATIVI E PRASSI 67
Veronica Scali

6. STORIE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA 143
Serena Franchi

7. VALUTARE L'IMPATTO SOCIALE. SENSO E RAGIONI DI UNA SCELTA 167
Carlo De Angelis

8. RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE 170
Carolina Bandinelli, Marco Biazzo, Luca Calisi, Luigi Corvo, Lavinia Pastore

ELENCO ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE AL CNCA 207
Allegato 1

ELENCO ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE AL CICA 222
Allegato 2

GIUSTIZIA RIPARATIVA: ASPETTI CULTURALI, NORMATIVI E PRASSI. SOMMARIO INTEGRALE DOSSIER DOCUMENTALE 225
Allegato 3

PREMESSA

HASSAN BASSI E RICCARDO POLI*

Questa pubblicazione nasce come conclusione del progetto “La pena oltre il carcere” (progetto finanziato dal Ministero del lavoro e politiche sociali, L.183/2000 art. 12) avviato il 4

settembre 2017 dal CNCA in collaborazione con CICA (Coordinamento Italiano delle case alloggio per persone con Hiv/Aids).

Il progetto si è sviluppato su due direttrici principali: una legata alla cultura ed alla professionalità degli operatori che si occupano di giustizia relativamente alle pratiche di giustizia riparativa; l'altra indirizzata direttamente a detenuti ed ex detenuti come beneficiari di servizi e opportunità per l'inclusione sociale e lavorativa, favorendo nel frattempo una riflessione sulle conseguenze del reato commesso nella dimensione personale e sociale, mantenendo un'attenzione alle vittime ed ai processi di riparazione del danno.

Durante lo svolgimento del progetto è stato realizzato un ciclo di incontri di formazione a livello nazionale sul tema della giustizia riparativa, che ha coinvolto numerosi operatori del settore pubblico e privato e ha visto l'intervento dei maggiori esperti in materia in Italia. Molti dei contributi presenti in questo volume nascono dalle riflessioni e dal confronto sviluppati in queste occasioni. In particolare durante i lavori sono emerse evidenti le differenze fra gli interventi di giustizia riparativa e mediazione penale nel campo della giustizia per adulti e per minori, mentre è risultata comune ai diversi ambiti la volontà di approfondire e sviluppare pratiche e teorie che possano ovviare le criticità insite in un sistema di giustizia ancora troppo legato all'univocità indifferenziata della risposta penale. In questo senso sono da segnalare gli interventi di Francesco Bellosi e Riccardo De Facci per la parte adulti e di Riccardo Pavan e Liviana Marelli per i minorenni.

Un caso particolare è rappresentato dalle persone con Hiv/Aids che hanno esperienza di detenzione e che sono ospiti delle case alloggio della rete CICA; per molte di queste persone il percorso di riflessione legato alla giustizia riparativa si intreccia con quello relativo alla stigmatizzazione ed ai percorsi di cura legati alla malattia: Paolo Meli e Maria Stagnitta ne danno evidenza nel loro articolo.

Particolarmente significative sono le considerazioni che rilevate dalle interviste di Serena Franchi a persone ex detenute, dalle quali emergono a volte contenuti inattesi, criticità, ma soprattutto la grande for-

za e importanza dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale.

Il dossier documentale di Veronica Scali, avvocato del Foro di Roma, (del quale in questo volume si riporta un estratto mentre la versione integrale è disponibile sul sito web del CNCA**) documenta lo stato dell'arte delle pratiche di giustizia riparativa in Italia. Il testo ricostruisce l'evoluzione filosofica e concettuale di tali pratiche, puntualizzando definizioni e riferimenti normativi.

Mentre è grazie alla collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata che è stato possibile tracciare una mappa delle esperienze di giustizia riparativa e soprattutto di servizi per l'inserimento lavorativo e sociale delle persone detenute, svolto dalle organizzazioni associate al CNCA ed alla rete CICA. I dati mostrano una diffusione di pratiche anche complesse, ed un evidente voglia di protagonismo delle organizzazioni, seppur in un quadro che spesso soffre la mancanza di linee guida ed indicazioni normativa puntuali.

La seconda parte del volume è dedicata alla "valutazione di impatto sociale", come completamento dell'azione sociale. Come spiegato in maniera chiara da Carlo De Angelis nella premessa, il CNCA in collaborazione con un team di ricerca coordinato dal prof. Luigi Corvo dell'Università di Roma Tor Vergata, propone un sistema di misurazione e valutazione dell'impatto sociale che garantisca il rispetto delle peculiarità del settore, impedendo invasioni di campo che potrebbero schiacciarne l'identità su di un piano di valutazione estraneo se non contraddittorio con gli stessi obiettivi auspicati. "Valutare i processi di cambiamento della persona beneficiaria dell'intervento, dell'organizzazione e dell'ecosistema, cioè dell'impatto a livello della collettività e quindi delle politiche pubbliche": questo l'orizzonte largo nel quale lavorare fuori da mere imposizioni "adempitive".

Completano il volume l'elenco delle organizzazioni associate al CNCA e CICA, con l'indicazione di quelle che si occupano di giustizia riparativa.

*Hassan Bassi, coordinatore progetto; Riccardo Poli, direttore CNCA

**<http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

PRESENTAZIONE

ARMANDO ZAPPOLINI E RICCARDO DE FACCI*

Il CNCA si è da sempre occupato e preoccupato delle persone detenute ed ex detenute, persone che spesso intrecciano questa condizione temporanea con altre forme di disagio: le dipendenze patologiche, la povertà estrema,

il disturbo mentale; offrendo di conseguenza soluzioni complesse che potessero alleviare condizioni di vita difficili, complementari alla detenzione o ad essa alternative. In particolare l'impegno del Coordinamento per il tramite delle sue associate si è rivolto verso la costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa di detenuti ed ex detenuti, e si è diretto a rendere il più possibile effettivo il mandato Costituzionale che vorrebbe la pena tendesse sempre alla rieducazione del condannato.

Il tema della pena e del carcere è stato spesso al centro delle riflessioni del CNCA, dei momenti formativi e delle iniziative culturali e politiche promosse a favore degli operatori e della cittadinanza, sempre con un'ottica che valorizzasse la rieducazione piuttosto che la punizione. È quindi stato un approdo naturale l'impegno nel campo della giustizia riparativa e della mediazione penale, sia nell'ambito minorile che nel campo del penale adulti.

Il CNCA vanta esperienze significative nella gestione di percorsi alternativi alla detenzione e consapevolezza anche profonde del significato della giustizia riparativa; ma sono state l'evoluzione degli strumenti normativi da una parte e la maturazione di alcuni percorsi di confronto fra autori e vittime di reato dall'altra, che hanno posto le nostre realtà di fronte all'esigenza di affrontare collettivamente l'argomento della giustizia riparativa.

Da questa forte esigenza è scaturito nel 2016 un seminario nazionale sulla mediazione e da lì la concretizzazione di un progetto nazionale, che permettesse di valorizzare le esperienze più avanzate in campo minorile ed avviare un confronto nel campo adulti.

Gli strumenti di giustizia riparativa prevedono che l'esercizio della giustizia non sia demandato interamente ai Tribunali, alla Magistratura, alle carceri, ma venga condiviso con la società civile, che diviene parte attiva del percorso riparatore finalizzato a creare valore collettivo e

che possa riempire di senso il momento dell'espiazione della pena e della messa alla prova.

Le pratiche di giustizia riparativa attivano infatti un cammino responsabilizzante in una prospettiva di comunità, l'adesione ad un percorso riparativo dovrebbe concorrere a ricomporre quel "patto di cittadinanza" che è stato infranto con il reato. È l'idea di una gestione della pena e delle conflittualità maggiormente democratica e condivisa, nell'ottica per cui il primo bene da tutelare sono le relazioni tra esseri umani. Il riconoscimento del ruolo della vittima del reato accanto a quello del reo, in un quadro di libera e volontaria scelta d'incontro e riparazione a doppio senso, nella quale l'istituzione funge da garanzia, apre scenari nuovi che prospettano evoluzioni inedite nel campo della pena, mantenendo intatte tutte le garanzie costituzionali e di giustizia.

Nel solco delle relazioni umane si sono sviluppate le azioni del progetto "La pena oltre il carcere" a cui questo volume fa riferimento. Che ha previsto non solo la costruzione di un senso comune fra operatori del pubblico e del privato sociale, ed una promozione territoriale della giustizia riparativa, ma anche azioni concrete sui territori: dalla fornitura di alloggio ai percorsi di inclusione socio lavorativa, fino alla sperimentazione di percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale collettivi ed individuali.

Relazione umana e costruzione di spazi di convivenza rinnovati sono il tema della giustizia che ci piace affrontare, certi che nel mondo non si cammini mai da soli.

*Armando Zappolini ha ricoperto la carica di presidente del CNCA fino all' 1 dicembre 2018. A lui è subentrato Riccardo De Facci che prima ricopriva la carica di Vicepresidente.

1. IL CNCA E IL PROGETTO “LA PENA OLTRE IL CARCERE”

**CECCO BELLOSI E
RICCARDO DE FACCI***

La mutazione antropologica degli anni Novanta

Negli anni Novanta il carcere ha iniziato una vera e propria mutazione antropologica. Da una parte il sistema di chiusura assoluta e disumana del 41 bis, la riedizione aggiornata

dell'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, per gli affiliati di peso, veri e presunti, alla criminalità organizzata; poi un gruppo consistente sottoposto all'alta sorveglianza per reati come l'associazione a delinquere, l'associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di persona. Al centro si trova un assembramento di poveri disgraziati, ammassati e sovraffollati in celle senza nulla, se non la disperazione. Sono perlopiù tossici che cercavano droga e stranieri che cercavano cibo o rifugio, ma che hanno trovato davanti a sé solo sbarre. In poco più di vent'anni, dal 1991 al 2013, la popolazione carceraria è più che raddoppiata, passando da trentamila a sessantasette mila detenuti, e le carceri sono diventate il luogo, in senso letterale, dei miserabili: coloro che, costretti al di sotto del livello di povertà, non ce la fanno a sopravvivere. Sono le scorie della globalizzazione.

Zygmunt Bauman aveva tracciato le linee del legame forte che unisce l'irrompere della globalizzazione con il grande aumento della popolazione carceraria: negli Stati Uniti, dal 1975 a oggi, i detenuti sono aumentati del 700%; in Francia alcuni anni fa il direttore dei servizi penitenziari di Parigi, nel corso di un'audizione alla Commissione di inchiesta sulle condizioni negli istituti di pena dell'Assemblea Nazionale, ha detto che le prigioni sono tornate a essere gli ospedali generali di un tempo: l'auberge des pauvres, il ricovero di ogni categoria di emarginati. Una sintesi efficace della situazione in molti Paesi d'Occidente. Le diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione e amplificate dalla crisi sono accompagnate da squilibri sociali sempre più forti, che incidono sulle fasce deboli della popolazione, nei movimenti migratori dal Sud del mondo e all'interno degli Stati dell'Occidente. La povertà disseminata e la lotta di classe dall'alto, fino ai penultimi aizzati contro gli ultimi, sono la vera altra faccia della medaglia della globalizzazione, declinata sul versante

dei nuovi nazionalismi. In questo periodo si è passati dallo stato sociale allo stato penale. Complessivamente, l'area penale nel 1990 coinvolgeva 36.300 persone, vent'anni dopo era salita a 190.000 persone.

In carcere oggi ci stanno soprattutto gli occupanti abusivi. Circa un detenuto su quattro, quando termina la pena, non sa dove andare: i cambiamenti veloci e traumatici della società lasciano sul terreno delle vittime incolpevoli, i poveri, e delle vittime colpevoli, i disperati che compiono reati per fame di cibo o di droga.

La povertà continua a essere incarcerata.

Non si può dimenticare quello che scriveva Franca Ongaro Basaglia nel 1976 nella prefazione al libro di Horst Fantazzini "Ormai è fatta": «Anche se la legge si dichiara uguale per tutti, è solo una classe che cade sotto le sue sanzioni: la classe che non ha strumenti per difendersi, non ha alternative per vivere, non ha niente da perdere anche se si butta allo sbaraglio, nell'illegalità. La "legalità" serve sempre a tutelare gli "altri", quelli che fanno le leggi per sé e per i propri bisogni: quelli che ne conoscono il linguaggio perché è il loro, che sanno come usarle e utilizzarle, che trovano sempre un modo, anche quando sbagliano, di evitare o ridurre le sanzioni».

Il CNCA e il carcere

Il CNCA, in passato, si è occupato di carcere soprattutto con alcuni gruppi che svolgevano attività di volontariato all'interno degli istituti penitenziari.

Nell'ultimo decennio, le comunità per adulti hanno incontrato sempre di più il mondo del carcere, a fronte della presenza di leggi carcerogene come la ex Cirielli sulle recidive, la Bossi-Fini sul reato di clandestinità, la Fini-Giovanardi sulle droghe (anche se l'impatto penale di quest'ultima è stato depotenziato dalla Corte Costituzionale, che l'ha ritenuta in parte illegittima).

Il CNCA negli anni scorsi si è impegnato, insieme ad altre realtà che si occupano di carcere, come Antigone e Forum Droghe, per cambiare questa situazione, anche attraverso la raccolta di firme per tre leggi di iniziativa popolare, mirate all'inclusione e non all'esclusione delle persone in difficoltà.

Intanto, però, la popolazione carceraria ha ripreso a crescere in maniera sempre più consistente, a fronte di una torsione dallo stato sociale allo stato penale sempre più evidente.

Una necessaria sensibilizzazione

L'attività di sensibilizzazione riguarda la situazione complessiva del sistema penitenziario in Italia, ma in particolare il problema delle morti in carcere e ancor di più del numero impressionante di suicidi, in termini percentuali venti volte quelli presenti tra la popolazione all'esterno.

Nel 2018 in carcere sono morte 135 persone: 61, quasi la metà, per suicidio.

Occorre poi lavorare all'abolizione di quella pena disumana che è l'ergastolo. Si tratta di una battaglia controcorrente ma Robert Badinter, quando promosse da ministro della Giustizia l'abolizione della pena di morte in Francia, che vedeva i sondaggi dare i francesi in maggioranza favorevoli alla pena capitale, disse che le vere riforme si fanno non seguendo gli umori dell'opinione pubblica, ma indirizzandola: se necessario, contro i luoghi comuni. Che non vanno vezzeggiati, ma cambiati. La pena di morte in Francia è stata abolita, dando un segno particolare alla presidenza di François Mitterrand. Lo stesso vale per l'ergastolo, una pena di morte distillata giorno dopo giorno. Come dice Papa Francesco: «Una pena senza futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura».

I numeri attuali

Al 30 novembre 2018 si è superata di nuovo la barriera di 60.000 detenuti, con un sovraffollamento, considerando il minimo previsto per gli spazi individuali, di oltre 10.000 posti, nonostante le misure deflazionistiche prese dai governi precedenti per far fronte alle conseguenze della sentenza Torreggiani, con la quale la Corte Europea per i Diritti Umani aveva condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante, davanti al sovraffollamento degli spazi carcerari.

In Germania il governo, minacciato della stessa sanzione, ha adottato il numero chiuso, con la lista d'attesa per gli autori di reati minori; in Italia si è ripreso a incarcerare, soprattutto per i piccoli reati.

Tra i 60.002 detenuti a settembre 2018, spiccano gli 8.400 presenti nelle case circondariali e nelle case di reclusione della Lombardia, che supera di mille detenuti la Campania e di duemila il Lazio e la Sicilia. Da rilevare inoltre, sul piano nazionale, la presenza di ventimila cittadini stranieri, che spesso non possono usufruire delle misure alternative non avendo un domicilio. E di 2.500 donne, tra cui 45

madri detenute insieme ai loro 55 bambini, vittime innocenti di una segregazione imposta. E che solo le tragedie come quella avvenuta a Rebibbia riportano all'attenzione dell'opinione pubblica. Per un attimo, che è stato subito dimenticato.

L'effetto deflazionistico di breve termine

La prima considerazione è che l'effetto deflazionistico indotto nel 2013 grazie ad alcuni correttivi - come l'estensione della possibilità di scontare l'ultimo anno di pena in detenzione domiciliare da un anno a un anno e mezzo; l'opportunità di poter ottenere l'affidamento in prova con quattro anni di pena o di pena residua, invece dei tre anni precedentemente previsti; l'estensione temporanea e retroattiva della liberazione anticipata; le opportunità di non transitare dal carcere quando la condanna, al di sotto dei quattro anni, arriva con la persona in libertà; l'incostituzionalità riconosciuta dalla Corte Costituzionale di alcuni punti della Fini-Giovanardi, in particolare per quanto riguarda la cannabis - ha avuto un effetto importante, ma di breve durata.

A dicembre 2015 il numero dei detenuti era sceso da 67.000 a 52.000 unità. Già però a giugno 2016 il numero era salito a 54.000 unità, a maggio 2017 a 56.500 unità, a novembre 2018 si è risaliti oltre le 60.000 unità. E di nuovo l'Unione Europea è pronta a intraprendere la procedura di infrazione rispetto al sovraffollamento e ai trattamenti inumani e degradanti prevista dalla sentenza Torreggiani.

Obiettivi prioritari

Occorre rovesciare la tendenza a incrementare il numero dei detenuti, favorendo percorsi di qualità verso l'uscita, in modo da ridurre in maniera significativa le recidive. L'obiettivo prioritario è contribuire alla diminuzione del sovraffollamento carcerario attraverso la costruzione di percorsi condivisi di adesione a programmi mirati al superamento attivo delle forme di dipendenza o di consumo problematico e al reinserimento sociale come autonomia reale delle persone.

La permanenza in carcere, spesso, è pura e semplice passività. E la passività, insieme alla noia, è la migliore alleata della dipendenza e delle recidive. Bisogna costruire le condizioni, all'interno di una dimensione di sistema, per la motivazione e la preparazione a

evitare la stessa entrata in carcere e, soprattutto, a uscire dal carcere in maniera propositiva e accompagnata dal prendersi cura della persona, non solo dei suoi problemi.

Nel modello di comunità solidale, i servizi pubblici non delegano la gestione di una parte delle proprie competenze al privato, ma piuttosto ricercano partner per la costruzione/rimodulazione delle determinanti sociali dei concreti contesti di vita; allo stesso tempo, il ruolo del privato sociale non consiste nella produzione di un rigido set di prestazioni, ma nella realizzazione di occasioni di apprendimento-espressività, formazione-lavoro, socialità, casa-habitat sociale, ossia di intervento sui principali fattori della salute e al tempo stesso di promozione delle opportunità, delle responsabilità e dei diritti delle persone nel passaggio dal carcere alla società esterna.

Un nuovo paradigma

La legge n. 67 del 2014 stabilisce che, per le contravvenzioni e i reati per i quali la pena edittale massima è di quattro anni, la detenzione domiciliare diventa la pena principale; può diventarlo anche per le condanne fino a cinque anni, in questi casi non automaticamente, ma su decisione del magistrato che deve tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere della persona condannata.

Valutazione, quindi, molto soggettiva.

La nuova legge prevede anche, come elementi positivi, la depenalizzazione, oltre ad altri reati minori, del reato di immigrazione clandestina, anche se continua a essere penalmente rilevante il reingresso a fronte di un decreto di espulsione. Da ultimo, viene eliminata la contumacia, vale a dire la possibilità di processare una persona in sua assenza. Un istituto che nega il diritto alla difesa e che aveva provocato non pochi problemi alla Stato italiano: ora l'imputato irreperibile non può essere processato fino a quando termina l'irreperibilità, ovviamente con la sospensione, insieme al processo, anche dei tempi della prescrizione.

La misura più innovativa prevista dalla nuova legge risulta comunque la messa alla prova, mutuata dalla probation del diritto anglosassone e dal diritto penale minorile, in sostituzione del processo per i reati puniti con la reclusione fino a quattro anni o per le pene pecuniarie.

Le possibili alternative

Molte persone tossicodipendenti, ristrette in carcere o condannate

in stato di libertà, hanno chiesto e chiedono di poter scontare le misure alternative in comunità. Lavorare con i detenuti significa per gli operatori non solo ampliare impegno, consapevolezza e capacità relazionali, ma anche acquisire competenze di carattere giuridico per aiutare gli ospiti e conoscere le opportunità e i limiti derivanti da una situazione diversa, ma non libera, rispetto al carcere. In più sono entrate in scena, con la legge n. 67 del 2014, nuove misure come la messa alla prova per adulti e i lavori di pubblica utilità, che richiedono a chi intende muoversi su questo terreno l'estensione del campo di intervento. Infine, ma non in termini di importanza della richiesta, molti detenuti poveri chiedono luoghi di accoglienza dove poter continuare a essere accompagnati una volta scontata la pena. Sul versante minorile, molte comunità del CNCA accolgono da tanti anni ragazzi e ragazze in messa alla prova e, in alcuni casi, anche in custodia cautelare alternativa al carcere. Nell'esperienza dei minori, pur tra molte difficoltà, si sono sperimentate e si sperimentano le opportunità positive e il valore terapeutico, educativo e sociale della messa alla prova, come forma di crescita del binomio libertà-responsabilità. L'estensione di questa misura agli adulti è un dato positivo, anche se in questo passaggio appare il rischio di un ampliamento quantitativo e non qualitativo, in quanto la messa alla prova per condanne fino a quattro anni non è dovuta a politiche lungimiranti, ma a politiche di breve respiro che intendono solo diminuire temporaneamente il sovraffollamento negli istituti di pena. In attesa di nuove carceri e non di sperimentazioni di nuove forme di giustizia riparativa.

Questa nuova situazione porta le realtà del CNCA a dover raccogliere le nuove sfide. Da una parte perché in carcere oggi ci sono molti "inquilini abusivi": poveri, italiani e stranieri, che hanno commesso reati per fame di cibo o di droga. Dall'altra parte perché le nuove leggi portano direttamente sul terreno del welfare partecipato di comunità.

Il gruppo carcere ha il compito di cercare di offrire, accanto alle nuove chiavi di lettura, gli strumenti per l'operatività su questi nuovi terreni.

2015-2016

A maggio 2015 il CNCA aveva organizzato un seminario sull'accoglienza dei detenuti in misura alternativa nelle comunità. Si trattava di verificare anche l'impegno del CNCA rispetto all'accoglienza

dei detenuti. Erano stati fatti negli anni passi in avanti, rispetto a quando molti ritenevano che la presenza di persone provenienti dal carcere potesse essere inquinante rispetto all'autenticità terapeutica. Come se l'accoglienza non fosse alla base di ogni terapia di comunità. Passi ancora parziali. Nel seminario del 2015 si era comunque evidenziato anche che la giustizia trattamentale, di cui le misure alternative sono uno strumento importante, fosse ormai superata, sul piano teorico, dalle istanze di giustizia riparativa. Questa riflessione ha portato all'organizzazione del seminario del 2016 sulla giustizia riparativa.

Il seminario organizzato a settembre di quell'anno è scaturito dall'esigenza di un momento di confronto e formazione condivisa sul tema.

L'evoluzione degli strumenti normativi da una parte e la maturazione di alcuni percorsi di confronto fra autori e vittime di reato pongono le nostre realtà di fronte all'esigenza di affrontare, condividendoli, questi problemi.

Le pratiche di giustizia riparativa attivano un cammino responsabilizzante per gli autori di reato in una dimensione di comunità, l'adesione ad un percorso riparativo dovrebbe concorrere a ricomporre quel "patto di cittadinanza" che è stato infranto con il reato. Si tratta dell'idea di una gestione della pena e delle conflittualità condivisa, nella dimensione per cui il primo bene da tutelare sono le relazioni tra esseri umani.

2017-2018: il progetto "La pena oltre il carcere"

Il CNCA ha raccolto i dati relativi al 2017 attraverso un questionario proposto ai propri iscritti, in corso di elaborazione complessiva presso l'università di Roma Tor Vergata. Il Progetto "La pena oltre il carcere" prevede, oltre all'analisi dei dati, la valutazione dell'impatto sociale delle misure alternative e l'istantanea sulle prime tracce di giustizia riparativa attivate dalle organizzazioni del CNCA.

Nel corso del 2017, le nostre realtà hanno accolto 753 adulti e 222 minori. Tra gli adulti, 475 persone sono state accolte in affidamento terapeutico residenziale o semiresidenziale e, in alcuni casi, son state seguite durante l'affidamento territoriale. Inoltre, sono state ospitate 108 persone agli arresti domiciliari, 58 in detenzione domiciliare, 18 in semilibertà, 16 in libertà vigilata e 11 in sorveglianza speciale.

Il numero più rilevante, 382 persone, scontava una pena per violazione della legge sugli stupefacenti. Occorre tenere presente che

l'Italia ha il 30% di detenuti in carcere per violazione di questa legge, particolarmente restrittiva, a fronte del 15% della media europea. Inoltre 230 persone erano detenute per reati contro il patrimonio e 126 per reati contro la persona. Altre 60 persone si trovavano in carcere per reati attinenti alla guida di veicoli.

In particolare, è su queste ultime due tipologie e con questi ospiti che andrebbero affrontati percorsi di giustizia riparativa.

Il programma terapeutico ha coinvolto 446 persone, le attività di volontariato come parte del programma di trattamento 133 persone, gli inserimenti lavorativi 48 persone, le borse lavoro e i tirocini lavorativi 93 persone, i lavori di pubblica utilità 168 persone.

Occorre rilevare inoltre che 118 persone hanno svolto presso le nostre organizzazioni lavori di pubblica utilità derivanti soprattutto dall'istituto della messa alla prova, 116 hanno svolto attività di volontariato, 15 hanno affrontato percorsi di giustizia riparativa, dieci di mediazione penale.

I percorsi di giustizia riparativa riguardano anche i rapporti con i propri familiari.

Quelli di mediazione penale hanno conosciuto l'esplicazione del modello di giustizia riparativa, attraverso il confronto tra rei e vittime specifiche o aspecifiche delle vittime e la presenza di un mediatore accreditato. Questo istituto ha riguardato soprattutto persone condannate a pene detentive molto lunghe o all'ergastolo, con l'obiettivo mirato alla concessione della liberazione condizionale. Percorsi faticosi, impegnativi, ma anche densi di risultati, grazie all'impegno delle parti e alla capacità dei mediatori.

Criticità e proposte

Nel nostro mondo, la giustizia riparativa sta provando a percorrere e a respirare i suoi primi, piccoli passi. Ci sono esperienze di passaggio, come i lavori di pubblica utilità, quando questo termine porta con sé realtà e consapevolezza; o come la messa alla prova, la cui traiettoria si volge dalla giustizia trattamentale alla giustizia riparativa, ma rimanendo sempre all'interno del paradigma della giustizia trattamentale. Dobbiamo provare a coinvolgere le comunità, sia quelle di accoglienza che, soprattutto, le comunità territoriali; in questo percorso deve essere riconosciuto e valorizzato il ruolo attivo delle vittime: senza di loro, anche nella parte apparentemente più lontana ma esigente delle vittime aspecifiche, la giustizia riparativa

non può svolgere il proprio compito né traguardare i propri obiettivi. Un secondo punto critico consiste nel rapporto tra giustizia minorile e giustizia per adulti. L'importante istituto della messa alla prova conosce due diversi tipi di approccio. Nel diritto minorile è la struttura portante di una depenalizzazione responsabile: i minori autori di reato, di qualunque reato, sono chiamati a percorsi impegnativi nella comunità territoriale. Per gli adulti, invece, la messa alla prova si è dipanata principalmente come lavori di pubblica utilità o come alternativa alla pena.

I minori appartengono simbolicamente al territorio, gli adulti sono stati chiamati finora a rispondere solo a una logica deflazionistica rispetto al carcere o alle misure alternative classiche.

Un terzo punto critico è che la nostra società non ama riparare, ma preferisce buttar via le cose rotte. Anche quando si tratta di donne e uomini in carne e ossa. La narrazione nella e alla comunità delle storie e dei vissuti delle persone che hanno commesso un reato e delle vittime è importante per non ancorare ogni parte solo alle proprie paure e ai propri rancori. Che vuol dire alle proprie solitudini.

Una questione sociale

La giustizia riparativa non è solo una questione di carattere giuridico; è una questione sociale. Possiamo e dobbiamo andare verso una giustizia giusta, capace di superare le solitudini del reo e della vittima, coinvolgendo la comunità.

La giustizia riparativa non può essere giustapposta alla giustizia trattamentale: può essere, oggi, complementare e, domani, abolizionista rispetto alla pena inerte e devastante del carcere. La complementarità va innervata con attività di mediazione dei conflitti e con la facilitazione del loro superamento.

Visione e missione del CNCA sono a carattere essenzialmente sociale, non giuridico: proprio per questo possono favorire l'incontro con e nella comunità. Donne e uomini sono oggi frastornati, dispersi e arroccati attorno alle solitudini. Il nostro compito è seminare tracce di comunità riparative, che vuol dire non l'essere per sé, ma con l'altro. Alla ricerca di una comunità solidale.

Il benessere della persona non può mai essere quello dell'individuo separato dal mondo.

Giustizia riparativa

La giustizia riparativa rimanda inevitabilmente alla costruzione di modelli di comunità riparativa. Una questione sulla quale oggi è interessante il confronto attorno ai passaggi che possono portare dalla giustizia trattamentale alla giustizia riparativa, alla costruzione di comunità riparative.

La giustizia riparativa poggia su quattro protagonisti: il reo, la vittima, il mediatore o facilitatore, la comunità. Nel caso della mediazione penale, il ruolo del mediatore richiede capacità umane, ma anche tecniche, di rilievo. La mediazione penale però ha la comunità reale spesso sullo sfondo, e la comunità va riportata al centro.

Il ruolo della comunità riparativa deve essere ancora di più riconoscibile nella mediazione e nel superamento dei conflitti sociali, in particolare quelli di vicinato, che provocano ogni giorno paure, rancori e danni alla salute fisica e mentale. In questi casi spesso non ci sono vittime o rei riconosciuti, ma parti che, confliggendo, si sentono tutte e solo vittime. I processi di avvicinamento e prossimità sono importanti. Si tratta di lavorare, come dice Ivo Lizzola, sulla soglia, perché è il luogo del possibile incontro. Ma si tratta anche di lavorare sulle faglie, andando a confrontarsi con chi semina rotture, arroccandosi nella falsa sicurezza dell'estraneità ostile al prossimo, soprattutto quando è più debole, fragile e vulnerabile. Come organizzazioni del CNCA siamo chiamati a diventare realtà sociali a tutto campo. A costruire operatori tecnicamente capaci, ma soprattutto attivi in quella che, a tutti gli effetti, appare come una necessità politica e sociale. Nel senso di don Lorenzo Milani: il problema degli altri è uguale al mio; sortirne da soli è l'avarizia, sortirne insieme è la politica. Dal confronto prodotto da questo progetto esce l'opportunità di navigare controcorrente, costruendo i luoghi e i tempi per la giustizia e la comunità riparativa. Si tratta di uno degli orizzonti strategici dei prossimi anni, passando dall'implosione delle solitudini alla tessitura di nuove tracce di comunità. Per il futuro servono lavoro sociale e formazione per mediatori qualificati: in altre parole competenze tecniche, sensibilità sociale e impegno politico nel territorio.

I progetti del CNCA

I nostri progetti vanno nella direzione di continuare a tenere la popolazione detenuta al di sotto dei limiti consentiti non solo

dalla legge, ma soprattutto dal senso di umanità. E, verrebbe da dire, dal buon senso. Troppi detenuti sono in carcere per povertà materiali e di conoscenza. Offrire accoglienza abitativa e programmi di reinserimento vuol dire lavorare per rendere meno precarie le condizioni di vita delle persone e per garantire un più tenue tasso di recidive.

Dobbiamo proseguire quindi, come singole organizzazioni e come CNCA, in questo cammino.

Le nostre proposte si devono però ampliare per prenderci cura dei detenuti, sempre più numerosi, mentalmente sofferenti; per sviluppare percorsi di giustizia riparativa, attraverso il coinvolgimento di tutte le parti: autori di reato, vittime di reato, società, sviluppando progetti territoriali e aprendo un confronto serrato con le realtà che si occupano da anni di questo tema; per costruire tracce di comunità riparativa, intesa come comunità che ripara ma anche che mette al riparo, coinvolgendo il mondo delle associazioni, ma anche le scuole, i luoghi di lavoro, i cittadini, attraverso un intenso lavoro di attenzione, di sensibilizzazione, e di comunicazione sociale e culturale.

Di minoranza per ora, ma con l'obiettivo di costruire, sul lungo periodo, un percorso condiviso.

Senza facili scorciatoie, ma con l'impegno concreto ad arrivare, con le fatiche necessarie, a uno stato penale mite e a uno stato sociale più forte.

Come nella storia, nei principi e nei valori del CNCA.

2. GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO MINORILE

**LIVIANA MARELLI E
RICCARDO PAVAN***

Cosa è giustizia riparativa?

La nozione di giustizia riparativa contenuta nei Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite nel : 2002

«La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e,

laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing circles].»

La nozione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE definisce: «giustizia riparativa: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»

Queste definizioni si basano su alcuni assunti imprescindibili:

Sono quindi attività riparative le azioni ed i percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo e dialogico a definire il proprio impegno e avendo avuto qualche forma di incontro (mediazione anche con vittima surrogata, conference group, dialogo allargato ai gruppi parentali) con le persone offese e/o la comunità, le quali saranno chiamate a lavorare sulla consapevolezza della natura e del significato dell'attività che il reo sta eseguendo in una prospettiva ristorativa.

Cosa non è giustizia riparativa

È necessario adottare una estrema cautela «nominalistica»: non sono da indicare/qualificare come strumenti di giustizia riparativa le attività prescritte o imposte dal magistrato, che si iscrivono pur sempre in un'ottica retributiva o di coercizione. Ad esempio:

- lavori di pubblica utilità;
- il lavoro penitenziario gratuito all'esterno;

- le prescrizioni di volontariato sociale,
(Vedi documenti TAVOLO 13 – Giustizia Riparativa, Tutela Delle Vittime e Mediazione)

Strumenti (singoli soggetti /comunità).

La mediazione autore-vittima (Victim-Offender Mediation):

- le scuse formali alla vittima da parte dell'autore, contenute spesso in una lettera in cui il reo descrive il proprio comportamento e dichiara di esserne pienamente responsabile. Si censurano le iniziative unilaterali (di avvocati, educatori, operatori sociali) attraverso l'invio di lettere alla vittima, senza che sia rispettato il principio di volontarietà e reciprocità.
- gli incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito dalle vittime (Victim/Community Impact Panel)
- dialogo esteso ai gruppi parentali ovvero a tutti soggetti coinvolti dalla commissione di un reato (Community/Family Group Conferencing)
- conference groups.

Questioni di fondo su cui interrogarsi

Tenuto conto della specificità della storia e cultura riparativa in ambito minorile, nonché degli aspetti evolutivi e di maturazione di personalità contenuti nell'art. 9 dpr 448/88 (valutare le risorse, familiari, sociali, ambientali, al fine di accertarne imputabilità e grado di responsabilità), dal 1988 al 2018 sono trascorsi 30 anni di cambiamenti culturali, giuridici, sociali, che meritano una profonda riflessione tenuto conto delle linee operative sopra esposte. In ragione anche ai cambiamenti che investono i giovani autori di reato e non, rispetto alle loro risorse personali, familiari e sociali, e alle modalità in cui queste interagiscono. Mantenendo dunque ancora una necessaria "cautela nominalistica" forse è necessario trovare una convergenza di significati rispetto a ciò che comunemente intendiamo per G.R., relativamente ai tre pilastri che schematicamente la compongono: vittima- autore – comunità

- Che significa attività di volontariato? (cosa c'è di volontario? ad esempio in art. 27 o 28?)
- Che significa attività socialmente utile (utile a chi?)
- Riparare (in favore di chi? Quanta attenzione vi è al danno subito dalla vittima?)

- Ricomporre (qual è l'altro polo della ricomposizione? Attraverso quali azioni?)

Vi è un aspetto sostanziale per i minorenni autori di reato: buona parte del progetto di messa alla prova è costituito da impegni/doveri che il giovane consensualmente decide di sostenere al fine di raggiungere l'estinzione del reato. Come si inserisce concettualmente, l'attività riparativa che non dovrebbe avere finalità strumentali all'interno di una logica che rischia di essere ancora meramente retributiva? Di conseguenza, in ragione di una attività che voglia definirsi riparativa, tenuto conto necessariamente degli aspetti evolutivi e di maturazione, quanta attenzione poniamo ai processi di significazione – rielaborazione? Prima di “riparare fuori” è necessario un processo di “riparazione interiore”

Autore del reato. Il dato di realtà è che incrociamo molti adolescenti privi di un senso tradizionale di appartenenza o con legami piuttosto sfumati; si sono modificati anche gli strumenti e i contesti dove avvengono le interazioni e la costruzione di reputazione – identità. Che significa riparare per loro? Cosa è pubblico? Cosa è utile? Quali sono gli elementi che spingono a riconoscere la vittima nell'alterità? È possibile dare risposta a questi interrogativi orientandoli in una dimensione riparativa, laddove le azioni non si limitino a certificare comportamenti del reo di mero impegno sociale a titolo gratuito, ma inseriscano lo specifico reato all'interno di una responsabilità “nei confronti di”. Per sentirsi responsabili “verso” bisogna prima riconoscere “l'altro da me” o dal contesto dei miei simili. La funzione riparativa per i minorenni autori di reato non può prescindere da questa funzione evolutiva, in un percorso che intreccia due traiettorie: il riconoscimento dell'altro, che può essere quella specifica vittima o anche il suo contesto di appartenenza, e al contempo la possibilità di sperimentarsi in contesti che propongono nuovi apprendimenti attraverso esperienze perturbanti di vicinanza - capaci di sfatare credenze, rompere difese, negazioni – rimozioni e aprirsi dunque alla relazione. Un minorenne autore di reato infonde sempre nella azione deviante una richiesta di aiuto, ed esprime per dirla alla Novelletto (ma potremmo usare qualsiasi altro paradigma vedi De Leo, Maggiolini ecc) una “fantasia di recupero maturativo”. Overo un condensato di fantasie, per cui il soggetto, sulla base di un funzionamento mentale

dominato dal pensiero magico e onnipotente e dalla grandiosità del Sé, immagina di uscire da una situazione di blocco evolutivo e di colmare rapidamente il ritardo del proprio sviluppo psicosessuale che alcuni meccanismi difensivi hanno impedito). È una preconditione che pare essere quasi ovvia quanto tralasciata. Un giovane ha bisogno prima di entrare in contatto con i significati e vissuti profondi che hanno generato il comportamento deviante, di percepire che vi sono adulti capaci di aiutarlo in questo percorso, solo dopo aver risolto questa parte (che è anche un processo di ricostruzione biografica e relazionale) può essere “provocato” nell’intraprendere un percorso ristorativo con la vittima. Vi è quindi la necessità di operare su più livelli, mettendoli in connessione tra loro, costruendo consapevolezza e capacità empatiche di gestione del conflitto in una dimensione dialogica. La Morineau, nel suo saggio “Lo spirito della mediazione” (2000), definisce il conflitto come l’espressione di bisogni e desideri ostacolati dai desideri e dai bisogni dell’altro. I sentimenti che conseguono tale impossibilità di realizzazione dei propri desideri, che appaiono vitali per coloro ai quali appartengono, sono angoscia e impotenza, paura, confusione e sofferenza. S’ingenera così uno sconvolgimento dell’ordine che accompagna il normale vivere e si viene “catapultati” in uno stadio di disordine in cui dar voce ai propri desideri risulta difficile e spaventoso, ma necessario per poter raggiungere un rinnovato stato di ordine e armonia. In questo approccio, il reato rimane quasi sullo sfondo, si concentra sulla “parte umana” generata dal conflitto. Come può cambiare la vita di una vittima a seguito di un reato subito? È aprire uno sguardo sull’altro, modificando le fantasie del reo, il suo pensiero magico e onnipotente.

Vittima. Risulta complesso nel panorama giuridico italiano riuscire a coinvolgere la vittima. Tuttavia la procedura penale minorile ci offre opportunità che dovremmo mettere a sistema e che ne rinforzano un protagonismo autentico e non simbolico. È sempre più necessario attivare lo strumento della mediazione autore – vittima. In un contesto di progettazione di un percorso di messa alla prova è strumento indispensabile per individuare specifiche attività riparative che rispondano alla volontà, auspici e sollecitazioni proposte dalla vittima. La mediazione si struttura per fasi, durante gli incontri preliminari con autore e vittima (due incontri con la vittima se i tempi del processo lo permettono, poiché è quasi sempre l’unico momento

in cui la vittima entra in contatto con la Giustizia). La concessione della m.a.p. da parte del Giudice in questo scenario pone la vittima nella condizione di essere ascoltata e di essere soggetto attivo nel processo decisionale. La vittima attraverso la mediazione trova un riconoscimento lungo tutto il percorso temporale - esperienziale del progetto. Lo stesso autore si troverà ad esprimere consensualità in un percorso che scaturisce dalla volontà di ricomposizione di una frattura relazionale; ci si confronterà emotivamente, se vogliamo introspektivamente, nelle fatiche e nelle soddisfazioni dell'esito. In altre parole non correrà il rischio di essere una questione "privata" tra reo e sistema Giustizia. Questo impianto ha delle conseguenze sul modello Giustizia. Presuppone che l'attività di mediazione sia capace di essere complementare (non alternativa) laddove la mediazione, i suoi esiti, hanno luogo in un contesto extragiudiziale che ha comunque valore giudiziale, rispetto a contenuti del programma di m.a.p. e all'esito della stessa. Un cambio di paradigma non indifferente!

Altra questione che attiene al modello di giustizia a cui vogliamo tendere: la possibilità di usufruire dello strumento della mediazione deve collocarsi all'interno del sistema Giustizia. In altre parole le lettere di invio reo - vittima dovrebbero avere come intestatario il Ministero della Giustizia e non il centro di mediazione. Quando è il solo centro di mediazione ad attivarsi, vi è il forte rischio che la vittima senta la richiesta di mediazione come una azione di tipo "volontaristico - culturale", poiché non è incardinata all'interno del sistema. La vittima può aver denunciato o querelato, ha avuto probabilmente notizia di un rinvio a giudizio o avuto notizia di fissazione dell'udienza. È stata ascoltata come persona che ha subito, poi però la mediazione è proposta da un soggetto esterno al di fuori del sistema giustizia. Certo i centri di mediazione sono soggetti terzi (ma è un aspetto metodologico e di impostazione per addetti ai lavori che verrà compreso dai soggetti coinvolti in fase di conoscenza). In altre parole l'attività deve essere percepita come una delle risposte del sistema della giustizia, come una azione che si incardina al suo interno, perché è allo Stato che chiediamo giustizia. Il rischio è operare una vittimizzazione secondaria, o un rifiuto da parte della vittima. Per i reati bagatellari che prevedono l'istituto dell'irrilevanza del fatto (Art.27 dpr 448/88) i tempi sono molto più stretti, tuttavia spesso si concede l'irrilevanza senza attivare nessuna mediazione.

Ogni percorso di giustizia riparativa ha un tempo adatto – un tempo che è kronos (tempo giuridico, legato alle scadenze processuali) e kairos (tempo legato al vissuto di entrambi – il reo per ammettere e elaborare le proprie responsabilità, la vittima rispetto ai vissuti, al trauma, alla rabbia ecc...). Occorre, dunque, quale che sia la fase di ricorso alla giustizia riparativa, «dare rilievo al tempo della persona» ed interrogarsi su quali siano gli scopi ristorativi. Dunque non sempre è possibile svolgere la mediazione, per i tempi, per la scelta della vittima (indisponibilità della vittima, troppo tempo trascorso tra il reato e mediazione, quando non lo si ritiene opportuno) o in ragione della tipologie di reato dove la vittima non è immediatamente individuabile (spaccio, detenzione sostanze stupefacenti, danneggiamenti a beni pubblici ecc.). È comunque possibile attivare un percorso di mediazione coinvolgendo vittime a-specifiche: vittime di un reato analogo, associazione antiracket (estorsioni), associazione vittime della strada, telefono rosa, sportello antistalking (atti persecutori, violenza ecc.) comitati di quartiere (zone spaccio e degrado ecc...). Queste realtà oltre ad avere una funzione vicaria, si inseriscono come azione riparativa di comunità e possono essere anche soggetti destinatari di attività riparativa che si concretizza ad esempio nel rimborso delle spese per ripristino/sostituzione di beni danneggiati o per terapie necessarie alla persona offesa a seguito del reato. Invero, per fatti di non grave entità o nei c.d. delitti di relazione, non infrequenti tra i giovani, la stessa ripresa della comunicazione, in un clima veritativo e di reciproco riconoscimento, porta di per sé ad un esito positivo della mediazione, nella valutazione della irrilevanza del fatto o dell'esito della messa alla prova. Insomma, attività scelte in maniera tale che abbiano una certa relazione con la vittima, come fonte di pregiudizio per la comunità e con le conseguenti aspettative di sicurezza della stessa. Certo la mediazione può avere anche una funzione strumentale, quando l'autore ha chiaro che se accetta il percorso di mediazione e riparazione ne ha un vantaggio processuale. Tuttavia l'incontro con la vittima anche aspecifica comporta un doversi confrontare, un entrare in relazione, se vi è un buon lavoro da parte dei mediatori, il momento perde il suo carattere strumentale perché si arriva a un riconoscimento reciproco.

La mediazione, da parte sua, quale strumento cardine della giustizia riparativa, compare in modo esplicito nell'art. 29 d.lgs. 274/2000 sulle competenze penali del giudice di pace e nell'art. 464 bis, comma 4,

lett. c) del c.p.p., nel contesto della messa alla prova per gli adulti, ma è carente di una definizione espressa. Il termine conciliazione – che pure appartiene all'area semantica della giustizia riparativa – compare nel già citato art. 29 d.lgs. 274/2000, nell'art. 2 d.lgs. 274/2000, nell'art. 555 c.p.p. e nell'art. 28 comma 2 d.p.r. 448/88 sulla messa alla prova per i minori. Infine, «l'adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato» è locuzione presente nell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario. In ogni caso anche se non vi sono le condizioni per operare la mediazione, le questioni sopra esposte devono trovare tra gli addetti ai lavori, le realtà disponibili per le attività riparative, un nuovo modo di intendere la giustizia riparativa, su questo crediamo vi sia ancora molta strada da fare. Altrimenti termini e azioni come "riparare", "ricomporre", "riconciliare", "socialmente utile", "volontariato", rischiano di essere concetti fumosi che si sovrappongono tanto da perdere di qualsiasi significato.

Comunità. Il mito "distorto" è la società che immagina di cambiare le sue parti (individui unici e parti di essa) senza cambiare a sua volta. La responsabilità è prima di tutto il risultato di un processo di riconoscimento. L'individuo, il gruppo, la società, nel processo di responsabilizzazione sono soggetti attivi e destinatari nello stesso tempo di questo processo. Ogni attore sociale, individuale e collettivo, è sottoposto alla pressione della responsabilità: verso sé stesso, verso gli altri e verso il tutto. Responsabilizzare un individuo rispetto all'infrazione di una norma giuridica non può esaurirsi nella compensazione – da parte sua – di aver rotto un ordine (giuridico), di aver leso interessi (pubblici o privati) e di tentare di non farlo più una volta pagate le conseguenze. Responsabilizzare un individuo significa offrirgli l'opportunità di riconoscere le altre parti: l'individuo e/o il gruppo che il suo comportamento ha danneggiato e/o minacciato, e la Società di cui fa parte. Nello stesso tempo alle vittime e alla Società deve essere offerta la possibilità di riconoscere – e capire – l'autore del reato. La formula sulla base della quale si chiede l'assunzione di responsabilità, molto semplicemente, può essere ridotta a questo: "poiché tu hai rotto l'ordine, adesso paghi". La riparazione, che prevede necessariamente anche la responsabilizzazione, dovrebbe muovere da un presupposto diverso e cioè "insieme a e in vista di un cambiamento, tu ti adoperi con gli altri per fare quel cambiamento" (Crimen et Delictum, IX, March 2015; International Journal of

Criminological and Investigative Sciences Vittima, reo e «società riparativa». Giuseppe Sandri, Marzia Tosi, Abstract). E' necessario quindi favorire interventi tesi a ristabilire la sicurezza ed il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nel contesto locale. Come rendiamo visibile tutto questo? Tenendo conto della necessità di tutela del minore e della vittima? Se pensiamo alle altre forme di giustizia e al crescere di modelli securitari dobbiamo porci delle domande, perché la Giustizia Riparativa può essere un modello culturale, oggi quanto mai necessario, per affrontare conflitti sociali a più livelli. È necessario alla luce dei seminari di approfondimento tracciare nuove piste operative e di riflessione teorica. Lo schema McCold, Wachtel, 2003 (vedi pag. 31) è ampiamente utilizzato come modello di riferimento in ambito riparativo. Individua e sintetizza le aree di intervento secondo le recenti indicazioni normative e culturali laddove per giustizia riparativa si intende ogni procedimento che coinvolga la vittima, l'autore di reato, le la comunità, finalizzato a ricomporre la frattura generata dal reato e riparare le conseguenze. La mediazione dunque è uno dei possibili programmi di giustizia riparativa. Le tre aree stanno a indicare che la giustizia riparativa, la più solida, si realizza nella parte centrale della figura dove le rispettive esigenze e responsabilità e i rispettivi bisogni si intersecano e si sovrappongono tra loro. È quindi necessario creare connessioni tra le tre aree, anche rispetto alla procedura riparativa minorile. Ad oggi le attività riparative in ambito minorile oltre che a sottostimare e sottoutilizzare gli strumenti di mediazione, risentono ancora di una cultura reo-centrica, laddove le attività di "utilità sociale" sono fortemente sbilanciate su progettazioni orientate a promuovere esperienze di volontariato, che indubbiamente hanno una funzione di ri-significazione dei legami sociali e di responsabilizzazione; ma sono poco o per nulla capaci di connettersi con la vittima sul piano anche simbolico. In molte occasioni inoltre le attività riparative in messa alla prova finiscono per essere una sorta di macro contenitore volto a riempire di contenuti progetti che altrimenti rischierebbero di non ottenere la concessione della stessa, in ragione della scarsità di progetti educativi attivabili, vuoi per le difficoltà del giovane, vuoi per scarsità di offerta scolastico- professionale, occupazionale del territorio. Nel panorama italiano indubbiamente la cultura riparativa, nata e cresciuta in ambito minorile, è punto di riferimento teorico e pratico. Anovera esperienze culturali e prassi operative virtuose

che possono essere messe sistema. Affinché la giustizia riparativa si legittimi ed esca da una condizione ancillare rispetto ai modelli retributivi e rieducativi, è necessario disporre di risorse certe e costanti. Altrimenti avrà sempre carattere estemporaneo e frammentato, e sarà poco capace di incidere sul processo di valutazione degli esiti in termini di recidiva, di miglioramento del benessere dei soggetti coinvolti, di incremento dei livelli di fiducia, di senso di appartenenza, di riconoscimento, ascolto attivo, qualità dei processi di ricomposizione della frattura generata dal fatto-reato ecc... il CNCA ritiene che uno scatto strategico per la promozione della giustizia riparativa debba passare attraverso l'azione del terzo settore. Le organizzazioni che operano nel sociale agiscono per definizione in connessione con altri, "per mantenere in vita connessioni significative tra diverse istituzioni, gruppi, associazioni, soggetti presenti nei contesti sociali" (pag 87 Re/immaginare il Lavoro Sociale, Franca Olivetti Manoukian- I Geki di Animazione Sociale Casa editrice Gruppo Abele, Forum Torino 2005). Nel modello italiano di terzo settore, le organizzazioni hanno un ruolo centrale nella attuazione dei progetti di messa alla prova in ottica riparativa per minori e adulti, nei lavori di pubblica utilità ecc, interfacciandosi con u.s.s.m, u.e.p.e, avvocati, territorio (azione di responsabilizzazione del reo). Inoltre è promotore di agenzie di prossimità e utilità sociale, fortemente interconnesse per mission e cultura con i servizi pubblici e privati per l'aiuto, la salute e il benessere rivolto alle persone in difficoltà (centri anti violenza, associazione di vittime, ASL ecc) in un'ottica di victim service. I basic principles in tema di giustizia riparativa elaborati in sede ONU definiscono la stessa come "ogni procedimento in cui vittima e reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore".

Approfondendo questo enunciato dunque il facilitatore risulta essere una figura esperta ma non "specialistica" della giustizia riparativa che:


- conosce il sistema della giustizia penale, le procedure giuridiche e le agenzie coinvolte.
- è preparato nella relazione di aiuto, conosce ruoli, funzioni e servizi offerti dalle agenzie che possono offrire sostegno alla vittima e al reo
- conosce le organizzazioni del terzo settore rispetto alla specifica

funzione di responsabilizzazione del reo

- riconosce il ruolo terzo dei servizi di mediazione promuovendone la cultura e la diffusione.

“Intenzionare” il sistema di giustizia riparativa significa attivare e interconnettere le varie agenzie in funzione dei bisogni del reo, vittima, comunità. Il facilitatore idealmente tiene unito e lavora per la costruzione e saldatura del cerchio più esterno dello schema McCold, Wachtel. In questa opera di interconnessione vi è infine una azione di contaminazione reciproca, di condivisione di linguaggi e approcci. Di recente vi è stato un ulteriore consolidamento delle pratiche di giustizia riparativa. La Riforma dell’ordinamento penitenziario D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, modificando l’ex art. 13, ha stabilito l’opportunità di avviare nel corso del trattamento “una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione”, aprendo inequivocabilmente la strada alle attività di giustizia riparativa nel mondo degli adulti. Analogamente, in ambito minorile il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, dispone all’ex art. 1, che “l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”. Tuttavia la stessa legge n. 121 nel definire le modalità esecutive delle misure penali di comunità non individua nessuna azione di tipo riparativo, citando in modo generico attività di utilità sociale o di volontariato. Le modifiche all’ordinamento penitenziario pur apprezzabili rischiano di rimanere ancora una volta affermazioni di principio. Il documento di studio e di proposta “La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile” promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, segna la via per la definizione di un modello unitario e condiviso. Le raccomandazioni contenute nel documento costituiscono inoltre la cornice di riferimento per tutti gli attori coinvolti e un valido strumento operativo, fornendo precise coordinate circa “l’innesto della giustizia riparativa nel procedimento penale a normativa invariata” (pag. 58 del documento)*.

Types and Degrees of Restorative Justice Practice



MCCOLD E WACHTEL

* Liviana Marelli è coordinatrice del gruppo tematico nazionale Infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA; Riccardo Pavan è stato fino al 2018 referente per il Veneto del gruppo tematico Infanzia, adolescenza e famiglie del CNCA.

3. GIUSTIZIA RIPARATIVA E CASE ALLOGGIO PER PERSONE CON HIV IN ITALIA

PAOLO MELI E

MARIA STAGNITTA*

HIV in Italia: i dati e l'impatto sociale oggi

Ogni anno nel nostro paese tra le 3.500 e le 4.000 persone scoprono di essersi infettate, in gran parte per via sessuale, la maggior incidenza delle nuove diagnosi è nei giovani tra i 25 e i 29 anni.

Si stima che il numero

totale di persone viventi con HIV/AIDS in Italia superi i 130.000 casi: una buona parte, almeno 15.000, non è consapevole dell'infezione poiché non ha mai fatto il test. Circa il 60% delle persone che scoprono oggi l'infezione si sono infettate da alcuni anni, ma non sapendo, non hanno beneficiato delle terapie, al punto che alcune hanno fatto il test solo dopo aver avuto segni evidenti di malattia e, intanto, tutti possono aver infettato altri in modo inconsapevole. Dal momento del contagio alla malattia, in assenza di terapie, possono passare diversi anni, per buona parte senza sintomi particolari. Questi dati evidenziano che manca una corretta educazione alla prevenzione e al test. Le giovani generazioni, ma non solo, necessitano ancora di essere informate e formate in modo adeguato. La ricerca medica ha fatto passi da gigante e l'HIV è diventata una patologia cronica, ben gestibile attraverso farmaci efficaci che garantiscono una buona qualità di vita e che, se assunti e monitorati correttamente, annullano la possibilità di trasmettere l'infezione ad altre persone.

Da un punto di vista sociale e culturale, le questioni legate all'HIV restano complesse: il confronto con il limite e la paura della morte, il tema della diversità, i sensi di colpa acuiti dal giudizio altrui, le implicazioni nella sfera della sessualità e dell'affettività, l'indicibilità della malattia. L'HIV è diventata una malattia invisibile poiché di fatto può esserlo a lungo e comunque si preferisce non vederla: si evita di fare il test, di mettere in discussione i propri comportamenti a rischio e riflettere sui propri agiti; è una malattia che si fatica ad accettare a livello psicologico e pratico, che spesso non si può o non si vuole raccontare: per alcuni diventa un segreto da non dire nemmeno ai propri familiari accompagnato da un forte sentimento di solitudine. D'altra parte, anche se latenti proprio perché non se ne parla più,

stigma e pregiudizio sono ancora frequenti in ogni ambiente, compreso quello sanitario e socio-sanitario. A maggior ragione in quello carcerario.

Gran parte della stampa e dei mezzi di informazione si occupano di HIV/AIDS quasi esclusivamente in occasione di episodi di cronaca che consentono di alimentare la "rassicurante" logica dell'untore (e del capro espiatorio), "sbattendo il mostro" in prima pagina, o con reportage che permettono di collocare i comportamenti a rischio in zone "oscure" ed estreme da cui prendere le distanze: i recenti casi degli "untori" di Roma e di Ancona, i servizi su fenomeni di ricerca deliberata del rischio in situazione estreme o, da ultimo, il timore per i vestiti raccolti sulle navi che trasportano i migranti considerati erroneamente potenzialmente contaminati e infettivi. Meglio continuare a pensare che l'HIV sia questione di comportamenti deplorabili, possibilmente criminali (con relative vittime), comunque stigmatizzabili, che lasciarsi interrogare sui propri "normalissimi" comportamenti a rischio nella sfera sessuale ed affettiva.

Le case alloggio per persone con HIV/AIDS.

Dal 1994 ad oggi le Case Alloggio aderenti al C.I.C.A. rappresentano gran parte delle Case Alloggio per persone con HIV/AIDS presenti in tutta Italia: sono 40 oggi gli enti aderenti e gestiscono circa 50 tra Case Alloggio, Centri Diurni e Gruppi Appartamento in 14 Regioni d'Italia (29 province), concentrate soprattutto al Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto) e nel Lazio, le regioni più colpite dall'epidemia dell'infezione da HIV.

Il Coordinamento Italiano Delle Case Alloggio Per Persone Con Hiv/Aids (C.I.C.A.) nasce con lo scopo di riunire, coordinare e rappresentare, nei rapporti con gli organismi territoriali, nazionali e internazionali, le strutture di accoglienza rivolte a persone con HIV/AIDS. L'operare di quanti si riconoscono nel C.I.C.A. si fonda sui principi di condivisione e solidarietà e mira al superamento dei diversi problemi individuali e sociali delle persone con HIV/AIDS, nel pieno rispetto della loro dimensione umana. Il modello delle Case Alloggio, formalizzato nella "Carta di Sasso Marconi" nel 1994, si caratterizza per: un'accoglienza "abitativa" alle persone con HIV o con AIDS che non dispongono di una casa o di un nucleo di riferimento in grado di sostenerle, anche temporaneamente; il prendersi cura delle persone in termini complessivi, non solo sanitari, avendo come obiettivo la costruzione

di un percorso insieme alla persona con HIV o con AIDS compatibile con il variare del suo stato di salute e mirante alla maggior autonomia possibile; la conseguente consapevolezza e l'auspicio che l'ospitalità nella Casa Alloggio possa rappresentare un periodo transitorio di assestamento psicofisico della persona, per consentire in seguito un diverso progetto di vita; la condivisione di un'esperienza comunitaria che favorisca la partecipazione individuale e collettiva all'affermazione dei diritti delle persone con HIV o con AIDS.

Le persone ospitate nelle case sono circa 500 (0,5 % del totale delle persone con HIV/AIDS in Italia). Si tratta di un "resto", costituito da persone particolarmente fragili, non più o non ancora in grado di vivere autonomamente in quanto presentano spesso residui permanenti di deficit fisici e disturbi neurocognitivi (fino alla demenza), provengono da storie passate o ancora presenti di tossicodipendenza, sono stranieri, persone sole, persone con diagnosi tardiva. Diversi hanno conti più o meno lunghi e aperti con la giustizia... quasi tutti con la vita. Questo genere di strutture ha sviluppato, riteniamo, un modello di assistenza che potrebbe andare oltre i confini dell'HIV/AIDS e rivolgersi, più in generale, a persone anche con altre patologie più o meno gravi in un contesto di particolare fragilità personale e sociale. Non ci sono stati, sin qui, grandi spazi per un confronto aperto con le istituzioni su questa opzione che richiederebbe un pensiero ampio e investimenti adeguati. Diverse organizzazioni (cooperative, associazioni, fondazioni) a cui le case afferiscono, hanno sviluppato e collaborano con altre progettualità e servizi - di ascolto, accoglienza ed accompagnamento delle persone con HIV - attenti all'evoluzione dei bisogni e al cambiamento della malattia: spazi di counselling e di orientamento, con attenzione particolare alle persone di nuova diagnosi o che attraversano momenti di particolare difficoltà nella gestione della malattia, supporto a domicilio, gruppi di autoaiuto, progetti di accoglienza diurna, gruppi appartamento, percorsi di reinserimento sociale (casa, lavoro, volontariato, relazioni). Da sempre, l'impegno delle Case nella dimensione culturale coniuga il tema della prevenzione a quello della lotta allo stigma: non conta sapere CHI ha l'HIV, ma COME si trasmette e previene l'infezione. Diversi gli interventi sul territorio e nelle scuole per educare a stili di vita sani e responsabili, stimolando, al tempo stesso, il rispetto e la solidarietà nei confronti delle persone con HIV. Oggi ciò significa contrastare l'ASSORDANTE SILENZIO calato su HIV/AIDS.

HIV e pena tra carcere e case

Gli studi epidemiologici sulla popolazione carceraria sono limitati, a riprova che il carcere è considerato come un mondo a parte. Le indagini nazionali sullo stato di salute della popolazione generale non includono quasi mai le persone detenute: vedi il National Health Interview Survey (USA) e le indagini Istat in Italia. Questa dimenticanza (o discriminazione) è tanto più deprecabile se si considera l'alto numero di persone recluse. Nel 2016 in Italia le persone detenute sono state 100.096, di cui 5.496 donne (5,5%) e 38.442 straniere (38,4%). Sulla base di numerosi studi indipendenti di prevalenza si stima possano essere 4-5.000 le persone con HIV detenute, di cui circa la metà inconsapevoli, non note o non dichiaratisi tali ai servizi sanitari penitenziari. Risulta inoltre che oltre il 50 % delle persone detenute in terapia antiretrovirale non si presenti ai servizi territoriali all'uscita dal carcere e cessi di sottoporsi ai controlli ed alla terapia stessa. Ugualmente è noto come comportamenti "a rischio", quali rapporti sessuali non protetti e l'utilizzo di aghi non sterili utilizzati sia per l'assunzione di sostanze per via endovenosa che per l'esecuzione di tatuaggi, siano tuttora comuni all'interno delle carceri. Anche se ancora non supportati da dati pubblicati, appaiono in aumento le nuove diagnosi di infezione da HIV nei detenuti, soprattutto stranieri, con una inconsapevolezza crescente. L'offerta del test HIV ai detenuti è insoddisfacente. Lo stigma correlato ancora oggi comporta il rifiuto per paura di essere identificati. L'attività di counselling, svolta da personale medico in collaborazione con altre figure professionali quali lo psicologo, così come la presa in carico specialistica, assicurata dai servizi di infettivologia intramoenia, dovrebbero essere sfruttate come un'occasione fondamentale per poter identificare persone con HIV detenute la cui sofferenza psichica esige per la sua gravità uno specifico intervento specialistico diagnostico e terapeutico al fine di garantire un rapido linkage to care e una corretta retention in care. Ma ciò avviene ancora in poche carceri.

Le case presenti in Lombardia hanno attiva una rilevazione dati (Progetto Cercare) da più di 10 anni dalla quale si evince che, dei 1115 ospiti complessivamente accolti tra il 1 Luglio 2007 e il 31 Dicembre 2017 nelle case, diurni e in alcuni appartamenti della Lombardia, 108 (9,69%) hanno avuto periodi più o meno lunghi di detenzione domiciliare, in altri 224 (20,09%) sono state presenti per periodi più o meno lunghi altre problematiche penali di varia natura; 783 non

risultavano avere al momento dell'accoglienza questioni aperte. Si presume che numeri analoghi possano riguardare le case del resto d'Italia.

Una parte significativa degli ospiti delle Case Alloggio hanno quindi "conti in sospeso" con la giustizia, passati e presenti. Diversi sono stati segnati profondamente dall'esperienza del carcere. Anche quando hanno pagato quanto dovevano per le loro colpe, scritte su pubbliche sentenze, spesso di esse non si sono liberati, le portano ancora dentro a segnare la loro carne e i loro giorni. Perché non hanno avuto modo di rielaborarle, provando a riconciliarsi con la propria storia e con la storia di quanti hanno offeso. Più in generale molti hanno questioni aperte con gli altri - familiari, amici, società - che hanno generato incomprensioni, allontanamenti, silenzi e indifferenza. A volte sono essi stessi la causa di queste fratture relazionali, in altre occasioni sono più vittime, anche a causa dello stigma e del pregiudizio che ancora grava come un macigno sull'HIV/AIDS.

Si può affermare che chi vive o ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza del carcere/pena oltre a quella dell'HIV, si trova a fronteggiare un "doppio stigma" (che diventa spesso anche autostigma) e che individuare strade per riappacificarsi con sé stessi e con gli altri è particolarmente importante ma estremamente difficile. Richiede un lavoro personale e sulle relazioni con i propri contesti di provenienza, familiari e sociali, particolarmente complesso. Il progetto "La Pena oltre il carcere" ha consentito alle organizzazioni e agli operatori che lavorano nelle case alloggio di affrontare la tematica della giustizia riparativa che, mettendo in discussione il sistema penale classico, intende il reato come conflitto tra esseri umani. L'obiettivo di porre rimedio a questo conflitto, attraverso la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nella dinamica del "delitto", ha offerto spunti interessanti per il lavoro quotidiano nelle case, al di là della reale presenza di reati e corrispettive pene "ufficiali". Il fine ultimo, la ricerca di una soluzione/mediazione il più condivisa possibile fra le parti, è apparso condivisibile ed auspicabile indipendentemente dalla storia giudiziaria delle singole persone. Questa ultima caratteristica, che è il fulcro della giustizia riparativa, appare come un obiettivo particolarmente sensibile per chi ha "conti in sospeso" con la vita, anche di altra natura: un sistema partecipativo e inclusivo che ci rende praticanti e promotori di una cultura della cura che supera i confini della "guarigione".

È apparso molto interessante e ricco di spunti confrontare i principi e le prassi della giustizia riparativa con il lavoro quotidiano nelle Case Alloggio, provando a riflettere su come possiamo costruire “comunità riparative”, in grado di accompagnare i percorsi delle persone che accogliamo verso un recupero della stima di sé e delle relazioni interpersonali.

4. INDAGINE INTERNA NELLA RETE DEL CNCA E CICA SUI PERCORSI ED ESPERIENZE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

MARGO BIAZZO E VERONICA SCALI*

Per approfondire la conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative delle esperienze dei gruppi CNCA e CICA nell'ambito dell'esecuzione penale esterna e della giustizia riparativa, è stato inviato nel febbraio 2018 un questionario online (su

piattaforma Survey Monkey) a 78 organizzazioni ed è stato possibile procedere alla compilazione per i due mesi successivi.

Al questionario hanno risposto 55 organizzazioni, il 70,5% del totale.

La survey, elaborata dal gruppo di ricerca del progetto 'La Pena oltre il carcere', ed in particolare dalla dottoressa Veronica Scali in coordinamento con il CNCA, è stata strutturata in tre sezioni:

Sezione I: Tipologie e target di intervento

- Tipologie di intervento realizzate dai gruppi CNCA e CICA nell'ambito dell'esecuzione penale esterna e della giustizia riparativa alla luce del vigente quadro normativo
- Target raggiunti nell'anno 2017 distinti per fasce di età (adulti, minori), genere (maschi/femmine), cittadinanza (italiani/stranieri)

Sezione II: Giustizia Riparativa

- Condizioni e fattori di efficacia degli interventi
- Grado di coinvolgimento e partecipazione degli utenti a questo tipo di esperienza
- Consistenza e tipo di rete territoriale di sostegno attivata

Sezione III: Aspetti organizzativi degli interventi realizzati in ambito di esecuzione penale esterna e di giustizia riparativa sono titoli delle sezioni quindi togliere i punti dell'elenco diventano come Sezione I: tipologie e target di intervento

- Caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento degli interventi
- Requisiti professionali degli operatori impegnati
- Sistemi di monitoraggio, verifica e valutazione adottati
- Condizioni di sostenibilità (economica, gestionale, culturale) delle esperienze

Di seguito presentiamo il repertorio dei grafici delle risposte con un commento sintetico che ne individua le caratteristiche più significative.

SEZIONE I: TIPOLOGIE E TARGET DI INTERVENTO

1. Persone prese in carico nel 2017




Figura 1 Persone destinatarie di provvedimenti incidenti a vario titolo sulla libertà personale, o inserite in percorsi di messa alla prova, prese in carico nel 2017.

2. Persone prese in carico nel 2017 [stranieri]




Figura 2 Persone destinatarie di provvedimenti incidenti a vario titolo sulla libertà personale, o inserite in percorsi di messa alla prova, prese in carico nel 2017 [stranieri].

Nel 2017 le persone prese in carico, destinatarie di provvedimenti incidenti a vario titolo sulla libertà personale, o inserite in percorsi di messa alla prova, sono state 964. Di queste, 753 sono adulti (il 78%) e 211 minori (il 22%), con un peso rilevante del genere maschile. Infatti, nel cluster adulti, i maschi rappresentano l'89% (671) e le femmine l'11% (82) ed in quello dei minori invece rispettivamente l'86% (182) e il 14% (29).

Delle 964 persone prese in carico nel 2017, il 25% (239) sono stranieri. Di questi, il 57% (137) adulti e il 43% minori (102). Su un totale di 753 adulti presi in carico, dunque, il 18% è straniero, mentre per quanto riguarda i 211 minori la percentuale è molto più elevata, arrivando al 48%. Nel cluster adulti stranieri, i maschi rappresentano quasi l'80% (109) e le femmine il 20% (28). In quello dei minori invece rispettivamente l'86% (88) e il 14% (14).

Dei 137 adulti stranieri, 51 (37 maschi e 14 femmine) hanno il permesso di soggiorno (il 37%). Dei 102 minori stranieri, 8 (l'8%) sono MSNA.

3. A quale tipo di misura sono stati sottoposti?




Figura 3 Tipo di misura alla quale sono stati sottoposti [con l'acronimo "o.p." (ordinamento penitenziario) si intende il richiamo alla legge 354/1975 "legge sull'ordinamento penitenziario" nonché alle successive modifiche ed integrazioni].

Le principali misure¹ alle quali sono state sottoposte le persone prese in carico nel 2017, indicate dai rispondenti, sono: affidamento in prova speciale per i tossicodipendenti e alcool dipendenti (art. 94 Legge 309/1990), il 20%; messa alla prova, il 19%; affidamento in prova al servizio sociale, il 13%; lavori di pubblica utilità, il 12%; arresti domiciliari, l'11%; minori sottoposti a misura cautelare (art. 20-30 del DPR 448/88), l'8% (il 37% del totale dei minori presi in carico); detenzione domiciliare, il 6%.

¹ Era possibile indicare più misure per lo stesso destinatario.

3.minori. A quale tipo di misura sono stati sottoposti?



Figura 3.m [Minori] Tipo di misura alla quale sono stati sottoposti [con l'acronimo "o.p." (ordinamento penitenziario) si intende il richiamo alla legge 354/1975 "legge sull'ordinamento penitenziario" nonché alle successive modifiche ed integrazioni].

I rispondenti che si occupano solo di interventi per minori hanno dichiarato che i minori presi in carico sono stati sottoposti alle seguenti misure: messa alla prova il 42%; affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.) il 32%; minori sottoposti a misura cautelare (art. 20-30 del DPR 448/88) il 19%; lavori di pubblica utilità il 4%; e arresti domiciliari il 3%.

4. Tipologie di reato più comuni




Figura 4 Tipologie di reato più comuni.

Le tipologie di reato più comuni sono quelle riguardanti la legge sugli stupefacenti e simili (L. 309/90) (47%) e i delitti contro il patrimonio (28%). Seguono i delitti contro la persona (16%) e i reati attinenti alla circolazione dei veicoli (7%).

Le organizzazioni che dichiarano di aver sempre o spesso verificato l'esistenza di ulteriori precedenti penali e carichi pendenti a carico del reo sono 27 (rispettivamente 18 e 9) su un totale di 55 (il 49%); il 18% invece dichiara di non averlo mai verificato.

5. Procedimenti seguiti dall'Autorità Giudiziaria competente nell'accertamento della responsabilità penale




Figura 5 Numero di procedimenti seguiti dall'Autorità Giudiziaria competente nell'accertamento della responsabilità penale

Abbiamo chiesto successivamente di indicare il numero di procedimenti seguiti dall'Autorità Giudiziaria competente nell'accertamento della responsabilità penale. Risulta che su un totale di 696 procedimenti indicati dai rispondenti, 513 di questi, e cioè il 74%, siano stati seguiti dal Tribunale, 161 (il 23%) dal Tribunale per i minorenni e i restanti 22 (il 3%) dal Giudice di Pace.

6. Tipologia di vittima del reato




Figura 6 Informazioni sulla tipologia di vittima del reato.

Per quanto riguarda le informazioni sulla tipologia di vittima del reato, i rispondenti hanno indicato che il 64%, e cioè 140 vittime, risulta essere vittima all'interno delle istituzioni sociali di riferimento (e quindi reati consumati in ambito di scuola, famiglia, luogo di lavoro, ecc...), il 15% vittima per reati di criminalità organizzata e il 10% vittima di violenza di genere (violenza sessuale, tratta di esseri umani, ecc...). Abbiamo chiesto con quale frequenza gli atti processuali (sentenza/ordinanza cautelare/capo d'imputazione) fossero stati condivisi con l'organizzazione: dei 45 rispondenti, 30 (il 67%) dichiarano che questo è avvenuto spesso o sempre, mentre solamente 3 organizzazioni (il 7%) dichiarano che non è mai avvenuto.

7. Tipologia dei percorsi attivati




Figura 7 Tipologia dei percorsi attivati

Abbiamo successivamente chiesto alle organizzazioni di indicare il numero dei percorsi attivati per tre tipologie di percorso² :

1. Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo
2. Percorsi formativi per la scelta o l'apprendimento scolastico o professionale
3. Giustizia riparativa

7.1 Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo




Figura 7.1 Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo

² E, in caso di sovrapposizione di percorsi, di conteggiarli più volte.

Per quanto riguarda la prima tipologia (“Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo”), sono stati indicati 888 percorsi attivati (58%): 446 programmi terapeutici (50%), 168 lavori di pubblica utilità (19%), 133 percorsi di volontariato come parte del programma di trattamento (15%), 93 percorsi di inserimento lavorativo tramite borsa lavoro o tirocinio (10%) ed infine 48 percorsi di inserimento lavorativo con assunzione (5%).

7.2 Percorsi formativi per la scelta o l’apprendimento scolastico o professionale




Figura 7.2 Numero di percorsi attivati [Percorsi formativi per la scelta o l’apprendimento scolastico o professionale].

Per quanto riguarda la seconda tipologia (“Percorsi formativi per la scelta o l’apprendimento scolastico o professionale”), sono stati indicati 499 percorsi attivati (33%): 187 bilanci attitudinali e bilanci di competenze (37%), 146 percorsi di orientamento scolastico o professionale (29%), 97 stage formativi (19%), 69 tirocini di orientamento (14%).

7.3 Giustizia riparativa




Figura 7.3 Numero di percorsi attivati [Giustizia riparativa]

Per quanto riguarda i percorsi di giustizia riparativa, la terza ed ultima tipologia, i percorsi attivati sono stati 141 (9%): 116 percorsi di volontariato come azione propedeutica alla giustizia riparativa concordato con il condannato (82%), 15 percorsi di giustizia riparativa in cui l'organizzazione è vittima surrogata/aspecifica (11%), 10 percorsi di mediazione penale in cui l'organizzazione è terzo imparziale fra reo e vittima (7%).

7.4 minori. Tipologia dei percorsi attivati



Figura 7.4 m [Minori] Tipologia dei percorsi attivati

I rispondenti che si occupano solo di interventi per minori hanno indicato di aver attivato il 70% di percorsi di programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo, il 23% di percorsi formativi per la scelta o l'apprendimento scolastico o professionale e infine il 7% di percorsi di giustizia riparativa.

7.5 minori - Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo





Figura 7.5 m [Minori] Programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo

Per quanto riguarda la prima tipologia (programma terapeutico e di inserimento socio-lavorativo) sono stati indicati i seguenti percorsi attivati: volontariato (come parte del programma di trattamento) il 51%; inserimento lavorativo (borsa lavoro o tirocinio) il 35%; lavoro di pubblica utilità l'8%; e inserimento lavorativo (assunti) il 6%.

7.6 minori - Percorsi formativi per la scelta o l'apprendimento scolastico o professionale



7.6 m [Minori] Percorsi formativi per la scelta o l'apprendimento scolastico o professionale

Per quanto riguarda invece la seconda tipologia (percorsi formativi per la scelta o l'apprendimento scolastico o professionale), sono stati indicati i seguenti percorsi attivati: orientamento scolastico o professionale il 36%; tirocinio di orientamento il 24%; stage formativo il 22%; e bilancio attitudinale/bilancio di competenze il 18%.

7.7 minori - Giustizia riparativa




Figura 7.7 m [Minori] Giustizia riparativa

Infine, per quanto riguarda la terza tipologia (giustizia riparativa), i rispondenti che si occupano solo di interventi per minori hanno indicato i seguenti percorsi attivati: volontariato come azione propedeutica alla giustizia riparativa concordato con il condannato il 93%; e percorso di mediazione penale in cui l'organizzazione è terzo imparziale (fra reo e vittima) il 7%.

SEZIONE II: GIUSTIZIA RIPARATIVA

8. L'organizzazione ha elaborato un "progetto di riparazione"?




Figura 8 Progetti di riparazione elaborati.

Il 60% dei rispondenti dichiara di non aver elaborato un "progetto di riparazione".

9. È stata svolta indagine sulle risorse socio-familiari della persona accolta?




Figura 9 Frequenza di indagini svolte sulle risorse socio-familiari delle persone accolte.

Il 67% dei rispondenti dichiara di svolgere spesso o sempre indagini sulle risorse socio-familiari della persona accolta, mentre solamente il 5% dichiara di non farlo mai.

10. In che modo l'Autorità Giudiziaria articola prevalentemente la prescrizione riparatoria?



Figura 10 Modalità in cui l'Autorità Giudiziaria articola prevalentemente la prescrizione riparatoria.

Abbiamo chiesto in che modo l'Autorità Giudiziaria articola prevalentemente la prescrizione riparatoria e, dei 37 rispondenti, il 46% dichiara di non avere il dato disponibile, il 30% generica (se possibile, deve adoperarsi), il 16% dichiara che l'Autorità Giudiziaria chiede all'organizzazione di predisporre un progetto riparativo e l'8% specifica (aderente al reo e al tipo di reato commesso).

11. L'organizzazione propone un percorso riparativo anche in assenza di una prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria?




Figura 11 Percorsi riparativi proposti anche in assenza di una prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Il 54% dei rispondenti dichiara che, anche in assenza di una prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria, l'organizzazione propone un percorso riparativo. Fra i rispondenti che si occupano solo di interventi per minori questa percentuale è del 75%.

11.1 minori - L'organizzazione propone un percorso riparativo anche in assenza di una prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria?




Figura 11.1 m [Minori] Percorsi riparativi proposti anche in assenza di una prescrizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

12. La persona coinvolta nel reato ha partecipato alla definizione delle attività di giustizia riparativa che lo riguarda?




Figura 12 Partecipazione della persona coinvolta nel reato alla definizione delle attività di giustizia riparativa che lo riguarda.

Per quanto riguarda la partecipazione della persona coinvolta nel reato alla definizione delle attività di giustizia riparativa che lo riguardano, il 52% dei rispondenti dichiara che questo avviene spesso o sempre, mentre il 20% dichiara che non avviene mai.

13. Esiste documentazione sull'esperienza svolta di giustizia riparativa ?




Figura 13 Documentazione sull'esperienza di giustizia riparativa

Su un totale di 38 rispondenti, l'87% di questi dichiara che non esiste documentazione sull'esperienza svolta di giustizia riparativa.

SEZIONE III: ASPETTI ORGANIZZATIVI DEGLI INTERVENTI

14. Quali sono le tipologie di professionalità impegnate stabilmente negli interventi nel 2017?




Figura 14 Tipologie di professionalità impegnate stabilmente negli interventi nel 2017.

Per quanto riguarda le tipologie di professionalità impegnate stabilmente negli interventi nel 2017, l'89% dei 44 rispondenti indica l'educatore, il 69% lo psicologo/psicoterapeuta, il 52% l'assistente sociale, il 45% la segreteria/amministrativo, il 34% l'avvocato, il 23% altro, il 18% il pedagogista, l'14% il mediatore culturale e infine il 9% il sociologo. Dichiarano inoltre di aver impegnato stabilmente negli interventi nel 2017 423 operatori.

15. Viene effettuato uno specifico percorso formativo agli operatori impegnati negli interventi?




Figura 15 Percorso formativo per gli operatori impegnati negli interventi.

Il 52% dei rispondenti (44) dichiara che agli operatori impegnati negli interventi viene effettuato uno specifico percorso formativo.

Di questi, 14 (il 64%) dichiarano di effettuare una formazione teorica-pratica sui programmi di giustizia riparativa, 12 (il 55%) una formazione di carattere giuridico istituzionale, 8 (il 36%) una formazione in ambito criminologico e 4 (18%) altro.

I percorsi formativi più effettuati risultano dunque la formazione teorica-pratica sui programmi di giustizia riparativa e la formazione di carattere giuridico istituzionale, che assieme rappresentano il 69% dei percorsi formativi effettuati.

Il 46% dei rispondenti dichiara di effettuare il percorso agli operatori impegnati negli interventi annualmente, il 21% su base semestrale, l'8% su base biennale e 25% altro.

16. Che tipo di percorso viene effettuato agli operatori impegnati negli interventi?




Figura 16 Tipologia di percorso formativo effettuato.

17. Con quale frequenza viene effettuato il percorso agli operatori impegnati negli interventi?




Figura 17. Con quale frequenza viene effettuato il percorso agli operatori impegnati negli interventi?

18. L'organizzazione ha adottato linee operative specifiche?




Figura 18. L'organizzazione ha adottato linee operative specifiche?

18.1 minori. L'organizzazione ha adottato linee operative specifiche?




Figura 18.1 m [Minori] Adozione di linee operative specifiche.

Per quanto riguarda l'adozione di linee operative specifiche, il 48% dei 40 rispondenti (19) dichiara che la propria organizzazione ha adottato linee operative specifiche. Fra i rispondenti che si occupano solo di interventi per minori questa percentuale è del 60%.

Dei 40 rispondenti, 16 indicano come tipologia di linee operative adottate le riunioni di ufficio (84%), 12 la definizione di linee guida/orientamenti operativi (63%), 4 le disposizioni di servizio (21%), 1 le circolari interne (5%).

19. Tipologia delle linee operative specifiche adottate




Figura 19 Tipologia delle linee operative specifiche adottate.

20. Esiste un sistema di monitoraggio degli interventi?




Figura 20. Esiste un sistema di monitoraggio degli interventi?

Su 40 rispondenti, 25 (il 63%) dichiara di avere un sistema di monitoraggio degli interventi. Di questi, più della metà (il 52%) dichiara di farlo su base semestrale (il 16% su base annuale, il 4% su base mensile, il 28% altro). Infine, 17 affermano che sono disponibili dei documenti di monitoraggio.

21. Viene svolta un'attività di valutazione degli interventi?




Figura 21. Viene svolta un'attività di valutazione degli interventi?

28 organizzazioni dichiarano di svolgere un'attività di valutazione degli interventi, il 70% dei rispondenti alla domanda. Di questi il 75%, 21, indica che sono disponibili i documenti di valutazione.

La valutazione che svolgono è nel 71% dei casi di efficacia e solamente nel 6% dei casi di impatto.

22. Tipologia di valutazione




Figura 22. Tipologia di valutazione

23. Esiste un sistema per la rilevazione della qualità degli interventi svolti?




Figura 23 Rilevazione della qualità degli interventi svolti

19 organizzazioni dichiarano di avere un sistema per la rilevazione della qualità degli interventi svolti (il 49% dei 39 rispondenti). Di questi, 9 affermano che è un sistema certificato (il 47%) e 12 (il 63%) che è disponibile della documentazione.

24. Per la realizzazione degli interventi sono stati definiti protocolli di intesa e/o specifiche convenzioni con altri enti?




Figura 24 Definizione di protocolli di intesa e/o specifiche convenzioni con altri enti.

25. Con quali enti sono stati definiti protocolli di intesa e/o specifiche convenzioni?




Figura 25 Tipologia di enti con i quali sono stati definiti protocolli di intesa e/o specifiche convenzioni.

28 organizzazioni dichiarano che sono stati definiti protocolli di intesa e/o specifiche convenzioni con altri enti per la realizzazione degli interventi (il 72%), prevalentemente con enti pubblici (il 56%) ed enti del Privato Sociale (il 31%).

26. In assenza di convenzioni, con quali strutture più frequentemente collabora l'organizzazione?




Figura 26 Collaborazioni più frequenti delle organizzazioni in assenza di convenzioni.

In assenza di convenzioni, le organizzazioni dichiarano di collaborare più frequentemente con i servizi degli Enti locali e con le associazioni di volontariato, in più dei 3/4 dei casi.

27. A vostro giudizio, in una scala da 1 a 5, le esperienze condotte sono sostenibili economicamente




Figura 27. Sostenibilità economica delle esperienze condotte.

28 A vostro giudizio, in una scala da 1 a 5, le esperienze condotte sono sostenibili culturalmente




Figura 28 Sostenibilità culturale delle esperienze condotte.

29 A vostro giudizio, in una scala da 1 a 5, le esperienze condotte sono sostenibili gestionalmente




Figura 29 Sostenibilità gestionale delle esperienze condotte.

Infine, è stato chiesto alle organizzazioni di dare un giudizio sulla sostenibilità economica, culturale e gestionale delle esperienze condotte, utilizzando una scala da 1 a 5.

Per quanto riguarda la sostenibilità economica, vi è un'alta percentuale di "abbastanza", 35%, seguita dal 28% di "poco". Solamente un terzo dei rispondenti giudica l'esperienza condotta molto o del tutto sostenibile dal punto di vista economico. Sul versante della sostenibilità culturale degli interventi, il giudizio migliora con più della metà dei rispondenti (il 55%) che giudica molto o del tutto sostenibili

le proprie iniziative.

E, infine, una significativa percentuale giudica le esperienze condotte “abbastanza” sostenibili dal punto di vista gestionale (il 44%), con un 30% che le giudica “molto” sostenibili.

5. GIUSTIZIA RIPARATIVA: ASPETTI CULTURALI, NORMATIVI E PRASSI

VERONICA SCALI*

La giustizia riparativa può essere definita come un movimento globale volto a trasformare le tradizionali modalità di risposta al crimine.

Si tratta di un paradigma di giustizia penale che si pone come alternativo

tanto al modello c.d. classico, incentrato sulla retribuzione come criterio di legittimazione morale della sanzione e come parametro di commisurazione della pena, quanto a quello c.d. moderno, della giustizia riabilitativa e risocializzante, volto alla prevenzione generale e speciale dei reati e alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale del reo.

La tematica si presenta ampia, complessa, in continua evoluzione; l'approfondimento della materia rivela innumerevoli sfumature che variano a seconda degli autori, degli approcci culturali e dei contesti geografici.

A tutt'oggi, non sussiste neppure un'ontologia condivisa della sua nozione. Obiettivo del presente lavoro è offrire una panoramica della questione, nella convinzione che una riflessione aperta alle diversità possa consentire la valorizzazione della ricchezza dell'argomento.

Cos'è la Giustizia Riparativa

Il punto di partenza per comprendere il fenomeno è cominciare da Howard Zehr, criminologo americano, considerato il padre della giustizia riparativa, il quale nel testo "Changing Lenses- A new focus for crime and Justice" la definisce come "un paradigma che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo"¹. In particolare, l'Autore pone il tema in termini di prospettiva, la quale muta a seconda della lente utilizzata per guardare il crimine. Se, attraverso la lente della retribuzione, il crimine è percepito come violazione delle leggi dello Stato e la giustizia dispensa vergogna e punizione, la lente della giustizia riparativa fa apparire il crimine come violazione dei rapporti interpersonali.

Essa ha, quindi, come obiettivo la ricostruzione dell'equilibrio spezzato

1 H. ZEHR, *Changing lenses. A new focus on Crime and Justice*, Scottsdale, Herald Press, 1990, p. 181.

tra la società, l'autore del reato e la vittima all'esito della commissione del reato. Per ciò che riguarda l'autore, lo scopo è supportarlo nella presa di coscienza dell'impatto provocato dall'illecito sia nella vita della vittima sia nella società civile, nonché di stimolarlo a porre rimedio alle conseguenze lesive del suo comportamento; per ciò che attiene alla vittima, il fine è di aiutarla a recuperare stabilità successivamente al dolore determinato dal reato; infine, per quanto concerne la società, occorre ripristinare la pace sociale, anche mediante il reinserimento dei condannati ed il risarcimento dei danni subiti. Attraverso tale triplice finalità, la giustizia riparativa offre altresì l'ulteriore possibilità di arginare l'eventualità della recidiva ed incrementare il livello di sicurezza sociale.

Il panorama sulle elaborazioni teoriche è amplissimo; tra le molte nozioni, si segnalano, prime fra tutte, quelle che più consentono di cogliere la complessità delle matrici culturali del paradigma (c.d. definizioni olistiche). Tra queste, largamente condivisa è quella proposta da Marshall, secondo cui trattasi di "un processo in cui le parti interessate da un particolare reato si incontrano per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro"².

In tali definizioni emergono i principali aspetti del paradigma riparativo: da un lato, la ricerca di una soluzione elaborata di comune accordo tra la vittima ed il reo e, ove possibile, la comunità e, dall'altro, l'incentivo ad una responsabilità attiva da parte dell'autore del reato, tesa alla effettiva riparazione dell'offesa prodotta.

In questi primi approcci, la giustizia riparativa risulta connessa al sistema penale sul piano lessicale, utilizzando parole come "reato", "vittima", "reo".

In realtà, il modello intende proporsi come alternativo rispetto alle logiche afflittive insite nel diritto penale. Ed ecco, quindi, che nelle evoluzioni del pensiero sulla tematica riparativa, il lessico espunge via via termini evocativi di elementi punitivi, aprendosi ad una terminologia neutra, affrancata da elementi repressivi e rivolta al comportamento delle persone.

Tale processo si coglie nella rivisitazione della nozione offerta dallo stesso Zehr che, nel recente *"The little book of Restorative Justice"*, afferma: *"la giustizia riparativa è un processo volto a coinvolgere il più*

*possibile, coloro che sono stati interessati da uno specifico illecito per individuare e affrontare collettivamente le conseguenze dannose, i bisogni e le obbligazioni, al fine di promuovere la riconciliazione e ripristinare, per quanto possibile, l'ordine delle cose*³.

Nello stesso ordine d'idee, tra le definizioni classiche, può richiamarsi quella proposta di recente da Van Ness e Heetderks Strong, secondo cui *"la giustizia riparativa è una teoria della giustizia che valorizza la riparazione del danno causato o fatto emergere dal comportamento criminale. Essa può essere perseguita al meglio attraverso percorsi cooperativi che includono tutti coloro che vi abbiano interesse"*⁴.

In sostanza, ciò che emerge, è una diversa visione del conflitto che nasce dal reato. L'invito della giustizia riparativa è, appunto, quello di superare la dinamica del castigo, muovendo da una lettura del fenomeno criminoso in termini relazionali, vale a dire come una controversia che provoca la frattura delle aspettative sociali.

Il reato, invero, non può essere considerato un illecito compiuto contro la società o che incrina l'ordine costituito e che richiede perciò una pena da espiare, ma come una condotta intrinsecamente offensiva, che può provocare alla vittima privazioni e dolore e che richiede, da parte del reo, l'attivazione di forme di riparazione del danno.

In questa prospettiva, quindi, l'interrogativo principale non è più "con quali sanzioni" debba essere punito il colpevole, ma "cosa può essere fatto per riparare le conseguenze del fatto criminoso"⁵. Alla diade reato/pena viene sostituita quella conflitto/riparazione⁶.

In tale direzione, nella dottrina italiana è stato posto accento sugli scopi, identificati nella promozione della riparazione del danno, nella riconciliazione tra le parti e nel rafforzamento del senso collettivo⁷.

3 H.ZEHR,A.GOHAR,The little book of Restorative Justice, disponibile a <http://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pfd>, p. 40.

4 D.W. VAN NESS- K. HEETDERKS STRONG, Restoring Justice: an introduction to Restorative Justice, Elsevier, Waltham, 2015, p. 44

5 Così La Relazione finale degli Gli Stati Generali dell'Esecuzione penale (tavolo 13), reperibile a https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato4.pdf

6 G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, La giustizia riparativa. Formanti parole e metodi, Giappichelli, Torino, 2017, p. 67.

7 A. CERETTI, F. DI CIO', G. MANNOZZI, Giustizia riparativa e mediazione penale: esperienze pratiche a confronto, in F. SCAPARRO (a cura di), Il coraggio di mediare, Guerini e Associati, Milano, 2001.

Perché nasce la giustizia riparativa

Dagli elementi delineati, affiorano i bisogni essenziali da cui nasce la giustizia riparativa: reagire all'inefficienza del sistema penale, di cui si dirà meglio appresso⁸, e la necessità di riconsiderazione del ruolo della vittima. Con riguardo a tale ultimo aspetto, preme sottolineare che il paradigma vuole rispondere al fenomeno dell'oscuramento della vittima, che vede nel modello tradizionale escludere del tutto la propria sfera emotiva e la rielaborazione del fatto subito.

Parrebbe implicito, anzi, che la sua consolazione dovrebbe discendere dal compimento della "*giustizia*", intesa come inflizione della pena al colpevole. Pertanto, il suo conforto farebbe leva sul suo bisogno istintivo di vendetta e, ove possibile, su un risarcimento materiale.

Per contro, ciò che si prefigge il nuovo approccio è rispondere alle domande: "perché? perché proprio a me?", che in molti casi rimangono sospese⁹.

Una nuova immagine della giustizia: senza benda, senza bilancia e senza spada

La giustizia riparativa vuole proporre una nuova immagine della giustizia, efficacemente colta in una nuova iconografia.

Orbene, secondo la tradizione risalente al Medioevo, la giustizia è rappresentata come una donna accompagnata sempre da tre elementi: la bilancia, la spada e la benda.

Per contro, la sfida proposta dalla giustizia riparativa è emblematicamente evocata dalla rinuncia alla spada e, dunque, all'esercizio della forza, del potere, della violenza del diritto¹⁰.

In secondo luogo, essa dovrebbe rinunciare anche alla benda sugli occhi, nel senso di vedere e saper valutare caso per caso. Se, infatti, essenziali al modello retributivo e rieducativo sono la generalità e l'astrattezza, rappresentati dalla benda, la giustizia riparativa deve togliere la benda e deve vedere, vedere bene, distinguere e cogliere peculiarità.

8 Cfr. par. 1.2

9 G. COLOMBO nel docufilm D. TOGNOCCHI, *Restorative Justice- viaggio alla scoperta della giustizia riparativa*, 2015

10 Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003.

In terzo luogo, deve sacrificare financo la bilancia, simbolo di equilibrio tra demeriti e castighi, tra colpe e pena. E ciò in quanto il modello si relaziona con un disequilibrio di fondo tra le parti, a volte incommensurabile: in sostanza, la giustizia riparativa vuole sostituire una bilancia a bracci diseguali.

In definitiva, una giustizia senza spada, senza benda, senza bilancia¹¹. Da ultimo, va sottolineato come tale modello non solo non si ponga in antitesi con il diritto penale ma, invece, la permeazione in esso dei principi riparativi può concorrere all'affermarsi di una giustizia "più giusta", più vicina ai bisogni delle persone, intese sia nella loro dimensione individuale, sia nella loro estrinsecazione comunitaria e, perciò, attuativa dei valori fondanti le moderne società civili.

Concludendo, la prova acuta che vive la giustizia nell'ambito penale è quella antropologico/filosofica: non si dovrebbe mai dimenticare che, l'autore del reato, per quanto grave, rimane sempre una persona¹².

Approcci culturali: diritto, antropologia, criminologia, e filosofia

La giustizia è un concetto vasto che impegna varie discipline: giuridiche, filosofiche, sociologiche, antropologiche, psicologiche. Nel presente paragrafo si richiamano cenni ai diversi fattori culturali che, in sinergia, hanno contribuito al dibattito sulla giustizia riparativa. Tali approcci, per quanto abbiano origini distanti, sono comunque tutti volti al perseguimento di uno stesso risultato: la ricerca di soluzioni dei conflitti nell'ottica della pacificazione sociale.

a) Diritto

In ambito giuridico, la giustizia riparativa trova la sua placenta culturale in una crisi senza precedenti dei sistemi penali moderni dovuti a vari fattori, quali: (I) l'insoddisfazione per la logica punitiva del sistema retributivo; (II) l'inadeguatezza della pena sia sotto il profilo del trattamento dei detenuti, sia degli scopi della loro rieducazione e reintegrazione sociale; (in parte correlato a quest'ultimo), (III) l'elevato tasso di recidiva (c.d. fenomeno delle porte girevoli); (IV) l'andamento

11 La suggestione è offerta da U. CURI, Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 40.

12 G.A. LODIGIANI, Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine disciplinare, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 18.

dei tassi di criminalità; (V) la prospettiva carcere-centrica; (VI) il sovraffollamento delle carceri; (VII) lo scarso ricorso alle misure alternative; (VIII) la marginalizzazione della vittima all'interno del processo; (IX) l'incapacità a supportare le vittime nel superamento del trauma; (X) l'enfaticizzazione pubblica della pena, che determina la richiesta di inasprimento di pena da parte della collettività; (XI) le tendenze alla ipocriminalizzazione, acuita dai processi mediatici, che conducono nell'opinione pubblica una demonizzazione del delinquente¹³.

Invero, il sistema penale è ancora basato su un sistema retributivo secondo la logica del raddoppio del male e dell'inflizione della pena, la quale non solo *"non si è liberata della prospettiva carcere-centrica, ma ha prodotto preoccupanti crisi da iper-criminalizzazione e da sovrappopolazione carceraria"*¹⁴. Tale fenomeno, peraltro, nell'ordinamento italiano ha comportato che il precetto costituzionale previsto all'art. 27 secondo cui le pene *"devono tendere alla rieducazione del condannato"* rimanesse, salvo sporadiche eccezioni, una mera enunciazione di principio; anzi, l'esame della realtà carceraria conduce addirittura a valutarla talvolta in termini di trattamento inumano¹⁵ – con ciò tradendo altresì l'altro principio dell'art. 27 cost., oltre che i principi internazionali sui diritti umani - e gravemente lesivo della dignità delle persone. Una visione disincantata dell'organizzazione penitenziaria, in concreto, si è spinta al punto da far dubitare della stessa legittimazione esogena dell'applicazione della pena detentiva, che si traduce nella somministrazione di dolore senza che a ciò discendano benefici per alcuno.

Le indagini, infatti, rilevano come, oltre tutto, così strutturata, la pena detentiva non dissuade dal compiere delitti, rieduca e reintegra raramente, non determina una riduzione della recidiva e non produce, quindi, l'effetto di ridurre il tasso generale di criminalità, ma anzi *"consegue il risultato opposto: innalzarlo ulteriormente, affinando le capacità delinquenziali dei detenuti, insediandoli più profondamente nel tessuto della illegalità e negando loro qualsiasi alternativa di vita.*

13 D.J. CORNWELL, *The penal crisis and the clapham omnibus: questions and answers in restorative justice*, Waterside Press, Hook-Hampshire, 2009, pp. 29-40.

14 G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine disciplinare*, Il Mulino, Bologna, 2015, p. 20.

15 Al riguardo, si veda infra

Riducendo il potere di deterrenza della pena si limita la capacità di assicurare i cittadini rispetto alle minacce e ai pericoli...¹⁶

In sintesi, alla prova dei fatti, la carcerazione si traduce nell'esclusiva funzione di affliggere il reo per aver compiuto l'illecito: "l'afflizione diventa, in questo modo, la sostanza stessa della esecuzione della pena; e la degradazione del corpo e della personalità del condannato appare come la conferma della "retribuzione" impostagli. In altre parole, attraverso questo processo, la pena si mostra nella sua essenzialità come vera e propria vendetta"¹⁷. In questa cornice, le aperture alla giustizia riparativa si sono concretizzate, anzitutto, nella promozione della conciliazione in funzione deflattiva, quale alternativa alla giustizia penale (tecnica di c.d. diversion). Il reato, quindi, perde la sua connotazione di offesa al bene giuridico e ridiventa un conflitto tra due o più parti; al contempo, la sanzione criminale è sostituita con misure che prevedono l'impegno del reo in attività lavorative o percorsi che includono la mediazione e/o condotte riparatorie. Tuttavia, nelle ipotesi in cui è ridotta a tecnica di sola diversion, rischia di essere degradata a gestire conflitti di scarso rilievo, portando ad ampliare le maglie del diritto penale anziché ridurlo in tutti quei casi in cui i fatti lesivi non troverebbero una reazione da parte dell'ordinamento¹⁸. In secondo luogo, il sistema si è orientato verso un modello volto a privilegiare l'attenzione verso la vittima, in un'ottica di complementarità rispetto al sistema penale processuale. Al riguardo, infatti, le fonti giuridiche sovranazionali mostrano come il paradigma ristorativo sia stato enucleato attorno alla protezione delle vittime¹⁹.

b) Antropologia

Dal punto di vista antropologico, l'ambito culturale nel quale è emersa la giustizia riparativa ha trovato riscontro nella riscoperta dei modelli di soluzione delle controversie propri delle "*società semplici*", caratterizzate da una forte coesione sociale. Infatti, le prime ricerche che hanno indagato sulla possibilità di modelli alternativi alla risposta

16 L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, Chiare lettere, 2015, p. 7.

17 L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDERONE, F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit., p. 7

18 G. MANNOZZI- G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 68.

19 v. cap. II.

del diritto penale basata sulla sanzione hanno valorizzato gli strumenti di gestione dei conflitti propri delle tribù africane e centroamericane, fondati su percorsi di coinvolgimento della comunità nella costruzione di un percorso di responsabilità per il componimento del conflitto, finalizzate al ripristino dell'armonia. Tali modelli, in particolare, sono caratterizzati dai seguenti elementi: (I) atmosfera informale; (II) coinvolgimento della comunità nella gestione del conflitto; (III) verifica del grado di condivisione, da parte della comunità, del punto di vista delle due parti in conflitto; (IV) tentativo di favorire una soluzione consensuale del conflitto; (V) valenza terapeutica del processo di mediazione; (VI) interesse alla ricostituzione dell'armonia sociale all'interno della comunità; (VII) risultato orientato alla comunità e non in via esclusiva agli interessi delle parti in conflitto. Questi percorsi si contraddistinguono per il fatto di essere paralleli ed alternativi rispetto alle regole codificate: paralleli, perché coesistono con i riti formali, e alternativi, in quanto rispondono a dei principi diversi da quelli della liturgia processuale. In quest'ultima, infatti, la controversia viene resa astratta, ed intesa come offesa ad un bene giuridico: ancor prima che alla vittima, appartiene allo Stato; nelle tecniche delle società pre-statali, invece, il conflitto viene restituito alle parti. La riflessione, quindi, è stata incentrata sul fatto che la riconciliazione, privata dei suoi retaggi arcaici e reinterpretata in chiave moderna, offre un metodo democratico per la comunità di risolvere in modo consensuale i conflitti. Si è così cominciato ad inserire nei sistemi penali – soprattutto nei paesi di *common law* – principi conciliativi sopravvissuti dal passato e presenti in varie forme nelle diverse culture, nonché a riprendere tecniche ancora oggi utilizzate dalle tribù africane ed aborigene. Le prime forme di giustizia moderne, appunto, sono nate proprio in quei territori in cui vivono minoranze di nativi (Nord America, Australia e Nuova Zelanda²⁰).

20 Sebbene nella letteratura internazionale siano prevalentemente richiamate le società arcaiche nordamericane, canadesi, neozelandesi, anche nell'area mediterranea vi sono esempi di pratiche ancestrali di mediazione: il riferimento è, in particolare, alla psychadelphosyne, tecnica di riconciliazione tipica delle comunità arcaiche del Peloponneso, fondate su un comportamento attivo da parte dell'autore dell'illecito, inclusivo della richiesta di perdono ma, soprattutto, su forme concrete di riparazione. In particolare, l'autore dell'omicidio – purché non commesso intenzionalmente – diventa una sorta di protettore della famiglia della vittima. Affascinante è la suggestione evocata dall'etimologia del termine che indica il raggiungimento dell'obiettivo della pace sociale: agapi, termine "intriso di significati che rinviano al sistema invisibile dei sentimenti", MANNOZZI, La giustizia riparativa, cit., p. 57.

In particolare, la genesi della giustizia riparativa moderna è riferita in letteratura al cd. esperimento di Kitchner²¹, una cittadina dell'Ontario ai confini tra Canada e Stati Uniti, ove all'inizio degli anni '70, due educatori proposero al giudice che aveva condannato due ragazzini, responsabili di atti di vandalismo in danno di molte abitazioni nella via centrale del paese, un programma di incontri tra i giovani e le famiglie colpite dai danneggiamenti e un chiaro impegno riparativo da garantire attraverso il lavoro.

Il successo del modello fu tale che indusse gli operatori a sviluppare un progetto denominato Victim Offender Reconciliation program (VORP), diffusosi dapprima in Nord America, Australia e Nuova Zelanda e, negli anni '80' in Europa (specialmente Francia e Gran Bretagna)²².

c) Criminologia

Dal punto di vista criminologico, deve darsi conto del ruolo svolto dalla vittimologia²³, che ha concorso in modo determinante alla genesi del modello riparativo, producendo un cambiamento di prospettiva nell'idea di conflitto²⁴. Si è così passati dalla tradizionale impostazione reo-centrica, focalizzata cioè sull'autore del reato, ad una visione vittimo-centrica, inclusiva invece del ruolo della vittima e dei suoi bisogni. Portati fondamentali della scienza vittimologica al paradigma riparativo sono, anzitutto, l'ampliamento della nozione di vittima e, in secondo luogo, la ricerca sulla c.d. vittimizzazione secondaria, cioè l'insieme degli effetti negativi ulteriori che il procedimento penale cagiona alla vittima²⁵.

21 Per l'analitica descrizione dell'esperimento, cfr. D. PEACHEY, *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT - B. GALAWAY (a cura di), *Mediation and Criminal Justice. Victims, offenders and community*, Sage, London, 1989.

22 M. BOUCHARD, Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, in *Quest. Giust.*, 2015, 2, p. 67

23 La vittimologia è quella branca della criminologia che ha per oggetto lo studio della vittima del reato, della sua personalità, delle sue caratteristiche biologiche, psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con l'autore del reato, e del ruolo che essa ha assunto nella criminogenesi e nella criminodinamica, G. GULLOTTA, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976

24 M. WRIGHT, *The impact of Victim offender mediation on the Victim*, in *Vict.*, 10, 1985

25 L'espressione vittimizzazione primaria è utilizzata per far riferimento alle conseguenze pregiudizievoli di tipo fisico, psicologico, economico e sociale, prodotte in capo alla vittima direttamente dal reato subito. Per vittimizzazione secondaria, invece, si intende l'insieme delle conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale, derivante dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni.

La centralità di tali elementi nella restorative justice si evince dal loro accoglimento nelle fonti normative sovranazionali²⁶, nonché nell'attenzione riposta negli schemi operativi riscontrati nelle prassi nel nostro ordinamento²⁷. Sempre sul fronte criminologico, la giustizia riparativa ha trovato un'alleanza incisiva nelle c.d. teorie abolizioniste, correnti di pensiero che anelano alla fine dell'epoca caratterizzata dalla pena detentiva²⁸. L'idea di fondo muove da una visione disillusa sulle modalità di applicazione della pena, vista come inflizione di dolore, ed evidenza che non vi è riscontro concreto dei fini preventivi dell'intervento punitivo; ne discenderebbe, pertanto, la mancanza di legittimazione esterna. In sostanza, la pena detentiva sarebbe necessaria solo per un esiguo numero di reati - i più gravi - per esigenze di difesa sociale mentre, per contro, i comportamenti illeciti residui sarebbero da risolvere mediante misure alternative volte a ristabilire l'armonia sociale. In tali teorie è valorizzata l'efficacia della risocializzazione; inoltre, esse hanno contribuito alla sedimentazione dell'idea di una gestione informale del conflitto, e ad una ri-appropriazione dello stesso da parte della comunità nel quale si è estrinsecato. In proposito, tra gli autori più citati nella letteratura, vi è Christy, che con la sua opera "*Conflicts as property*"²⁹ propone una giustizia psicologicamente vicina alle parti, restituendo loro il conflitto confiscato dallo Stato. In sintesi, l'approccio abolizionista punta all'abbandono di un modello di giustizia fondato su astrazioni, di pura apparenza, per approdare ad una giustizia più mite, finalizzata alla conoscenza da parte dei protagonisti del conflitto, dei risvolti individuali e sociali.

In sostanza, la vittime possono diventare tali una seconda volta a causa dei metodi utilizzati nei loro confronti ad esempio dai soggetti appartenenti al sistema giudiziario, dovuta ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza. Cf. L. ROSSI, *L'analisi investigativa della psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Milano, Giuffrè, 2005. Gli effetti della vittimizzazione secondaria, talvolta, possono risultare più pregiudizievoli della primaria, proprio in ragione della circostanza che essa può prodotta dallo stesso contesto istituzionale invece preposto a difenderla, frustrando le legittime aspettative di tutela e assistenza. Tale rischio è tanto più elevato quanto più ci si trovi innanzi a vittime particolarmente deboli (minori, minorati mentali e/o fisici, vittime di reati sessuali).

26 V. infra cap. II

27 V. infra cap. III

28 Tra i testi più citati in letteratura, L. HULSMAN - J. BERNAT DE CELIS, Peinesperdues. *Le système pénal en question*, Editions du Centurion, Parigi, 1982; per una prospettiva recente italiana, L. MANCONI-S. ANASTASIA - V. CALDERONE - F. RESTA, *Abolire il carcere*, cit., nonché G. COLOMBO, *Il perdono responsabile*, Ponte delle grazie, 2013.

29 N. CHRISTIE, *Conflicts as property*, in *British Journal of Criminology*, 17, 1, 1977, pp.1-15.

d) Filosofia

Da ultimo, sul versante filosofico, la riflessione sulla restorative justice è alimentato dall'insoddisfazione verso gli esiti del sistema penale, fondato sulla già richiamata esigenza di superamento della logica del raddoppio del male che si trova alla base della teoria retributiva. Viene infatti fatto notare che presupposto al concetto della giusta retribuzione vi sia un assunto non solo *"indimostrabile, ma che anzi appare come effetto di distorsione logica e teorica, e cioè che la pena possa funzionare come condotta di annullamento, come qualcosa che è in grado di lavare la colpa, di far guarire dalla colpa, che sia in grado di ripristinare l'equilibrio e l'ordine violato"*³⁰. In sostanza, *"resta il meccanismo della vendetta, la logica appena un po' civilizzata del sangue chiama sangue"*³¹. Facendo solo una breve digressione alla dimensione teologica, il retribuzionismo, inoltre, ha una matrice profonda nella tradizione ebraico-cristiana; invero, lo schema paradiso/inferno, esteso da S. Agostino anche ai bambini portatori di peccato originale, a ben vedere, comporta *"non solo retribuzionismo, ma anche ingiustizia retributiva insuperabile per la sproporzione infinita tra colpa e pena eterna"*³². Un esempio positivo per la giustizia riparativa, viene invece tratto dalla letteratura veterotestamentaria, che mostra un modello di risposta al male: l'uomo Caino non viene annichilito da Yhwh, bensì responsabilizzato. *"A Caino viene ridata intatta, seppur segnata dagli effetti del male, la sua libertà affinché possa rendersi consapevole e responsabile che essa è per il bene e solo per il bene"*³³. Si sottolinea – tornando alla dimensione filosofica – come l'autore di

30 U. CURI, Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia, p. 36., il quale fa notare che un termine sinonimo di pena è castigo, la cui etimologia è castus, puro, pulito e implica, quindi, che il castigo agisce pulendo l'impurità della colpa, ripristinando la pulizia originaria. Prosegue, poi, che resta l'idea di *"far corrispondere al male il male, al male della colpa il male della pena, al dolore della colpa, il dolore della pena. Come se l'afflizione in quanto tale potesse rimediare al dolore della colpa"*. Al riguardo, citando anche G.W.H. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, a cura di V. Cicero, Rusconi, 1996, par. 99, *"La teoria della pena è una delle materie che, nella scienza giuridica positiva dei tempi moderni, se la sono peggio cavata"*.

31 R. GIRARD, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1978.

32 L. LOMBARDI VALLAURI, Dimensionamento della retribuzione, p. 49; Cfr. G. COSI, Giustizia senza giudizio. Limiti del diritto e tecniche di mediazione, in F. MOLINARI-A. AMOROSO (a cura di), Criminalità minorile e mediazione, Franco Angeli, Milano, 1998, p. 18, ove si ricorda che sia il confucianesimo, sia il buddismo incoraggino la via informale per appianare le ostilità.

33 G.A. LODIGIANI, Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare, p. 29.

un reato, per quanto grave, infatti, rimanga sempre una persona. In questo senso, i sistemi penali di una società democratica hanno un significato solo se volti al recupero della persona che ha sbagliato e, quindi, se operano per riaffermare e promuovere la sua dignità³⁴. A questo proposito, Umberto Curi paventa la preoccupazione che la giustizia riparativa possa trasformarsi in un principio etico. In realtà, è la stessa concezione retributiva ad essere basata sull'assioma del raddoppio del male ad essere in contrasto con la Costituzione italiana. Basti rilevare, al riguardo, come la dignità sia cardine di numerose norme costituzionali (artt. 3, 2, 11, 13, nonché, soprattutto, 27). La sfida della giustizia riparativa è, dunque, partendo dalla pari dignità degli esseri umani e della loro uguaglianza di fronte alla legge, non già di escludere, ma di re-includere, ricercando il legame spezzato tra autore, vittima e comunità³⁵.

Definizioni possibili: centralità della vittima, comunità e riparazione in sé

Le influenze culturali giuridiche, criminologiche e antropologiche nelle quali si è sviluppata la giustizia riparativa hanno portato a catalogare le relative definizioni a seconda che siano orientate alla vittima, alla comunità o alla riparazione in sé.³⁶

Alla base delle nozioni c.d. *victim oriented* vi è il superamento dell'ottica che vede il reato come violazione di una norma giuridica e dell'ordine imposto dalle leggi e che richieda, per questa ragione, l'infissione di una pena; vi è invece l'accoglimento di una visione più complessa, composta di offese multiple, in quanto i soggetti coinvolti nel fatto criminoso sono, anzitutto, la vittima - per il senso di disagio e insicurezza derivante dalla radicalizzazione del conflitto - quindi il reo - per la marginalizzazione che può subire dalla comunità - e la comunità di appartenenza, per il senso di allarme sociale prodotto

34 G.A. LODIGIANI, cit., p. 19.

35 G. COLOMBO, *La giustizia riparativa può essere sistema?*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 6

36 Nella presente trattazione si fa riferimento a tale catalogazione, così come proposta da MANNOZZI, *La giustizia riparativa*, cit., p. Altra classificazione molto citata in letteratura è quella che distingue le definizioni a seconda che siano orientate all'incontro (encounter conception), alla riparazione (reparative conception) e alla trasformazione (transformative conception). Cfr. E. MATTEVI, *Per una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Collana della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, 2017

dalla reiterazione del reato.

Tra le più condivise, vi è la definizione proposta da Van Ness e Heetderks Strong³⁷, secondo i quali la giustizia riparativa cerca di curare il male arrecato dal reo³⁸ attraverso il reato alla vittima e/o alla comunità.

Altra definizione incentrata sul ruolo della vittima è quella di Wright³⁹, secondo cui, nella gestione del conflitto causato dal reato, ogni energia utile deve essere destinata alla reale tutela delle vittime, da perseguire attraverso la riparazione. In tale visuale, nella reazione al fatto criminoso devono prevalere gli aspetti riparativi su quelli retributivi in tutti i passaggi del processo riparativo, rispettando i diritti umani sia della vittima che del reo.

In una visuale simile, Bazemore⁴⁰ asserisce che la giustizia riparativa è uno strumento volto a promuovere la riparazione del danno e l'ascolto dei bisogni delle vittime.

Con riferimento, invece, al concetto di comunità, questo è comunemente richiamato negli elementi costitutivi del paradigma riparativo, in ragione del contributo apportato dalle correnti di pensiero che hanno caldeggiato il ritorno a schemi maturati nella c.d. *"community justice"*, come visto nel paragrafo precedente.

Tra le elaborazioni che più evocano la dimensione comunitaria, vi è quella di Walgrave⁴¹, il quale rileva come la comunità possa essere considerata da varie prospettive: come vittima o danneggiato, come mero destinatario degli interventi o, infine, quale attore sociale nel processo di pacificazione.

Secondo l'impostazione di Mc Cold, poi, la giustizia riparativa è *"una pratica che coinvolge il ricorso al controllo locale. La risposta che può dare la comunità si indirizza a tutte le vittime, sia primarie che secondarie, e alle singole comunità di appartenenza della vittima e del reo"*⁴².

37 D.W. VAN NESS- K. HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice: an introduction to Restorative Justice*, Elsevier, Waltham, 2015.

38 Testualmente, restorative justice *"promotes healing"*.

39 M. WRIGHT, *Justice for victims and offenders*, Waterside Press, Philadelphia, 1996, IV.

40 BAZEMORE G., *Rock and Roll, restorative Justice, and the Continuum of the real world: a response to "purism" in operationalizing restorative justice*, in *Contemporary Justice review*, 3, 20000, pp. 459-477.

41 L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008, p. 14.

42 P. McCOLD, *Restorative Justice and the Role of Community*, in B. GALAWAY-J. HUDSON (a cura di), *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice Press, Monsey, New York, 1996, p. 97.

In posizione mediana tra le nozioni orientate alla vittima e quelle orientate alla comunità, vi sono le definizioni volte a valorizzare il ripristino della relazione sociale tra le parti, ponendo in primo piano l'aspetto della comunicazione. In particolare, viene presa in considerazione la dimensione psicologica del danno e le alterazioni delle dinamiche intersoggettive. Al riguardo, si veda l'elaborazione di Burnside e Baker, secondo i quali *"uno dei fondamenti di questo nuovo approccio è quello di considerare il reato primariamente come una rottura delle relazioni sociali; persino, in quei casi in cui l'autore di reato non conosce personalmente la vittima, si può dire che esista una relazione per il fatto di essere entrambi cittadini, legati da regole che governano il comportamento sociale. Il reato, solo secondariamente può essere considerato come un'offesa contro lo Stato e le Sue leggi"*⁴³.

In sostanza, la giustizia riparativa è concepita come una *relational justice*, che accomuna i protagonisti dell'illecito penale dal fatto di essere ugualmente parte della stessa realtà.

Nello stesso senso, Richardson e Preston ritengono che la giustizia riparativa sia fondata sulla comprensione delle relazioni sociali, minate nella loro corretta esplicazione dalla commissione del reato⁴⁴. Infine, vi è un gruppo di definizioni che dà risalto all'aspetto del contenuto dell'intervento riparativo. Tale visuale prende le mosse dal c.d. *restitution movement*, nato negli Stati Uniti alla fine degli anni 60, al fine di promuovere il ricorso a sanzioni risarcitorie in funzione sostitutiva della detenzione. All'interno di questa corrente di pensiero, che ha avuto anche in Europa molto seguito, gli approcci sono stati variegati.

In proposito, secondo Abel e Marsh⁴⁵, il diritto penale deve essere accantonato tutte le volte in cui la *restitution* rappresenti, di per sé, una adeguata reazione al reato, non solo in relazione alle esigenze delle vittime, ma anche nell'ottica della prevenzione speciale. Nell'intento di delineare un modello di giustizia in grado di attrarre il consenso unanime di tutti i gruppi sociali, viene effettuato un confronto con i principi dell'etica cristiana, ebraica e secolarizzata nord-americana. L'esito che ne viene fatto derivare è che il paradigma ristorativo è, nella gran parte dei casi, più efficace in termini di tenuta dell'ordinamento

43 G. BURNSIDE - N. BAKER (a cura di), *Relational Justice: Repairing the Breach*, Waterside press, Winchester, 1994, p. 53.

44 G. RICHARDSON-B. PRESTON, *Indigenous justice, in Full Circle: the newsletter of the Restorative Justice*, 1999, p. 1.

45 C.F. ABEL- F.H. MARSH, *Punishment and Restitution. A restitutionary approach to crime and the criminal*, Greenwood Press, Westport, 1984, p. 124.

sociale e di ripristino del suo equilibrio.

In simile prospettiva, si colloca il *pure restitution model* adottato da Barnett e Hagel⁴⁶, i quali, in un'ottica abolizionista, propongono l'abbandono del diritto penale in favore di una concezione secondo cui il reato è un'offesa ad un altro individuo e ha come obiettivo principale la riparazione di un danno. L'aspetto risarcitorio, quindi, di per sé avrebbe l'effetto di esaurire la pretesa punitiva.

Definizioni normative

Le definizioni normative presenti nelle fonti sovranazionali in parte sintetizzano le elaborazioni teorizzate dalla dottrina⁴⁷. Punti di riferimento essenziale ed imprescindibile della materia in considerazione dell'autorevolezza della fonte e dell'affidabilità scientifica⁴⁸, sono le nozioni di giustizia riparativa contenute nei Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters elaborati dalle Nazioni Unite, nonché nella Direttiva 29/2012/UE⁴⁹. In base ai Basic principles, *"la giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentale (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing circles)"*⁵⁰. In termini sostanzialmente analoghi, secondo la nozione contenuta nella Direttiva 29/2012/UE, la giustizia riparativa è *"qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale"* (art. 2, n. 1, lett. d).

46 R.E. BARNETT, *Restitution: a new paradigm of criminal justice*, in R.E. BARNETT - J. HAGEL (a cura di), *Assessing the criminal, Restitution, retribution, and the legal process*, Ballinger publishing company, Cambridge, 1977, p. 349.

47 Tali enunciazioni, per vero, *"più che proporre una vera e propria nozione di restorative justice tendono ad offrire una cornice in cui si collocano prassi e procedure a cui viene generalmente riconosciuto carattere riparativo (i c.d. restorative processes)*. Così MANNOZZI- LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 99

48 In questo senso il Tavolo 13 *degli Stati generali dell'esecuzione penale*, cfr. all. 3 https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

49 Si rinvia al cap. II.

50 Cfr. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* adottati dalle Nazioni Unite il 24.07.2002, cfr. cap. II.

L'elaborazione effettuata in sede comunitaria può essere annoverata tra quelle victim oriented: il che si spiega con le limitate competenze dell'U.E. che, a differenza del Consiglio d'Europa, non ha potuto regolamentare ed armonizzare la materia se non attraverso il veicolo del diritto della tutela delle vittime⁵¹.

Vi è poi la definizione contenuta nella Raccomandazione R (2010)1 sulle Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation, ove si legge: *"Giustizia riparativa: comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:*

a) la risposta portata al reo deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;

b) occorre portare agli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la società;

c) gli autori di reato possono e devono assumersi le responsabilità delle loro azioni;

d) le vittime devono avere le possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l'autore di reato deve riparare, al meglio, il danno di reato che ha causato;

e) la comunità è tenuta a contribuire a tale processo".

51 La base giuridica è l'art. 82 del Trattato U.E., che prevede la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali di dimensione transnazionale, che riguardano, ex art. 82, comma 2, lett. c) i diritti delle vittime. Cfr. M. KILCHLING - L. PARLATO, Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso un diritto alla mediazione? Germania e Italia a confronto, in Cass. pen., 2015, p. 4190.

I principi elaborati dal tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

Sulla base delle definizioni normative internazionali ed europee poc'anzi citate, gli studiosi del tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale⁵², chiamati a riflettere sulla giustizia riparativa quale tematica rilevante per l'esecuzione penale, hanno individuato i seguenti elementi indispensabili affinché un programma possa essere ascrivibile al paradigma:

- 1) La *"partecipazione attiva"* di reo, vittima e comunità alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto causato dal reato;
- 2) Il *"riconoscimento della vittima"* e *"la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale"*: va perciò considerata anche la dimensione emozionale dell'offesa, ovvero i sentimenti sociali che derivano dal reato e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri, nonché la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita;
- 3) *"l'autoresponsabilizzazione del reo"*: il percorso è finalizzato a condurre il reo a rielaborare il conflitto sottostante al reato e i motivi che lo hanno generato, a maturare un concetto di responsabilità *"verso"* l'altro e ad avvertire la necessità di riparazione; gli autori di reato coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata in modo concreto attraverso l'ascolto della narrazione dell'esperienza della vittima;
- 4) *"Il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione"*: la comunità è coinvolta sia quale destinataria di politiche di riparazione, sia quale attore sociale nel percorso di pace che muove dall'azione riparativa del reo. La qualità del coinvolgimento dell'opinione pubblica è dunque essenziale anche per far maturare l'idea di una nuova sicurezza da non ricercare necessariamente nella repressione;
- 5) La *"consensualità"*: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (art. 1 Racc., art. 7, Basic Rules), avente ad oggetto le fasi dell'iter, la partecipazione alle esperienze di mediazione *face to face*, ai conference groups, alla mediazioni con vittima aspecifica ecc., agli eventuali accordi riparativi e/o risarcitori (art. 31 Racc., art. 7 e 12

52 Per approfondimenti sul lavoro degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, si rinvia al cap. III.

Basic Rules);

6) La “*confidenzialità*” della mediazione: implica che l’incontro di mediazione sia protetto ed impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei suoi contenuti (art. 2 Racc., art. 13 Basic Rules); tale regola permette un dialogo pieno tra le parti in un clima di fiducia, la trattazione del conflitto nel suo complesso in tutte le sue implicazioni, facilitando quindi il raggiungimento di forme di riconoscimento reciproco e di riparazione (...);

7) La “*volontarietà*” dell’accordo raggiunto tra le parti: gli accordi che nascono dai programmi di RJ debbono essere conclusi volontariamente sebbene sotto la guida dei mediatori, e non possono scaturire da decisioni prese altrove (per esempio dall’autorità giudiziaria); gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di “*ragionevolezza e proporzione*” (art. 31 Racc., art. 7 Basic Rules)⁵³.

Metodologie della giustizia riparativa: caratteri generali

Secondo l’importante opera di classificazione proposta dall’ISPAC (*International Scientific and Professional Advisory Council*)⁵⁴, all’esito di un’analisi delle prassi operative a livello mondiale, in accordo con l’orientamento accolto dalle Nazioni Unite⁵⁵, gli strumenti della giustizia riparativa sono i seguenti:

- *Apology* (Scuse formali): consistono in una comunicazione verbale o scritta indirizzata alla vittima, in cui l’autore del reato descrive il proprio comportamento e si dichiara pienamente responsabile;
- *Community/family group conferencing* (dialogo esteso ai gruppi parentali FGC): è una sorta di mediazione allargata⁵⁶;
- *Community/neighbourhood/victim Impact Statement (VIS)*: è la descrizione effettuata innanzi al Tribunale competente a conoscere del reato da parte della vittima o della comunità degli effetti negativi prodotti da un reato;

53 Cfr. All. 3 del documento elaborato dagli Stati generali dell’Esecuzione penale, reperibile a https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

54 Istituto di ricerca delle Nazioni Unite che ha sede a Milano, cfr. <http://ispac.cn-pds.org/>

55 La ricognizione è stata elaborata nell’ambito dei lavori preparatori del X Congresso in tema di “Prevenzione dei reati e trattamento dei rei” svoltosi a Vienna, nell’aprile del 2000 ed è consultabile all’indirizzo: http://www.restorativejustice.org.uk/resource/unitednations_basic_principles_on_the_use_of_restorative_justice_in_penal_matters/.

56 Si rinvia al par.1.5.3

- *Community Restorative board*: è un organismo costituito da un gruppo di cittadini, previamente preparati a svolgere degli incontri con il reo, in cui si analizzano le conseguenze prodotte dal reato allo scopo di individuare possibili strategie riparative che l'autore del reato si impegna a porre in essere entro un certo arco temporale, decorso il quale, il gruppo fornisce una relazione al Tribunale circa la condotta del reo;
 - *Community Sentencing Peacemaking Circles* ("consigli commisurativi"): è il principale istituto riparativo su base comunitaria⁵⁷;
 - *Community Service*: si tratta della prestazione da parte dell'autore del reato di un'attività a favore della comunità;
 - *Compensation programs*: programmi di compensazione dei danni da reato e predisposti esclusivamente dallo Stato;
 - *Diversion*, indica ogni tecnica volta ad evitare che l'autore del reato entri nel circuito penale-processuale;
 - *Financial Restitution to Victims*: è la quantificazione del danno e conseguente imposizione del pagamento in capo al reo, eventualmente effettuata anche con l'ausilio del VIS, di una somma corrispondente di denaro effettuata dal Tribunale competente a conoscenza del reato;
 - *Personal Service to Victims*: consiste nella prestazione di attività lavorative in favore delle persone danneggiate dal reato commesso;
 - *Victim/Community Impact panel (VIP)*: strumento volto a consentire alla vittima le esternazioni ed il condizionamento che la commissione di un illecito ha prodotto nella sua esistenza;
 - *Victim Empathy Groups or Classes*: programmi rieducativi diretti a far acquisire al reo consapevolezza circa le conseguenze del reato;
 - *Victim Offender Mediation (VOM)*: è la mediazione autore-vittima⁵⁸;
- Molte delle misure enunciate risultano largamente praticate in vari ordinamenti, mentre sono poco diffuse o assenti nel sistema giuridico italiano; di qui la scelta di lasciarne la denominazione in lingua originale. Di seguito, gli strumenti verranno riproposti secondo l'impostazione adottata dal primo "*handbook di giustizia riparativa*"⁵⁹ italiana, che darà conto, in primo luogo, dei tre principali strumenti della giustizia riparativa: la mediazione autore-vittima, il dialogo

57 Si rinvia al par. 1.5.4.

58 Si rinvia alla lett. 1.5.2.

59 Cfr. Introduzione degli Autori MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit.

riparativo e il *conferecing*⁶⁰; in secondo luogo, delle altre metodologie riconducibili al contesto sanzionatorio.

Il dialogo riparativo (restorative circles)

I *restorative circles* sono modalità di gestione dei conflitti basati sul dialogo guidato tra le parti disposte in cerchio, cui prendono parte anche i loro familiari, i componenti delle comunità di riferimento o, talvolta, i rappresentanti della pubblica autorità⁶¹. Ciascuno dei soggetti coinvolti può narrare la propria esperienza, manifestare emozioni e sentimenti, anche in relazione all'eventuale danno subito e proporre soluzioni. L'elemento dialogico si esprime in una dimensione circolare, priva di gerarchie e primazie: il circolo assume a modalità democratica per l'avvio di un confronto, in cui l'ascolto ha specifiche caratteristiche e permette di dare valore alla narrazione del proprio vissuto emotivo⁶².

Qualora i partecipanti siano numerosi, talvolta essi vengono fatti collocare in un doppio cerchio: un anello interno, ove si dispongono le parti direttamente coinvolte dal conflitto, ed un anello esterno, ove si posizionano i soggetti indirettamente coinvolti. In genere, nel cerchio interno vi è una sedia vuota, di modo da consentire l'accesso al partecipante del cerchio esterno che desideri intervenire. Il dialogo è agevolato da un facilitatore (*circle keeper*), il cui ruolo è quello garantire il rispetto interpersonale, nonché la cura delle esigenze della persona offesa. Il facilitatore può aprire l'incontro spiegando

60 ZEHR- GOHAR, *The Little Book of Restorative Justice*, cit., p. 52. Tali strumenti sono espressamente indicati anche dalla Risoluzione delle Nazioni Unite del 15/2002 e dalla Direttiva 2012/29/UE, cfr. cap. II.

61 Cfr. B.E. RAYE - A. WARNER ROBERTS, *Restorative Processes*, in G.J. JOHNSTONE - D.W. VAN NESS, (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan publishing, Cullompton, 2007, pp. 219-223.

62 "Il valore aggiunto del sedersi in circolo sta nel fatto che ci si trova in posizione paritaria, in cui tutti possono guardarsi allo stesso modo negli occhi e disporsi all'ascolto di colui che, di volta in volta, sta parlando: anche il facilitatore è nel circolo e gestisce le regole del dialogo dall'interno del circolo stesso. Una disposizione frontale, viceversa, richiama già visivamente dinamiche oppositive: io vinco/tu perdi, la ragione/il torto, il diritto/il dovere, l'autorità/la subordinazione. Dunque nel circle lo sguardo di tutti è rivolto verso il centro, si parla rivolti verso il centro: il centro - che può essere sottolineato e valorizzato attraverso un oggetto simbolico, delle immagini o delle fotografie - connette tutti e diventa un punto di convergenza di parole, narrazioni o silenzi che dovrebbero condurre ad un'elaborazione tendenzialmente condivisa del conflitto, ma soprattutto ad un momento generativo della regola da riaffermare quanto a validità". Così MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 241.

i principi fondanti della giustizia riparativa, e cioè, prendersi cura delle parti, del conflitto e della comunità, e specificare il tempo a disposizione di ciascun individuo; oppure, può leggere un testo significativo in termini di restorative justice o che richiami i valori alla base del conflitto. Viene altresì comunicato che non vi è alcun obbligo di prendere la parola, e che ognuno possa rimanere in silenzio, anche considerando le implicazioni emotive. Di frequente, si utilizza un *"talking piece"*, cioè un oggetto che i partecipanti si passano l'un l'altro per favorire la comunicazione e offrire a tutti la possibilità di esprimersi senza interruzioni e, quindi, di ricevere ascolto. Il *talking piece*, inoltre, può avere un valore simbolico rispetto al conflitto o alla comunità. Nei *circles* possono individuarsi quattro fasi: (I) la creazione di uno spazio protetto di ascolto, di sicurezza; (II) l'invito alle parti a mettersi in comunicazione e a prendersi cura delle parole dell'altro; (III) il racconto dell'esperienza e la manifestazione dei sentimenti cagionati dal conflitto; (IV) l'individuazione dei punti comuni interiorizzati all'esito del dialogo. Il successo dello strumento si intende realizzato quando l'ambiente di sicurezza consenta l'emersione della vulnerabilità dei partecipanti, la quale, a sua volta, riesca a muovere l'empatia⁶³: *"l'empatia si trasforma in assunzione di responsabilità e in cura della fragilità; l'assunzione di responsabilità genera fiducia e la cura contribuisce a restituire dignità alle vittime e a ricostruire il senso di comunità"*⁶⁴. L'approccio dei *circles* deriva da modelli di soluzione dei conflitti proprie delle comunità semplici e, nello specifico, delle comunità native canadesi e nordamericane, nelle cui culture era usanza ricorrere alla comunità per ristabilire la pace sociale lesa dal reato⁶⁵. In tali esperienze, il facilitatore è un leader della comunità, che offre consigli pratici attingendo alle tradizioni e alla storia culturale della comunità. Le parti discutono circa la natura del problema e giungono insieme a determinare le modalità per porvi rimedio. Il risarcimento ha in genere un valore simbolico, in quanto assume un rilievo centrale non già la corresponsione di una adeguata somma di denaro, bensì la cura dei sentimenti e delle relazioni delle persone.

63 Il sentimento dell'empatia viene descritto come la capacità di comprendere lo stato d'animo altrui: empatia è l'unione o la fusione emotiva con altri esseri, così MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 127, la quale dedica ampio spazio al ruolo svolto dall'empatia nei processi riparativi, sottolineandone la sua centralità specialmente nella mediazione e nei *victim empty group*.

64 MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 243.

65 Cfr. paragrafo 1.2.

Una variante dei restorative circles è rappresentata dai responsive circles, utilizzata prevalentemente negli ambiti scolastici ed universitari nelle ipotesi in cui il responsabile dell'illecito sia ignoto.

La mediazione penale (victim offender mediation - VOM)

Per mediazione si intende un percorso informale in cui l'autore e la vittima di un reato, sotto la guida di un mediatore, dialogano a proposito del fatto criminoso e dei suoi effetti sulla vita e sulle relazioni sociali della vittima. Essa mira al riconoscimento reciproco delle parti e, quindi, alla comprensione degli effetti della vittimizzazione⁶⁶ e delle motivazioni che hanno indotto il reo alla commissione dell'illecito. La mediazione è lo strumento più utilizzato nell'ambito della giustizia riparativa ed è l'unico a conoscere una definizione di carattere sovranazionale. Nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19, è definita come *"qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)"*⁶⁷. Nella letteratura scientifica europea, varie sono le definizioni proposte⁶⁸; tra le più condivise, vi è quella che la indica come *"un processo, il più delle volte informale, con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a quest'ultime di confortare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone"*⁶⁹. Nella dottrina italiana – in assenza di una disciplina espressa – la mediazione è stata presentata, anzitutto, come uno *"spazio protetto di ascolto"*, inteso non solo in un senso fisico - diverso dall'aula d'udienza - ma anche quale luogo dell'interiorità, messa in condizione di esprimersi con

66 Per la nozione di vittimizzazione, cfr. par. 1.

67 Mediation is "any process whereby the victim and the offender are enable, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of any impartial third party (mediator)". Nella decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, la mediazione è invece definita come la "ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente".

68 Cfr. altresì la definizione di M.S. UMBREIT, *Mediating Interpersonal Conflicts. A Pathway to peace*, CPI Publishing, St. Paul, 1995, p. 24, secondo cui la mediazione è un processo informale ma strutturato che offre alla vittime l'opportunità di incontrare l'autore del reato: gli obiettivi sono quelli di incoraggiare nel reo una responsabilità attiva e di fornire assistenza e riparazione alla vittima.

69 J.P. BONAFE- SCHMITT, *Una, tante mediazioni dei conflitti*, in G. PISAPIA, D. ANTONUCCI (a cura di), *La sfida della mediazione*, Cedam, Padova, 1997, 36.

modalità dialogiche ed incentivare un ascolto attivo⁷⁰.

In particolare, *“lo spirito della mediazione va ravvisato nell’essere un processo dialettico che promuove la conoscenza tra autore e vittima, che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale, nella misura in cui riesce a dare un posto al “disordine”. Il ruolo del mediatore è quello di ricostituire tra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e trovare un segno comune che possa condurre al superamento del conflitto”*⁷¹. Nella formulazione suggerita, confluiscono varie dimensioni: filosofica, laddove viene sottolineato l’aspetto dialettico; sociologica, che ne rileva la funzionalità in termini di stabilizzazione sociale (attraverso la regolazione dei sentimenti di vergogna e la promozione della fiducia); psicologica, che ne evidenzia l’aspetto comunicativo ove vengono promossi ascolto ed empatia⁷². Vari sono i modelli attuativi di mediazione; tale eterogeneità riflette le finalità e gli obiettivi prefissati. Nello specifico, la pratica può essere più o meno finalizzata alla riparazione del danno, oppure privilegiare più o meno l’espressione della dimensione di sofferenza cagionata dal reato. Tali aspetti sono in genere interconnessi, in quanto, dando rilievo preminente ad uno, si determina una compromissione dell’altro, e viceversa⁷³.

Il modello di mediazione umanistico di J. Morineau

Il modello di mediazione umanistico prospettato da Jacqueline Morineau⁷⁴ si fonda sulla riattivazione del processo comunicativo tra le parti, sulla condivisione di emozioni e sulla comprensione del vissuto dell’altro. Alla base della teoria, vi è la visione del reato come evento che genera un vuoto, un muro comunicativo e che postula un percorso catartico, di purificazione, di riavvicinamento. Le radici di detto convincimento vengono rinvenute, infatti, nella

70 MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 249.

71 MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 254

72 MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 255.

73 In particolare, laddove si abbia la finalità pratica volta alla riparazione del danno da parte del reo, si determina un minore spazio per una decisione condivisa dalle iniziative riparative da intraprendere mentre, per contro, tale ultimo aspetto diviene secondario qualora si ponga rilievo prioritario alla creazione di uno spazio unico nel quale manifestare emozioni di dolore (v. paragrafo successivo Morineau).

74 J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003, cit.

dimensione ancestrale della tragedia greca⁷⁵. Si tratta, quindi, di un percorso impegnativo in termini di "costo" emotivo, specialmente laddove il reato abbia originato una profonda frattura fra le parti. In questa prospettiva, la riparazione materiale, ove presente, è un esito spontaneo del processo comunicativo, comunque accessoria ed eventuale.

Emblematicamente, per Morineau la mediazione è un tempo e un luogo che accoglie senza giudizio la sofferenza, in cui ciascuno ha la possibilità di sentire l'altra versione del conflitto: l'essenza della mediazione è, perciò, il viaggio, il percorso condiviso, lo storytelling con valenza terapeutica, il rito che cerca di trasformare gli effetti distruttivi del conflitto nell'opportunità di convivere con il disordine e di trovare l'infinita pazienza di ricominciare⁷⁶. In generale, la mediazione può attuarsi con modalità indiretta o diretta.

Nella prima ipotesi, non vi è un incontro tra le parti, le quali interagiscono per il tramite del mediatore, con uno scambio di lettere o comunicazioni da queste riportate.

Questa prassi viene impiegata per la gestione di conflitti finalizzati all'ottenimento di un accordo risarcitorio; si presta, comunque, anche ai casi più gravi, con uno squilibrio di potere tra le parti (es. violenza domestica, abuso sui minori), ove l'incontro dell'autore del reato può rivelarsi per la vittima abnorme dal punto di vista del costo emotivo e, quindi, si rischierebbe una vittimizzazione secondaria⁷⁷.

La seconda ipotesi, invece, è la mediazione diretta, che si attua con l'incontro tra le parti ed è la modalità più diffusa.

Entrambe le declinazioni si realizzano tra i protagonisti del conflitto. Qualora, però, la vittima non presti il proprio consenso, si può optare per la mediazione con vittima aspecifica o surrogata, ove il reo si relaziona non già con la vittima conosciuta, ma con la vittima di un

75 Secondo il modello le fasi della mediazione sono tre: I) la teoria, in cui ciascuna parte esprime il proprio punto di vista, ed è volta alla riattivazione del processo comunicativo interrotto dal conflitto; II) la krisis, durante la quale si affrontano le reazioni legate al vissuto delle parti, prendendo distanza dalle proprie emozioni e cercando di acquisire maggiore consapevolezza del vissuto dell'altro; III) la catarsi, in cui avviene il riconoscimento e l'accoglimento della sofferenza dell'altro, consentendo, appunto, la catarsi, MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, cit.

76 MANNOZZI-LODIGIANI, *La giustizia riparativa*, cit., p. 255

77 In Italia, secondo l'esperienza del Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione di Milano, i casi affrontati con la pratica della mediazione con vittima aspecifica, riguarda prevalentemente i reati di furto, rapina, lesioni personali, omicidio; in qualche ipotesi, anche per le fattispecie degli atti persecutori e violenza sessuale.

reato analogo a quello compiuto.

Secondo l'impostazione più seguita⁷⁸, nella mediazione possono individuarsi quattro fasi operative:

1) invio/avvio: è il momento dell'attivazione delle procedure volte a verificare la mediabilità del caso, con relativa presa in carico, ove si raccolgono le informazioni relative al contesto in cui si è verificato il conflitto;

2) fase preparatoria: consiste nel contatto da parte del mediatore delle parti, le quali sono invitate a colloqui preliminari separati, finalizzati alla spiegazione del significato della mediazione, del suo iter e all'acquisizione del consenso a parteciparvi. Segue la programmazione della sessione, con l'individuazione della strategia da utilizzare nella conduzione dell'incontro;

3) incontro faccia a faccia: costituisce l'essenza del processo di mediazione. Oltre alle parti, vi partecipa il mediatore, il quale prende la parola per primo, introducendo le regole del dialogo ed invitando i presenti a parlare. Le tecniche utilizzate in tale fase variano a seconda del modello di riferimento⁷⁹.

In linea di massima, ciascuna delle parti effettua il resoconto della propria esperienza; quindi, avviene l'identificazione dei punti della questione e degli interessi nascosti delle parti. Il dato caratterizzante tale momento è l'occorrere di un'occasione altrimenti preclusa alle parti: per la vittima, la narrazione del proprio vissuto emozionale direttamente al reo, senza che vi sia l'intermediazione del pubblico ministero né il timore del controinterrogatorio da parte del difensore dell'accusato; per il reo, l'opportunità di mostrarsi alla vittima nella sua umanità, chiarendo le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere e manifestare pentimento. L'incontro si conclude con la formulazione di opzioni per la riparazione, cui seguono considerazioni conclusive del mediatore e, da ultimo, l'eventuale accordo riparativo.

4) follow-up: prevede la valutazione della conformità della condotta riparativa rispetto all'accordo di riparazione siglato mediante incontri con ciascuna delle parti, oppure può essere funzionale alla verifica circa le ulteriori esigenze avvertite dalla vittima, eventualmente anche per il tramite dell'intervento dei servizi sociali.

78 UMBREIT, *Mediating interpersonal conflicts*, cit. p. 25

79 Con riferimento agli stili della mediazione, si distingue in stile "non-direttivo" (c.d. *empowering style*) e stile "direttivo": il primo è contraddistinto dall'ampio margine di discussione lasciato alle parti, mentre il secondo prevede una conduzione del mediatore che determina i punti della discussione, UMBREIT, *Mediating interpersonal conflicts*, cit., p. 30.

Infine, con riferimento ai possibili scenari della mediazione, si ritiene che l'esito raggiunto sia positivo quando: (I) si raggiunge un accordo riparatorio sottoscritto dalle parti o (II) un accordo risarcitorio, con il supporto dei rispettivi difensori⁸⁰; (III) nei reati procedibili a querela, si perviene alla relativa remissione e conseguente sua accettazione, oppure, (IV) anche qualora non sia possibile procedere alla remissione della querela, si giunga ad una condivisione della ricostruzione del fatto, allo scambio di scuse, al riconoscimento dell'altro; (V) quando l'accordo è definito nella mediazione indiretta; (VI) nella mediazione con vittima aspecifica, il reo effettui un'assunzione di responsabilità - ancorché verso altra vittima - e sia individuata una idonea riparazione al reato commesso.

Vi è, invece, esito negativo laddove non si addivenga ad alcuno dei risultati poc'anzi riportati⁸¹.

Il mediatore, previo consenso dei protagonisti, può evidenziare all'autorità giudiziaria quali degli obiettivi non siano stati raggiunti. La mediazione ha, poi, esito incerto qualora siano conseguiti solo taluni degli indicatori (e sia le parti, sia il mediatore convergono sui risultati) oppure quando sia richiesta una verifica degli effetti o la tenuta dell'accordo. Nella comunicazione diretta al giudice possono specificarsi gli obiettivi conseguiti. Il primo caso di mediazione reo-vittima risale al 1974 ad Elmira, in Ontario (Canada), ove il giudice, unitamente al probativo *officer* e ad un volontario, propose a due minori accusati di atti di vandalismo contro oltre venti persone, una serie di incontri con ciascuna vittima, volti ad offrire la possibilità di scusarsi e di accordarsi con loro circa le modalità di riparazione del danno. Il successo dell'esperimento fu tale da indurre gli operatori a sviluppare un progetto denominato *Victim Offender Reconciliation program* (VORP), dal quale hanno poi preso avvio tutti i programmi di mediazione sorti in seguito nel Nord America, in Europa e nel resto del mondo.

Come verrà successivamente esplicitato⁸², nell'ordinamento italiano non c'è alcuna norma che definisca la mediazione, ma il suo ricorso

80 Il mancato raggiungimento di un accordo economico, di per sé, non incide sul risultato dell'incontro di mediazione umanistica, teso a prendersi cura degli aspetti emotivi.

81 In tali casi, al fine di evitare che l'esito infausto del percorso possa alimentare un sentimento di frustrazione, il mediatore si sofferma sull'importanza che ha avuto, comunque, il momento dialogico in ragione della capacità e determinazione dei soggetti nell'affrontare un processo tanto delicato.

82 Al riguardo, si rinvia al cap.III.

è stato favorito nel rito minorile (D.P.R. n. 448 del 22.09.1988), quindi espressamente previsto nel tentativo di conciliazione innanzi al Giudice di Pace (art. 29, comma 4, d.lgs. 274 del 28.08.2000), e successivamente nella sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati adulti (art. 168 bis c.p. e 464 bis c.p.p.).

Il dialogo allargato ai gruppi parentali (*family group conferencing- FGC*):

Si tratta di una sorta di mediazione "*allargata*" ove tutti i soggetti coinvolti nella commissione di un reato - anzitutto, reo e vittima, ma soprattutto i rispettivi familiari e alcune componenti fondamentali (*key supporters*) delle comunità di appartenenza, vale a dire persone psicologicamente vicine alle parti, amici, il personale dei servizi sociali e, in alcuni casi, gli appartenenti alle forze dell'ordine - decidono collettivamente come gestire la risoluzione di un conflitto. Tra le varie definizioni che hanno ricevuto maggiore consenso in letteratura, vi è quella secondo cui il FGC è "*una restorative conference facilitata da un terzo imparziale e consiste in un procedimento inclusivo che coinvolge la vittima, il reo e i loro supporters al fine di trovare una soluzione socialmente costruttive alle questioni e al danno originati da un reato*"⁸³. A differenza della mediazione che, come visto, risulta incentrata sulle esigenze della vittima, il FGC è concepito quale supporto per il reo nel processo di consapevolezza ed assunzione di responsabilità. Per tale ragione, la partecipazione a tale percorso postula l'ammissione della colpevolezza da parte del reo. Altro tratto distintivo è la possibilità che l'accordo possa contenere disposizioni risarcitorie o sanzionatorie a carico dell'autore del reato. Analogamente alla mediazione, qualora la vittima non desideri partecipare al FGC, può essere condotto con vittima surrogata, cioè la vittima di un reato analogo a quello commesso dal condannato. L'ordine dei colloqui e la discussione sul fatto di reato e sulle modalità riparatorie sono guidati da un facilitatore. Le evidenze empiriche mostrano come la partecipazione ai FGC contribuisca ad aumentare il senso di giustizia percepito dalle parti di quanto non avvenga nell'ambito processuale; le vittime, inoltre, rivelano una sensazione di benessere nella prospettiva del riconoscimento, del superamento dell'insicurezza e della riparazione dell'offesa⁸⁴.

83 L. WALGRAVE, *Restorative Justice. Self-interest and responsive citizenship*, cit., p. 34.

84 N. HARRIS, *Evaluating the practice of restorative justice: the case of family group conferencing*, in L. WALGRAVE (a cura di), *Repositioning restorative justice*, Willan Publishing, Culmcott, 2003, p. 122.

In termini di recidiva - sebbene i dati non siano raccolti in modo sistematico - si riscontra una diminuzione della reiterazione dei reati nei soggetti che hanno preso parte al *conferencing*, anche grazie al sostegno della comunità, che contribuisce a rafforzare i legami sociali⁸⁵. Un fattore determinante il successo di tale modello è la sua versatilità: i FGC conoscono un ampio utilizzo nelle più variegiate tipologie di reato, ivi compresi i delitti di maggiore gravità, sia per i minori che per gli adulti, in ogni stato e grado del procedimento; inoltre, possono essere applicati come tecnica di *diversion*⁸⁶, o come pratica per influire sulla commisurazione della sanzione o, ancora, nella fase esecutiva della pena, concorrendo alla rieducazione del condannato unitamente alle altre prassi tradizionali. Peraltro, con riguardo a tale ultimo aspetto, si sottolinea che la partecipazione ad un FGC, di per sé, non preclude il fatto che vengano applicate sanzioni penali, ancorché il processo riparativo si sia concluso positivamente. Anche l'origine dei *conferencing* è da individuarsi nelle tradizioni ancestrali di soluzione comunitaria dei conflitti tipiche delle "società semplici" e, in particolare delle comunità aborigene neozelandesi⁸⁷. La prima sperimentazione si registra in Nuova Zelanda e in Australia nel sistema della giustizia minorile e, in seguito, viene esteso anche a quello degli adulti⁸⁸. Lo strumento è stato poi esportato in molti ordinamenti di common law (Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna), ed in seguito, anche di civil law, al punto da essere la pratica più diffusa ed analizzata dopo la mediazione.

In Italia, sebbene non univocamente denominato, il modello di FGC viene utilizzato per conflitti che implicano una pluralità di individui e specialmente in ambito minorile, per fattispecie come atti persecutori,

85 W. SHERMAN, H. STRANH, *Restorative justice: the evidence*, The Smith Institut, London, 2007.

86Cfr. par. 1.2

87 I motivi del radicamento del modello si possono cogliere nell'influenza esercitata dalla tradizione delle comunità maori, ove è enfatizzata l'importanza delle relazioni tra i soggetti nella costruzione delle personalità individuali; in particolare, la famiglia e la comunità non sovrastano il singolo, come invece avviene nel rapporto istituzioni-singolo, bensì assumono un ruolo di singolare rilievo nella maturazione psicologica dell'offensore. B. SPRICIGO, *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 1923-1942.

88 Ancorché la costruzione del modello sia ispirata dalle pratiche dei nativi, a ben vedere le conferencing sono state formalizzate all'interno delle formanti culturali di matrice britannica, e rese compatibili con un sostrato culturale lontano a quello delle non state-societis.

minacce, ingiuria, diffamazione (anche realizzate mediante i social network), bullismo, cyber-bullismo⁸⁹. Invero, la pratica ben si presta per questa tipologia di illeciti, delle cui conseguenze risentono negativamente molti soggetti, in primis i genitori, chiamati sovente a rimodulare l'immagine dei propri figli. Significativa, sul punto, è l'esperienza del Tribunale di Milano, che fa registrare due tipologie di mediazione parallela che si svolge in stanze diverse: la prima, con i co-protagonisti del conflitto, e la seconda, con le famiglie e/o le persone psicologicamente vicine alle parti, quali amici, professori (secondo l'approccio del dialogo riparativo o *conference group*). Una volta concluse le sessioni separate, le parti vengono riunite nella mediazione allargata - che può prevedere il coinvolgimento fino a 50 persone - nella quale si instaura una riflessione collettiva sugli esiti delle mediazioni condotte.

I consigli commisurativi (*Community sentencing/peacemaking circles*):

Sono strumenti con cui la comunità di appartenenza del reo cerca di raggiungere un accordo con il sistema di giustizia formale su un programma sanzionatorio con contenuto riparativo che tenga in considerazione le esigenze di tutte le parti coinvolte nel conflitto, secondo il modello comunitario dialogico degli aborigeni. Il dato peculiare è, quindi, che la comunità è, al contempo, parte attiva e destinataria del percorso⁹⁰. I *sentencing circles*, così denominati in ragione della disposizione circolare dei partecipanti, sono una sorta di processo aperto al pubblico, in cui compaiono anche i familiari del reo e della vittima e i membri della comunità coinvolti dalla commissione del reato, ma anche i legali, i giudici, i funzionari dei servizi sociali.

Analogamente alla mediazione e alle *conferences*, la vittima ha la possibilità di esprimere la propria esperienza ed il reo le motivazioni che lo hanno indotto alla commissione dell'illecito. In simile contesto, tuttavia, anche gli altri partecipanti possono manifestare le proprie opinioni, sentimenti e necessità, al fine di chiedere che venga effettuato qualcosa per porvi rimedio. L'ottica è, infatti, quella della formalizzazione di un programma riparativo in cui i destinatari sono tutti i soggetti i cui interessi sono stati lesi dalla commissione di un reato. La tecnica, quindi, promuove un'ampia integrazione tra

sistema legale, istituzioni e comunità, con un approccio inclusivo e non “gerarchizzato”, che permette di affrontare anche le situazioni di conflitto più gravi. Ciò è reso possibile proprio dalle peculiarità che caratterizzano tale strumento rispetto ad altri tipici della giustizia riparativa (come la mediazione vittima-reo): (I) una particolare formalizzazione della procedura, a tenore della quale si parla uno per volta a turno; (II) il coinvolgimento di un ampio spettro di soggetti coinvolti dal crimine commesso (amici, familiari, membri della comunità nonché, ove possibile, organi giudiziari come il giudice, il pubblico ministero, la polizia, ecc.); (III) lo stesso formato circolare, che stimola una particolare dinamica di dialogo in cui tutti i partecipanti sono posti sullo stesso piano; (IV) la possibilità concessa ai partecipanti di determinare i temi e le regole della discussione; (V) il differente ruolo del *keeper* rispetto a quello del mediatore o del *conference facilitator*, al quale è richiesto di essere imparziale ma non necessariamente neutrale tanto da essere incoraggiato (sempre però a seconda delle esigenze) a partecipare al dibattito condividendo opinioni ed esperienze⁹¹.

Il primo utilizzo dei *circles* nel sistema penale si riscontra in Canada nel 1990, quando un giudice appartenente ad una Corte territoriale nello Yukon scelse di adottare lo strumento per aiutarsi nell'addivenire ad una sentenza. La sperimentazione ebbe talmente successo da determinare la riproposizione del modello da parte di altri giudici e, quindi, la successiva diffusione in altre parti del mondo.

L'evoluzione del paradigma, operativo nei soli paesi di *Common law* e segnatamente, in Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia ha consentito la sua applicazione in due direzioni: da un lato, quale strumento “curativo” (*healingcircle*), con finalità di diversione⁹² e, dall'altro lato, uno strumento di “co-giudizio” (*sentencing-circle*), ove il suo uso è teso ad indirizzare l'autorità giudiziaria circa le modalità di determinazione della sentenza. In entrambe le declinazioni, i *circles* seguono una struttura particolare, ove è centrale il concetto di appartenenza e la promozione di valori essenziali per la comunità. Il modello *sentencing*, in particolare, si è sviluppato nei sistemi ove è operante una struttura bifasica di commisurazione della pena,

91 Cfr. *Handbook for facilitating peacemaking circles*, elaborato nell'ambito delle ricerche promosse dall'*European Forum for Restorative Justice*, per il quale si rinvia al cap. VI, par. 6.1.

92 Intendendosi per tale, lo si ricorda, una tecnica volta ad evitare che l'autore di un reato entri nel circuito penal-processuale e, quindi, come alternativa al processo.

la quale è stabilita in un'udienza distanziata nel tempo da quella in cui viene emesso il verdetto. In tale arco temporale, attraverso il "*pre-sentence report*" - una sorta di fascicolo creato ai fini commisurativi, fornito dai servizi sociali - il giudice ha avuto modo di acquisire informazioni ulteriori sul reo (sulla personalità, sul contesto socio-ambientale, sui precedenti penali), rilevanti per la determinazione della sanzione penale e la concessione di misure alternative.

L'esperienza più significativa in questo senso si riscontra in Nuova Zelanda ed è ascrivibile ad un contesto in cui si è avvertita l'esigenza, dal punto di vista antropologico-sociale, di conferire riconoscimento alle forme preesistenti di soluzione dei conflitti della comunità Maori nell'ambito dell'ordinamento giuridico di stampo britannico.

In tale clima di fermento, successivamente alla fase sperimentale anche del *family group conferencing* per la criminalità minorile, si è giunti ad una normazione delle logiche riparative proprie degli aborigeni⁹³. L'accoglimento delle tecniche della *restorative justice*⁹⁴ è stato talmente pervasivo da far registrare che, ad oggi, la Nuova Zelanda è il paese nel quale vi è maggiore integrazione con il sistema penale⁹⁵.

I resoconti di vittimizzazione (Victim impact statements- VIS)

Il victim impact statement consiste in una comunicazione unilaterale, redatta in forma scritta ovvero presentata oralmente in udienza, finalizzata a far conoscere al giudice la visuale della vittima in ordine agli effetti negativi del reato (e, potenzialmente, idonea ad influire sulla commisurazione della pena, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo). L'informativa contiene elementi utili relativi alla comprensione da parte del giudicante dei danni psico-fisici, materiali, nonché di quelli c.d. collaterali, comportanti, cioè, lesioni ultronee rispetto a quelle incidenti sul bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Inoltre, in essa possono esservi disegni, fotografie, testi poetici, frammenti narrativi, elogi funebri: elementi, tutti, idonei a trasmettere

93 MANNOZZI- LODIGIANI, La giustizia riparativa, cit., p. 293.

94 Emblematica dell'integrazione tra i modelli di giustizia di impronta britannica e di origine aborigena è l'accoglimento ed utilizzo, nella legislazione, del termine "*whanau*", che significa famiglia, comunità.

95 In tale Paese, infatti, gli strumenti riparativi possono incidere in ogni stato del procedimento, condizionarne l'esito, la risposta sanzionatoria o l'esecuzione della pena, cfr. MANNOZZI-LODIGIANI, La giustizia riparativa, cit., p. 296.

l'impatto umano del fatto-reato e ad incentivare l'empatia.

Tratto caratterizzante i VIS è, dunque, l'assenza di qualsivoglia aspetto dialettico tra le parti o accordo riparativo, risolvendosi in una esternazione unidirezionale.

Sebbene, quindi, non vi siano gli elementi propri della *restorative justice*⁹⁶, nondimeno, l'istituto vi è generalmente ricompreso in quanto veicolo attraverso cui è consentito alla vittima esprimersi e partecipare al processo. Invero, ritenendosi che, tanto il reo quanto la vittima debbano ricevere la giusta considerazione - poiché vi è, da un lato, la necessità della rieducazione e, dall'altro lato, la necessità di riparazione - appare fondamentale consentire alla vittima un momento espressivo, viepiù nell'interesse generale alla comprensione del valore delle norme violate.

Le funzioni del VIS sono essenzialmente due: la prima, restituire un ruolo da protagonista alla vittima, tendenzialmente relegata al ruolo di testimone - salvo non si costituisca parte civile - e comunque marginalizzata nel processo penale⁹⁷; la seconda, permettere che il racconto informale delle conseguenze derivate dal fatto criminoso, faccia subentrare la vittima all'interno della liturgia processuale, di modo da produrre gli effetti terapeutici propri dello *storytelling*.

I VIS sono declinati secondo due modelli: i *victim personal statement* (VPS), effettuati dalle vittime dirette del crimine e utilizzate per tutti i reati, eccetto l'omicidio, e i *victim family statement* (VFS), nella sola forma scritta, redatti dalle vittime indirette, nei casi di omicidio. Tale strumento non è consentito nell'ordinamento italiano.

Victim/community impact panel (VIP)

Con tale espressione ci si riferisce ad una specie di forum, in cui un gruppo ristretto di vittime esprime ad un gruppo ristretto di autori di reati analoghi gli effetti riverberati sulla loro esistenza e su quella della propria comunità.

Per potervi prendere parte, è necessario che la vittima sia considerata

96 Dialogo guidato, incontro tra le parti, inclusività, supporto, manifestazione di rispetto, espressione di rimorso, offerta/accettazione di scuse formali, formalizzazione di un accordo di riparazione, MANNOZZI- LODIGIANI, La giustizia riparativa, cit., p. 297.

97 Al fine di garantire alla vittima maggiore accesso alla giustizia, secondo i principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della giurisprudenza della Corte - la quale incentiva l'adozione di modelli processuali contraddistinti dalla partecipazione- e della direttiva 2012/29/UE.

tale in virtù di un reato accertato con sentenza definitiva. La narrazione dell'esperienza, per la quale ciascuna vittima dispone di circa quindici minuti, avviene con modalità informali.

Ancorché, in linea di principio, non sia preclusa agli autori dei reati la possibilità di porre interrogativi, si tende ad evitare che ciò accada, in quanto i VIP non hanno come scopo la promozione del dialogo tra autore e vittima. Invero, la finalità dello strumento è quella di offrire alle vittime l'opportunità di esprimere il proprio disagio e superare il senso di isolamento causato dall'illecito.

Di riflesso, comunque, può produrre effetti benefici di tipo educativo/terapeutico in capo al reo.

Victim empathy groups or classes

Sono programmi rieducativi volti alla consapevolezza dell'autore del reato delle conseguenze dannose prodotte dalla propria condotta criminosa attraverso la narrazione della vittima dell'esperienza vissuta.

Il racconto viene spesso destinato a soggetti detenuti⁹⁸ e, come si evince dalla scelta lessicale, mira a promuovere l'empatia, a far sì che si entri nella dimensione della sofferenza dell'altro.

I percorsi più significativi di tali strumenti nella fase esecutiva della pena sono stati registrati negli U.S.A., in Canada e, in seguito, in Belgio e Germania. Nell'esperienza statunitense, l'istituto è per lo più incentrato sull'incontro reo-vittima surrogata ed è volto a valorizzare la risocializzazione del detenuto e finalizzato a ridurre il rischio recidiva⁹⁹.

In Europa, un'esperienza emblematica si fa registrare in Germania e, in particolare, nell'ambito del programma sperimentale *Focus on the*

98 Emblematica è l'esperienza del Sycamore tree Project realizzato dall'associazione Prison Fellowship, v. cap. VIII.

99 A questo proposito, di notevole interesse sono le evidenze empiriche riscontrate nell'ambito di un istituto penitenziario di S. Francisco, nel quale è stato avviato il programma Resolve to stop the violence project (RSVP). La ricerca, invero, mostra una riduzione del tasso di recidiva dei detenuti che abbiano scelto di partecipare agli incontri con vittime surrogate rispetto a quelli sottoposti ai tradizionali percorsi. Altro aspetto significativo è, ancora, che la durata del programma incide profondamente sul tasso di recidiva: una diminuzione della recidiva del 46% nel caso di programmi di otto settimane, fino a giungere ad una riduzione dell'82.6% nei programmi di sedici settimane. Cfr. S. SCHWARTZ- D. BOODELL, *Dreams from the Monster Factory*, Scribner, New York, 2009.

victims effettuato da un istituto penitenziario di Amburgo con alcuni autori di reati gravi che hanno volontariamente aderito al percorso¹⁰⁰. Quest'ultimi, dopo aver scontato la maggior parte della pena carceraria, sono stati trasferiti in un'istituzione socio-terapeutica per partecipare ad un percorso di dialogo con vittime surrogate e ove scontare il residuo della pena (compresa tra 1 e 2 anni)¹⁰¹.

Nella fase finale, le parti si sono incontrate in una sessione, nella quale è stato spiegato al reo in che modo fosse possibile riparare il danno e adoperarsi fattivamente per attenuare la sofferenza delle vittime, fino a potersi giungere ad una mediazione reo-vittima.

Altre proposte classificatorie

Un secondo approccio classificatorio è quello proposto da McCold¹⁰², che muove dai contenuti delle pratiche di intervento, graduate sulla base del livello di coinvolgimento delle parti interessate da un reato. In particolare, partendo dal concetto che il reato possa dispiegare i suoi effetti nei confronti di tre categorie di soggetti, vale a dire reo, vittime e comunità, l'azione riparatrice, in concreto, a seconda dei soggetti coinvolti, potrà distinguersi in:

- Completamente riparativa: nel cui ambito rientrano quelle tecniche cui l'intervento riparativo è esteso a tutti i soggetti coinvolti nell'illecito (*Community Sentencing/Peacemaking Circles*);
- Principalmente riparativa: ne fanno parte le misure che vedono l'esclusione di uno dei soggetti dal circuito della riparazione (ad esempio, la mediazione diretta autore-vittima, che non prevede la partecipazione della comunità);
- Parzialmente riparativa: pratiche ove la logica riparativa è secondaria e comportano effetti nei confronti di un solo soggetto (ad esempio, quelle misure volte alla compensazione del danno subito dalla vittima, senza però prevedere un percorso riparativo con un intervento consapevole e responsabilizzante da parte del reo). In tale catalogazione fondata sui destinatari degli strumenti riparativi, solo

100 G. MANNOZZI, La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia, in *Dir. pen.*, 7, 2012, p. 843.

101 Nella prospettiva del reo, il progetto è stato incentrato sulla narrazione dei motivi a delinquere, del fatto criminoso e delle sensazioni che lo hanno accompagnato durante la sua commissione mentre, nella prospettiva della vittima, del proprio vissuto fisico, psicologico, morale, economico, sociale

102 P. McCold, *Types and degrees of Restorative Practice*, in *RJF*, 1999

il conferencing ed i circles, a differenza della mediazione, sarebbero da ritenersi *“completamente riparativi”* in ragione dell’inclusione anche della comunità.

Per vero, anche se la mediazione è un programma di riconciliazione caratterizzato dal solo incontro tra autore e vittima, rappresenta fuor di dubbio la pratica più diffusa e conosciuta, al punto da essere identificata, a volte, con la restorative *justice* stessa¹⁰³

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL’ORDINAMENTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Le fonti normative in ambito comunitario ed internazionale

Il tema della giustizia riparativa, nell’accezione basata sulla centralità della vittima, viene affrontato per la prima volta con la Raccomandazione (85) 11, relativa alla posizione delle vittime nell’ambito del diritto e della procedura penale, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 28.06.1985.

Detta raccomandazione, partendo dall’assunto che il sistema tradizionale della giustizia penale, anziché attenuare la sofferenza della persona offesa, tende piuttosto ad accrescerla, afferma che una delle funzioni fondamentali della giustizia penale deve essere quella di *“soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima”*, dovendosi tener conto in modo più adeguato del danno fisico, psicologico, materiale e sociale dalla stessa subito.

La raccomandazione, pertanto, ravvisa la necessità di una partecipazione informata della vittima, in ogni fase procedimentale, nonché della tutela del suo diritto al risarcimento del danno, rimettendo agli Stati la scelta di configurarlo come sanzione penale autonoma, sostitutiva o afflittiva rispetto alle sanzioni penali. Si invitano, perciò, i governi degli Stati membri a rivedere legislazioni e prassi e a potenziare *“ogni serio sforzo riparativo”* in tutte le fasi del procedimento, auspicando l’implementazione di misure di varia tipologia: riparazione come sanzione autonoma, come sanzione sostitutiva della pena ovvero, nell’ambito della mediazione e conciliazione. Con successiva Raccomandazione n. (99)19, concernente la Mediazione in materia

103 In ragione della sua flessibilità e attitudine ad essere attivata in varie fasi procedurali, cfr. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, p. 122.

penale, approvata il 15.09.1999 a Strasburgo, il Consiglio d'Europa elabora un documento organico dedicato alla mediazione penale.

Oltre a definire l'istituto¹⁰⁴, si specifica che ogni procedimento riparativo deve essere posto in essere con il libero consenso delle parti, revocabile in ogni momento.

Con tale atto, poi, si invitano gli Stati membri a prevedere programmi di mediazione, tenendo presenti linee guida, principi generali e regole relative all'attività degli organi di giustizia penale, nonché a promuovere l'attività di ricerca e di monitoraggio. In ragione della delicatezza del ruolo dei mediatori, viene evidenziata la necessità di una loro idonea preparazione, che includa sia le tecniche di mediazione, sia la conoscenza del sistema penale e degli effetti dei programmi di giustizia riparativa dal punto di vista processual-penalistico. Invero, si sottolinea, per un verso, che i mediatori dovrebbero essere reperiti in tutte le aree sociali e dovrebbero possedere generalmente una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie (art. 22) e, per altro verso, che gli stessi dovrebbero ricevere *“una formazione iniziale di base ed effettuare un training nel servizio, prima di intraprendere l'attività di mediazione”* (art. 24).

Altro testo di interesse è la Raccomandazione sull'assistenza alle vittime dei reati del Consiglio d'Europa (n. 8) 2006 adottata il 14.06.2006, avente ad oggetto l'assistenza alle vittime del crimine¹⁰⁵. In particolare, nel documento si fornisce una definizione di vittima che riecheggia quella già contenuta nella risoluzione del 1985: la nozione di *“vittima”* comprende sia la persona fisica che ha sofferto un pregiudizio fisico, morale o economico, direttamente cagionato da un fatto penalmente rilevante, sia i diretti familiari della vittima immediata. Per la prima volta, inoltre, si rivolge attenzione specifica agli interessi della vittima nella sua globalità, considerando, oltre ai benefici, anche i rischi sottesi alle pratiche riparative.

Testo fondamentale è la *“Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia”*, adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla *“Prevenzione del crimine ed il trattamento dei detenuti”* tenutasi a Vienna nell'aprile 2000¹⁰⁶, con la quale gli Stati membri si impegnano nella

104 Per la relativa nozione, si rinvia al cap. I, lett. b).

105 Il testo sostituisce la precedente raccomandazione n. (87) 21 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 17.11.1987, al fine di migliorare le misure dirette all'ausilio delle vittime.

106 Nell'ambito della quale è stata adottata la rispettiva Risoluzione sulla *“Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le nuove sfide nel XXI Secolo”*.

promozione del principio di legalità e nel potenziamento del sistema della giustizia penale, nonché nello sviluppo della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità transazionale. Inoltre, vengono definiti impegni per l'introduzione di *"adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice"*, invitando gli Stati a rivedere le proprie procedure (il termine veniva fissato nel 2002), al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l'istituzione di fondi per le vittime.

Sulla scia di tali iniziative, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, richiamandosi al contenuto delle precedenti risoluzioni nonché alla Dichiarazione di Vienna, con la Risoluzione n. 14/2000 del 27.07.2000 ha elaborato uno schema preliminare dei *"Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters"* da sottoporre all'attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché degli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia.

Il progetto ha poi assunto la forma definitiva con la Risoluzione (n. 15/2002), sui *Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters* adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24.07.2002 che costituisce una pietra miliare nella materia, a partire dalle definizioni. Con tale atto, gli Stati membri sono invitati a sviluppare programmi di lavoro sulla giustizia riparativa, supportandosi vicendevolmente per l'avvio di ricerche, valutazioni, scambi. Di particolare rilievo è l'elaborazione della nozione di giustizia riparativa¹⁰⁷, che include *"la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (conferencing) e i consigli commisurativi (sentencing circles)"*. Nella Risoluzione si precisa inoltre che per *"risultato riparativo"* si intende l'accordo raggiunto come risultato del procedimento riparativo.

Nel documento si evidenzia come la giustizia riparativa sia da considerarsi come una misura dinamica di contrasto alla criminalità,

107 Definita, come già ricordato nel cap. I, *"qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto e comunità lesi da un reato, partecipano attivamente e insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore"*.

che rispetta la dignità e l'eguaglianza di tutti gli individui, favorendo, da un lato, la possibilità per le vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e ritrovare tranquillità e, dall'altro lato, permettendo ai colpevoli di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le proprie responsabilità in modo costruttivo, viepiù aiutando la comunità a comprendere le cause profonde delle criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere per la prevenzione della delinquenza. La Risoluzione propone vari suggerimenti sul percorso di mediazione, per lo più conformi a quelli contenuti nella raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99)19¹⁰⁸. Anche tale testo non è vincolante, rientrando tra i c.d. strumenti di *soft law* e, pertanto, gli Stati membri possono scegliere se darvi attuazione o meno.

Efficacia vincolante per gli Stati membri dell'Unione Europea ha avuto, invece, la Decisione-quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 15.03.2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, adottata nell'ambito del c.d. terzo pilastro dell'Unione Europea, che definisce la mediazione come la *"ricerca, prima e durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente"*. Secondo la decisione, è da considerarsi vittima *"la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono la violazione del diritto penale di uno stato membro"*. Viene, altresì, elaborata anche la nozione di vittime vulnerabili, considerate tali *"per le loro caratteristiche personali nel caso di minori o di persone con disabilità fisiche o psichiche"*, ovvero nelle quali la vulnerabilità scaturisce dal tipo di reato subito (violenza domestica, violenza sessuale o da criminalità organizzata).

Gli Stati membri, inoltre, si impegnano a definire dei servizi specializzati che rispondano ai bisogni della vittima in ogni fase del procedimento, adoperandosi affinché la stessa non debba subire pregiudizi ulteriori. La decisione-quadro ha costituito il più importante strumento di armonizzazione elaborato in ambito europeo in tema di tutela della vittima all'interno del processo penale fino alla sua sostituzione a seguito dell'adozione della direttiva 2012/29/UE.

108 Ma con variazioni rilevanti, come ad esempio quella secondo cui la mediazione dovrebbe essere utilizzata solo qualora vi siano sufficienti prove di responsabilità dell'accusato, COLOMBO, Il perdono responsabile, cit. p. 109.

La direttiva 2012/29/UE: lo “statuto” europeo delle vittime di reato

Nel solco tracciato dalla decisione-quadro adottata in ambito comunitario, si innesta la direttiva 2012/29/UE approvata il 25.10.2012¹⁰⁹, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio recante “*norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”.

Trattandosi di “*norme minime*”, gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato¹¹⁰.

Come anticipato, all’art. 2, lett. d), viene introdotta, per la prima volta in sede comunitaria, la già richiamata definizione di giustizia riparativa¹¹¹; si pone, poi, accento sul dato che il ricorso agli strumenti riparativi (tra i quali sono espressamente compresi la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi¹¹²) sia possibile solo qualora essi siano nell’interesse della vittima (art. 12), che assurge perciò ad interesse superiore rispetto a qualsiasi altro interesse di prevenzione speciale attribuitogli dal sistema penale.

Si precisa, in particolare, che l’adozione delle misure è possibile solo con il consenso libero, informato, revocabile della vittima e raccolto dopo un’informazione approfondita sui procedimenti, sui loro esiti potenziali, nonché sulle modalità di controllo nell’esecuzione dell’eventuale accordo. L’obiettivo primario del legislatore europeo è, infatti, la salvaguardia degli interessi della vittima, la riparazione del pregiudizio subito e la prevenzione di ulteriori danni. Per questo motivo, la normativa richiede come condizione per l’accesso ai servizi di giustizia riparativa che l’autore del reato riconosca prima “*i fatti essenziali del caso*”. Si impone, poi, agli Stati membri di adottare misure tali da garantire alla vittima che scelga di partecipare ai percorsi riparativi la protezione da rischi di ulteriore vittimizzazione “*in tutti i contatti con un’autorità competente nell’ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio*”, comprendendosi tutti gli operatori coinvolti (polizia, giustizia, assistenza, ecc.).

Sempre sotto il profilo definitorio, l’art. 2 contempla una nozione di

109 Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n.315 del 14.11.2012.

110 Cfr. Considerando 11 preambolo della direttiva.

111 “ogni procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se viacconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte del reato con l’aiuto di un terzoimparziale”. Cfr. cap. I.

112 Considerando 46; per la relativa disamina, si rinvia al cap I.

vittima in una duplice accezione, specificando che per vittima si intende sia *“una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato”* (c.d. vittima diretta), sia il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, specificandosi altresì che per familiare ci si riferisce non solo al coniuge, ma anche al convivente more uxorio, ai parenti in linea retta, a fratelli e sorelle, e alle persone a carico della vittima (c.d. vittime indirette).

Allo scopo di attenuare il rischio di vittimizzazione secondaria¹¹³, particolarmente per talune categorie di vittime (minori, disabili, vittime del terrorismo, vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette) viene introdotta l'espressione *“vittime con esigenze specifiche di protezione”*, che tuttavia non è definita in modo puntuale. Infatti, salvo l'ipotesi della vittima minorenni, per la quale vi è una presunzione di vulnerabilità¹¹⁴, in tutti gli altri casi viene effettuata una valutazione individuale, che tiene conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura di reato e delle circostanze (art. 22, par. 2). Inoltre, in tutta la fase processuale vengono riconosciuti alla vittima vari diritti, quali il diritto ad ottenere dettagliate informazioni sulla propria vicenda, diritto di accesso ai servizi di assistenza, numerosi diritti di partecipazione al processo penale, ma, soprattutto, *“il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa”*¹¹⁵.

Tra gli aspetti di maggiore interesse, si segnala la considerazione attribuita all'esigenza di un'adeguata formazione sia iniziale che continua di coloro che entrano in contatto con le vittime, affinché queste siano trattate in modo rispettoso, professionale e non

113 Per la nozione di vittimizzazione secondaria, si rinvia al cap. I.

114 Cfr. art. 22, par. 4: *“ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale”*.

115 Preme rilevare che, prima della sentenza definitiva di condanna, l'utilizzo del termine vittima è riferito alla persona che si proclama offesa prima dell'esercizio dell'azione penale e, una volta esperita, è presunta offesa nell'imputazione. Per contro, nel considerando 12, si precisa che con la locuzione *“autore di reato”* si intende non solo una persona che è stata condannata per un reato, ma anche una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna, fatta salva la presunzione d'innocenza.

discriminatorio (considerando 61). In particolare, all'art. 25, si richiede la formazione non solo dei mediatori e di coloro che forniscono servizi di giustizia ripartiva (es. personale che lavora presso le associazioni a tutela delle vittime), ma anche dei funzionari – agenti di polizia e personale giudiziario – e dei giuristi (avvocati, pubblici ministeri e giudici), promuovendo altresì l'insegnamento universitario della disciplina.

In definitiva, dall'esame dei documenti esposti, emerge come il tema della giustizia riparativa abbia avuto impulso nelle sedi istituzionali internazionali e comunitari nella prospettiva della riparazione delle vittime, che ne costituisce il nucleo essenziale.

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

La giustizia riparativa nella disciplina del processo minorile

La prima sperimentazione della giustizia riparativa si registra nel microcosmo minorile, il quale meglio si presta alla valorizzazione della riparazione volta a superare l'ottica punitiva tradizionale, in considerazione della sua finalità prevalentemente educativa e dell'auspicabile ricorso a sanzioni poco afflittive.

Invero, con il D.P.R. 448 del 22.09.1988 recante "*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", il legislatore, da un lato, introduce una misura di c.d. *probation*¹¹⁸, che consente di rispondere al reato senza l'infliczione di una pena e – nello specifico, detentiva – rovesciando il principio secondo cui l'entità della sanzione costituirebbe l'unico modo per rispondere al male del reato e, dall'altro lato, disciplina tesa a promuovere la mediazione.

Anche se nella normativa non risulta un esplicito richiamo alla mediazione, la logica che ad essa sottende sembra essere integrata dall'utilizzo di termini quali la conciliazione e la riparazione. In particolare, all'art. 28 si prevede la possibilità da parte del giudice minorile di sospendere il processo con la messa alla prova, attraverso cui il minore viene affidato ai servizi minorili di amministrazione della giustizia, anche in collaborazione con i servizi sociali, al fine di avviare

118 Il riferimento è al probation system anglosassone, dal quale si differenzia poiché non si configura come misura alternativa alla pena, ma interviene durante il processo penale.

un percorso di reinserimento sociale, con la possibilità di prevedere prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e ad attuare una conciliazione con la persona offesa¹¹⁹.

All'esito del periodo di sospensione, qualora il giudice valuti che la prova abbia avuto esito positivo – tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità - dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 448/1988.

Il deferimento di un caso all'Ufficio di mediazione è consentito dall'art. 9, rubricato "*accertamenti a carico di imputati minorenni*", attraverso cui il pubblico ministero, in fase di indagini preliminari, può acquisire tutte le informazioni utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali del minore, anche sentendo il parere di esperti senza alcuna formalità. In tal modo, si rende possibile un accertamento delle caratteristiche soggettive del minore per predisporre gli strumenti d'intervento idonei alla finalità educativa modulati sulle necessità concrete del giovane che delinque. Ulteriore norma volta a favorire il ricorso agli strumenti riparativi, è l'art. 27 che contempla la "sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" - e quindi di non esercitare l'azione penale - la quale è richiesta dal pubblico ministero durante le indagini preliminari, purché risulti la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento "quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore". Preliminarmente, è prevista l'audizione del minorenne e dell'esercente la potestà genitoriale, nonché della persona offesa dal reato. Il ricorso alle procedure di mediazione, inoltre, può rilevare anche per favorire la concessione al minore del perdono giudiziale (art. 169 c.p.).

Tali norme hanno consentito la nascita a decorrere dal 1995 di centri per la mediazione penale minorile¹²⁰, con i quali collaborano operatori del servizio sociale, sanitario e volontari. Le prime esperienze concrete sono state quelle di Bari, Torino, Milano, ove sono state poste le basi per la definizione del modello italiano per gli strumenti di restorative

119 Per un'analisi statistica sull'istituto, anche sulla base della tipologia dei reati, cfr. CALVANESE E.-R. BIANCHETTI, La delinquenza minorile di gruppo: dati per una ricerca presso gli uffici giudiziari di Milano, in Cass. pen., 4, 2005, p. 1416, nonché i dati raccolti dal dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

120 Anche su impulso dell'allora Ministro di Grazia e Giustizia, che aveva invitato i Tribunali per i minorenni ad implementare sperimentazioni sulla mediazione penale minorile.

justice. Lo schema prescelto è stato quello della mediazione umanistica elaborato da J. Morineau e sperimentato nel Centre de Mediation et Formation di Parigi negli anni 80. In seguito, alcuni centri hanno consolidato modelli propri (cfr. Milano e Torino)¹²¹.

La giustizia riparativa nella disciplina del procedimento penale davanti al Giudice di Pace

Un istituto vicino al modello di giustizia riparativa così come elaborato dalla normativa europea è quello che riguarda l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice di Pace. In particolare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 274 del 28.08.2000, nei reati perseguibili a querela, il giudice è tenuto a promuovere la conciliazione tra querelante e imputato, al fine di addivenire alla remissione della querela stessa. Inoltre, è stato previsto che, qualora utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi, anche avvalendosi dell'attività di *"mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti nel territorio"*.

Nel microsistema del Giudice di Pace, dunque, si rinviene un riferimento esplicito alla mediazione.

Al fine di evitare una pericolosa commistione tra la mediazione e il procedimento penale¹²² ed, in particolare, l'impropria considerazione in sede processuale delle affermazioni rese dall'accusato e dalla vittima durante l'attività di mediazione, l'art. 29 del d.lgs. n. 274/2000 precisa che *"le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione"*¹²³. Nell'ottica riparatoria, va altresì menzionata la prescrizione di cui all'art. 34, che esclude la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, intendendosi ravvisato quando *"rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, famiglia o*

121 Si rinvia al cap. VII.

122 La previsione è stata inserita anche alla luce delle critiche mosse nell'ambito del procedimento minorile

123 Gli Stati Generali sottolineano come in Italia questa sia l'unica norma nella quale si garantisce espressamente la confidenzialità dei contenuti espressi negli incontri, auspicando che il principio sia esteso a tutti i contesti nei quali interverranno le pratiche di mediazione., cfr. all. 3 degli Stati Generali.

di salute della persona sottoposta ad indagini i dell'imputato".

Infine, è prevista una speciale causa di estinzione del reato conseguente alla condotta riparatoria da parte dell'imputato. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000, il Giudice di Pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, quando l'imputato dimostri di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; al fine di assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità, l'estinzione richiede l'ulteriore presupposto che il giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato¹²⁴.

La giustizia riparativa nel procedimento penale per adulti. La messa alla prova e l'ingresso del termine "mediazione" nel codice di procedura penale (l. 28 aprile 2014, n. 67)

Un'altra tappa nell'evoluzione della mediazione per gli adulti è rappresentata dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 che, in considerazione dei favorevoli esiti registrati dalle applicazioni nel procedimento minorile, ha esteso la sospensione del processo con messa alla prova (c.d. probation) alle persone maggiori di età¹²⁵.

L'istituto è stato previsto anche per i reati di media gravità¹²⁶ e,

124 L'istituto, assimilabile alla messa alla prova per ciò che attiene l'esito vantaggioso per l'imputato, *"è stato lasciato a sé stesso senza alcuna promozione delle finalità riparative che si vogliono premiare con la cancellazione del reato"*. Così BOUCHARD, *Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa*, cit., p. 72.

125 La disciplina dell'istituto è contenuta nel codice penale (artt. dal 168-bis al 168-quater), nel codice di procedura penale (artt. dal 464-bis al 464-noviesimo art. 657-bis), nelle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che disciplinano l'avviso del pubblico ministero in ordine alla possibilità di per la richiesta di ammissione alla messa in prova e l'attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova), nonché nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (art. 3, comma 1, lett. i-bis che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale dell'ordinanza che, ex art. 464-quater c.p.p., dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova).

126 Ai sensi dell'art. 168 bis c.p., si tratta dei reati puniti o solo con la pena pecuniaria o con la pena detentiva- sola, congiunta o alternativa- non superiore nel massimo a quattro anni e per le fattispecie di cui all'art. 550, comma 2, c.p.p.

pertanto, non solo per quelli perseguibili a querela sul solco tracciato dal modello conciliativo del Giudice di Pace, ma in un ambito applicativo più circoscritto dell'omologa fattispecie minorile.¹²⁷

La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie da parte del soggetto, che viene preso in carico dall'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) ed affidato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. In particolare, l'imputato può chiedere la messa alla prova prestando condotte riparatorie e di risarcimento del danno eventualmente causato, svolgendo uno specifico programma (ad esempio, di volontariato) mediante affidamento al servizio sociale e, soprattutto, svolgendo un lavoro di pubblica utilità.

L'istanza dell'imputato deve essere corredata di un programma di trattamento in cui sono previsti "gli impegni volti ad elidere le conseguenze del reato, le condotte riparatorie", nonché, *"le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa"*¹²⁸. Tale istituto risulta di interesse in quanto, da un lato, ha consentito, per la prima volta, l'ingresso della mediazione nel rito penale ordinario e, dall'altro, mediante la valorizzazione delle condotte riparatorie,

127 E' richiesto, inoltre, che l'imputato non sia dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, mentre la recidiva non è preclusiva dell'accesso; da tale circostanza, si ricava che *"il legislatore non ha escluso a priori la possibilità di giungere ad una prognosi di non recidiva rispetto a soggetti che hanno comunque precedenti, lasciando al giudice ampi margini di apprezzamento perfettamente coerenti con finalità special-preventive"* (Così R. BARTOLI, La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia nel mare del sovraffollamento?, in Dir. pen. e processo, 2014, p. 665).

128 E' necessario il consenso del pubblico ministero, mentre il ruolo del giudice è circoscritto alla verifica "in negativo" ai sensi dell'art.129 c.p.p., al fine di escludere allo stato degli atti, sulla base di un accertamento sommario e provvisorio, una pronuncia assolutoria e, in positivo, in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p., se il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'UEPE (dall'ufficio con il successivo parere positivo dell'imputato ex art. 141 ter comma 3 disp. att. c.p.p.) sia idoneo (ove necessario, anche previe modifiche o integrazioni) e si ritenga che l'imputato si asterrà dal compiere ulteriori reati (prognosi di non recidiva). La sospensione non può essere superiore rispettivamente ai due anni o all'anno, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di messa alla prova, a seconda che si proceda per un reato per il quale è prevista la pena detentiva ovvero unicamente quella pecuniaria. Se, all'esito della prova e sulla base della relazione dell'UEPE, il giudice valuterà che le prescrizioni imposte sono state positivamente adempiute, il reato verrà dichiarato estinto; interviene invece la revoca con prosecuzione del procedimento penale in caso di trasgressione del programma di trattamento o nuovi delitti.

apre scenari per un incontro tra autore e vittima¹²⁹.

In sostanza, l'istituto della messa alla prova tenta di farsi carico del conflitto sotteso al reato, offrendo all'imputato un percorso alternativo al processo e alla pena, basato su un modello di giustizia più mite e meno repressivo, coniugando la prospettiva vittimocentrica di matrice europea con l'equilibrio tra le parti¹³⁰.

In proposito, lo strumento si inserisce nel solco della giustizia riparativa, lavorando non sull'alternatività con il sistema penale ma sulla complementarietà rispetto al sistema della giustizia penale tradizionale¹³¹ sia nella fase pre-processuale (vi si può ricorrere anche nel corso delle indagini preliminari), sia in quella processuale.

Un limite riscontrato è che l'istituto è previsto per i reati con pena massima fino a 4 anni e, pertanto, ne è esclusa l'applicazione per reati potenzialmente mediabili (es. rapine o estorsioni). Un altro limite, inoltre, è rappresentato dal fatto che resta la preclusione della richiesta di mediazione da parte del solo reo, al fine di ottenere i benefici di legge (estinzione del processo), mentre rimane assente la possibilità di attivazione da parte della vittima e l'attenzione al rischio di reiterata vittimizzazione.

Occorre, poi, dare atto che la novella è stata accelerata dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla sentenza Torreggiani¹³² della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, quindi, per rivisitare il sistema nel duplice intento di riduzione del sovraffollamento carcerario e deflazionare il carico giudiziario¹³³.

In tale prospettiva, la giustizia riparativa parrebbe concepita come un veicolo per il raggiungimento di finalità deflattive più che come paradigma nuovo e autonomo idoneo a ricomporre i conflitti sociali attraverso il coinvolgimento della vittima¹³⁴. Inoltre, la stessa natura vincolante del lavoro di pubblica utilità stride con la flessibilità propria delle misure riparative.

129 Quest'ultima, inoltre, assume un rilievo finora sconosciuto nel nostro ordinamento ma più coerente con le indicazioni della direttiva 2012/29/UE. Oltre a quanto già rilevato per il programma, la persona offesa deve essere sentita sull'ipotesi di ammissione alla messa alla prova (anche se il suo parere non è vincolante); inoltre, le sono riconosciuti poteri di impugnazione e, ancora, il domicilio indicato dall'imputato deve essere idoneo ad assicurare le sue esigenze di tutela.

130 A. SANNA, L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?, in Cass. pen., 2015, p. 1270.

131 MANNOZZI, Il legno storto del sistema sanzionatorio, cit. p. 782.

132 Cedu, sez. II, 8.01.2013, Torreggiani e altri c. Italia, si veda infra cap. IX

133 Nella relazione illustrativa alla legge n. 67/2014, viene dichiarato che la messa alla prova risponde a due distinte finalità: quella della deflazione e della rieducazione/risocializzazione dell'imputato.

In ogni caso, si segnala che i dati disponibili mostrano un'ampia accoglienza nella prassi: alla data del 28 febbraio 2018 i soggetti ammessi risultavano pari a 11.662¹³⁵.

La giustizia riparativa nella fase esecutiva

Misure alternative ed esecuzione intramuraria della pena. L'attenzione per il tema della giustizia riparativa nel contesto dell'esecuzione della pena si è sviluppato a seguito della valorizzazione di alcuni istituti previsti dalla l. 26 luglio 1975, n. 354¹³⁶, che, nel riformare l'ordinamento penitenziario, per prima ha affrontato il tema della risocializzazione del condannato. In particolare, l'interesse si è concentrato con riferimento alle misure alternative e, segnatamente, all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.)¹³⁷, che consiste, appunto, nell'affidare il condannato ad una pena detentiva non superiore a 3 anni al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare¹³⁸. Tale istituto

134 M. CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in LUPARIA L. (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, Cedam, Padova, 2015, p. 164

135 Per la disamina dei dati riferibili alla messa alla prova, si rinvia al cap. IX.

136 Recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Prima di tale provvedimento, all'esito della condanna, il soggetto doveva scontare l'intera pena necessariamente in carcere; il giudice per emettere la condanna prendeva a base il fatto nella sua "oggettività storica", mentre il soggetto, la sua pericolosità e la reiterazione del reato erano considerati solo ai fini della quantificazione della pena secondo quanto stabilito dall'art. 133 c.p. Dal '75 in poi, invece, la condanna non è più fissa e immutabile, stabilita dal giudice della cognizione, ma può essere rimodulata dal Tribunale di sorveglianza in ragione dei progressi che il soggetto ha compiuto all'interno dell'istituto nel percorso riabilitativo e di altri requisiti stabiliti dalle norme.

137 Cfr. anche la detenzione domiciliare (art. 47-ter o.p.), le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater o.p.).

138 Perché il provvedimento sia adottato deve prima compiersi l'osservazione della personalità del condannato, collegialmente per almeno un mese in istituto, ed all'esito della stessa deve potersi ritenere che il provvedimento stesso contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Una volta affidato al servizio sociale, sarà questo a controllare la condotta del soggetto, aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita, e riferendo periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della prova.

viene comunemente identificato come il più aderente alle finalità della giustizia riparativa in virtù di quanto stabilito dall'art. 47, comma 7, a tenore del quale *"Nel verbale [redatto ex art. 47, comma 5, al momento dell'affidamento nel quale sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro, ndr.] deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare"*.

In realtà, in un primo momento, a tale norma non veniva attribuito un significato specifico, né da parte degli operatori penitenziari, né dalla magistratura di sorveglianza; tutt'al più, veniva posto l'accento sugli adempimenti degli obblighi familiari, senza tuttavia che ciò implicasse una riflessione sull'aspetto riparativo e sulla vittima. In seguito, le prime applicazioni dell'art. 47, comma VII avvenute negli anni 90', hanno fatto emergere la complessità dell'attuazione del modello riparativo nella fase sanzionatoria. Invero, la magistratura di sorveglianza dava concretezza alla norma nelle misure risarcitorie e nei lavori di pubblica utilità, conferendo però all'attività un'accezione più retributiva, in contrapposizione ai principi internazionali secondo cui l'attività riparativa debba fondarsi sulla libertà, consensualità, spontaneità dell'autore del fatto che non può quindi essere oggetto di inflizione o di comando. Nel frattempo, il processo evolutivo di carattere giuridico-culturale del paradigma si è sviluppato attraverso le esperienze virtuose, anche per il tramite di appositi protocolli d'intesa stipulati via via con le singole realtà relative al settore del privato sociale o, più raramente, enti istituzionali¹³⁹.

Le tecniche sono state sperimentate, oltre che nell'ambito dell'affidamento in prova ai servizi sociali, anche mediante la valorizzazione dell'istituto della semilibertà, la cui ammissione, ai sensi dell'art. 50, comma 4, o.p. *"è disposta in relazione ai progressi compiuti*

nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". In tale contesto, i percorsi possono essere attivati con riguardo a reati più gravi rispetto a quelli per i quali è previsto l'affidamento in prova.

Emblematico è il caso della concessione della semilibertà ad un soggetto condannato all'ergastolo per delitti contro la persona e contro il patrimonio, consumati in un contesto di associazione a delinquere, ove il magistrato di sorveglianza ha motivato il provvedimento autorizzativo facendo leva sia sul percorso penitenziario del reo, sia sul programma di giustizia riparativa seguito. In particolare, il detenuto ha aderito ad una mediazione penale con vittima surrogata, giungendo progressivamente al riconoscimento del disvalore degli illeciti compiuti¹⁴⁰.

In questo quadro, va collocata la direttiva 2012/29/UE che, come ricordato, sollecita gli Stati membri a provvedere affinché sia data alle vittime la possibilità di ricorrere ai servizi di giustizia riparativa.

Pertanto, al fine di interpretare la disciplina in modo conforme al diritto comunitario, alcuni istituti possono essere ulteriormente valorizzati. Il riferimento è, in particolare, all'art. 21 ord. penit., secondo cui i detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito un favore della comunità e a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi" (art. 21, comma 4 ter)¹⁴¹.

140 Ordinanza del 7.01.2012, n. 5, Tribunale di Venezia, cfr. MANNOZZI, Il legno storto del sistema sanzionatorio, cit.

141 Tale norma va comunque contemperata con la necessità di proteggere le vittime dal rischio di vittimizzazione secondaria (cfr. considerando 46 della direttiva 2012/29/UE) anche nel caso intraprendano dei percorsi di giustizia riparativa. Pertanto, un lavoro a favore delle vittime dei reati deve tener conto delle loro esigenze, in quanto può comportare una seconda vittimizzazione.

In conclusione, all'interno della disciplina dell'ordinamento penitenziario possono rinvenirsi alcuni spunti normativi che prevedono la possibilità da parte delle vittime di essere destinatarie di condotte riparative in senso lato; tali norme – nell'attesa di una riforma ad hoc- sebbene concepite in un'ottica orientata al perseguimento di logiche rieducativo-trattamentali, consentono la possibilità di garantire anche attività riparative nei confronti delle vittime attraverso una lettura conforme ai principi sovranazionali.

Gli Stati Generali sull'Esecuzione Penale

In tale contesto- nel quale va riferito l'acuirsi della grave crisi del sistema penale, culminata nel 2013 con la citata condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per trattamento inumano e degradante di persone detenute¹⁴² - si colloca l'iniziativa degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, concepita come una sorta di consultazione pubblica volta a sviluppare il sostrato culturale in vista dell'esigenza di riformare il sistema di esecuzione della pena, in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali. Istituiti con D.M. 8 maggio 2015 attraverso la costituzione di un Comitato di esperti composto da magistrati, avvocati, docenti universitari, esperti, operatori penitenziari e sanitari, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile, gli Stati Generali hanno preso avvio il 19.05.2015 presso la casa di reclusione di Bollate e si sono conclusi il 19.04.2016 presso l'istituto di Rebibbia¹⁴³; essi hanno rappresentato un percorso di riflessione e approfondimento, durante il quale 18 Tavoli di lavoro hanno dibattuto e prodotto riflessioni e proposte circa l'esecuzione della pena, lavorando parallelamente al progetto di riforma in discussione in Parlamento. In particolare, per ciò che interessa il tema della Restorative Justice, ad essa è stata interamente dedicato il Tavolo n. 13, il cui compito è stato quello di valutare come introdurre, anche nella fase esecutiva della pena, la giustizia riparativa e la mediazione penale.

142 Il riferimento è alla già richiamata sentenza Cedu, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c.Italia.

143 La mobilitazione inaugurata con l'istituzione degli Stati Generali non ha precedenti nella storia politica legislativa italiana, vedendo la partecipazione di energie istituzionali e non, portatrici di culture professionali e visioni ed approcci differenti, capaci di dare luogo ad un'elaborazione di contributi e proposte dal basso, cfr. Risoluzione in ordine agli Stati Generali sull'esecuzione penale, reperibile sul sito www.cosmag.it.

A conclusione dei propri lavori, il Tavolo afferma innanzitutto il carattere di complementarità della giustizia riparativa con l'attuale sistema penale-processuale.

L'idea di fondo con la quale si giustifica tale assunto, consiste nel fatto che la più volte richiamata logica cui deve rispondere il diritto penale non è quella del raddoppio del male.

Tuttavia tale dimensione, è stato fatto notare, non deve essere intesa nel senso di escludere aprioristicamente anche quella dell'alternatività dei due sistemi. Con l'espressione complementarità, infatti, non si intende indicare una funzione subordinata al diritto penale *“che uscirebbe addirittura rafforzato da una maggiore articolazione interna, e potenziato nella funzione di deterrenza, riattivabile in caso di inadeguatezza e/o inefficacia delle misure di restorative justice. Proprio in quanto «paradigma autonomo», la giustizia riparativa è chiamata a determinare uno spazio indipendente di analisi e interpretazione dell'insieme delle variabili che caratterizzano i fenomeni oggetto della sua azione, nonché di sperimentazione e applicazione di interventi adeguati e progressivi, alla ricerca di soluzioni che sottraggano quanto più possibile la materia alle logiche dell'afflittività penale”¹⁴⁴.*

In sintesi, la giustizia riparativa opera all'insegna della legge e non al posto della legge.

Dalle riflessioni degli Stati Generali, condotte anche attraverso l'osservazione di alcune esperienze pratiche virtuose, è emerso che l'applicazione delle misure di giustizia riparativa nel contesto esecutivo, anche intramurario, consente di apportare molteplici benefici. Nella prospettiva delle vittime, tende a diminuire sia lo stress post-traumatico, sia il desiderio di vendetta; inoltre, sia le vittime, sia i detenuti maturano un diverso senso di giustizia; ancora, dal punto di vista dei detenuti, questi assumono un ruolo attivo in un processo di responsabilizzazione e, correlativamente a tali aspetti, diminuiscono i casi di recidiva.

144 Come efficacemente rilevato, in sostanza “la giustizia riparativa rappresenta un paradigma autonomo, ma “rovesciato rispetto a quello della penalità classica perché articolato nella prospettiva della vittima e non dell'autore: in questo senso l'azione combinata sui tempi (lunghezza) della detenzione, sulla prevenzione sociale con attenzione alla vittima può portare a conseguenze estremamente positive sia sul piano della recidiva effettiva sia sul piano del contenimento della paura sociale verso il crimine”, BOUCHARD, Breve storia (e filosofia) della giustizia riparativa, cit., p. 70.

In linea con tali conclusioni, il Tavolo 13 a conclusione dei propri lavori ha formulato le seguenti proposte:

- Suggestire al legislatore di prendere visione di esperienze europee rilevanti per qualità normativa e prassi applicativa (modello tedesco, belga e francese);
- Suggestire al legislatore di affrontare il profilo definitorio della giustizia riparativa e di indicare espressamente le caratteristiche qualitative indefettibili dei relativi programmi;
- Implementare la giustizia riparativa non solo nella fase esecutiva della pena ma anche nella fase delle indagini, quale tecnica di diversion, e in quella di cognizione;
- Riformare la legge di ordinamento penitenziario includendo la previsione della giustizia riparativa e l'ipotesi di avviare percorsi di mediazione in carcere;
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento in materia di giustizia riparativa e mediazione penale dei magistrati, degli avvocati e del personale penitenziario
- Promuovere la cultura della giustizia riparativa e della mediazione in ambito universitario, scolastico e attraverso la sensibilizzazione della collettività circa i benefici (tra cui il contenimento dei tassi di recidiva e la prevenzione dell'acriminalità)

Più nello specifico, il Tavolo ha inoltre proposto la novella di diversi atti normativi attualmente in vigore, quali la legge sull'ordinamento penitenziario, il relativo regolamento di esecuzione, il codice penale e di procedura penale¹⁴⁵.

Le proposte modifiche di maggiore rilevanza riguardano il testo della l. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, al cui art. 1, "*Principi direttivi*", si propone l'inserimento di un ultimo comma in base al quale "*Nei confronti di tutti i condannati e gli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa*".

145 A ben vedere, le riforme proposte riguardano solo il momento della fase esecutiva, sebbene il perimetro tematico di competenza del Tavolo 13 fosse quello di "promuovere la previsione normativa espressa della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa e di mediazione sia nel diritto penale minorile che in quello per gli adulti in ogni stato e grado del procedimento"; ciò viene spiegato nella già citata Relazione di accompagnamento contenuta nell'Allegato n. 4, a tenore della quale l'ambito di indagine originariamente assegnato "è stato poi ridimensionato alla fase esecutiva da indicazioni verbali da parte del Coordinamento nazionale".

Tra gli aspetti più incisivi proposti, vi è, indubbiamente l'introduzione dell'art. 15-bis, rubricato, appunto, *"Giustizia riparativa"*, che dovrebbe assurgere al ruolo di norma di carattere generale, poiché positivizzerebbe i principi fondamentali cui essa si ispira¹⁴⁶.

Il Tavolo, poi, segnala *"l'opportunità che ai programmi e servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento"*, in considerazione del fatto che *"la generale accessibilità ai programmi di giustizia riparativa è un dato che deriva da indicazioni sovranazionali"*.

Inoltre, si propone la correzione delle norme dell'ordinamento penitenziario che prevedono forme di giustizia riparativa, senza il rispetto dei requisiti minimi che la caratterizzano, prevedendo la volontarietà (art. 47 o.p.), o possibili rischi di vittimizzazione (art. 21 o.p.).

E' stato inoltre rivolto interesse al momento della dimissione dei soggetti nella fase esecutiva, ove la giustizia riparativa viene visto come strumento agevolativo per il rientro nei contesti familiari e territoriali.

Da ultimo, viene rilevata l'importanza assunta dal volontariato nel sistema italiano di esecuzione penale, sottolineandosi che la sua azione non deve essere volta come supplenza di figure istituzionali per sanare la carenza di figure che sarebbe opportuno inserire in modo ufficiale e con una professionalità specifica (es. i mediatori culturali).

146 Di seguito se ne riporta il testo integrale:

"Art. 15-bis. Giustizia riparativa. 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4-bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 2. Ai programmi di giustizia riparativa i condannati e gli internati, previa adeguata informazione, accedono su base volontaria. 3. Le dichiarazioni rese e le discussioni effettuate nell'ambito di un programma di giustizia riparativa sono confidenziali e possono essere divulgate esclusivamente con l'accordo delle parti. 4. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari non si tiene conto della mancata effettuazione o dell'esito negativo dei programmi di giustizia riparativa."

Pertanto, si segnala l'opportunità di revisione della normativa, al fine di adattarla al volontariato moderno e di mettere in atto apposite convenzioni volte a potenziare la presenza del volontariato presso gli UEPE e gli uffici di sorveglianza del Territorio, evidenziando che il volontario penitenziario "dà un contributo importante alla creazione di una diffusa sensibilità sociale sulle questioni legate all'esecuzione penale e in generale alla legalità e alla giustizia".

**L'art. 1, comma 85, della c.d. "Riforma Orlando": per la prima volta si parla di "giustizia riparativa" (l. 23 giugno 2017, n. 103).
L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162ter c.p.)**

Sulla spinta della positiva conclusione degli Stati Generali sull'esecuzione penale, il 3 agosto 2017 entra in vigore la l. 23 giugno 2017, n. 103, meglio conosciuta come "Riforma Orlando"¹⁴⁷.

Al riguardo, deve registrarsi l'introduzione tramite la l. 23 giugno 2017, n. 103 (la c.d. Riforma Orlando,) dell'art. 162-ter c.p. rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie"¹⁴⁸.

La norma dispone che, nelle sole ipotesi di reati perseguibili a querela della persona offesa, il giudice possa dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento ed ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La novella sposta così ancora più indietro il momento della condotta riparativa, la quale deve essere posta in essere "entro il termine massimo dell'apertura del dibattimento"; quando, invece, la condotta riparatoria non è più possibile per fatto non imputabile all'imputato, questi può chiedere un termine massimo di sei mesi entro il quale

147 Tale riforma ha in parte fatto proprie le riflessioni e le proposte elaborate in seno agli Stati Generali, determinando l'introduzione nel codice penale e nel codice di procedura penale di disposizioni ispirate da finalità di giustizia riparativa, nonché la modifica di istituti preesistenti al fine di adeguarli alle medesime finalità. Merita poi di essere sottolineato come la novella sembra aver raccolto l'invito formulato dai componenti del Tavolo 13, e contenuto nella succitata Relazione di accompagnamento ai lavori, nel senso di non limitare l'intervento alla sola fase esecutiva, in quanto le modifiche hanno interessato anche istituti propri della fase dibattimentale ovvero anteriori a questa.

148 Si tratta, quindi, della previsione di un'ulteriore ipotesi di estinzione del reato, che conferma il crescente apprezzamento politico-criminale per la condotta riparativa, nozione connessa, ma distinta da quella di giustizia riparativa.

dovrà provvedere al pagamento del risarcimento del danno Tale disposizione ha il carattere di norma generale, applicabile ad una serie indefinita di reati, purché procedibili a querela e la stessa sia soggetta a remissione¹⁴⁹. Essa, tuttavia, è prevista anche per quei reati che, pur procedibili d'ufficio, sono caratterizzati dalla lesività ad interessi spiccatamente individuali.

Inoltre, sempre nello spirito di recepimento delle conclusioni raggiunte nell'ambito degli Stati Generali, è stata inserita nell'art. 1, comma 82, una delega al Governo affinché riformi l'intero ordinamento penitenziario, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti nel successivo comma 85; quest'ultimo testualmente recita: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:[...]*

f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momentiqualeificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative".

Per la prima volta fa così ingresso nella legislazione italiana la dizione "giustizia riparativa", la quale assurge addirittura al ruolo di principio e criterio direttivo che deve guidare l'azione legislativa delegata del Governo nella riforma dell'ordinamento penitenziario.

La riforma dell'ordinamento penitenziario. La valorizzazione della riparazione nella fase esecutiva della pena. Una riforma mancata

Il Governo Italiano, a tutt'oggi, non ha esercitato la Delega di cui alla lettera f) comma 85 della legge n.103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), che si poneva l'obiettivo di prevedere una riforma dell'ordinamento

149 Deve però sottolinearsi come già un precedente intervento normativo avesse previsto un istituto molto simile, ovvero una causa di estinzione del reato a seguito di condotte riparative, sebbene per una specifica fattispecie delittuosa; la l. 15 luglio 2009, n. 94, infatti, tramite l'introduzione dell'art. 341-bis c.p. ha reintrodotto nell'ordinamento penale il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, ed ha previsto al comma 3 della disposizione che "ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto". Appaiono dunque evidenti i limiti di tale soluzione in un'ottica di giustizia riparativa, posto che la condotta riparatoria è ricondotta al mero risarcimento del danno nei confronti della persona offesa e dell'ente cui questa appartiene.

penale e penitenziario orientata ai principi della giustizia riparativa. Invero, con il D. lgs. 123/2018 e D. lgs. 124/2018 del 2.10.2018¹⁵⁰, pubblicati in G.U. in data 26.10.2018, sono stati emanati i decreti della riforma penitenziaria, mentre non ha trovato attuazione lo schema di decreto legislativo n. 29 recante “disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo vittima” (A.G. 29).

Ad ogni modo, anche in vista di eventuali e futuri sviluppi normativi, si ritiene utile riportare di seguito i contenuti dell'AG n. 29 che elabora una disciplina del nuovo paradigma.

Anzitutto, viene fornita all'art. 1 una definizione della giustizia riparativa come quel *“procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che – con l'apporto di un mediatore professionista – ha l'obiettivo di comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze”*.

Il consenso dei soggetti coinvolti viene individuato, poi, quale elemento fondamentale per l'avvio dei programmi di giustizia riparativa, che non possono, tuttavia, essere previsti come condizione per poter accedere ai benefici penitenziari.

Si stabilisce, inoltre, che le norme del decreto si applicano alla fase relativa all'esecuzione delle pena, ma che la stessa disciplina è estesa, ove compatibile, al procedimento penale in corso. È chiaro, pertanto, l'intento di voler assecondare l'auspicio degli Stati generali dell'esecuzione penale, i quali, come poc'anzi osservato, hanno affermato l'opportunità di ricorrere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento.

Quanto alle garanzie, viene previsto il diritto ad una dettagliata informazione sui programmi (significato, svolgimento, possibile esito) nonché i requisiti del consenso (scritto, libero, informato e revocabile). Viene, altresì, stabilita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione in relazione al fatto reato per cui si procede ed il divieto di testimonianza dei mediatori nel processo in corso. L'art. 3 prevede, poi, l'organizzazione dei servizi sul territorio mediante l'istituzione di servizi di giustizia riparativa per ogni distretto di Corte di Appello, operanti in convenzione con il Ministero della Giustizia che si farà carico dei relativi oneri. Ancora,

¹⁵⁰ In particolare, il D. lgs. 123/2018 prevede misure in tema di assistenza sanitaria dei detenuti, semplificazione delle procedure, modifiche parziali in tema di revoca di misure alternative; l'altro, più innovativo, ha ad oggetto il potenziamento delle possibilità lavorative per i detenuti sia all'interno che all'esterno dell'istituto penitenziario.

attenzione viene rivolta ai requisiti per poter accedere alla formazione del mediatore, individuati nel possesso di la laurea triennale nelle materie di competenza o nell'iscrizione ad un albo professionale attinente, congiuntamente alla comprovata esperienza nel campo. Non viene, tuttavia, prevista l'istituzione di un elenco o registro dei mediatori presso il Ministero della Giustizia.

E' altresì indicato un elenco aperto dei principali programmi di giustizia riparativa ed una loro essenziale descrizione:

- Mediazione reo vittima: incontro la vittima e l'autore del reato diretta, o filtrata dall'intervento del mediatore.
- Mediazione aspecifica: incontro dell'autore del reato con vittima di altro reato lesivo del medesimo bene giuridico
- Incontri tra gruppi di autori di reato e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato.

I programmi possono essere avviati anche all'interno degli istituti penitenziari attesa la forte conflittualità tra i detenuti presenti al loro interno.

Le fasi procedurali vengono così stabilite (art.8):

- Colloqui preliminari del mediatore con autore e vittima.
- Avvio del programma finalizzato alla responsabilizzazione del reo e alla riparazione dell'offesa, con obbligo di partecipazione della vittima.
- Conclusione del programma con accordo di riparazione: detto accordo può essere anche simbolico, può prevedere le scuse formali o lo svolgimento di attività socialmente utili. L'attuazione dell'accordo deve essere verificata dal mediatore.
- Informazione al magistrato di sorveglianza da parte del mediatore dell'esito del programma.

L'accesso alle misure alternative o ai benefici penitenziari non può essere pregiudicato dall'esito del programma di giustizia riparativa. L'esecuzione dell'accordo viene valutato dal magistrato di sorveglianza per ciò che concerne il percorso di reinserimento sociale del condannato. (...)

Gli effetti della giustizia riparativa nel sistema penale. Evidenze di ricerca

A questo punto ci si propone di esaminare gli effetti che gli strumenti di giustizia riparativa, assieme alle misure alternative, producono nel sistema penale. Si intende verificare quali risultati tali strumenti raggiungano con riguardo alla vittima, al reo e alla comunità e come (e in quale misura) gli stessi possano concorrere al raggiungimento di obiettivi quali la riduzione del sovraffollamento carcerario, la riduzione della recidiva e la rieducazione del reo e, più in generale, quindi, se possano contribuire alla diminuzione della criminalità e all'aumento della sicurezza sociale.

Questi ultimi aspetti sono particolarmente sentiti dagli attuali governi che oggi sono chiamati a far fronte al problema del sovraffollamento carcerario e a trattamenti di detenuti spesso definiti inumani e per questo sanzionati dalle autorità vigilanti.


In tale prospettiva si ritiene utile, anzitutto, offrire preliminarmente un quadro sullo stato attuale della giustizia penale, con riguardo all'andamento del sistema penitenziario e alle condizioni dei detenuti, in Italia ed in Europa.

Sovraffollamento carcerario e normative nazionali c.d. svuota carceri. I dati del Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa

Alla data del 31/01/2018 il numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani è di 58.087²⁴⁴. La Lombardia è la regione italiana con il maggior numero di detenuti (n. 8.527), seguita dal Lazio (n. 6.326). Se si confrontano detti numeri con gli anni precedenti si osserva che al 31/12/2016 la popolazione detenuta era di 54.653 persone e al 31/12/2015 di 52.164, mentre al 31/12/2014 il numero si attestava su 53.623 unità.

A fronte, pertanto, della recente riduzione della popolazione carceraria degli ultimi anni, l'anno 2017 registra una crescita - seppur lieve - della medesima²⁴⁵.

Il tasso di nazionale di affollamento carcerario che nel 2016 era pari al 108%²⁴⁶ è, pertanto, aumentato raggiungendo nel 2017 quota 115%. Lo schema di seguito riportato²⁴⁷, fornisce la rappresentazione grafica dell'andamento del numero dei detenuti dal 2000 al 2014 distinta per posizione giuridica (imputati, condannati e sottoposti a misure di sicurezza):



244 Dati aggiornati al 31.01.2018 e pubblicati in pari data sul sito www.giustizia.it

245 A. NEMBRI, Torna il sovraffollamento. La fotografia di Antigone, 31.01.2018, www.antigone.it

246 Dentro o fuori. Il sistema penitenziario Italiano tra vita in carcere e reinserimento sociale, 09.11.2016, minidossier tratto da www.openpolis.it

247 Immagine tratta da F. TAGLIAFIERRO, in Analisi dei dati sulla popolazione detenuta, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 3, 2014

Il grafico, a ben vedere, evidenzia la costante crescita nei primi anni 2000 del numero dei detenuti, crescita che si interrompe nell'anno 2006 quando, a causa dell'approvazione della legge sull'indulto (legge n. 241 del 2006), il numero dei detenuti scende dai 59.523 del 2005 ai 39.005 nel 2006 (l'indulto riduce il numero dei detenuti del 58%, portando il tasso di affollamento all'89%)²⁴⁸. Tuttavia, il provvedimento c.d. svuota carceri del 2006 non produce conseguenze stabili, infatti, già nel 2008 la popolazione carceraria torna ai livelli di sempre risalendo raggiungendo n. 58.127. Anzi, nel 2010 si registra il picco massimo di numero di detenuti che diventano 67.961 ed il sovraffollamento raggiunge quota 150%, tanto che viene previsto un piano per la costruzione di nuove carceri e per ampliare quelle esistenti (c.d. piano Alfano-Matteoli). Negli anni successivi, pertanto, si susseguono una serie di provvedimenti normativi volti a ridurre l'emergenza carceri²⁴⁹. Nell'anno 2013 poi l'Italia – come ricordato - viene condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo per trattamenti inumani verso i detenuti, costretti a vivere in celle le cui dimensioni erano state accertate di misura inferiore a 3 metri quadrati, e obbligata dalla Corte stessa ad assumere entro un anno misure di adeguamento delle carceri a criteri di dignità umana (sentenza Torregiani c. Italia - Cedu del 08/01/2013)²⁵⁰.

Per ottemperare ai dettami della Cedu viene approvato un piano (D.l. 146 del 2013) denominato *"misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria"* che favorisce la semplificazione ed il ricorso alle misure alternative²⁵¹. Nel 2014, a seguito di detto provvedimento, si registra un calo significativo del numero dei detenuti (che passa dai 62.536

248 TAGLIAFIERRO, in Analisi dei dati sulla popolazione detenuta, cit.

249Dapprima con la l. n. 199 del 2010, con cui viene prevista la possibilità per il reo di scontare l'ultimo anno di pena in detenzione domiciliare, periodo di tempo esteso poi a 18 mesi (d.l. 211 del 2011). Detto provvedimento determina un lieve calo della popolazione detenuta.

250 L. MANCONI - S. ANASTASIA - V. CALDEORNE- F. RESTA F., Abolire il carcere, cit., p. 32

251Il piano prevede: pene più lievi e ricorso alle misure alternative per violazioni di minor gravità relative alla legge sugli stupefacenti; innalzamento del limite di pena per la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; semplificazione della misura alternativa dell'espulsione per i cittadini stranieri. Il Governo, inoltre, istituisce il Garante nazionale per i diritti dei detenuti. Con la successiva legge 67 del 2014 vengono previsti gli arresti domiciliari per pene fino a 3 anni e potenziati i lavori di pubblica utilità al posto del carcere.

del 2013 ai 53.623 del 2014), ed il trend di decrescita si registra anche nel 2015²⁵².

Alla luce dei dati sopra indicati, è interessante notare come le cause del sovraffollamento carcerario, nel periodo 2000-2013, siano riconducibili (anche) all'approvazione, in passato, di leggi che privilegiavano la pena detentiva come misura per salvaguardare la sicurezza sociale²⁵³.

I provvedimenti degli ultimi anni, che incentivano, invece, l'uso di misure alternative, hanno contribuito – di fatto – a ridurre progressivamente il sovraffollamento carcerario e a migliorare le condizioni di vita dei detenuti. A tale ultimo proposito, si segnala che detti provvedimenti hanno anche contribuito a ridurre in modo significativo il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere: da un picco massimo di n. 72 suicidi nell'anno 2009 si è passati a n. 39 nell'anno 2015 attraverso una decrescita costante²⁵⁴, così come si sono ridotti in modo sensibile i c.d. episodi critici e conflittuali in carcere.

In tutti i paesi europei la maggior parte dei detenuti viene destinata a misure alternative.

In particolare, il rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa²⁵⁵, il rapporto annuale che monitora le condizioni penitenziarie di tutti i paesi europei, riferisce che l'utilizzo di misure alternative nei più grandi paesi d'Europa è superiore al 50% dei casi, diversamente dall'Italia che si attesta attorno al 44,80%, ed è, quindi, privilegiato rispetto alla

252 Contribuisce alla riduzione anche la dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. sentenza 25/02/2014 n° 32) della legge Fini – Giovanardi sugli stupefacenti (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272), che ripristina le precedenti normative maggiormente favorevoli ai condannati in cui era presente la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Cfr. L. MANCONI, S. ANASTASIA, V. CALDEORNE, F. RESTA F., *Abolire il carcere*, cit., p. 70

253 S. RODOTA'S., articolo tratto dal "Il Sole 24 ore", per il quale tra queste leggi si rinvengono la legge Cirielli che abroga i benefici penitenziari ai recidivi, la Legge Bossi Fini che prevede la detenzione in carcere per gli stranieri che non rispettino l'ordine di espulsione e la legge Fini-Giovanardi che prevede la detenzione in carcere per l'uso di sostanze stupefacenti a scopi personali.

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/news/2013/10/carceri-rodota-sovrappollamento-dipende-da-tre-leggi-sbagliate.php?preview=true>

254 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=wpasVIT5y-qFHW7DG6jj61V0?facetNode_1=0_2&facetNode_2=3_1_6&facetNode_3=3_1_6_0&facetNode_4=3_1_6_0_6&facetNode_5=1_5_30&contentId=SST788178&previousPage=mg_1_14

255 Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa (update march 2017), <https://www.coe.int/it/web/portal/-/prison-overcrowding-persists-in-europe-says-council-of-europe-report>

detenzione in carcere²⁵⁶.

La Germania è il paese che fa ricorso maggiormente alle misure alternative con il 71,65% dei casi e presenta un tasso di sovraffollamento pari al 81,60% (dato al 2015). Il Paese che riporta il tasso di sovraffollamento massimo è il Belgio pari al 131,1%, mentre quello più basso appartiene ai Paesi Bassi. Sebbene in calo rispetto agli anni precedenti, l'Italia come visto in precedenza si colloca agli ultimi posti in Europa, dove la media è del 92%: infatti, sempre secondo il rapporto SPACE I, solo l'Ungheria, la Grecia, l'Albania, il Belgio, il Portogallo e la Serbia hanno fatto rilevare dei dati inferiori al nostro paese.

Altri dati significativi che si traggono dal rapporto concernono la tipologia di reati per i quali le misure alternative sono utilizzate: in ben 24 Paesi europei, ad esempio, la *probation* viene utilizzata per ogni tipo di reato, senza restrizioni inerenti alla gravità dello stesso.

In particolare, l'applicazione più diffusa a livello europeo riguarda: la violenza sessuale (19,77%), seguita dai reati in materia di stupefacenti (15,59%) e dalla rapina (15,27%).

Con riguardo a tale ultimo aspetto è rilevante il confronto con l'Italia ove le persone che usufruiscono di misure alternative alla detenzione sono in primo luogo autori di reati in materia di stupefacenti, seguiti da autori di reati contro il patrimonio e contro la persona.

Mentre in Europa, pertanto, le misure alternative vengono applicate in misura prevalente sui reati di violenza sessuale, ciò non accade in Italia ove questo genere di reato è il meno frequentemente ammesso alle misure alternative²⁵⁷.

256 "Dentro o fuori. Il sistema penitenziario Italiano tra vita in carcere e reinserimento sociale", 09.11.2016, minidossier tratto da www.openpolis.it, cit.

257 <https://www.penalecontemporaneo.it/d/5435-carcere-e-sanzioni-non-detentive-in-europa-i-rapporti-space-i-e-space-ii-2015>

Dati relativi all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova in Italia

I dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia alla data del 28 febbraio 2018²⁵⁸ in materia di misure alternative forniscono i seguenti numeri:

	Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	15.160
SEMILIBERTA'	867
DETTENZIONE DOMICILIARE	10.697
MESSA ALLA PROVA	11.662
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	7.270
LIBERTA' VIGILATA	3.803
LIBERTA' CONTROLLATA	164
SEMIDETTENZIONE	6
TOTALE GENERALE	49.629

Lavoro di pubblica utilità

LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ - VIOLAZIONE LEGGE SUGLI STUPEFACENTI	463
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ - VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	6.807

258 Ministero della Giustizia, "Relazione del Ministero sull'amministrazione della Giustizia anno 2017 - Inaugurazione Anno Giudiziario 2018", www.giustizia.it

La relazione del Ministero della Giustizia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, analizza i dati poc'anzi riportati effettuando una comparazione con l'andamento del triennio 2014.2015.2016, osservando quanto segue.


Anzitutto, si evidenzia che nell'ultimo triennio la semilibertà è rimasta sostanzialmente invariata (n. 790 nel 2014, n.719 nel 2015, n. 766 nel 2016), mentre è aumentato il ricorso alla detenzione domiciliare (n. 9.899 nel 2014, n.9.795 nel 2015 e n.9.951 nel 2016), nonché alle diverse tipologie di affidamento in prova (n.12.077 nel 2014, n.12.354 nel 2015, n.12630 nel 2016).

L'affidamento in prova continua, in ogni caso, ad essere la misura più rilevante, seguita dalla detenzione domiciliare, che è tornata a crescere oltre i livelli del 2014 (da 9.899 del 2014 a 10.372 del 2017 - al 31.8).


La novità più importante di questi anni è, ad ogni modo, rappresentata dall'andamento crescente della messa alla prova (che passa dai 503 casi del 2014 ai 11.662 del 2018) e raggiunge un volume di procedimenti in corso ormai quasi pari alle principali misure alternative. In costante crescita anche i lavori di pubblica utilità (previste in sostituzione della pena detentiva nei casi previsti dall'art. 73, comma 5 bis del DPR 309/1990, e per le violazioni del codice della strada di cui agli artt. 186, comma 9 bis e 187, comma 8 bis -quest'ultima fattispecie introdotta con la legge 29 luglio 2010 n. 120). A tale ultimo riguardo si evidenzia che al 31.12.2014 risultavano sottoposti alla sanzione del lavoro di pubblica utilità n. 5.606, al 31.12.2015 n. 5.954, al 31.12.2016 n. 6.447, al 31.08.2017 n.7.139, al 28.02.2018 n. 7.270. Si segnala, altresì, che l'esito dei procedimenti per l'esecuzione delle misure alternative alla detenzione ha registrato nel corso degli ultimi anni un andamento sempre positivo, con una percentuale molto elevata di successi. Infatti, nel primo semestre del 2017 è stata registrata una percentuale di esiti positivi superiore al 94 % e, quindi, una percentuale di revoche pari al 6%, di cui solo lo 0.74 % per aver commesso un nuovo reato.

L'andamento delle misure alternative nel triennio 2014-2016 viene di seguito graficamente rappresentato.

Andamento del numero complessivo dei procedimenti gestiti durante il periodo 2014 - 2016



Numero procedimenti gestiti al 31 dicembre degli anni 2014-2015-2016-2017



Alla luce dei numeri indicati e a conclusione della relazione sull'anno giudiziario 2017, appare significativo come il Ministero della Giustizia incentivi lo strumento della messa prova esprimendosi in tal senso: *“La tendenza all’incremento del numero di imputati sottoposti all’istituto della messa alla prova, dall’entrata in vigore della legge 67/2014 ad oggi, peraltro confermata anche dalle ultime rilevazioni statistiche curate dal Dipartimento, favorisce su tutto il territorio nazionale lo sviluppo ed il consolidamento di un nuovo modello di giustizia di comunità teso, principalmente, a ridurre il tasso di recidiva e alla realizzazione di un sistema di probativo in linea con le Raccomandazioni europee in materia. A tale scopo l’Amministrazione ha svolto una campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, chiamando in causa gli stakeholders più significativi a livello nazionale per far comprendere l’importanza del nuovo modello di giustizia di comunità e favorire lo sviluppo della messa alla prova”.*

Effetti delle misure alternative su recidiva e riabilitazione del reo: evidenze di ricerca

È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro²⁵⁹. Oltre alla definizione tecnico-giuridica, considerate le ampie implicazioni sociali del fenomeno, la recidiva viene definita, in ambito sociologico, come il susseguirsi di reati o di comportamenti socialmente pericolosi (prescindendo quindi dalla condanna), in tal caso si parla di recidivismo²⁶⁰.

Tra le cause generali (quindi comuni sia alla delinquenza che alla recidiva) che portano un soggetto alla commissione di un reato vengono annoverate: l’età, il livello di istruzione, lo stato matrimoniale e affettivo, il lavoro, il luogo di residenza e fattori economici. Tra le cause speciali che, invece, inducono il soggetto a reiterare un comportamento illecito vengono individuate le cause sociali (emarginazione, esclusione, abbandono da parte della società) e quelle politiche: il carcere e le pene detentive vengono ritenute dalla dottrina²⁶¹ la causa principale della commissione di un ulteriore reato, comportando un aumento dei livelli di recidiva. Un elemento facilitatore del processo di ripetizio-

259 Cfr. art. 99 codice penale

260 V. MANZINI, *La recidiva nella sociologia, nella legislazione e nella scienza del diritto penale*, Firenze, 1889, p. 446

261 F. MANTOVANI, *“Diritto penale – parte generale”*, Cedam, Padova, 2009, p. 446.

ne dell'illecito si rinviene nell'ozio coatto in cui cadono i detenuti, che favorisce il c.d. contagio inter-delinquenziale tra i più e i meno esperti in arti criminose.

La recidiva, pertanto, inequivocabilmente costituisce un parametro per misurare il successo dell'attività rieducativa, e la sua assenza è indice del raggiungimento, da parte dell'ordinamento, degli obiettivi di risocializzazione e rieducazione del reo quali principi costituzionali. Risulta, ad oggi, essere generale e consolidata l'opinione per cui le persone con precedenti penali possiedono dei tassi di recidiva superiori rispetto a coloro che non presentino condanne²⁶².

Essendo, pertanto, il carcere la principale causa del fenomeno della recidiva è di fondamentale importanza studiare come i modi di scontare la pena diversi dal carcere e gli strumenti di giustizia riparativa influenzino i tassi di recidiva.

A livello nazionale, tuttavia, sono scarsi e risalenti gli studi sistematici di carattere statistico che mettono in relazione le variazioni della recidiva con l'utilizzo delle misure alternative e degli strumenti di giustizia riparativa.

Le difficoltà nel reperire studi in tal senso sono diverse. La prima risiede nel fatto che simili analisi richiedono un progetto di studio nel lungo periodo. Inoltre, vi è un limite di metodo dovuto essenzialmente alle differenti e possibili definizioni di recidiva (definizione giuridica/sociologica).

Sussiste, poi, una obiettiva difficoltà nel compiere operazioni di *follow up* dopo la liberazione dei detenuti. Pertanto, le fonti dalle quali possono trarsi dati sono principalmente analisi a campione e parziali²⁶³. Ad esempio, il Ministero della Giustizia in tema di recidiva fornisce solamente il numero dei detenuti con precedenti condanne²⁶⁴.

Gli elementi che si possono trarre da una simile elaborazione sono parziali poiché non si tiene conto, ad esempio, dei recidivi che non hanno affrontato il percorso penitenziario, né si specifica la natura delle condanne inflitte (carcere o misure alternative). Inoltre, si tiene conto solo dei detenuti presenti in carcere in quel momento senza contare coloro che sono in attesa di giudizio.

Ad ogni modo, come emerge dai dati del Ministero della Giustizia²⁶⁵, rispetto alla presenza di detenuti con precedenti penali, i tassi sono

262 F. MANTOVANI, "Diritto penale - parte generale", cit., p. 665

263 P. GONNELLA, "Recidività e carcere", in *Dignitas*, n. 7, 2005

264 www.istat.it

265 Fonte: *Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica*

in crescita negli ultimi anni, in particolare, se al 31 dicembre 2010 risultava che il 49% degli italiani e il 27% degli stranieri avevano dei precedenti, al 24 settembre 2012, emergeva che oltre il 67% dei detenuti italiani e il 37% degli stranieri avevano alle spalle una o più carcerazioni²⁶⁶.

L'Associazione Antigone²⁶⁷, nel suo rapporto annuale sulle condizioni di detenzione, afferma che, al 31 dicembre 2013, 35.709 su 62.536 detenuti nelle carceri italiane avevano già precedentemente scontato una pena detentiva in carcere.

Il primo studio statistico rinvenuto in tal senso, risale al 2004 ed è frutto di un progetto della Regione Toscana denominato "Misura" che si è prefisso lo scopo di misurare gli effetti dell'affidamento ai servizi sociali sulla recidiva²⁶⁸. In particolare, l'analisi ha distinto i risultati tra gli affidati ad un programma terapeutico per tossico dipendenti e gli affidati ordinari. Sono state realizzate delle interviste su un esiguo campione di 152 soggetti ed è stato riscontrato che gli affidati ad un trattamento terapeutico contro la tossicodipendenza presentano un tasso di recidiva del 68%, dato di molto superiore al 12% degli affidati ordinari.

Il dato si rivela confortante se si considera che tra i 152 soggetti, il 99% di loro aveva già commesso altri reati prima dell'affidamento ai servizi, e solo 34 di loro (22,37%) sono tornati a delinquere nel quinquennio successivo al termine di quest'ultimo.

Dallo studio è emerso anche un ulteriore aspetto interessante, sembrerebbe esistere una relazione tra l'andamento dell'affidamento e la recidiva, infatti, il tasso di revoca dell'affidamento tra coloro che hanno commesso ulteriori reati dopo aver scontato la pena è del 27%, mentre il tasso del totale degli intervistati è del 15,79%.

Gli esiti della ricerca di F. Leonardi, del 2007²⁶⁹, riportano risultati simili. Su un campione di 8.817 affidati, il 19% (1.677) è risultato recidivo (mediamente nei due anni successivi alla fine della pena), a fronte

266 Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del S.I.A - Sezione Statistica al 24.12.2012

267 "Oltre i tre metri quadrati. XI Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione", 2015, in www.osservatorioantigone.it.


268 E. SANTORO, R. TUCCI, "L'incidenza dell'affidamento sulla recidiva: prime indicazioni e problemi per una ricerca sistematica", 2004, in www.rassegnapenitenziaria.it.

269 F. LEONARDI, Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, in *Rass. pen. crim.*, 2/2007.


di un tasso del 68,45% di coloro che hanno scontato una pena in carcere. Si è appurato che i fattori che influenzano il fenomeno sono l'età (maggiore rischio di recidiva tra i 20 e i 40 anni) e la condizione sociale e territoriale (nelle regioni centrali la recidiva è del 22%, a fronte del 19% e del 18% rispettivamente di Nord e Sud Italia). Anche in questo caso la percentuale di recidivi sale tra i soggetti dipendenti da alcol e da droghe: il 30% commette un altro reato se hanno cominciato l'affidamento in prova dallo stato di libertà e arriva al 42% tra chi ha trascorso un periodo di detenzione. Diversamente dalla ricerca del 2004, il tasso di recidiva è più basso tra coloro che non hanno mai sperimentato il carcere. Questo dato vale anche per gli affidati ordinari, che presentano un tasso di recidiva del 21% in caso di provenienza da uno stato detentivo e nel 16% dei casi se non lo erano.

Gli effetti della detenzione in carcere sono risultati evidenti in questo caso e influiscono sul comportamento degli ex detenuti, ciò porta a confermare l'ipotesi per cui le misure alternative sono effettivamente fondamentali per evitare il contatto con il carcere e, conseguentemente, contenere la recidiva.

Di seguito un grafico riepilogativo estratto dalla ricerca:



Affidati ai servizi sociali



Si segnala, tra le più recenti, una ricerca²⁷⁰ che si rivolge ai detenuti del carcere di Bollate²⁷¹ nel periodo 2006/2013. L'obiettivo è stato quello di valutare se il miglioramento delle condizioni detentive, orientato al dettame costituzionale sulla funzione rieducativa del reo, possa essere utile a ridurre i tassi di recidiva fra gli ex detenuti.

Sono state analizzate 2.300 persone che hanno vissuto all'interno del carcere di Bollate tra il 2001 e il 2009, tra questi sono stati considerati come recidivi coloro che fossero rientrati nel carcere nel giro di tre anni dalla scarcerazione. È stato rilevato come i detenuti selezionati per scontare la propria pena detentiva all'interno del carcere di Bollate presentino un tasso di recidiva inferiore (12 punti percentuali) rispetto a coloro che erano stati trasferiti da altri carceri per ragioni di sovraffollamento. Il *"trattamento Bollate"*, tuttavia, si è visto produrre una maggiore efficacia proprio sui soggetti provenienti da altri carceri, in origine ritenuti maggiormente a rischio.

Infatti, se fra questi il tasso di recidiva scende del 13%, per ogni anno trascorso in questo carcere, per coloro che non provengono da altri istituti si ferma a 10%. Ciò riguarda soprattutto delinquenti non abituali, che hanno commesso reati contro il patrimonio, che hanno l'appoggio di una famiglia e che non hanno un alto livello di istruzione. Il lavoro penitenziario è risultato un ottimo strumento per contrastare la recidiva, permettendo un migliore reinserimento del detenuto, *"l'effetto Bollate"*, il c.d. *"carcere aperto"*, è prodotto da un trattamento penitenziario complessivamente rivolto alla sua responsabilizzazione e rieducazione. Questo si è notato, infatti, in misura più elevata verso

270 G. MASTROBUONI e D. TERLIZZESE, "Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism", University of Essex, 2014

271 Il carcere di Bollate è noto per i suoi trattamenti penitenziari meglio descritti al paragrafo 8.5

coloro che hanno un minore accesso alle attività lavorative rispetto agli altri detenuti, ossia i soggetti trasferiti da diversi istituti per sovraffollamento carcerario.

Efficacia e risultati della giustizia riparativa. Evidenze di ricerca su livelli di soddisfazione dei partecipanti e variazioni della recidiva.

Come ampiamente dedotto nella presente disamina, l'obiettivo della giustizia riparativa risiede nel superare il conflitto cagionato dal reato che opprime il reo, la vittima e la comunità.

Nei confronti della vittima ci si propone di ridurre il livello di stress e di riparare o, comunque, rendere sopportabile il trauma subito in conseguenza del reato attraverso il dialogo con il reo. Per quel che riguarda il reo il percorso che lo vede coinvolto assieme alla vittima comporta la responsabilizzazione per il fatto commesso fino a provare rammarico e/o pentimento. Per quanto riguarda l'aspetto comunitario, ristabilire il clima di fiducia significa riparare lo strappo creato e riportare a una sicurezza sociale maggiore.

Il raggiungimento di tali risultati costituisce una importante innovazione all'interno del sistema di giustizia penale.

I fatti criminosi diventano in qualche modo l'occasione per il reo di un cambiamento reale e per tentare di raggiungere anche l'obiettivo di contrastare la recidiva.

Inoltre, come visto nell'analisi, le pratiche di giustizia riparativa perseguono anche l'obiettivo costituzionale della rieducazione del detenuto, sempre tenendo conto che questo non sia l'unico fine a cui la giustizia penale debba tendere, in quanto la giustizia riparativa per raggiungere il suo più ampio scopo deve coinvolgere la vittima.

La valutazione degli effetti derivanti dall'uso degli strumenti di giustizia riparativa sono scarsi in ambito nazionale rispetto al mondo europeo ed, in particolare, a quello anglosassone.

I dati empirici a livello europeo, riportati anche dal Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, provengono prevalentemente da studi di origine anglosassone²⁷².

Quanto al livello di soddisfazione della vittima che partecipa alla mediazione o al conferencing, esso si attesta in modo stabile all'80%, a

272 L.W. SHERMAN – H. STRANG, *Restorative Justice. The Evidence*, London, 2007 in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., p. 364

differenza della percentuale di soddisfazione delle vittime che partecipano al processo che è pari al 40%²⁷³. Con riguardo, invece, ai dati sulla recidiva vengono fornite le seguenti risultanze di interesse. Per ciò che concerne i reati di violenza, i percorsi di giustizia riparativa determinano una contrazione molto elevata della recidiva con una diminuzione pari a circa l'80%²⁷⁴.

Ancora. Per i reati contro il patrimonio, la recidiva diminuisce ma in modo più contenuto (si noti che la stima è stata effettuata all'esito di percorsi di giustizia riparativa in assenza di confronto autore del reato- vittima). Non è stata osservata, poi, alcuna riduzione della recidiva, invece, per gli autori di reati senza vittima (guida in stato di ebbrezza o turbamento della quiete pubblica). Si nota, pertanto, come il tasso di recidiva si riduca sensibilmente quando si avvia il confronto tra autore del reato e vittima attraverso lo strumento della mediazione penale, utilizzato quasi esclusivamente nel caso di reati violenti e più gravi.

Le medesime evidenze di ricerca, evidenziano che la mediazione rende le vittime molto più contente di quelle che non vi partecipano, in termini sia di soddisfazione che dissenso di giustizia (72% soddisfatti contro il 42%). Inoltre, gli stessi studi dimostrano che per le vittime è, altresì, molto importante ricevere delle scuse (lo afferma il 90% delle vittime intervistate). Coloro che partecipano ai programmi di giustizia riparativa ricevono scuse nel 72% dei casi, mentre coloro che partecipano al processo ordinario, ricevono delle scuse solo nel 19% dei casi.

Per quel che concerne lo studio degli effetti che le pratiche di giustizia riparativa producono sulla recidiva, si ritiene utile citare anche lo studio²⁷⁵, pubblicato sulla rivista *Youth Violence and Juvenile Justice*, nel 2016, che ha esaminato quattro tipi di programmi di giustizia riparativa per i minorenni in una piccola area prevalentemente rurale

273 "Il documento finale degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale in materia di giustizia riparativa" di G. MANNOZZI in *dir. pen. processo*, 5, 2016. Il dato di soddisfazione delle vittime è di molto superiore se si confronta con il dato recente dell'Uepe di Firenze che riporta un esito positivo per le mediazioni del 50% nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2017, di cui il 55% attraverso un confronto tra imputato e vittima ed il 45% con mediazione comunitaria (www.ristretti.org).

274 L.W. SHERMAN – H. STRANG, "Restorative Justice. The Evidence", London, 2007 in G. MANNOZZI – G. A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire Legami, ricostruire persone*, cit., p. 365

275 J. BOUFFARD – COOPER M. – K. BERGSETH, *The Effectiveness of Various Restorative Justice Interventions on Recidivism Outcomes Among Juvenile Offender*, North Dakota State University, in *Youth Violence and Juvenile Justice*, 2016

nell'alto Midwest.

Gli interventi hanno previsto l'utilizzo della mediazione *face to face* tra vittime e autori del reato, la comunicazione indiretta tra vittime e criminali, i panel di comunità che sostengono la vittima, e anche interventi minimi di giustizia riparativa, che istruiscono semplicemente gli autori del reato sul processo di giustizia riparativa.

Ebbene, lo studio, basato su 551 giovani coinvolti nei programmi di giustizia riparativa tra il 2000 e il 2005, ha rilevato che i giovani processati innanzi ai Tribunali per i minorenni hanno reiterato il reato il 50% delle volte, mentre quelli inseriti in un programma educativo sulla giustizia riparativa (anche minimo) hanno commesso nuovi reati solo il 31% delle volte. Anche in caso di programmi di giustizia riparativa più intensivi, i giovani hanno evidenziato la seguente riduzione di recidiva: 24% per i panel comunitari, il 27% per la mediazione indiretta e il 33% per la mediazione diretta.

Un altro studio interessante²⁷⁶ sul fenomeno della recidiva in relazione ai programmi di giustizia riparativa, sempre di matrice anglosassone, ha riguardato quasi 23.000 partecipanti ed ha fornito i seguenti risultati. Contrariamente alle aspettative, i programmi si sono rivelati più efficaci con gli adulti (riduzione di recidiva dell'8%) rispetto ai giovani (riduzione di recidiva del 2%).

La fase di follow up ha avuto una durata pari a tre anni. I partecipanti al programma sono stati confrontati con un gruppo di persone in prova, con caratteristiche simili per storia criminale, che non partecipavano al programma.

Ebbene, anche in questo caso i soggetti che hanno partecipato al programma di giustizia riparativa hanno avuto tassi di recidiva più bassi rispetto al gruppo di persone in prova. Al passare di ogni anno, durante il follow up, si sono ampliate le differenze nei tassi di recidiva per i due gruppi.

Invero, al primo anno, gli autori del reato partecipanti al programma di giustizia riparativa avevano un tasso di recidiva del 15%, rispetto al 38% per il gruppo di prova. Al secondo anno i rispettivi tassi erano del 28% e del 54% e al terzo anno i tassi erano del 35% e del 66%.

A ben vedere, con il passare del tempo i programmi di giustizia riparativa incrementano la diminuzione della recidiva per i partecipanti. Infine, i 12 esperimenti di giustizia riparativa nell'ambito del progetto

276 J.BONTA – S. CAPRETTA, *Restorative justice and recidivism. An outcome evaluation of a restorative justice alternative to incarceration* in *Contemporary Justice Review*, 5, 2002, p. 319-338.

Jerry Lee Program, pubblicati nel 2015²⁷⁷, analizzano gli effetti delle *restorative justice conferences* nei confronti delle vittime e dei rei in un periodo di tempo molto lungo 1995/2004, pertanto, con un *follow up* di due decenni. Senza dubbio, in ragione della durata dell'esperimento, il Jerry Lee è il più lungo programma criminologico che sia mai stato effettuato.

L'analisi è stata condotta comparando diversi tipi di reati e autori, diversi tipi di vittime, diversi livelli di differenze sociali e demografiche tra i autori del reato e le vittime, nonché diversi stati e gradi del processo, in Uk ed in Australia. Le realtà urbane oggetto di studio sono state le seguenti: Canberra, Australia (300.000 abitanti), Londra, Regno Unito (pop. 8.000.000), Newcastle, Sunderland, Tyneside e altri piccoli paesi inglesi nord-orientali città e le contee ricche della valle del Tamigi (Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire).

Ad ogni mediatore esperto è stato chiesto di porre tre domande ad un gruppo ben preparato di persone, tutte collegate emotivamente alla vittima, al reo o al reato.

Le domande che sono state poste ai partecipanti sono le seguenti: (1) cosa è successo? (2) chi ne è stato influenzato e come? e (3) cosa dovrebbe fare l'autore del reato per cercare di riparare il danno causato dal reato?

Di seguito, in via esemplificativa, si elencano le principali evidenze²⁷⁹ di ricerca:

- Gli autori del reato mostrano maggior soddisfazione nella giustizia rispetto a coloro che sono stati sottoposti al processo ordinario;
- I rei che fanno uso di alcol o di stupefacenti mostrano maggior senso di rammarico ma non riportano alcuna riduzione percentuale della recidiva;
- La diminuzione della recidiva varia a seconda del reato commesso e funziona di più sui reati gravi che su quelli minori;
- La riduzione della recidiva, per il reo avviato a pratiche di giustizia riparativa, avviene in 9 esperimenti su 10, nel caso in cui vi sia una vittima. Nei reati senza vittima (guida in stato di ebbrezza) la recidiva non subisce variazioni;

277 L.W. SHERMAN – H. STRANG, *Twelve experiments in restorative justice: The Jerry Lee program of randomized trials of restorative justice conferences*, in *Journal of experimental criminology*, 2015

279 Si noti come le principali evidenze siano simili a quelle riscontrate dai medesimi autori nel 2007.

- La riduzione di recidiva è molto bassa anche nel caso di reati contro il patrimonio;
- La riduzione di recidiva è molto elevata (84%) in caso di reati violenti;
- Le variazioni in diminuzione della recidiva sono molto più alte nei primi due anni e tendono a ridursi nell'arco dei 15 anni successivi;
- Le vittime di reati di violenza riducono il desiderio di vendetta della vittima dal 45% al 7%;
- Le vittime, anche nei successivi 15 anni, a differenza del reo, mantengono ridotti i sintomi da stress post traumatico, e ciò con particolare riguardo alle vittime di rapine e furto;
- Le pratiche di giustizia riparativa funzionano maggiormente per i criminali con un numero maggiore di precedenti (recidivi cronici) che per i "principianti".

È stato rilevato²⁸⁰ come il motivo per cui la giustizia riparativa funziona più per i reati violenti è che in questo caso si ha il confronto faccia a faccia autore del reato – vittima, con un maggior coinvolgimento di emozioni forti, in grado di muovere gli animi verso il cambiamento.

Quanto più il reato è grave tanto più le emozioni sono intense. Questo spiegherebbe anche perché nella giustizia riparativa con reati senza vittima non vi è riduzione di recidiva.

Probabilmente è l'incontro con l'altro la chiave di riuscita della giustizia riparativa. Gli stessi studi dimostrano poi come la vittima spesso sia desiderosa di incontrare l'autore del reato. Inoltre, è stato riscontrato come i risultati della giustizia riparativa dipendano buona parte dalla tipologia di percorso intrapreso: come si è visto percorsi svolti in assenza dell'incontro con la vittima non incidono in modo significativo sulla riduzione della recidiva. Significativo, infine, come la recidiva nel tempo vari con alti e bassi in quanto è influenzata dalla vita delle persone, che nel loro percorso riabilitativo possono incontrare difficoltà di carattere economico e personale.

Come è evidente, il mondo anglosassone è quello che maggiormente si è interessato di studiare gli effetti della giustizia riparativa sui comportamenti criminosi.

Anche in ambito europeo²⁸¹ alcuni progetti di ricerca sposano le evidenze degli studi anglosassoni su tale aspetto. Tra questi, si segnala,

280 L.W. SHERMAN – H. STRANG *"Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review"* in *Journal of Quantitative Criminology*, 31, 2015, cit. in MANNOZZI G., LODIGIANI G.A., *"La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi"*, cit., p. 36

ad esempio il progetto denominato *“Desistance and Restorative Justice: mechanisms for desisting from crime within restorative justice practices”*, pubblicato nel 2015, i cui risultati affermano indubbiamente che la giustizia riparativa riduce il tasso di recidiva e la criminalità, ma invitano anche ad una sorta di cautela nel formulare simile affermazione. In tale sede viene, infatti, messa in evidenza l'ambiguità dei risultati ottenuti durante le analisi, sottolineando il prevalente approccio quantitativo²⁸² degli studi sin ora svolti.

L'auspicio contenuto nel progetto è quello, pertanto, di proseguire la ricerca in tal senso programmando un esame di carattere qualitativo, che studi come la partecipazione alla giustizia riparativa influenza la recidiva negli autori dei reati e quali fattori della giustizia riparativa siano determinanti nel suscitare il cambiamento nell'autore del reato. Ciò appare importante anche alla luce di una sorta di ambivalenza della comunità riparativa che, se da una parte, non trascura i temi della riduzione della recidiva e della rieducazione del reo, dall'altra intende rispettare il significato più profondo della giustizia riparativa che non si pone come obiettivo diretto e specifico quello di ridurre la recidiva quanto, piuttosto, quello di provocare la guarigione delle persone coinvolte nell'evento criminoso attraverso il dialogo.

Questo contributo rappresenta un estratto di un ampio dossier documentale sul tema della giustizia riparativa, scaricabile sul sito del CNCA all'indirizzo
<http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

* Veronica Scali è avvocato del Foro di Roma

281Desistance and Restorative Justice, progetto dell'European Forum for Restorative Justice, Promoter: European Forum for Restorative Justice (EFRJ), Partners: Conférence permanente européenne de la probation (CEP), Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS, Austria), Leuven Institute of Criminology (LINC, Belgium), Médiante (Belgium), Neustart (Austria), Queen's University (GB) and Youth Justice Agency of Northern Ireland (GB), Supervisor of project: Prof Dr Ivo Aertsen, Coordinator of project: Dr Katrien Lauwaert, Duration: 24 months (01/01/2013-31/12/2014)

282G.ROBINSON – J. SHAPLAND, Reducing Recidivism A Task for Restorative Justice?, in *British Journal of Criminology*, 48, 2008

6. STORIE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA SERENA FRANCHI*

Pietro (nome di fantasia), 40 anni, ha partecipato al progetto "Con la vittima accanto". Raccontando la sua esperienza fornisce importanti spunti di riflessione su giustizia riparativa e mediazione penale. Nel 2016 ha partecipato per quattro

mesi a una serie di incontri con altre persone in misura alternativa ma purtroppo il percorso non si è concluso. Di seguito le sue impressioni.

Quando Pietro mi viene a prendere alla stazione per accompagnarmi presso la Comunità dove svolgeremo l'intervista, la prima cosa che colpisce la mia attenzione sono i suoi modi gentili e attenti a farmi sentire a mio agio. È un uomo di quarant'anni, con un fisico imponente e un'ottima capacità comunicativa. Prima di cominciare, tengo a precisargli che non si tratta di un'intervista con domande prefissate, ma di un confronto per conoscere più da vicino i percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale e che quindi si deve sentire libero di condividere la propria esperienza nel modo che ritiene più opportuno.

Seduti uno di fronte all'altra, ripercorriamo insieme il cammino che l'ha condotto fino a qui, in un alternarsi di flash-back e analisi puntuale delle difficoltà incontrate e, piano piano, superate.

Nel 2016 Pietro è stato selezionato per partecipare a un corso sulla mediazione penale organizzato dall'UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di in cui erano coinvolte persone provenienti da strutture terapeutiche e in misura alternativa. All'epoca, Pietro si trovava in regime di libertà vigilata. Tiene a precisare che è stato l'unico della Comunità a essere scelto: gli hanno chiesto di aderire al progetto perché all'interno della Comunità aveva trovato un suo spazio, mettendosi in gioco e partecipando a tutte le attività proposte.

Tuttavia, il suo ingresso non è stato semplice e prima di riprendere il pieno controllo ha dovuto affrontare un difficile periodo di ricadute nelle sostanze. Così, Pietro si apre e racconta il percorso di consapevolezza e autodeterminazione intrapreso in questi ultimi anni. Dopo il suo arresto nel 2011, trascorre un primo periodo presso un'altra comunità terapeutica. Il suo arrivo qui segna un punto di svolta: mentre prima era costretto in un regime molto rigido, in cui durante le uscite doveva essere necessariamente accompagnato da un familiare, adesso comincia ad avere degli spazi di autonomia che gli permettono di

tornare sul territorio e ai legami sociali precedenti. È un ritorno difficile, non riesce a gestire l'autonomia acquisita. Viene messo alle strette: *“segnalazioni al magistrato, restrizioni, mesi di chiusura, tutte le necessità del caso per tutelarmi, anche un po' per tutelare la società. Se vai a rileggere i verbali di arresto e di indagine si parla di me come di una persona che terrorizzava una cittadina di circa 20.000 abitanti”*.

La parola tutela viene spesso accompagnata da Pietro da dignità e consapevolezza. L'allontanamento dalle sostanze - percepite e raccontate nella narrazione personale come input principale allo svolgimento delle attività che l'hanno condotto all'arresto - è avvenuto grazie all'aiuto degli operatori e della responsabile della Comunità, ma soprattutto per la forza di volontà dimostrata nel voler riconquistare, racconta, il rispetto di sé e la fiducia delle persone vicine.

La sua esperienza di mediazione penale si è imperniata, infatti, sulla necessità di acquisire gli strumenti per riconoscere le vittime delle proprie azioni. Pietro non vede come vittime le persone direttamente interessate dal reato: *“le mie vittime principalmente sono stati gli appartenenti alla mia famiglia, a partire dalla madre di mia figlia, i miei genitori, i miei fratelli. Per cui il concetto di “accanto” (il progetto dell'UEPE si intitolava Con La Vittima Accanto, nda) per me era proprio riferito al fatto che le mie vittime erano nel mio quotidiano, erano proprio accanto, cioè non c'era bisogno di spostarsi e fare un incontro con chi settimanalmente ti pagava il pizzo, diciamo così. Anche perché poi quando lo facevo di mia iniziativa, nei momenti di lucidità andavo anche a chiedere scusa a queste vittime, tant'è che non si sono neanche costituite parte lesa al processo. Diciamo che il mio è stato più un percorso chiuso, più familiare”*.

Parliamo del concetto di vittima e mi racconta che durante il suo percorso la terminologia utilizzata prevedeva la dicotomia vittima-carnefice. Quando gli chiedo come questa scelta lo facesse sentire, mi spiega che è un riconoscimento necessario di entrambi i ruoli e che non dovrebbe creare una distanza ma, al contrario, avvicinare. Dal suo punto di vista, quando si arriva a un momento di confronto tra chi ha causato un danno e chi lo ha subito, entrambe le parti dovrebbero aver già avviato un percorso di piena disponibilità verso l'altro, uno per riparare, l'altro per ascoltare - scevro da pregiudizi, senza strumentalità. Lo descrive come un incontro *“trascendentale, un andare oltre”*. Dal punto di vista del reo, Pietro dice: *“Se tu carnefice hai veramente questa cosa dentro, nella coscienza, di chiedere scusa e di mettersi a disposizione della vittima, arrivi al punto di dire “qualsiasi cosa tu possa fare per lei sei disposto a farlo”, senza secondi fini, è proprio una cosa di così grande*

umanità da parte di entrambi che tende ad avvicinare la persona, perché giuridicamente è tutto agli atti, le verità si conoscono, sia giuridiche che penali. Quando si decide di fare questi incontri, questi percorsi, quando si decide di avere la vittima accanto, è perché c'è proprio un desiderio di riparare, di rimediare in qualunque modo”.

Ci soffermiamo un poco su cosa significhi per lui *“senza secondi fini”*. Per Pietro è chiaro: intraprendere un percorso di mediazione penale non rischia di divenire una scelta strumentale perché non deve portare a uno sconto di pena. Secondo lui è giusto che chi commette un reato sconti l'adeguata pena, pagandone le conseguenze. Non può essere, dice, una misura alternativa alla detenzione.

Parlando della sua esperienza di mediazione penale presso l'UEPE, mi racconta che si è trattato di una serie di incontri con altre undici persone dove si condividevano racconti di vita in una logica di confronto. Purtroppo il corso non è proseguito, con suo grande rammarico. Mancava il passaggio che più gli interessava, il percorso individuale di incontro tra reo e vittima: *“io mi sono ritrovato a fare tanti gruppi in comunità e non cambia tanto, no? Non era tanto diverso. Per cui usciti da lì, si doveva pensare a proseguire nel modo in cui ti dicevo, cioè veramente prendere il singolo soggetto, dopo averlo messo al corrente dei suoi errori, capire le sue priorità e fare poi un progetto individuale. Sarebbe stato di mio gradimento che fosse successo, anche perché poi quando si parla di vittima - e le vittime ci sono, perché il reo e il carnefice c'erano - e quando poi si parla di comunità mi sembra un po' un controsenso che tu debba andare a cercare un centro di ascolto, chiamiamolo così, formato sulla giustizia riparativa per poi mettere insieme i pezzi... se si parla di comunità e la comunità che deve prendere determinate decisioni, no?”*. Emerge un sentimento di frustrazione rispetto alla mancanza di un accompagnamento nell'acquisizione degli strumenti necessari per poter affrontare un avvicinamento con le proprie vittime. Se, per ipotesi, lo avesse voluto fare spontaneamente, con la sua famiglia, non avrebbe saputo a chi rivolgersi. Magari, dice, sarebbe riuscito a trovare il canale. Tuttavia mi spiega che secondo lui un percorso di questo tipo debba partire da entrambi, da vittima e carnefice, in modo che l'avvicinamento porti a qualcosa di costruttivo.

Capisco il suo bisogno di mettere in chiaro una cosa: la giustizia riparativa è sempre positiva, ciò che fa la differenza sono le modalità con la quale viene proposta e avviata. Innanzitutto, sono progetti che dovrebbero partire dai luoghi di reclusione: laddove in carcere vi sono percorsi di giustizia riparativa la recidiva diminuisce. Anche perché, spiega,

una volta tornato in libertà difficilmente ricerchi il canale comunicativo della mediazione, quindi è essenziale che cominci dai luoghi giusti, selezionando le persone dal carcere.

Altro punto fondamentale, strettamente collegato alla sua esperienza personale, è che si arrivi alla fine di un cammino, di un percorso: *"Il circuito deve riuscire a chiudersi, perché se rimane incompiuto le vittime perdono fiducia sia nella giustizia riparativa e ancor di più nello Stato, perché poi si vedono pene ridotte, sconti di pena, pene lievi. E al carnefice danno solo l'effimera sensazione di essersi pulito la coscienza e magari può essere anche un incentivo a ricommettere determinati errori"*.

Nel salutarci gli chiedo quali siano i suoi prossimi passi. Da circa un anno e mezzo porta avanti dei tirocini formativi e delle borse lavoro, con ottimi riscontri. Gli chiedo se l'idea di tornare sul territorio di provenienza lo spaventi. *"No, sul territorio ci torniamo. Ci torniamo sicuramente con buoni propositi, con altre intenzioni, come un'altra persona, perché sinceramente ho avuto così tanto tempo per riflettere e anche così tanti strumenti messi a disposizione, tra cui anche giustizia riparativa, che veramente un po' quasi mi vergogno di quello che ho fatto, di aver ferito persone che fondamentalmente mi volevano bene"*.

Michele (nome di fantasia), 20 anni, racconta la sua esperienza di giustizia riparativa e Messa Alla Prova (MAP).

Incontro Michele in un bar vicino alla stazione. È un ragazzo di venti anni, del nord Italia, che ha terminato da pochi mesi un percorso di Messa Alla Prova (MAP) in Comunità. Da qualche mese vive e lavora in una nuova città, dove è riuscito a mettere a frutto il suo diploma alberghiero. Come mi racconta sorridendo, è il miglior risultato che avrebbe potuto ottenere: gestisce la linea della cucina di una catena di ristoranti e, nonostante l'età, ha conquistato un ruolo di responsabilità che lo porta a dover amministrare molte persone. Ironizza sul cambiamento di prospettiva che gli ha dato questo nuovo lavoro: *"gestire un cameriere o un lavapiatti è meglio che gestire altre cose in altre contesti e in altri ambienti!"*, dice ridendo. È un risultato ottenuto con fatica, con un percorso di crescita graduale.

Gli chiedo di raccontarmi della sua esperienza, cercando di ripercorrerne le tappe più significative e gli snodi principali.

Dopo il suo arresto nell'agosto del 2016, è subito entrato in Comunità in misura cautelare. Dopo cinque mesi ha avuto accesso a un progetto di semilibertà, mentre sono dovuti trascorrere altri due mesi prima dell'avvio della MAP. Dalle parole di Michele emerge chiaramente quanto la Messa Alla Prova abbia rappresentato un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alla situazione precedente di misura cautelare, sebbene sia una consapevolezza acquisita nel corso del tempo.

Nonostante la MAP preveda dei passaggi standardizzati decisi dal tribunale, il percepirsi in mano a un'equipe interessata alla sua riabilitazione e a un progetto su di sé senza essere più dentro le maglie di un sistema sentito come giudicante e restrittivo ha sicuramente avuto un impatto molto forte sulla capacità di Michele di avviare il percorso che lo ha condotto ai risultati di oggi. *“È un mondo un po' diverso”,* racconta, *“cambia anche la concezione che tu hai di una Comunità, chiaramente all'inizio sei in un ambiente in cui ci sono i carabinieri, non puoi uscire, non puoi avere un telefono. Non ti dà l'idea di un ambiente che dovrebbe portare il ragazzo a una crescita personale. Nel momento in cui firmi la MAP comincia un mondo un po' diverso, anche tu vedi gli educatori in modo diverso, cominci a capire che sono persone con cui puoi parlare, con cui ti puoi confrontare, con cui puoi anche essere sincero”.* Non solo adesso riconosce il forte cambiamento della sua percezione della Comunità una volta avviata la MAP, ma pur non avendone avuto esperienza diretta sottolinea più volte la contrapposizione tra Istituto Penale Minorile (IPM) e Comunità. Quando gli domando se secondo lui la MAP debba essere considerata come prima opzione nei percorsi di giustizia riparativa per minori, Michele non ha dubbi. È un progetto che lo ha aiutato tanto, dice: *“Se una persona è in grado di capire che gli vengono messi in mano degli strumenti per poter crescere, migliorare e capire la propria situazione, secondo me nell'ambito minorile italiano è uno dei pochi progetti che funziona davvero bene”.*

Quel se iniziale ha però un peso: non è sempre così. Ci sono dei soggetti, mi racconta, che non sono in grado di capire il senso del percorso; lui stesso all'inizio si era approcciato alla MAP in modo strumentale pensando di potersela cavare mostrandosi accondiscendente con le richieste degli educatori, avendo il solo obiettivo di evitare il carcere. Una selezione superficiale a volte può portare addirittura a un aggravamento della situazione: *“Secondo me ci deve essere un occhio di riguardo più specifico su chi può intraprendere un percorso di messa alla prova e chi no. Ci sono progetti di semilibertà con l'IPM che per certi soggetti secondo me sono più utili. Perché gente che va in MAP, esce, sta via cinque giorni*

e poi finisce in carcere con un mese di aggravamento e dopo ritorna... poco serve, secondo me". È necessaria una selezione iniziale, quindi. In più, suggerisce Michele, c'è bisogno che gli educatori si rendano conto che in genere chi inizia una MAP lo fa "perché sa che poi gli va meglio". Tale consapevolezza può davvero fare la differenza, come nel suo caso: "Sono stato fortunato perché gli educatori si sono accorti che della MAP non me ne fregava niente e stavo facendo il compitino per tornare a casa e non finire in carcere. Sono stati in grado di trasformare questa mia visione della MAP".

Quanta differenza fanno dunque gli operatori? Secondo Michele, moltissima. Nel suo caso, si reputa particolarmente fortunato: mi racconta che la strategia adottata con lui prevedeva un accompagnamento per gradi, in cui le intenzioni e gli obiettivi non venivano esplicitati in modo che fosse lui stesso a comprenderli, guidato. Sottolinea ancora una volta l'importanza di capire se la MAP sia o meno il percorso più adeguato: nonostante lui ne riconosca l'utilità ma non condivida fino in fondo quella che chiama "mancanza di trasparenza" nella relazione tra soggetto e operatori, un cammino di questo tipo può aiutare a capire qual è la strada più giusta ed evitare anche uno spreco di risorse economiche. Spiega: *"Ti mettono nelle condizioni innanzitutto di capirlo da solo, perché poi l'obiettivo è anche quello, ti danno gli strumenti per poter ragionare. È anche un modo per capire (il non essere trasparenti con un soggetto) se è veramente interessato a cambiare o no e se una persona si merita una MAP o no".* Tuttavia gli operatori possono fare la differenza anche in negativo. Michele individua nella somministrazione della terapia farmacologica una delle problematiche principali su cui gli operatori hanno la possibilità di intervenire per migliorare la situazione. Spesso, racconta, la terapia viene data in dosi e tempi sbagliati e se anche assicura un percorso più tranquillo e meno travagliato nella gestione delle persone, gli effetti a lungo termine e sul ritorno in libertà sono particolarmente gravosi, soprattutto su minori.

Lo interrogo su quali sono, oltre a questo ultimo aspetto, le tre cose che dovrebbero essere cambiate in meglio e condivide tre punti fondamentali: 1) cercare di rendere il momento dell'arresto il meno traumatico possibile, 2) evitare di produrre generalizzazioni e lavorare invece su percorsi individualizzati e 3) investire sulla relazione tra minore e famiglia di origine.

prattutto per i ragazzi più piccoli di lui, di 14 o 15 anni. Sarebbe importante, suggerisce, la presenza di un assistente sociale in modo che venga spiegato in modo chiaro cosa sta succedendo e quali saranno i passi successivi, in modo da evitare che si sviluppi un trauma e poi una visione distorta delle forze dell'ordine. *“Conosco un sacco di ragazzi di 15-16 anni che quando sono stati arrestati c'era magari la mamma che piangeva, la nonna che piangeva, quindi loro si sentono in dovere di fare la parte forte della famiglia e poi implodono. Entrano in comunità e cominciano a disperarsi, impazziscono, scappano, ma perché nessuno gli spiega quello che sta succedendo. Nessuno gli dice: “guarda che sei qui perché questo è il tuo progetto”, no, vengono presi e sbattuti lì e gli creano un'ansia tale che poi scappano, peggiorano la situazione, finiscono in IPM. Ci deve essere più attenzione”.*

Altrettanto importante, nella percezione di Michele, è investire su un approccio che eviti generalizzazioni e punti su percorsi individualizzati, dove la decisione venga presa tenendo conto dell'unicità di ogni singolo caso, sia dal punto di vista degli operatori che della giustizia. Non è ammissibile che un operatore si basi sulla propria esperienza di casi simili, dice Michele, nell'elaborare il profilo di una persona e quindi il percorso che dovrà andare a fare. Ogni caso è a sé. Allo stesso modo, *“è una cosa che devono fare in primis i tribunali. Spesso e volentieri prendono 500 pagine di verbali e in cinque minuti decidono i prossimi due o tre anni di futuro che hai perché hanno già un'idea. Io sinceramente questa cosa non la accetto. Come fai a sviluppare il profilo di una persona in due minuti quando è così ampio, così complesso. Questa è una cosa che va migliorata”.*

Infine, si dovrebbe allontanare il meno possibile un minore dalla propria famiglia: *“Anche se ci sono dei problemi legati alla famiglia ci devono essere secondo me dei percorsi paralleli, con il ragazzo e la famiglia, in modo tale che la famiglia venga riabilitata con il ragazzo e siano pronti per tornare a vivere insieme anche in maniera monitorata”.*

Chiedo a Michele un bilancio complessivo della sua esperienza e quali siano i lati positivi che si sente di condividere. Ritorna il discorso sull'importanza delle persone che costituiscono la struttura, sebbene possa spaventare quanto ciò renda incerto un determinato percorso se la sua efficacia dipende così strettamente dalle singole persone che vi sono coinvolte. Nonostante a causa di alcuni scontri non vi sia stato un accompagnamento graduale al termine della MAP, come invece spes-

so avviene con una continuità di progetti in comune anche una volta che il ragazzo prosegue il percorso a casa, sicuramente per Michele la relazione con il responsabile della Comunità è stata fondamentale. *“Io ho avuto la fortuna di conoscere il mio responsabile che penso sia una delle persone che io stimo di più nella vita. È una persona coerente con quello che dice e con le sue intenzioni e spesso questo significa anche finire in contrasto con il ragazzo, come nel mio caso. Però lui ha degli obiettivi e porta il ragazzo a coglierli. Io credo che i consigli di vita che mi ha dato lui, ma soprattutto l'analisi psicologica che lui ha fatto di me ancora adesso a mesi di distanza mi stanno aiutando a crescere, sempre di più. Nelle relazioni con le autorità, nelle relazioni con le regole, con le leggi, con tutto quello che è stare in un ambiente civile e in un contesto lavorativo che prevede delle regole senza avere degli atteggiamenti sbagliati nei confronti dell'autorità. È una persona che veramente mi ha aiutato. Se non ci fosse stato lui probabilmente io avrei preso altre decisioni e non sarei rimasto in quella comunità”.*

Francesco (nome di fantasia), 61 anni, dopo un'esperienza di carcerazione si trova in Affidamento in Prova al Servizio Sociale. Ha partecipato a un ciclo di incontri su Mediazione Penale e Giustizia Riparativa e, confrontandosi con l'Associazione che li ha organizzati, porta a emersione punti di forza e ostacoli all'implementazione.

L'appuntamento con Francesco è presso la sede dell'Associazione che ha organizzato una serie di incontri sui temi di giustizia riparativa e mediazione penale, ai quali ha preso parte. Oggi è venuto a condividere le impressioni a partire dalla sua esperienza. Questa è un'intervista un poco diversa dalle altre: veniamo introdotti direttamente dalla Presidente e da una delle mediatrici dell'Associazione. Dopo un breve confronto iniziale, ci lasciano soli, così che Francesco possa raccontarmi il suo percorso.

Il primo aspetto sottolineato da Francesco, 61 anni, è relativo alla vita precedente l'arresto – di quando, cioè, ricopriva una carica di alto livello. Durante il corso dell'intervista, infatti, ribadisce più volte la sua estraneità al mondo del penitenziario e il suo sentirsi una mosca bianca, nuovo in quel mondo di sbarre e limitazioni. Prima di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale ha trascorso più di un anno in carcere, periodo a suo dire completamente inutile e unicamente punitivo. In carcere, spiega, non intravede possibilità di rieducazione perché la

struttura assolve a una funzione esclusivamente coercitiva e penale. Eppure, senza intermediazione, proprio durante il periodo detentivo ha deciso spontaneamente di risarcire la persona offesa: *“lo debbo dire che dal mio punto di vista ho un po’ anticipato l’operazione che fa l’Associazione: non ho incontrato la persona offesa, ma la ho risarcita. L’ho fatto all’interno del mio percorso penitenziario e prima di avere l’affidamento; l’ho riconosciuto questo tipo di incontro tra il reo e la persona offesa, risarcendo, senza mediazione effettiva ma tramite mediazione volontaria. È come se conoscessi questo tipo di progetti senza averne prontezza”*.

Ribadisce che non è stato merito della sua condizione di detenuto e anzi, solo una volta avuto accesso all’affidamento in prova ha potuto considerarne la vera portata: *“Sicuramente quando sono uscito e ho avuto la fortuna di avere l’affidamento in prova ci ho pensato di più, perché ho avuto il tempo di pensarci non in una situazione di coercizione, ribadisco. Dietro le sbarre non si pensa, perché si guarda il sole a strisce, o a quadretti. Quindi il pensiero secondo me è turbato da una situazione non normale. Con l’affidamento in prova, c’è la libertà, perché tu dormi a casa, mangi a casa, non è poco. Quindi ecco che hai la possibilità di fare un percorso di rivalutazione genuino di quello che hai commesso che non è fuorviato o fuorviante, cioè non hai il pensiero assiduo di dover ricercare la libertà”*.

Francesco spiega che l’affidamento in prova gli è stato di grande aiuto, anche se avrebbe preferito una dimensione di tipo lavorativo piuttosto che volontaria. Lui ha avuto la possibilità di non soffrire problemi di tipo economico, ma si domanda quale prospettiva possa avere chi è meno fortunato di lui: *“non è che lo possiamo indurre a commettere di nuovo un reato, quindi l’affidamento in prova lavorativa sarebbe secondo me la struttura ottimale”*.

Sebbene nell’ambito delle misure alternative alla detenzione, l’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ordinamento Penitenziario) venga considerato come l’istituto più vicino agli obiettivi della giustizia riparativa, preferisco spostare il focus dell’intervista sulla partecipazione di Francesco al ciclo di incontri su mediazione penale promosso dall’Associazione. Nel corso del suo racconto, Francesco ne fa brevemente accenno e sostiene che sia stato molto utile prendere parte agli incontri perché sono serviti a fare chiarezza sul vero significato di giustizia riparativa e confessa che troverebbe auspicabile un inserimento della mediazione penale all’interno dell’Ordinamento Penitenziario.

Soltanto una volta rientrate la mediatrice e la Presidente dell'Associazione, andiamo un poco più a fondo della sua esperienza portando a emersione i punti di forza e le difficoltà. In linea generale, spiega Francesco, gli incontri prevedevano una fase di condivisione in plenaria, con tutti i presenti, seguita da un'ulteriore suddivisione in gruppi.

Insieme all'entusiasmo relativo alla sua partecipazione a questo percorso, nelle parole di Francesco si avverte però un senso di dispiacere per non averlo potuto proseguire individualmente.

Dalla reazione della mediatrice e della Presidente, è subito evidente che si tratti di un malinteso: successivamente al ciclo di incontri preliminari, la singola persona aveva infatti la possibilità di decidere autonomamente se proseguire con una mediazione penale individuale oppure concludere l'esperienza già in questa prima fase. Nel caso avesse deciso di continuare, avrebbe dovuto avvertire l'assistente sociale e l'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) che si sarebbero poi messi in contatto con l'Associazione per segnalare il caso.

Per Francesco questo non era chiaro, si aspettava infatti di essere ricontattato direttamente dall'Associazione. Diviene particolarmente evidente quando gli vengono chiesti dei suggerimenti per migliorare l'organizzazione e la gestione degli incontri. Dal momento, spiega, che si è trovato un poco in imbarazzo nel raccontare cose *"troppo personali"* davanti ad altri, consiglierebbe di parcellizzare gli incontri sulle singole persone, pur mantenendo la plenaria e gli incontri di gruppo.

Gli viene spiegato che tale opzione non solo era presente ma che gli incontri servivano ad approfondire il significato della mediazione penale proprio per avere la possibilità di intraprendere il percorso. Nonostante si sottolinei inoltre l'importanza di una scelta autonoma, quello che emerge dal suo racconto è lo scetticismo in merito al coinvolgimento diretto dell'assistente sociale e dell'UEPE, anche se ricoprono unicamente un ruolo di intermediari:

“Chiariamolo ora: facciamo questi percorsi di riflessione sullo strumento di riparazione che attivano tutta una serie di riflessioni, in gruppo, ma anche personali. Dopo di questo restiamo disponibili a seguire le singole persone in percorsi individuali.

Scindiamo quindi anche dal discorso UEPE che ti controlla, non è necessario...

Ovviamente glielo diciamo se è necessario dare delle autorizzazioni.

Che ne so, io ho l'obbligo di dimora e di orario.

Il concetto è che lei ce lo chiede attraverso l'UEPE, ma poi li incontriamo noi qua, il nostro ufficio di mediazione è giù. Però sta a voi.

Siccome ci dicono sempre che noi siamo controllati da loro...

Se è interessato a un percorso di incontro, di mediazione, quella è una vostra scelta. Per noi è già importante che voi sappiate cos'è. Se lei è interessato ce lo fa sapere, ci fa scrivere, noi facciamo i colloqui per la mediazione.

Che sono scissi dall'UEPE.

Esatto, non diciamo all'UEPE i contenuti dei nostri colloqui”

Tale confronto ha poi permesso un approfondimento sul perimetro di azione delle istituzioni, perché, come ribadito dalla Presidente, *“nella mediazione non c'è il ruolo istituzionale, è sua libertà scegliere di farlo o non farlo”*. Questo conferma a Francesco l'impressione avuta: *“Beh, questo è stato così anche durante gli incontri. Quando siete venuti voi si diceva molto opportunamente agli assistenti sociali che sarebbe stato il caso che non assistessero, oppure che non intervenissero. Ricordo che loro, che sono stati presenti, mai hanno detto una parola, infatti mi sono molto stupito di questo. Gli assistenti sociali che sanno di essere il tramite tra il reo e il magistrato di sorveglianza, sanno di avere un ruolo; con voi*

questo ruolo è stato nascosto e mi ha stupito!". La Presidente spiega che il lavoro dell'Associazione va di pari passo con una stretta collaborazione con gli operatori, senza i quali non riuscirebbero ad avere alcun risultato. Tuttavia, è evidente che sia necessario un confronto con gli assistenti sociali in modo che venga chiarito agli utenti anche il secondo passaggio, quello individuale.

Una volta conclusa l'intervista, Francesco ci saluta con la promessa di contattare l'Associazione per un incontro individuale.

La Presidente e la mediatrice, una volta rimaste da sole, si aprono e confessano che si vive una sorta di gap tra incentivi a programmare e gestire questi percorsi e la loro applicazione. Esprimono riconoscenza nei confronti delle tante persone che danno una spinta fondamentale, ma sostengono che non ci si possa basare sul singolo individuo e che debba essere una formazione strutturata e strutturale: *"o si investe sugli operatori, o tutto quello che noi facciamo è un lavoro solitario e ha casualmente risultati, perché se loro non ci credono..."*

Jodi (nome di fantasia), 20 anni, dopo una breve detenzione ha quasi concluso un'esperienza di Messa alla Prova. Mi racconta il suo percorso e le prospettive future.

Jodi ha 20 anni e vive in Italia da quando ne aveva otto. Nel corso dell'intervista mi ha raccontato orgoglioso che conosce molte lingue, oltre l'italiano e il moldavo. Mentre mi accompagna alla stazione, gli chiedo se l'essere bilingue ha degli effetti sul suo senso di appartenenza, ma lui mi dice senza mezzi termini che si sente più moldavo che italiano. Nel suo racconto, questo sembra combaciare con un importante riconoscimento identitario: in effetti, da quando è tornato nella sua città, pur non rinnegando il gruppo di amici precedente col quale si sente ancora di tanto in tanto, ha cominciato a frequentare *"i suoi connazionali"*. *"Noi moldavi di solito siamo più tranquilli, non siamo così, raramente senti parlare di moldavi che fanno casini in giro. Però poi dipende da persona a persona, non c'entra niente la nazionalità, tutto sommato questi nuovi amici sono tranquilli, si ride, si scherza, si beve, si gioca, si fa la lotta - perché noi dell'Est per la maggior parte siamo tutti lottatori o roba del genere"*.

Il suo percorso con la giustizia è iniziato due anni e sei mesi fa, risultato da una serata in cui insieme a degli amici ha compiuto una serie di rapine ai danni di passanti e negozianti. Jodi non declina la responsabilità di quella sera, e, quando gli è stata proposta una mediazione con le vittime dei suoi reati, si è mostrato fin da subito ben disposto a intraprendere il percorso.

Riconosce un "noi", mostra cioè una coscienza di gruppo, rifuggendo la parcellizzazione di colpe individuali: *"quella sera è stata una sera sbagliata e non era nostra intenzione. Oltre a parlare personalmente per quello che ho fatto, parlo di un "Noi", perché eravamo tanti ragazzi, c'è chi ha fatto di più, chi ha fatto di meno, chi non ha fatto niente, però purtroppo siamo tutti colpevoli"*. Dopo esserci brevemente soffermati sulla mediazione penale all'inizio dell'intervista (un'intervista lunga, di quasi un'ora e mezza), la riprendiamo alla fine, ma il senso del "Noi" si tramuta in qualcos'altro, la condivisione della colpa ora trova un diverso riconoscimento degli obiettivi. *"Spero (si) capisca che quello che ho fatto è stato sbagliato e non era mia intenzione. "Nostra" non posso dirlo perché non parlo per gli altri, però non era mia intenzione che andasse a finire così la serata, magari per qualcun altro dei ragazzi sì, per me assolutamente no, anche perché io in quel periodo lavoravo in un autolavaggio e facevo anche il gommista, imparato da uno stage di 3 mesi precedente. Perciò i miei soldini li avevo quella sera, non avevo bisogno dei soldi delle vittime o dei cellulari o di altra roba. I miei soldi li avevo in tasca nel portafoglio, lavorati la mattina stessa, perciò... insomma, è successo."*

Nel corso dell'intervista questo senso di fatalismo ritornerà spesso, portando Jodi a sottolineare quanto poco serva compiangersi per quello che è accaduto e, di conseguenza, l'importanza di fare i passi giusti per darsi una possibilità e dimostrare che la descrizione della propria personalità non può essere ridotta ai fatti di una serata di quasi tre anni fa.

La mediazione penale, sebbene indicata e promessa, non c'è ancora stata. Jodi se ne dispiace molto, sia in ottica strumentale perché sperava che potesse trarne dei benefici in termini di percorso, sia umanamente, perché già fin dai primi mesi di comunità grazie al sostegno degli educatori lui e gli altri ragazzi coinvolti avevano scritto delle lettere alle vittime. Incontrarle sarebbe stato importante per mettere un punto definitivo agli eventi che li hanno portati prima in carcere e

poi in comunità. Nelle parole di Jodi, nella giustizia riparativa si informano quindi un carattere strumentale e uno volontario.

Quello strumentale è palese: dopo un'esperienza di sei mesi in Istituto Penale Minorile, gli viene proposto di partecipare a una Messa Alla Prova (MAP), per una durata di circa tre anni, dopo essere stato trasferito in Comunità. *“Anche io, come la maggior parte dei ragazzi, all'inizio lo facevo perché dovevo farlo, per scappare via il prima possibile da quel posto che a me sembrava un carcere, perché alla finestra avevo sempre le sbarre, perciò mi sembrava di stare in un carcere anche se avevo delle libertà in più. Ho detto: vabbe', faccio quello che c'è da fare, me ne vado via il prima possibile, rompo i coglioni all'assistente sociale per farmi mandare a casa, mi comporto bene, non faccio casini”*. Così ha fatto: ha trovato un lavoro, continuando a frequentare la scuola, e ha cominciato un percorso di volontariato. Per due anni ha lavorato in un'officina, prima con uno stage trovato grazie alla scuola dove studia per diventare meccanico, poi i contatti della Comunità gli hanno garantito la copertura assicurativa una volta terminato il tirocinio. In quel periodo, faceva avanti e indietro dalla sua città: durante la settimana lavorava in officina, il venerdì tornava per frequentare la scuola e ne approfittava per passare il weekend con la sua famiglia. Queste tempistiche, anche se alleggerite dal frequentare una palestra dopo lavoro dove svolge MMA (Mixed Martial Arts) – accordatogli dagli educatori visto il suo passato di atleta di arti marziali – gli stavano strette perché voleva passare più tempo con la famiglia e tornare nella sua città. Ci riesce: parlando con il suo professore e l'assistente sociale, riesce a trovare lavoro in un'officina che gli dà un piccolo stipendio mensile e rientra finalmente a casa.

Nel frattempo, svolge varie attività di volontariato: un centro diurno per anziani, accompagnatore sportivo per ragazzi con disabilità fisiche, sostegno a persone con ritardo cognitivo.

Quando affrontiamo il discorso del rapporto tra strumentalità e avvio della MAP, Jodi tiene a rimarcare che il suo rapido racconto svela in realtà un percorso graduale, diluito nel tempo, durante il quale non tutto è stato così semplice e ha prodotto dei cambiamenti importanti. *“A lei l'ho raccontato come se fosse avvenuto tutto da un giorno all'altro - ho accorciato i tempi, ma è stato un procedimento lungo, ci sono voluti dei mesi, delle settimane, delle riflessioni. Io stesso mi sono reso conto che*

se alla fine facevo questo percorso malvolentieri e tanto per fare, me ne potevo anche andare via, ma diventava veramente impegnativo e faticoso". Allora cambia strategia, e nel raccontarmelo compaiono le parole che utilizza più frequentemente: trasparenza e positività. Ecco che appare il lato volontario. Mentre infatti in un primo momento tendeva a stare sulle sue, dare poco spago, fare lo stretto indispensabile, poco a poco si apre a una dimensione relazionale che lo aiuta molto, decidendo – seppur non raccontando la sua storia – di essere il più trasparente possibile e di vedere sempre qualcosa di positivo in quello che si trova a vivere. "Mi sono detto da solo: o cerchi di vedere del positivo in quello che fai, così ti passa in fretta il tempo e magari ti porti a casa qualcosa di buono, oppure rimani qua a impazzire come un criceto nella gabbia, non facendo nulla, senza essere trasparente né con gli educatori né con il mondo che c'è fuori. A quel punto mi sono detto: bene, faccio le mie cose però cerco di vedere il positivo in tutto quanto". Così, si rimbocca le maniche e cerca di perseguire quell'autonomia che tanto desidera. È chiaro sia con gli educatori, sia nelle sue attività di volontariato, sia con i datori di lavoro. Abbatte piano piano dei muri di diffidenza.

Dove qualcosa non va però lui lo dice e spesso fa di testa sua, fatto che a volte gli ha causato qualche incomprensione con l'assistente sociale. Ecco che torna il termine trasparenza: quello che più recrimina è l'aver percepito comportamenti poco trasparenti, promesse non mantenute. "Un po' più di sincerità e trasparenza su quello che è il vero percorso di MAP, perché se mi dici che andrà tutto bene e finirà tutto abbastanza in fretta, che tra poco mi manderai a casa, non la prendo neanche troppo sul serio per quella che è veramente. Un percorso di 2 anni e 6 mesi è abbastanza impegnativo e la trasparenza sarebbe il massimo, perché dici come stanno le cose senza aggirare niente e non dai false illusioni."

È una frustrazione importante, reale, che si collega a doppio filo con un sentimento di impotenza e di incapacitazione: "Tu mi hai detto un mese e io conto i giorni, poi passa un mese e mi dici tra altri tre. Io in quel momento non riuscivo neanche a organizzarmi bene con il mio lavoro, il mio volontariato, la mia scuola, perché dici: "sì, tanto tra un mese ritorno, a fine anno me ne vado". Facevo quello che avevo da fare e dicevo tanto tra poco me ne vado e invece non era più così. Quindi la trasparenza da parte degli assistenti sociali sarebbe una cosa positiva". Il dispiacere maggiore è relativo alla mancata mediazione. Promessa

più volte, fissata addirittura la data, non c'è stata. Secondo Jodi questa è stata la causa della proroga della MAP. *“Un po' malcontenti io e gli altri ragazzi, perché dopo un periodo così lungo avendo in mente quella data là, era cinque giorni prima del mio compleanno, io dicevo: guarda che bel regalo, cinque giorni prima del mio compleanno mi faccio il regalo da solo e mi ritrovo con la fedina penale pulita, carta bianca, si può dire nuova vita, a 20 anni inizio un altro percorso che sarà quel che sarà. Invece no, c'è stata una proroga, c'è stato un po' di scazzo con l'assistente sociale perché poteva organizzare questa mediazione prima”.*

Ancora una volta, sembra prevalere l'urgenza di concludere il percorso piuttosto che la volontà di interfacciarsi con questa opportunità. Quando gli chiedo come vive il possibile incontro con le vittime, però, è tranquillo. *“Non so se è la parola giusta dire che sono tranquillo, non è perché non ho paura di niente e di nessuno, ma magari posso raccontare un po' quello che io ho passato e quello che ho fatto per cercare di rimediare a questa nostra serata sbagliata, non perché qualcuno mi frustava alle spalle ma perché mi sentivo un po' in colpa e non ero quel tipo di persona che la vittima ha incontrato quella sera. Si parlerà con le vittime e gli racconterò come la vedo io e mi diranno come la vedono loro, cercheremo di trovare un accordo per far andare bene le cose, sia per loro e sia per me”.* Promette che metterà a disposizione tutto ciò che sa fare e ha imparato. Magari, dice con un velo di autoironia, data la sua conoscenza delle arti marziali potrebbe proporre di impartire un corso di autodifesa.

Ormai è quasi alla fine, manca poco, ed è soddisfatto del percorso fatto. Tra pochi mesi si troverà di fronte a un'altra avventura, ugualmente intensa ma molto diversa: diventerà padre.

“Alla fine è andato tutto bene, sono riuscito a lavorare dappertutto e nessuno si è mai lamentato delle mie conoscenze o della mia poca voglia di lavorare, perché ce l'ho sempre avuta. Poi me ne è venuta di più quando ho scoperto che divento padre! Manca poco. Insomma, qualsiasi lavoro mi andava giù a meraviglia, era come se lo avessi fatto per anni e anni, andavo a destra e sinistra, faccio questo, faccio quello. Ero abbastanza positivo, e lo sono ancora!”

Rosa, dopo una lunga detenzione, è in affidamento in prova ai servizi sociali e ha partecipato a degli incontri su giustizia riparativa e mediazione penale. Di seguito la sua esperienza.

Mentre Rosa parla, il marito, seduto accanto a lei, sostiene e conferma con lo sguardo tutte le sue parole. Sebbene ogni intervista abbia avuto le sue specificità, questa è particolarmente differente: non solo per la presenza del marito, ma perché nel suo racconto sul ciclo di incontri su mediazione penale Rosa ribalta subito i termini in gioco.

Il percorso le è servito, racconta, tantissimo, così tanto da farla sentire più serena e in pace con sé stessa. Solo che non utilizza la dicotomia vittima-carnefice come di solito viene proposto nella mediazione penale, rovescia invece l'equazione e veste in prima istanza i panni di chi deve ricevere un risarcimento.

In effetti, la storia di Rosa inizia quasi 9 anni fa e l'ha vista protagonista di una spiacevole vicenda personale che tutt'ora ha delle conseguenze in termini di qualità della vita. Il racconto che condivide con me è intriso di tutti gli aspetti tipici della detenzione e in particolare della detenzione femminile: esercizio del potere, mortificazione, infantilizzazione, diffidenza, sfiducia. Aspetti che vanno a comporre il mosaico di quella che viene definita molto opportunamente *"sofferenza aggiuntiva"* del carcere; infatti Rosa non nega mai la correttezza della pena ricevuta e la necessità di espiare il proprio reato e la colpa delle sue azioni. Quello che ha dovuto rielaborare e superare - gli incontri su giustizia riparativa e mediazione penale sono stati fondamentali in questo - è la rabbia di aver subito un'ingiustizia unicamente a causa del suo status di detenuta.

"Perché rabbia? Perché non sono stata creduta, non per il reato per cui sono stata accusata e che ho espiato, ma perché venivo chiamata bugiarda, sostenendo che simulassi problemi di salute che ho avuto in questi anni di detenzione (...). Ci rimani male, sei là dentro impotente e non puoi giustificarti visto che hai sempre una parola in meno perché sei detenuta, la parola di una detenuta non è credibile. Non è giusto che chi ha una penna in mano abusi del proprio potere sulla vita di una persona anche se questa ha sbagliato"

A causa di un'infezione sottovalutata alle vie urinarie e una dilatazione dei tempi che hanno portato ad attendere un anno intero prima di

una visita specialistica in ospedale, Rosa ha sviluppato una dissenergia vescicale che la costringe a essere cateterizzata sei volte al giorno. L'unica soluzione sarebbe un'operazione, ma dato che l'infezione si è estesa anche alla schiena, Rosa non vuole correre il rischio di finire in sedia a rotelle.

Dopo sei anni in carcere, ha passato 14 mesi in detenzione domiciliare e affidamento in prova ai servizi sociali. Quest'ultima esperienza, insieme al corso sulla mediazione penale, le è servita per riappacificarsi con chi le ha causato tanta sofferenza. La bontà del suo percorso è stata riconosciuta sia da alcuni operatori durante la detenzione in carcere, sia dagli assistenti sociali dai quali si è sentita compresa e sostenuta. Quando infatti ha scoperto di dover scontare ulteriori sei mesi è stata rassicurata sull'alta probabilità di poter accedere all'affidamento in prova: *"Avevo le palpitazioni per paura che non me lo accettassero. L'assistente sociale mi ha detto: <Signora, lei deve stare calmissima perché ha fatto un percorso ottimo, non ci saranno problemi>. Ma io fino all'ultimo giorno prima della notifica della risposta sono sempre stata con le palpitazioni pensando di poter sentire di nuovo il rumore delle chiavi"*.

L'affidamento in prova le è stato concesso e adesso è occupata presso una mensa. Ha ottenuto anche il permesso di lavorare presso una trattoria due sere a settimana come aiuto-cuoca, con molta soddisfazione.

La particolarità della sua storia ha fatto sì che gran parte dell'intervista si incentrasse sull'evoluzione positiva vissuta durante il corso sulla mediazione penale. Da persona che ha commesso un reato si è ritrovata essa stessa vittima di un sistema degradante e mortificante, che le ha fatto vivere una seconda condanna.

"Loro dovrebbero svolgere il proprio ruolo con correttezza, decidendo in base alla singola persona che hanno davanti e il suo percorso. Non la puoi condannare per la seconda volta, già l'ha fatto un giudice, non la puoi mortificare, non la puoi umiliare e sottovalutare. Non puoi spezzargli le ali - visto che già le ali sono chiuse, perché vorresti volare e fare tante cose ma non puoi, stai pagando e stai soffrendo, ma non è giusto pagare con la salute. La parola di una detenuta è un grande grido che si tiene dentro, deve soffocare questo grido perché sa che nessuno la sente

oltre quelle mura. Io parlo a nome di tutti i detenuti, chi fa questo mestiere dovrebbe aprire gli occhi, perché hanno studiato tanto, hanno una laurea, devono capire ogni persona e immedesimarsi in ognuno, senza sottovalutarlo o scrivendo cose superficiali senza approfondirle”.

Pur non negando quindi che sia stato giusto scontare una pena per il reato commesso, denuncia un malessere non necessario dei detenuti, incrementato in modo esponenziale da un ambiente in cui oltre la condanna decisa in tribunale ve ne sono tante, silenziose, con un forte impatto sulla vita delle persone.

Adesso è serena: “Ho iniziato questo percorso con una rabbia dentro! Ma avevo i miei motivi. Man mano, parlavo, facevo questi colloqui, questo percorso, mi accorgevo che questa rabbia svaniva perché finalmente mi hanno dato una possibilità di parlare e di tirare fuori tutta la rabbia che avevo non perché sono stata condannata ma perché non sono stata creduta e io ho avuto un'altra condanna sulla mia persona che si poteva evitare se mi avessero creduto. Questo percorso mi ha dato la forza di perdonare tutti quelli che non mi hanno creduta, che mi hanno mortificata per il reato che ho fatto, che mi dicevano che non ero una buona madre, che mi hanno mortificato con cose dette e scritte che non mi rappresentano. Io ho la coscienza pulita perché so chi sono, ma non riuscivo a perdonare queste persone. Dopo questo percorso ho lasciato a Dio il perdono e ho pregato che mi desse la forza di perdonarli. Li ho perdonati, erano presenti ai colloqui che ho fatto, in questo percorso, riuscivo a guardarli in faccia, a parlarci, a ridere. Ogni volta che vado in bagno non li odio più”.

Il ciclo su mediazione penale oltre ad aver permesso a Rosa di riconciliarsi con chi l'ha ferita, l'ha portata a riconoscere le persone che sono state toccate dal suo reato, primi fra tutti il marito e le figlie. Durante la detenzione infatti Rosa ha visto andare le sue due figlie, avute da un precedente matrimonio, in casa famiglia.

“Chiedo perdono alle mie figlie a cui è mancata la mamma in tutti questi anni, a mio marito che ha fatto tantissimi sacrifici per starmi vicino, starmi dietro, perché era l'inizio, ci stavamo conoscendo, poteva benissimo alzare le mani e girare le spalle. Non l'ha fatto mai, ha fatto sei anni di sacrifici. Chiedo perdono per tutti i suoi sacrifici, perché io ho pagato il mio errore ma non l'ho pagato solo io, l'hanno pagato lui e le mie figlie.

Chiedo perdono a queste persone che per me sono la mia vita, sono il mio sostegno e la mia forza. Perché se non avessi avuto il loro pensiero non avrei forse avuto questa grande forza che ho trovato. Quindi chiedo perdono a tutti quelli che mi hanno guardata oltre al mio essere detenuta e l'aver sbagliato. Tutti possono sbagliare, anche chi indossa una divisa. Siamo umani. Quindi guardiamo le persone per quello che sono, non per quello che hanno fatto, diamogli la possibilità di andare avanti”.

Come spesso accade, l'incontro con Rosa non è andato come mi sarei aspettata: al posto di una riflessione critica su giustizia riparativa e mediazione penale, ha condiviso un'esperienza intima di detenzione, dove gli aspetti relazionali negativi e positivi si intrecciano e tessono una trama del percorso di una donna dentro e fuori dal carcere. La riparazione del danno causato, a sua volta, viene accettata e perseguita, anche se oscurata dal torto subito, facendo assumere alla giustizia riparativa dei contorni che per un attimo si dimenticano delle teorie reo o vittima-centriche e si concentrano su percorsi individuali in cui i confini tra assunzione di responsabilità e richiesta di rispetto dei propri diritti vengono riportati sotto una nuova luce.

“È stato un percorso bellissimo, ho trovato persone bravissime e forse mi sono liberata dentro di tutta questa rabbia perché ho trovato queste persone che mi hanno dato la possibilità di non essere giudicata, la disponibilità di dire o parlare se volevi, senza obbligo, senza pretese ma soprattutto la cosa principale è senza mai giudicarti. Questa è la cosa che mi ha dato liberazione. Consiglio a tutti questo percorso, perché danno la possibilità di tirare fuori quello che nemmeno pensavi di riuscire a fare. Io ci sono riuscita”.

Adrian, dopo due anni di detenzione ha avuto accesso all'affidamento in prova al servizio sociale. Ha partecipato a un ciclo d'incontri su giustizia riparativa e mediazione penale. Insieme parliamo del percorso fatto e delle prospettive future.

Nel confronto tra percorso detentivo e misure alternative alla detenzione, spesso la domanda che ci si pone è quanto il carcere riesca ad assolvere alle proprie funzioni, così come richiamate all'art. 27 della Costituzione, e quanto invece la possibilità di accedere direttamente a percorsi di giustizia che non prevedano un periodo di carcerazione

possa assicurare un minor tasso di recidiva.

È questa la domanda che faccio ad Adrian, un ragazzo di trent'anni che ha partecipato al corso su mediazione penale ed è qui oggi per raccontarmi l'impatto che ha avuto sul suo percorso. Inaspettatamente, dice che il passaggio dal carcere è stato importante, perché la privazione della libertà insieme a tutte le difficoltà e le limitazioni che questa comporta gli è servita per capire che se avesse continuato a delinquere avrebbe potuto ricevere un'altra pena simile, e piuttosto che tornare in carcere preferisce cambiare vita.

"Il carcere è servito, non so se serve agli altri perché ho visto ragazzi tornando (che tornano NDA) dopo una settimana di libertà, dopo un mese, non lo so perché lo fanno, io non tornerei mai là dentro, perché so che perdo sempre delle cose importanti nella mia vita. Per esempio, mio papà è morto e non ho potuto andare, questo non me lo posso perdonare, perché giustamente se non facevo quello che ho fatto... però il carcere è servito, secondo me devono servire a tutti, perché se sei detenuto là non ha più i tuoi spazi, la tua privacy, niente".

Il significato delle parole di Adrian è presto chiarito: l'idea di utilità del carcere è ben diversa da quella che dovrebbe essere la sua funzione. Descritto come un luogo di sola espiazione, l'unico risultato che, se va bene, tende a raggiungere è disincentivare le persone a delinquere (o meglio, a trovare un modo per farlo senza essere scoperti) sulla base del timore della limitazione della libertà, non perché ciò che si è fatto è sbagliato e non lo si intende fare più. La funzione rieducativa pare essere assente.

In modo interessante, anche Adrian come altri intervistati sostiene che il carcere permetta di capire la pena ricevuta, e che se fosse entrato direttamente in Comunità non avrebbe avuto modo di percepire una differenza rispetto alla sua situazione precedente.

"Dentro, vedendo le stesse persone ogni giorno, lo stesso programma, ho avuto tempo di pensare dove ho sbagliato, di non volere più sbagliare, perché sei rinchiuso e non puoi avere la tua libertà. Questo è quello che mi ha fatto del male. Se entravo direttamente in Comunità dalla libertà magari non sentivo questo. A me il carcere ha pesato, perché essendo in carcere ho perso la famiglia, ho dovuto lasciarla. La moglie, una bambina di due anni, ho dovuta lasciarla, perché non è giusto, anche se li ho

distrutti, però penso che lo capiranno più tardi perché l'ho fatto, per loro, sempre. (...) Serve il carcere. Questa è la prima bastonata che ci danno a questi come noi"

La domanda che dovremmo porci, è quanto una narrativa in cui si riconosce un "noi" distinto dalla società civile, un "noi" quindi che deve essere in qualche modo rieducato, possa effettivamente corrispondere a un percorso positivo per la persona condannata e quanto invece non crei una distanza incolmabile tra persone con biografie differenti.

Adrian entra poi in Comunità dove, racconta, si è sentito perdonato e vive una seconda possibilità. Decide allora di non deludere chi mostra fiducia in lui, chi lo tratta come una persona capace e con un futuro.

"Come io sono stato perdonato nel mio percorso qua, mi hanno dato la chance di andare in comunità per il fatto che io ero troppo nervoso, per lavorare su me stesso. Per tutto quello che mi hanno fatto loro, step by step, passo dopo passo. Giustamente mi hanno perdonato. Mi potevano dire: "guarda, stai di là, sei un individuo pericoloso". Non l'hanno fatto. Ora il mio dovere è riparare quello che ho fatto, anche se non posso tornare indietro ai fatti, però magari un perdono sarà ben ricevuto dalle vittime, non lo so".

Perdono e lavoro su se stesso. Potremmo dire che l'intervista ha ruotato principalmente intorno a questo asse. Adrian si descrive come un ragazzo istintivo, irruento, dalla rissa facile. Orgoglioso, molto orgoglioso: sempre utilizzando una retorica di contrapposizione "noi-loro", racconta come gli ci sia voluto del tempo per capire che esiste una legge anche "per quelli come lui", quelli cioè che vincono sempre. "Perché prima ero un ragazzo come un motore che non ero mai in linea, io facevo la legge, però non mi punivo mai perché vincevo sempre io. Però poi ho capito che anche per quelli come me ci sono delle leggi e giustamente eccomi qui!"

Una volta capita la posta in gioco, con l'aiuto degli educatori lavora sul lato del suo carattere che lo porta a reagire d'istinto e impara a fare un passo indietro. Ora non risponde più alle provocazioni, perché ha piani per il futuro che non intende rimandare: una nuova famiglia con

la fidanzata, dei bambini, un lavoro che lo aspetta in Germania e una casa nel suo paese natale, la Romania.

Si percepisce anche qual è stata la vera spinta propulsiva: dare soddisfazione alla famiglia, riconosciuta come prima vittima delle sue azioni ma anche rete che non è mai mancata, e alle persone che hanno creduto in lui, operatrici e mediatrici comprese.

Quando gli chiedo della sua partecipazione al ciclo d'incontri sulla mediazione penale, tiene a sottolineare che è stato scelto come portavoce per far conoscere la sua esperienza e gli è piaciuto potersi raccontare: *"Io sono stato scelto per fare un'intervista, parlare davanti ai giudici, davanti a tutti gli assistenti sociali dell'UEPE, il sindaco della città. Solo io ho avuto la possibilità di parlare davanti a loro, ho espresso la mia opinione rispetto alla giustizia riparativa, il tragitto che abbiamo fatto e tutte queste belle cose"*.

La mediazione penale è molto importante, ridefinisce i ruoli e permette un'identificazione con l'altro, dice Adrian. Ascoltare i racconti degli altri 15 ragazzi che hanno partecipato agli incontri, riflettere su un possibile confronto con le vittime, e, soprattutto, essere ascoltati e ascoltare, per lui è stato fondamentale.

"C'è stata un'equipe fantastica, sempre vicino a noi, ci ha spremuto per liberarci di tutto il peso, il nostro grido di aiuto. Ho conosciuto altri ragazzi con altri problemi, più alti, più bassi (più grandi, più piccoli, NDA) ognuno con la sua storia. È stato bello essendo nel gruppo ascoltare 15 ragazzi e i loro problemi. Ci aiutano a dimenticare quello che abbiamo fatto, non dimenticare, ma superare. Superare è la parola giusta. Aiutarci a non ritornarci più nel tunnel buio".

Questa esperienza ha sicuramente lasciato delle ferite profonde: l'allontanamento dalla moglie e dalla figlia, che non vede da cinque anni, non essere stato presente per la morte del padre. Nonostante tutto, la possibilità di essere guardato oltre le etichette comuni e lo stigma che queste si portano dietro, ha acceso la scintilla per un cambiamento radicale, che l'ha lasciato sorpreso e incredulo.

"Non siamo dei numeri, siamo sempre delle persone. Non sai come ci guarda la gente, siamo dei numeri: "ah, ha fatto il carcere", non sanno che uno può sbagliare anche su una cosa banale, non dai preceden-

za allo stop, alle strisce pedonali, al semaforo, chiunque può avere un giorno per pentirsi. Però ci sono persone che ci sono passate, capiscono la situazione e dicono: *"guarda, sbagliare è umano – come ho detto io nel gruppo (durante gli incontri su mediazione penale,nda) – perseverare è diabolico", perciò sì, ho sbagliato, rigo dritto, ce l'ho fatta, posso dire che ce l'ho fatta, non sono più quello di prima*".

Non mi va di avvalorare una lettura di sé dove il *"prima"* è necessariamente sbagliato, cattivo, da cambiare. Da rinnegare, in qualche modo. Cerco quindi di dare uno spunto, lasciare un'idea di evoluzione piuttosto che di rivoluzione. Dico che forse è semplicemente la versione più matura, cresciuta, del ragazzo che ha sbagliato alcuni anni fa. Adrian si illumina:

"È la parola giusta: cresciuto. Me lo diceva sempre la mia psicologa. Dice: "tu devi crescere, sei ancora un bambino, tu fai le cose sempre di testa tua, non pensi prima a quello che fai". È vero, sono cresciuto, ora penso: "è bene quello che faccio, non è bene". La negatività e la positività della cosa che può accadere. Come dicevo, sono cresciuto nel fare le cose, penso prima di farle, non faccio più con la rabbia o l'istinto impulsivo. Per me questa cosa è un cambiamento radicale su di me. Ho lavorato tanto tanto su di me. Pianto tanto, per rabbia, perché giustamente non poter fare cose che facevi una volta... però sono contento di quello che sono diventato".

7. VALUTARE L'IMPATTO SOCIALE. SENSO E RAGIONI DI UNA SCELTA

CARLO DE ANGELIS*

All'alba delle prime ipotesi di Riforma del Terzo Settore abbiamo iniziato a confrontarci sulla valutazione dell'impatto sociale. È apparso chiaro che qualsiasi ragionamento sul passaggio necessario, condiviso ormai da molti, da un

Welfare riparativo ad un Welfare dei diritti e della promozione delle persone, dovesse contenere una "leva" in grado di accelerare il cambiamento.

Così abbiamo pensato di concentrarci sulla valutazione dell'impatto sociale per tentare di spostare in avanti la qualità degli interventi sociali e incidere sulle politiche pubbliche.

Per noi, per le oltre 250 organizzazioni del sociale – federate nella rete CNCA – espressione e punto di riferimento delle fatiche e delle tensioni vissute, ma anche dei sogni e delle potenzialità presenti nei territori di tutte le Regioni italiane, è impossibile scindere qualità dei servizi e pratiche di cambiamento. Non vogliamo rimanere dentro una "casella" preconstituita del lavoro sociale, un eden (quando va bene) incapace di comunicare fuori e rimuovere alla radice le cause delle disuguaglianze. Proprio questa sapienza operativa ci orienta nella costruzione di una sistema di valutazione dell'impatto sociale che comprenda come la trasformazione del welfare delle prestazioni singole (prestazionistico) al welfare delle comunità territoriali non può basarsi sull'affermazione che "non importa chi sei, importa cosa fai". Abbiamo imparato che non è così: importa non solo cosa fai, ma anche chi sei (non basta che 'qualcuno' accudisca un neonato o un disabile...; e lo stesso vale per l'insegnare, l'educare e tutto ciò che riguarda il 'prendersi cura' di persone e ambienti del vivere) e importa soprattutto "come lo fai" perché, come ripetiamo fin dall'avvio delle nostre esperienze, "ciò che produce realmente cambiamento è come si fanno le cose": come si ascoltano i bisogni, come si progetta un'iniziativa in un quartiere, come si lavora, si abita e ci si rapporta con persone in crescita o in difficoltà, come si "fa nesso" con l'intreccio di soggetti e capacità di cui persone e contesti sono portatrici.

L'impatto sociale dovrà quindi tenere conto in qualche modo del "chi sei, cosa fai e come fai" a partire dalla interazione con una comunità territoriale e un ecosistema.

Approfondire il senso e le ragioni dell'impatto sociale ci ha inoltre per-

messo di declinare, in modo nuovo e più coerente con la nostra storia, il concetto di impresa sociale.

Abbiamo inteso l'impresa sociale come una pratica collettiva e mutualistica che ha come suo obiettivo principale quello di massimizzare l'impatto sociale nei confronti della comunità cui rivolge la sua attività di produzione di beni e servizi, di presa in carico, di cura sotto un vincolo di sostenibilità economica.

L'impatto sociale, infatti, è elemento costitutivo, attorno al quale costruire la definizione di impresa sociale, non solo un elemento su cui esercitare funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo.

Purtroppo l'assenza dell'individuazione di questi elementi costitutivi, la massimizzazione degli impatti sociali e ambientali positivi, ha generato nella Riforma del Terzo Settore un equivoco e così le imprese sociali vengono definite sostanzialmente per le loro pratiche all'interno di settori di attività ben circoscritti.

Ma nella realtà la maggiore complessità e numerosità dei bisogni sociali e l'incapacità di fornire risposte soddisfacenti da parte degli attori istituzionali ha portato le organizzazioni sociali a intraprendere percorsi nuovi, generativi, non confinabili in specifici settori di attività. Queste pratiche hanno messo al centro i processi e non i settori di attività, e ciò che qualifica i processi di queste organizzazioni è ispirato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale e teso alla generazione di impatti sociali a prescindere dal settore di attività in cui operano.

Inoltre le attività si articolano in settori sempre più reciprocamente e positivamente contaminati, ad esempio le esperienze di rigenerazione territoriale mostrano di incidere sulle filiere produttive, sui livelli di coesione sociale, sulle politiche abitative e sull'efficientamento energetico. Mettere al centro gli impatti sociali, dunque, vuol dire valutare i processi di cambiamento della persona beneficiaria dell'intervento, dell'organizzazione e dell'ecosistema, cioè dell'impatto a livello della collettività e quindi delle politiche pubbliche.

Siamo ancora in attesa dei decreti ministeriali attuativi della Riforma del Terzo Settore sulla valutazione dell'impatto sociale, ma dalle premesse c'è il concreto rischio che la "misurazione dell'impatto sociale" resti impigliato in meccanismi di rendicontazione che abbiamo visto spesso trasformarsi in azione di marketing, o di valutazione "qualitativa e quantitativa" che non rendono ragione dell'effettiva funzione sociale svolta.

La rendicontazione sociale è materia complessa che presuppone un sistema di collaborazione stretta tra attori diversi dell'intervento socia-

le (servizi pubblici, terzo settore, cittadini) senza ridurre la complessità dell'intervento sociale all'applicazione di qualche indicatore economico. La valutazione e conseguentemente le forme di riconoscimento e sostegno dovranno indagare il chi, il come, il processo e il contesto che permettono lo svolgersi dell'intervento sociale.

Bisognerà quindi definire cosa intendiamo per impatto sociale ben sapendo che non possiamo ridurlo all'egemonia del calcolo economico o della riduzione a puri meccanismi di rendicontazione.

La collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata Dipartimento Economia nasce dalla convinzione che è necessario un accompagnamento al cambiamento.

Pensiamo sia insufficiente scrivere una norma per poi dotarsi esclusivamente di strumenti di controllo e indurre le organizzazioni sociali ad un approccio meramente adempitivo. Occorre un elemento in più, ovvero l'accompagnamento alla valutazione dell'impatto sociale.

Questa partnership con l'Università ci ha consentito di avviare una riflessione e una ricerca interna definendo dimensioni, strumenti e indicatori condivisi tramite i quali è stato possibile elaborare un modello di valutazione di impatto sociale del CNCA, illustrato in forma sintetica nelle pagine seguenti.

Nel futuro si tratterà di diffondere il modello nei nostri gruppi, facendolo diventare prassi di valutazione ordinaria delle nostre attività, servizi e progetti.

8. RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE*

Il presente documento mira a fornire una sintesi completa del lavoro svolto per conto del CNCA in merito ad una attività di ricerca e sperimentazione di un modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale.

L'insieme del percorso fatto dai ricercatori si può

sintetizzare nei seguenti passi:

1. Cosa è l'impresa sociale
2. Cosa è l'impatto sociale
3. Un framework teorico "ad hoc" per CNCA: il modello IS2
4. I metodi della ricerca
 - a. Co-design del framework teorico con focus group
 - b. Analisi dei feedback e prime correzioni del framework
 - c. Validazione con incontri "live" (seminari) e webinar
 - d. Costruzione del questionario per la SER
 - e. Data collection
 - f. Data analysis
5. I findings della ricerca
 - a. Analisi descrittiva
 - b. Analisi multivariata
6. Conclusioni

I primi due capitoli forniscono un ampio inquadramento teorico dei due oggetti chiave della ricerca: l'impresa e l'impatto.

Particolare attenzione è stata data alla dimensione storica e filosofica nell'indagare il primo, mentre per quello che riguarda l'impatto sociale ci si è soffermati in particolare nel collegare l'impatto alle catene del valore dell'impresa elaborate dalla riflessione teorica e nel descrivere poi le diverse fasi del processo.

Il modello IS2 è la cerniera tra la parte teorica e la parte di sperimentazione. Il framework elaborato vuole:

- "tenere assieme" le dimensioni dell'impatto sociale con quelle della sostenibilità economica dell'impresa (sociale);

- essere multidimensionale ossia essere dotato della capacità di scalare efficacemente, nella propria applicazione, dalla persona, alla comunità, alla collettività
- essere flessibile, non rigido, in grado quindi di adattarsi alle specificità del contesto, in particolare alla effettiva disponibilità dei dati da parte delle organizzazioni

Cosa è l'impresa sociale: genealogia e concetto

La crescente rilevanza dell'imprenditoria sociale, in Italia come nel resto d'Europa, e negli USA, è un fenomeno socio-culturale che vede la commistione e ridefinizione di etica, economia e politica. Nei discorsi e nelle pratiche dell'impresa sociale le tre sfere si intrecciano, indicando nuovi modi di produzione e deliberazione che, a loro volta, riflettono lo stato delle società occidentali segnate da decenni di governo neoliberale e dalla crisi del capitalismo finanziario del 2008. Nel presente testo si cercherà di analizzare la genealogia socio-culturale del fenomeno allo scopo di articolare una concettualizzazione teorica che possa servire per indicarne limiti e potenzialità. Essa si basa su una ricerca empirica svoltasi in Italia e nel Regno Unito dal novembre 2011 a giugno 2012, e sull'analisi continuativa di documenti e narrazioni, sia in ambito accademico che nella sfera pubblica.

Per iniziare, prenderemo in considerazione alcune tra le principali definizioni proposte nella letteratura accademica, non con la pretesa di fornire un quadro esaustivo, piuttosto nell'intento di identificare alcuni degli elementi culturali che compongono l'impresa sociale.

La rinascita dell'etica?

L'imprenditoria sociale non è l'unico fenomeno attuale che si distingue per lo sforzo di integrare la condotta sociale ed etica con la produzione di valore economico. Il reinserimento di una dimensione sociale nel processo di produzione è stato al centro di vari esperimenti, con altrettanto diverse connotazioni politiche. Uno dei più rilevanti riguarda la produzione peer-to-peer: il movimento Open Software è stato elogiato da molti studiosi come un modo di produzione e distribuzione basato su forme di collaborazione spontanea e guidato da

motivazioni che superano il compenso monetario (cfr. esempio, Benkler 2006; Bauwens, 2005). Più recentemente, alcuni di questi principi sono stati incorporati dalla cosiddetta sharing economy, che rende l'interazione diretta con i fornitori di servizi (ad esempio i conducenti di Uber o gli ospiti di AirBnB) l'elemento costitutivo di un nuovo modo di produzione, distribuzione, e consumo, che si racconta come il nuovo centro dell'economia (Botsman and Rogers, 2011); e che nondimeno attrae numerose critiche (Gershon, 2017).

In un recente articolo William Davies, studioso britannico, nota che dopo alcuni decenni in cui il termine "sociale" ha sofferto di uno stigma che lo ha reso - nella migliore delle ipotesi - superfluo, oggi sembra vivere una sorta di risveglio, almeno a livello discorsivo (Davies, 2015: 2). Davies si riferisce ai numerosi campi che sono stati rinominati per mezzo del prefisso "sociale": per esempio "social marketing", "ritorno sociale sugli investimenti", "social network" e, naturalmente, "imprenditoria sociale" e "impatto sociale" (Davies, 2015: 2).

Adam Arvidsson, nel suo libro *The Ethical Economy*, sistematizza le varie tendenze verso una modalità di produzione economica orientata da valori etici (Arvidsson e Peitersen, 2013). Pur riconoscendo la natura puramente promozionale di alcune di queste iniziative (specialmente da parte di compagnie multinazionali), Arvidsson sostiene si tratti comunque del segno di un'autentica domanda di "coscienza sociale" da parte dell'opinione pubblica (Arvidsson e Peitersen, 2013).

Impresa sociale come movimento culturale

Al fine di tracciarne una concettualizzazione filosofica, proponiamo qui di pensare impresa e innovazione sociale non essenzialmente come un definito settore dell'economia o dell'industria, o come un insieme di pratiche soddisfacenti dei principi determinati e inequivocabilmente determinabili, bensì come un movimento culturale di ridefinizione di pratiche e discorsi in parte preesistenti e in parte frutto di un processo di risignificazione.. Non si tratta quindi soltanto di capire che cosa fanno le imprese sociali e in quale forma agiscono - sebbene una mappatura delle varie attività sia d'importanza fondamentale - ma anche di analizzare i significati che la cornice interpretativa offerta dalla coppia terminologica "impresa-sociale" mobilita, e le loro implicazioni in termini culturali.

Al di là delle pur importanti differenze che classicamente emergono, l'impresa sociale rimanda ad una forma di pensiero che cerca di unire azione economica (indipendentemente dai vincoli che poi essa assume) e responsabilità etica.

Genealogia dell'impresa sociale

La tensione che segna l'imprenditoria sociale non deve essere considerata senza precedenti. Al contrario, è una caratteristica intrinseca dell'imprenditorialità in quanto tale, e fornisce all'impresa sociale la sua condizione di esistenza. In effetti, il fatto che l'imprenditorialità sia una forma ambivalente, capace di ricombinare domini diversi, non è qualcosa di completamente nuovo. Sin dalla prima formulazione di Jean Baptiste Say nel XIX secolo (1821), economisti e sociologi economici hanno usato la nozione di impresa per allontanarsi dalla visione dell'attore economico come soggetto puramente razionale e del mercato come sistema astratto indipendente dalla sfera sociale.

La sfida dell'impresa sociale

La figura dell'imprenditore sociale complica questo quadro poiché unisce, almeno a livello discorsivo, impresa e società, facendo della prima uno strumento per migliorare la seconda.

Ovviamente dal punto di vista della teoria critica quel che abbiamo definito ambivalenza può sembrare non altro che un ossimoro. D'altro canto studiosi simpatizzanti e professionisti dell'impresa sociale non esitano a promuoverla come tecnica onnicomprensiva che può finalmente risolvere i più urgenti problemi del mondo contemporaneo. Alex Nicholls, affermato autore e docente allo Skoll Centre for Social Entrepreneurship (Oxford University), afferma con enfasi che 'la nostra miglior speranza per il futuro dell'umanità deve riporsi nel potere e nell'efficacia d'individui socialmente motivati a combattere per cambiare il modo in cui viviamo, pensiamo e ci comportiamo' - e aggiunge: 'queste quattro frasi definiscono perfettamente la natura dell'impresa sociale'(Nicholls, 2006: 1).

Gli imprenditori e le imprenditrici sociali affermano infatti di essere mossi dal desiderio di agire per gli altri, di volerne migliorare le condizioni di vita. Liquidare la questione come l'ennesima forma di coop-

tazione del capitale sarebbe frutto di uno sguardo parziale, oltreché scontato. Ovviamente gli imprenditori sociali, così come chi scrive e chi legge queste pagine, sono soggetti neoliberali, poiché esistono in siffatto sistema. È proprio a partire dal riconoscimento della genealogia prettamente neoliberale che questa analisi prende le mosse. In altre parole, la forma neoliberale della soggettività di imprenditori e imprenditrici sociali è il punto di partenza, e non di arrivo, della nostra riflessione. Ed è il punto di partenza nella misura in cui la domanda interessante diventa: come può un soggetto pienamente neoliberale, dunque individualizzato e competitivo, reintegrare una dimensione sociale, e cioè trascendere nelle azioni e nei discorsi la dimensione dell'interesse privato in cui l'imprenditore di se stesso tout-court è costretto?

Profitto e bene comune

Il fatto che economia ed etica possano coesistere non è nuovo di per sé. Lo stesso Adam Smith, padre del liberalismo, ha dedicato un'intera opera alla teoria della morale, ed essa inizia proprio così:

Per quanto egoista si possa ritenere l'uomo, sono chiaramente presenti nella sua natura alcuni principi che lo rendono partecipe delle fortune altrui, e che rendono per lui necessaria l'altrui felicità, nonostante da essa egli non ottenga altro che il piacere di contemplarla (Smith, 1995: 81).

Come sostiene il celebre economista Amartia Sen, sebbene la nozione Smithiana di interesse personale sia stata in assoluto la più discussa, il pensatore scozzese aveva considerato anche il ruolo e il valore di altro genere di motivazioni nella condotta economica e nel comportamento degli esseri umani:

Smith è erroneamente interpretato come una persona secondo cui la gente è soprattutto attenta al proprio interesse. Ma in realtà egli non assunse una tale posizione; egli non pensò che la gente è soprattutto attenta al proprio interesse né che un'attenzione rivolta esclusivamente al proprio interesse sarebbe accettabile. Secondo Smith in molti casi l'attenzione rivolta esclusivamente al proprio interesse funziona benissimo; ad esempio nell'ambito dello scambio. Ma secondo Smith quando si considera la vita in società, la reciproca cooperazione nella produzione, fare il proprio dovere in un'attività congiunta - sia essa produzione economica o vita civica - allora sono necessarie altre motivazioni: la simpatia, la generosità,

*lo spirito pubblico (Sen, 2017).*¹

Il profitto non solo è considerato eticamente neutro, ma anche strumentale al raggiungimento di un obiettivo sociale. Secondo il regime di verità dell'impresa sociale, è il profitto a provvedere le condizioni affinché l'agire per la collettività possa dispiegarsi.

In ultima analisi ciò che caratterizza l'impresa sociale è un regime di verità che considera eticamente neutri ma tecnicamente efficaci i mezzi imprenditoriali e che affida la costruzione di una società migliore a valori, ideali e idee di singoli individui che agiscono autonomamente. Inoltre qualsiasi ermeneutica ha i suoi dispositivi, le tecniche attraverso cui si attualizza, ed è anche ad esse che si deve guardare per valutarne portata e rilevanza. Non è certo trascurabile, per esempio, che le virtù degli aspiranti imprenditori sociali devono poter essere tradotti in business plan.

Impresa sociale e agire politico

L'idea che vorremmo proporre, e sulla quale occorrerebbe lavorare più di quanto sia possibile fare in questa sede, è che nei discorsi e nelle pratiche dell'impresa sociale si mobiliti l'articolazione di una soggettività politica, cioè di una soggettività che esprime specifiche forme di azione e discorso tese a modificare il modo in cui interpretiamo, organizziamo e trasformiamo la società. Mi riferisco qui all'accezione più ampia, si potrebbe dire "antropologica", di politica, propriamente definita da Michel Foucault come la dimensione che concerne 'l'analisi di ciò che vogliamo accettare nel nostro mondo – accettare, rifiutare, e cambiare, sia in noi stessi che nelle nostre circostanze' (Foucault, 2007: 152).

Su questo punto, seguiamo il suggerimento di Albert Cho, quando ricorda che l'impresa sociale, per quanto non produca discorsi apertamente politici, è sempre e inevitabilmente partecipe della politica in quanto ha a che fare con valori sociali. In tal senso, l'impresa sociale si regge sull'affermazione di poter identificare l'interesse pubblico e tale affermazione è intrinsecamente politica (Cho, 2006). È opportuno interrogarsi dunque sul tipo di agire che è in gioco, e cioè sul tipo di

¹ Il brano è tratto da un'intervista ad Amartia Sen pubblicata nell'enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche (Rai Educational). La si può leggere per intero alla pagina: <http://www.emsf.rai.it/scripts/interviste.asp?d=447>

azione che i mezzi imprenditoriali permettono, e la visione del mondo che implicano.

Conclusioni

In queste pagine abbiamo tracciato una genealogia dell'impresa sociale con l'obiettivo di sondarne l'ambiguità costitutiva, apparente nella combinazione semantica dei significanti "impresa" e "sociale". Tale analisi ci ha permesso di mettere in luce il carattere intrinsecamente ambiguo e ambivalente dell'impresa, che fornisce all'impresa sociale la condizione di esistenza. Poi ci siamo rivolti a Michel Foucault per uno studio della funzione filosofica dell'impresa nelle società neoliberali. Seguendo questa linea di pensiero si è giunti a stabilire l'antitesi tra condotta etica e imprenditoriale. A questo punto, ci siamo concentrati sul senso dell'impresa sociale, che sfida tale assunto e si propone di superare l'antitesi attraverso un processo di risignificazione di etica ed imprenditoria.

Tale processo di risignificazione si snoda attraverso due pilastri concettuali: l'individualizzazione dell'etica e la ridefinizione del profitto come strumentale ad essa, i quali danno luogo ad una forma di politica asistemica ed esperienziale. Per finire abbiamo discusso le limitazioni di tale paradigma, e proposto una critica costruttiva che incita l'impresa sociale a farsi carico della propria responsabilità politica e ad impegnarsi nello sviluppo di un modello economico alternativo al capitalismo neoliberale.

Cosa è l'impatto sociale

La domanda da cui si intende partire, dunque, è se la forma impresa, con i dovuti correttivi e adattamenti che la rendono "sociale", è in grado di rispondere alle sfide del contemporaneo, in un contesto segnato dal tackle di crisi sociale ed ambientale, e se possiamo concentrarci sull'impresa sociale per affrontare problemi complessi non risolvibili all'interno della dicotomia e della convenzionale ripartizione di funzioni fra Stato e Mercato.

Da qui discende il ruolo dell'impatto sociale, inteso come contributo marginale dell'impresa sociale al ribilanciamento della società (cfr. H. Mintzberg, "The Plural Sector") e segnato da una connaturata parzia-

lità. Esso, infatti, essendo il risultato di una organizzazione razionale, risente del limite posto da Herbert Simon (razionalità limitata) e non potrà essere colto a pieno attraverso strumenti razionali di misurazione e valutazione. L'obiettivo da porsi, piuttosto, è quello di cogliere gli aspetti salienti in ragione delle loro implicazioni per i processi decisionali e, conseguentemente, di accettare che non tutto il valore che si genera è quantificabile.

Se il dibattito sul valore economico è legato alla visione di sistema politico e sociale che ciascun filone di studi incarna, il dibattito su che cosa intendiamo per valore pubblico e/o sociale è molto meno sistematico e chiaro. Sia il valore pubblico sia quello sociale (per non parlare dell'evoluzione del valore condiviso o della costellazione di valori) sono molto utili come "concetto-ombrello" per descrivere l'esistenza di, appunto, valori si vuole considerare ed analizzare in un ripensamento del sistema socio-economico complessivo. Questi concetti sono in realtà meta-concetti che hanno la funzione di stimolare le PA, le organizzazioni del terzo settore (e la società civile) e le imprese (sociali) nel prendere in considerazione non solo gli effetti economici ma anche gli impatti relativi al benessere.

Se il valore (sociale o pubblico) è stato creato come si stabilisce? Ecco qui che si ritorna al tema dell'impatto sociale e al tema della valutazione. Il processo di valutazione afferma il successo (o meno) di un dato intervento sia in termini di sostenibilità economica (o di ritorno dell'investimento) sia in termini di legittimità e payback di reputazione.

Attraverso la valutazione è possibile dare un valore (quantitativo, solitamente monetario) a valori non economici che quindi possono essere confrontati con il valore economico tradizionalmente espresso in valore monetario.

Le origini dell'impatto sociale

La necessità di soffermarsi sul tema dell'impatto sociale generato dalle imprese sociali è scaturita dalla fase di passaggio in essere che il terzo settore italiano – sulla scia di un trend internazionale – sta compiendo e che si lega alla transizione da un modello di welfare state ad uno di welfare society (Zamagni – Venturi).

Prendendo in considerazione il primo, i principi caratterizzanti sono quello di redistribuzione, in cui lo Stato preleva dai cittadini risorse tramite la tassazione e le redistribuisce attraverso il sistema welfare. Dal lato del welfare society, invece, il principio di sussidiarietà circolare in cui i cittadini sono coinvolti nel processo di pianificazione e di produzione di servizi (co-produzione) aggiungendo alla dicotomia pubblico-privato la terza dimensione del "civile".

Anche il terzo settore viene colpito da questa ondata di cambiamento, attuando una metamorfosi dall'essere redistributivo all'essere produttivo. Nel primo caso le risorse erano di natura per lo più pubblica e pertanto lo Stato rimaneva titolare della progettazione dei servizi sociali. Nell'ultimo ventennio ha preso avvio un mutamento in tal senso che incide sia sulle fonti delle risorse per il terzo settore, sia sulla conseguente necessità di implementare metodologie e strumenti per la valutazione dell'impatto sociale del loro operato sulle comunità di riferimento, superando le difficoltà tipiche di questi soggetti nell'individuare risorse umane ed economiche da dedicare a tal fine.

La questione della valutazione dell'impatto sociale, è collegata anche alla necessità di trovare una risposta nazionale all'orientamento in materia dettato a livello europeo (CESE, 2013), che prevede che l'obiettivo della misurazione dell'impatto sociale sia "misurare gli effetti sociali e l'impatto sulla società determinati da specifiche attività di un'impresa sociale" e che "qualsiasi metodo di misurazione va elaborato a partire dai risultati principali ottenuti dall'impresa sociale, deve favorirne le attività, essere proporzionato e non deve ostacolare l'innovazione sociale. Il metodo dovrebbe prefiggersi di trovare un equilibrio tra dati qualitativi e quantitativi, nella consapevolezza che la narrazione è centrale per misurare il successo".

Da un lato, quindi, sembra che l'impatto sociale sia collegato al tema delle modalità di affidamento dei servizi sociali ai soggetti del terzo settore. La previsione contenuta nel Disegno di Legge intende "valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela a valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obietti-

vità, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e modalità per la valutazione dei risultati ottenuti”.

Perché misurare l'impatto sociale?

In letteratura si discute di quale sia lo strumento più adatto per la misurazione dell'impatto sociale. Per cogliere al meglio gli aspetti fondamentali di questo dibattito, e per osservare l'efficacia di questi nuovi processi, che vanno oltre la scala micro, dobbiamo prima capire quali siano le principali linee direttrici dell'impostazione economica prevalente. L'economia del '900 è stata costruita sul principio della massimizzazione del profitto che ritraeva il produttore come colui il quale aveva il compito di allontanare il più possibile il valore degli output da quello degli input.

Questo tipo di economia si fonda su misurazioni quantitative e oggettive: i ricavi e i costi.

La differenza tra ricavo e costo ha un'unità di misura standard, testimoniato da uno strumento di rendicontazione civilistico: il bilancio. La sommatoria dei valori aggiunti generati da tutte le organizzazioni che fanno economia produce l'indicatore complessivo che oggi viene utilizzato, il PIL.

Questa misura si basa sull'assunto imprescindibile che al crescere dell'economia corrisponda un benessere diffuso nella società. Dopo più di un secolo però, ci si è accorti che questa metrica non è più in grado sintetizzare la complessità che oggi ricoprono questi concetti. Non possiamo più ridurre ad una cifra di segno positivo o negativo l'andamento dell'economia, senza considerare gli impatti che questa genera sull'ambiente e nella società.

Entrano in gioco, quindi, nuovi flussi di informazioni significative che necessitano di essere integrate da una scala micro ad una scala macro: così come il PIL riesce a fornire una rappresentazione immediata (seppur limitata) dello stato di salute di un Paese integrando misurazioni di valore aggiunto a partire dalle più piccole attività economiche fino ad aggregazioni successive via via più rilevanti, allo stesso modo l'impatto sociale dovrà costruire un flusso di informazioni multi livello per riuscire a divenire un "pensiero veloce".

A tal fine saranno determinanti alcune caratteristiche quali la traspa-

renza e l'utilizzo di strumenti open data in grado di tenere in equilibrio la crescente complessità di informazioni da gestire con la necessaria partecipazione ai processi che portano alla loro generazione.

Come misurare l'impatto sociale

Esistono diversi approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti, tuttavia nessuno di questi risulta maturo al punto da poter rappresentare uno standard di riferimento. Inoltre, ciascuno di questi approcci dovrà affrontare la sfida della sintetizzabilità delle diverse informazioni racchiuse nelle diverse metriche in modo da offrire confronti equi e oggettivi tra diversi tipi di imprese e diversi tipi di impatto sociale.

Esiste, invece, una convergenza di base tra i diversi approcci riguardanti le principali fasi del processo che dovrebbero costituire la base per ogni misurazione dell'impatto sociale. Queste fasi implicano, in senso lato, la chiara individuazione dell'impatto sociale desiderato, dei soggetti interessati coinvolti, nonché di una «teoria del cambiamento» per l'impatto sociale.

I vantaggi risultano da ciascuna delle cinque fasi di misurazione dell'impatto sociale.




Figura 1. Fasi per la misurazione dell'impatto - Fonte: Commissione Europea

La catena del valore dell'impatto

L'impatto dell'imprenditorialità va al di là delle aree di interesse specifiche degli imprenditori come ad esempio l'educazione, l'ambiente o la disabilità. L'imprenditore sociale riveste un ruolo di agente del cambiamento nel settore in cui opera, adottando una mission in grado di generare valore sociale e mostrando un elevato senso di trasparenza nei confronti dei beneficiari. Per buona parte della letteratura, gli imprenditori sociali sono in grado di produrre piccoli cambiamenti nel breve periodo che si amplificano attraverso l'uso di metodologie che migliorano le condizioni della società permettendo la fioritura di potenzialità connaturate nel sistema fino a divenire agenti di significativo cambiamento di lungo periodo.

Un'impresa sociale genera impatto sociale grazie alla capacità di saper fare interagire proprietà, management e molteplici categorie di stakeholder in modo tale da generare importanti relazioni con le comunità locali con le quali interagiscono.

La misurazione dell'impatto è basata su un diagramma di flusso ampiamente riconosciuto, noto come catena del valore dell'impatto. Il diagramma di flusso è riportato nella Tabella 2.




Figura 2. Catena del valore dell'impatto - Fonte: Commissione Europea

Inoltre per delineare un quadro completo dell'impatto di un'impresa sociale, è essenziale che la misurazione prenda in esame e quantifichi l'impatto sociale sulle comunità e sugli individui, l'impatto sociale a lungo termine piuttosto che solamente quello a breve termine, il campo di applicazione o la portata dell'impatto sociale in termini di copertura geografica e la sua profondità, l'intensità o la portata dell'impatto in una zona ristretta, in particolare in termini di copertura di gruppi di popolazione specifici, l'impatto sociale diretto separatamente da quello indiretto, specificando chiaramente come si manifesta quello indiretto.

Tutte le misurazione dell'impatto sociale dovrebbero derivare da un processo comune




Figura 3. Le 5 fasi per la valutazione dell'impatto sociale - Fonte: Commissione Europea

Questo processo comune, rappresentato nella Figura 7, è composto da altre 5 fasi:

- Identificare gli obiettivi
- Identificare i soggetti interessati
- Definire le misurazioni pertinenti
- Misurare, convalidare e valutare
- Elaborare rapporti, apprendere, migliorare

Le teorie e i possibili strumenti di gestione dell'impatto sociale presentati in questa prima parte sono prevalentemente frutto di una sistematizzazione della letteratura dall'Unione Europea su questo tema e in parte di matrice anglosassone. La sfida che si pone questa ricerca è quella di trovare un modello che possa essere applicabile al contesto italiano, e in particolare al contesto delle organizzazioni del CNCA.

Una possibile configurazione di senso e di metodo sull'impatto sociale

L'obiettivo di questa sezione è quello di dare una ricostruzione più ampia rispetto alle configurazioni dell'impatto sociale. Il perché e il come si misura e valuta l'impatto sociale dipende dalla definizione che si è deciso di adottare. La definizione dipende a sua volta dalla visione e concezione di valore sociale che l'organizzazione ha "scelto" (vd. Paragrafo 2). Inoltre influisce molto sul modello di valutazione scelto lo scopo per cui si misura l'impatto sociale e rispetto a cosa. Per scopo si intende il fine/obiettivo per cui si è deciso di fare una valutazione d'impatto sociale. I principali motivi possono essere clusterizzati in:

- Compliance (per esempio con la PA)
- Accountability (per esempio rispetto a stakeholder chiave)
- Finanza sociale (per esempio se si è coinvolti in un social impact bond o un altro strumento di finanza sociale)
- Comunicazione (che a sua volta può essere interna o esterna e rivolta ad attori diversi o scopi diversi)

Per quanto riguarda invece il 'cosa', si intende l'ambito/oggetto della valutazione d'impatto. Un'impresa sociale può decidere di valutare l'impatto di un progetto, di un'attività, o di un servizio oppure una combinazione di queste.

Prima della valutazione di impatto: un modello per la SER

A seguito della individuazione delle dimensioni e sottodimensioni è possibile valutare la Social Evaluability Readiness (SER) , intesa come la percentuale attuale di valutabilità dell'organizzazione.

Questo dato fornirà il grado di strutturazione dell'organizzazione e la sua capacità di perseguire gli obiettivi che si è prefissati.

Partendo dall'universo di indicatori corrispondenti alle sottocategorie delle sette dimensioni trovate, il SER fornisce una stima dell'affidabilità dell'analisi svoltasi tramite l'utilizzo dei suddetti indicatori.

Tale stima si basa sulla presenza, in base 100, del massimo numero possibile di indicatori presenti nell'analisi SEIE.

Il SER sarà tanto più alto quanti più dati utili e strutturati l'organizzazione sarà in grado di fornire. È possibile d'altronde che l'organizzazione, per problemi organizzativi, pur ritenendo alcuni aspetti tanto importanti da inserirli nel quadro di analisi, potrebbe non essere in possesso dei dati di rendicontazione o di accountability necessari per procedere alla valutazione.

Per procedere al calcolo dell'impatto sociale generato da un'organizzazione, una volta superato il "test SER" dimostratosi sufficientemente elevato, bisognerà focalizzarci sui risultati prefissati che sono stati effettivamente raggiunti nella pratica, valutandone il metodo, la rilevanza o visibilità di essi all'esterno dell'organizzazione e la loro utilità. In poche parole: se l'organizzazione ha effettivamente generato un impatto sociale.

Valutare una organizzazione. Il modello SEIE: Social Enterprise Impact Evaluation

In questo modello di calcolo, ci si avvale di sette dimensioni alle quali sono associate sottodimensioni, indicatori, punteggi e pesi. Sarà però necessario verificare nel corso dell'analisi se tali parametri risultano adeguati all'organizzazione analizzata. L'indagine deve essere calibrata sulla realtà dell'organizzazione e sul contesto nella quale opera.

A tal fine, deve essere possibile redigere un documento contabile relativo all'impatto sociale, capace di poter essere modificato e adattato anche elidendo o aggiungendo dimensioni. Le dimensioni proposte dal modello SEIE sono:

- Sostenibilità economica
- Promozione di imprenditorialità
- Democraticità e inclusività della Governance
- Partecipazione dei lavoratori
- Resilienza occupazionale
- Relazioni con la comunità e il territorio
- Conseguenze sulle politiche pubbliche

Per ogni dimensione e sottodimensione esistono una pluralità di indicatori volti proprio alla misurazione di questi aspetti.

Ogni impresa sociale ha le proprie peculiarità e la propria mission, ma sicuramente si possono individuare una serie di processi comuni, da cui arrivare ad individuare gli indicatori necessari alla valutazione e pertinenti al soggetto analizzato.

Valutare un progetto. Il modello IS²

In questa sezione si presenta il modello IS² elaborato e proposto dal gruppo di ricerca Government and Civil Society (GCS) dell'Università di Roma Tor Vergata e la società cooperativa ULIS. La nostra proposta di modello di valutazione d'impatto sociale nasce dal presupposto che le imprese sociali sono organizzazioni attraversate da una pluralità di processi che possono essere scomposti in:

- (A) Attività: processi volti a dare risposta ai bisogni dei cittadini su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'impresa ha deciso di voler perseguire.
- (B) Servizi: sono quel sotto-insieme di attività che hanno avuto una codificazione (in genere dalla Pubblica Amministrazione) e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione. Anche essi mirano a dare risposta ai bisogni dei cittadini.
- (C) Progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo non di dare risposta ai bisogni dei cittadini ma di individuare soluzioni in grado di far emergere dal bisogno e, quindi, di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto.

In questo modello l'impatto sociale va riferito a tre categorie di destinazione:

1. I cittadini, quali destinatari diretti
2. La comunità, quale luogo di espressione e di manifestazione dei benefici dei cittadini

3. La collettività, quale riferimento ultimo delle possibilità di scalare e replicare i benefici sociali in via diretta (emulando il modello che porta alla generazione di impatto sociale) ed in via indiretta (beneficiando dei risparmi di spesa pubblica che il modello generativo di impatto sociale è in grado di liberare).

Il modello IS² proposto è rappresentato nell'immagine 4.

L'assunto di questo modello che è l'impatto sociale e la sua valutazione non devono essere un'attività extra dell'impresa sociale, ma devono essere un'attività sistemica che ne accresce il potenziale perché grazie all'organizzazione dei dati della valutazione è possibile ripensare strategicamente il modello di business o migliorare il servizio per gli utenti o trovare nuovi stakeholder chiave.



Figura 4. Il modello IS²

LA RICERCA PER CNCA: METODI E RISULTATI

Per tutto il periodo in cui si è svolta la ricerca, accanto alla fase di elaborazione teorica, il team di ricerca è stato impegnato in una costante opera di “traduzione” e diffusione di quanto si andava studiando, nel rispetto alle esigenze e al contesto specifico del network CNCA.

In questa ottica un primo importante momento è stato rappresentato dal workshop tenuto a Roma, presso L'Università di Tor Vergata, il 25 e 26 gennaio 2018. In questa due giorni sono stati affrontati con i partecipanti una serie di passi teorico-pratici esposti in dettaglio nel seguito.

Co-design del modello di rilevazione per CNCA

- Condivisione del framework teorico

Si parte dalle definizioni date nella prima parte del workshop di impresa sociale e di impatto sociale.

Vengono sinteticamente indicati i passaggi necessari alla comprensione e costruzione del modello che si vuole presentare.

Viene preso come progetto su cui declinare il co-design del modello il progetto "La pena oltre il carcere", finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha visto attivamente coinvolte diverse organizzazioni del network.

- Individuazione dei bisogni

Viene letto tutto il progetto in dettaglio al fine di individuare i principali bisogni a cui intende rispondere, partendo da una analisi dei principali attori coinvolti, delle fasi più importanti che lo costituiscono, degli obiettivi che si prefigge, dei risultati attesi.

- Individuazione e validazione degli ambiti e delle aree di outcome

Viene introdotto in relazione al progetto in esame il concetto di area di outcome; ogni area viene collegata all'interno di un ambito che ne definisce la "dimensione" di interesse (persona, comunità, collettività). Vengono proposte ai partecipanti un set di aree identificate in modo preventivo dal team di ricerca, da validare attraverso un semplice ed intuitivo meccanismo di rating - quanto l'area in esame è appropriata in una scala da 1 a 5. I partecipanti hanno la possibilità di proporre a loro volta nuove aree, motivandone l'introduzione.

Cfr. allegato "Seminario CNCA - Materiale 1.pdf"

Indicazioni sul processo di ponderazione

Il processo di ponderazione serve a pesare le diverse dimensioni del modello. In questo caso andrebbero ponderate: ambiti, aree, indicatori e strumenti; il peso si applica ovviamente al valore numerico risultato delle diverse misure intervenute.

Per non rendere troppo pesante questa fase non è stata fatta una vera e propria attività di co-design quanto una presentazione di una ipotesi di ponderazione prodotta dal team di ricerca.

Cfr. Allegato "Ponderazione esempio test.xls"

Dall'impatto sociale alla sostenibilità economica

Questa parte del workshop, terminata la vera e propria fase di co-design del modello, mostra come sia cruciale per l'impresa sociale pensare il processo di valutazione di impatto in stretta relazione alla propria sostenibilità economica.

Ci si deve porre la domanda se e quanto l'impatto sociale sia generativo di sostenibilità economica.

Social Evaluability Readiness - Prima ipotesi di posizionamento sul tema

E' il passo propedeutico alla valutazione vera e propria.

Viene chiesto alle organizzazioni presenti come si posizionano rispetto ai specifici temi, pratiche, concetti introdotti

TEST DEL MODELLO DI MISURAZIONE E RACCOLTA DEI FEEDBACK

Il team di ricerca ha successivamente continuato a testare il modello adottato e a raccogliere i feedback dalle organizzazioni "tester" attraverso un webinar e due ulteriori occasioni di promozione e approfondimento tematico, a Bologna (maggio 2018) e di nuovo a Roma (giugno 2018).

Analisi della Social Evaluability Readiness - Il questionario

Il questionario è stato organizzato in 4 macro-sezioni.

1. L'organizzazione, sia come "dimensioni" che come servizi o progetti offerti;
2. L'impatto sociale, sia come attitudine alla raccolta ed uso dei dati, sia come il processo di misurazione viene incorporato - fatto proprio - dall'organizzazione e in che misura tale "appropriazione" incida sul modello di business;
3. La sostenibilità economica, sia in termini di percezione del rischio oggi e in futuro sia come propensione all'investimento e a quanto essi siano importanti e sostenibili nel tempo;
4. Il futuro dell'organizzazione nel medio periodo, lasciando spazio alle risposte più diverse tramite una domanda aperta.

FINDINGS DELLA RICERCA

L'analisi descrittiva

Uno sguardo alle principali variabili di tipo anagrafico - provenienza geografica, area di intervento, ecc - ci mostra come abbiamo a che fare con organizzazioni il cui areale principale di intervento arriva a toccare il livello regionale; si distinguono ai primi cinque posti per numerosità di risposte:

1. Lombardia
2. Veneto
3. Lazio
4. Marche, Puglia, Toscana (ex-aequo)
5. Sicilia

(le prime due accorpano quasi il 50% delle risposte).

Da una prima analisi delle dimensioni del fatturato - che andrebbe confrontata con l'analoga distribuzione su tutta la popolazione - si può dire che i rispondenti sono organizzazioni medio-grandi, se è vero che circa il 65% di queste si posiziona sopra il milione di euro annuo di fatturato:

- 1 - 3 MLN circa 42%
- 3 - 5 MLN circa 12%
- Oltre 5 MLN circa 12%

Veniamo ora alla sezione chiave dell'indagine, quella sull'impatto sociale.

Si parte da una indicazione fondamentale: solo il 38% circa dei rispondenti afferma di aver condotto, almeno una volta, attività di misurazione e valutazione di impatto sociale delle proprie attività, progetti e servizi.

Questo elemento "di fondo" va subito letto alla luce del fatto che oltre $\frac{2}{3}$ delle organizzazioni affermano di avere una "consuetudine" circa la raccolta dei dati dei risultati derivanti dalla propria attività (da intendersi in senso generale).

Una caratteristica importante relativa ai dati sugli effetti è un loro progressivo venire meno mano a mano che la dimensione a cui si applicano cresce; ossia: sono spesso disponibili dati sui beneficiari diretti (circa 65%), si scende al 18% circa per la comunità, mentre

arrivando alla dimensione della collettività abbiamo solo un 7% circa di informazioni da trattare.

I dati circa la tipologia di processo organizzativo e la tipologia di fattori produttivi si attestano poco sopra il 50%; mentre si arriva quasi al 65% per quello che attiene alla percezione da parte degli utenti circa la qualità dei servizi erogati, e si sale poco sopra il 75% per quello che riguarda la qualità e quantità dei risultati dei servizi erogati o dei progetti realizzati.

Il processo che porta alla valutazione di impatto parte dalla misurazione e passa per l'incorporazione, ossia quanto e come l'organizzazione "fa propri" l'eventuale base dati a sua disposizione. Le attività di reporting e progettazione insistono spesso su tale "knowledge base" - oltre il 90% dei rispondenti dichiara di utilizzarli in tale senso. Se passiamo ad altri asset cruciali come la comunicazione e la gestione delle risorse umane scendiamo rispettivamente ad - un comunque importante 68% e 48% circa rispettivamente.

I dati vengono oggi usati molto meno per "accreditarsi" rispetto al proprio network o per allargarlo (circa 37%) e ancora meno verso la propria comunità di riferimento (poco sopra il 22%).

Il processo di incorporazione - nei diversi cluster di attività sopra individuati - ha un effetto sul business complessivo dell'organizzazione per circa 8 organizzazioni su 10; viene visto prevalentemente come generatore di nuove IGA, in misura molto minore come catalizzatore di processi di raccolta fondi e ancora meno in relazione a meccanismi di finanza sociale.

L'ultima sezione dell'indagine è dedicata alla sostenibilità economica dell'organizzazione.

In merito il giudizio che emerge dai dati sembra essere non molto chiaro, o perlomeno deve essere approfondito; se infatti oltre $\frac{3}{4}$ delle risposte indicano come "abbastanza sostenibili" le proprie organizzazioni, quasi l'80% aggiunge che ritiene che le stesse corrono comunque dei rischi.

Il tema dell'investimento è visto come cruciale da tutti, per migliorare la sostenibilità dell'organizzazione. La finanza sociale e soprattutto il potenziamento della leva tecnologica sono visti con molta più caute-

la, e questo è un chiaro segnale che essi devono essere ancora ben metabolizzati dalle organizzazioni, che a nostro parere dovrebbero attrezzarsi in tempi rapidi rispetto ad essi.

Analisi inferenziale

Ripercorrendo l'impostazione data allo studio, abbiamo concepito l'impresa sociale come quella organizzazione che mira alla massimizzazione dell'impatto sociale sotto condizioni di sostenibilità economica.

Al fine di cogliere il livello di maturità delle organizzazioni oggetto di indagine rispetto all'evoluzione verso l'impresa sociale, abbiamo voluto sintetizzare le informazioni raccolte attraverso il questionario in alcuni indici particolarmente significativi.

L'indice sintetico, espressione del modello IS2 è stato costruito attraverso l'utilizzo di due indicatori:

- 1) SER (Social Evaluability Readiness)
- 2) PSE (Percezione Sostenibilità Economica).

L'indice IS2 incorpora entrambi gli indicatori SER e PSE attraverso una media aritmetica dei due.




Figura 7. L'indice sintetico ISA2




Figura 8. Matrice di sintesi con i cluster delle organizzazioni

Di seguito si fornisce una descrizione di ciascuno dei 4 cluster:

- Cluster 1: il primo cluster rappresenta le organizzazioni leader, con entrambi gli indicatori SER e PSE sopra il valore 0.5. Il 32% delle organizzazioni rispondenti si trova in questo cluster.
- Cluster 2: Il secondo cluster rappresenta quelle organizzazioni con SER basso (sotto il valore 0.5) e PSE alto (sopra il valore 0.5). Il 21% delle organizzazioni si trova in questo cluster.
- Cluster 3: Il terzo cluster rappresenta quelle organizzazioni con SER alto (sopra il valore 0.5) e PSE basso (sotto il valore 0.5). Il 21% delle organizzazioni si trova in questo cluster.
- Cluster 4: Il quarto cluster rappresenta quelle organizzazioni con entrambi gli indicatori SER e PSE bassi (sotto il valore 0.5) Il 26% delle organizzazioni si trova in questo cluster.

Conclusioni

Lo studio condotto sulle organizzazioni del CNCA è stato incentrato su un percorso logico che ha collegato due elementi chiave del dibattito attuale circa l'evoluzione del terzo settore: impresa sociale ed impatto sociale.

La scelta di voler concentrare la definizione di impatto sociale sulle sue determinanti economiche ci consente di svolgere alcune considerazioni critiche circa il ruolo storico che questo soggetto potrà ricoprire in un periodo segnato da crisi ed incertezza. Che ruolo svolge e potrà svolgere l'impresa sociale in un sistema produttivo segnato da profonde evoluzioni dell'economia capitalista?

L'organizzazione produttiva classica è vista come quel sistema integrato di parti e partecipanti tesi al raggiungimento di un obiettivo comune, che consiste, in ultima analisi, nella massimizzazione del profitto realizzato attraverso la produzione e la vendita di beni e servizi. Nel momento in cui poniamo al centro del discorso sull'impresa sociale l'impatto che questa è in grado di generare per e con le persone, la comunità e la collettività, stiamo realizzando un salto di paradigma non banale. Stiamo affermando che è possibile costruire forme imprenditoriali finalizzate alla massimizzazione dei benefici sociali e che tali forme possono coesistere, in un rapporto di continua ibridazione e contaminazione, con altre forme d'impresa in un contesto segnato da pluralità di identità culturali e, quindi, imprenditoriali.

Per problematizzare adeguatamente la tesi proposta si è affrontato il nodo critico del rapporto fra impatto sociale, cuore e destinazione della tensione insita nel concetto di impresa sociale, e sostenibilità economica. Ma anche in questa relazione è stata riscontata una innovazione implicita, che pone la dimensione economico finanziaria in un rapporto strumentale rispetto alle finalità sociali di questa forma d'impresa.

In altre parole, se l'impresa for profit convenzionale pone al centro la dimensione economico finanziaria quale elemento costantemente espansivo delle performance aziendali, nel discorso sull'impresa sociale tale dimensione diviene funzionale al perseguimento di un impatto sociale durevole nel tempo e, quindi, più affidabile e consistente. Essere economicamente sostenibili, quindi, è condizione necessaria per poter assicurare un impatto sociale non effimero, non momentaneo. Tuttavia l'essere sostenibili economicamente non può essere considerata condizione sufficiente per essere impresa sociale, mentre viene considerata condizione sufficiente per continuare a svolgere le attività d'impresa tipiche.

Emerge un elemento qualitativo che distingue l'essere impresa sociale e tale elemento è rappresentato dalla centralità dell'impatto sociale quale principale dimensione espansiva intorno alla quale valutare le performance di queste organizzazioni.

Per questo motivo lo studio realizzato ha inteso tenere insieme le due dimensioni, considerandole inscindibili per cogliere il livello di maturità delle organizzazioni oggetto dell'indagine e la loro capacità di giocare un ruolo chiave nella creazione di valore sul territorio in questo periodo storico.

La scelta dei due indici, uno rispetto alla valutabilità dell'impatto sociale (SER) e uno rispetto alla percezione di sostenibilità economica (PSE), è stata dettata dalla necessità di creare una base conoscitiva fondamentale per poter offrire suggerimenti circa l'orientamento strategico che sia le singole organizzazioni sia il network CNCA dovrebbero assumere per agire in coerenza con quanto emerso dallo studio.

In particolare, sarebbe prezioso proseguire il lavoro avviato scomponendo il lavoro avviato con misure specifiche per ciascun cluster di

organizzazioni.

Innanzitutto appare interessante concentrarsi sulle organizzazioni che dichiarano una buona condizione di sostenibilità economica, ma che mostrano una propensione bassa alla valutazione d'impatto sociale (figura 16). La scelta di considerare il cluster 2 prioritario discende da due considerazioni: innanzitutto perchè, in base all'impostazione adottata, l'impatto sociale risulta l'elemento prioritario e la sostenibilità economica un elemento a suo sostegno, ed inoltre perchè queste organizzazioni dichiarano di avere un potenziale importante di miglioramento in termini di mezzi economici disponibili da investire per poter raggiungere il cluster 1.

Per riuscirci sarà necessario concentrarsi sull'analisi dei processi e, in modo particolare, sui dati che questi generano rispetto alle aree di outcome legate ai bisogni cui queste organizzazioni intendono rispondere attraverso le proprie attività, servizi e progetti.




Figura 9. Matrice di sintesi con i cluster delle organizzazioni.
Focus su cluster 2

Il successivo gruppo meritevole di attenzione è il cluster 3, popolato di organizzazioni con caratteristiche speculari rispetto al cluster 2: buona propensione alla valutazione d'impatto sociale ma una bassa percezione di sostenibilità economica (figura 17).

Queste organizzazioni necessitano di un approfondimento, proseguendo con una più accurata analisi dei dati economici e di bilancio e passando, quindi, da un indice di percezione di sostenibilità ad una valutazione di sostenibilità effettiva.

Gli strumenti suggeriti comprendono la ricostruzione dei centri di costo e di ricavo per ciascuna attività, servizio e progetto e una valutazione di potenziali nuove aree di ricavo attraverso strategie di fundraising.




Figura 10. Matrice di sintesi con i cluster delle organizzazioni. Focus su cluster 3

Le organizzazioni che appartengono al cluster, mostrando bassi valori sia sull'indice di valutabilità d'impatto sociale sia sull'indice di percezione di sostenibilità economica, dovranno compiere un duplice lavoro, adottando gli strumenti suggeriti per il cluster 2 e per il cluster 3. Tuttavia, sarebbe prima necessario compiere un controllo più accurato sui dati forniti.

Sebbene tali suggerimenti possono risultare efficaci, risulterebbe particolarmente interessante concepire questi interventi non come azioni "individuali" condotte da ogni singola organizzazione ma come un sistema coordinato di passi mossi all'interno di un percorso strategico di rete.

E' qui, dunque, che viene chiamato in gioco il ruolo fondamentale del CNCA quale fulcro di una comunità che esprime una chiara intenzionalità nel costruire una visione comune del proprio futuro.

Un'impostazione di questo tipo avrebbe non solo il vantaggio di esse-

re perfettamente coerente con i valori comunitari delle organizzazioni aderenti, ma anche quello di determinare degli effetti positivi supplementari. In altre parole, una strategia di rete mossa da una visione comune, dimostrerebbe il celebre motto di una rock band: "2+2=5".

Nello specifico, le strategie di rete in grado di abilitare uno sviluppo equilibrato e diffuso delle organizzazioni sono:

- 1) la costruzione di una piattaforma digitale che migliori le economie di scala relative ai dati da raccogliere, elaborare e comunicare circa l'impatto sociale
- 2) la creazione di un team di negoziazione-progettazione rivolto alle più interessanti novità di policy e progettuali su scala europea
- 3) la sperimentazione di soluzioni di finanza ad impatto sociale con l'obiettivo di testare e prototipare modelli da poi diffondere a tutte le organizzazioni aderenti
- 4) la messa a sistema dei processi di formazione
- 5) la creazione di un primo fondo mutualistico di investimento attraverso una contribuzione proporzionale delle organizzazioni aderenti.

Tali misure avrebbero un effetto moltiplicativo, spingendo simultaneamente i diversi cluster verso la posizione riscontrabile nel cluster 1 (figura 11).




Figura 11. Matrice di sintesi con i cluster delle organizzazioni. Focus sugli effetti di strategie di rete.

*Ricerca per il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA).
 Team di ricerca Università Tor Vergata - Roma: Carolina Bandinelli, Marco Biazzo, Luca Calisi, Luigi Corvo, Lavinia Pastore. Roma, ottobre 2017-settembre 2018

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Bibliografia sul tema dell'impresa sociale

Hannah Arendt, [1958] *Vita Activa. La Condizione Umana*, Bompiani, Milano 1991, p. 200.

Adam Arvidsson e Nicolai Peitersen, N. (2013) *The Ethical Economy: Rebuilding Value After the Crisis*, New York: Columbia University Press.

Adam Arvidsson, Giannino Malossi e Serpica Naro, *Lavoro Che Passione! Le Condizioni di Lavoro nella Moda Italiana*. Si può scaricare il pdf all'indirizzo: <http://www.alfabeta2.it/wp->

Carolina Bandinelli (2017) *Social entrepreneurship: sociality, ethics and politics*. PhD dissertation, Goldsmiths College, University of London. Disponibile a: http://research.gold.ac.uk/20533/1/CUL_thesis_BandinelliC_2017.pdf (Ultimo accesso: novembre 2017)

Zygmunt Bauman, *Individualmente Insieme*, La Ginestra, Parma, 2008. Kindle edition (pos 461)

Michel Bauwens (2005) 'The Political Economy of Peer Production', [Online]. CTheory. Disponibile a: <https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14464/5306> (Ultimo accesso, agosto 2016).

Ulrich Beck, *La Società Globale del Rischio*, Asterios, Trieste, 2001.

Niccolò Bellanca (2011) 'Elementi di una Teoria dell'Impresa Sociale', AICCON Working Papers 95, Associazione Italiana per la Cultura della Cooperazione e del Non Profit

Avner Ben Ner e Benedetto Gui (2003) 'The Theory of Nonprofit Organizations Revisited', in Helmut K. Anheier e Avner Ben Ner, *The Study of the Nonprofit Enterprise: Theories and Approaches*, New York: Plenum Publishers.

Yochlail Benkler (2006) *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, Yale University Press.

Franco Berardi *La Fabbrica dell'Infelicità: New Economy e Movimento del Cognitariato*, Derive e Approdi, Roma, 2001.

Franco Berardi *The Soul at Work*, Semiotexte, New York, 2009.

Jon Bertilsson (2014) 'The Slippery Relationship Between Brand Ethic and Profit', in *Ephemera* 14(1), pp. 125-136.

Carlo Borzaga e Jacques Defourny (eds) (2001) *The Emergence of Social Enterprise*, London: Routledge.

Rachel Botsman e Roo Rogers (2011) *What's Mine is Yours: How Collaborative Economy is Changing the Way We Live*, London: Collins.

Albert Cho (2010) 'Politics, Values and Social Entrepreneurship: A Critical Appraisal', in Johanna Mair, Jeffrey Robinson e Key Hockerts (eds) *Social Entrepreneurship*, Basingstoke: Palgrave Macmillan pp. 34-57.

William Davies (2014) *The Limits of Neoliberalism. Authority, Sovereignty and the Logic of Competition*, London: Polity.

William Davies (2015) 'The Return of Social Government. From 'Socialist Calculation' to 'Social

Analytics", in *European Journal of Social Theory*, April, 15 pp. 1-20.

Gregory Dees & Beth Battle Anderson, Framing a theory of social entrepreneurship: building on two schools of practice and thought, in Mosher-Williams, R (a cura di), *Research on social entrepreneurship: understanding and contributing to an emerging field*, 1 (3) Indianapolis, IN ARNOVA, 2006: pp.39-66

Gregory Dees, *The Meaning of Social Entrepreneurship*. 1998

Andrew Dilts, From 'Entrepreneur of the Self' to 'Care of the Self': Neo-liberal governmentality and Foucault's Ethics, in *Foucault Studies*, 12:130-146, 2011

Jacques Donzelot, *Pleasure at Work*, in Graham Butchell, Colin Gordon e Peter Miller (a cura di) *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, University of Chicago Press, Chicago, 2008.

William Drayton, *Everyone is a changemaker*, *Social Entrepreneurship Ultimate Goal*, MIT press, 2006

Peter Ferdinand Drucker, *Innovazione e Imprenditorialità*, Sonzogno: Etas, 1986

Carys Egan-Wyer, Sara Louise Muhr, Anna Pfeiffer, e Peter Svensson, P. (2014) 'The Ethics of the Brand', in *Ephemera* 14(1) pp. 1-11

Alain Fayolle e Henry Matlay (a cura di) , *Handbook of Research on Social Entrepreneurship*, Edward Elgar, Cheltenham UK and Northampton MA, 2010

Michel Foucault *La fonction politique de l'intellectuel*, in *Dits et écrits II*, 1976-1988, ed. D. Defert and F. Ewald, Paris, Gallimard, 2001

Michel Foucault, *Truth and Subjectivity in The politics of truth*. Semiotext(e), Los Angeles, 2007

Michel Foucault, *La Nascita della Biopolitica*. Corso al College de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano, 2005. p. 129.

Michel Foucault *Del Governo dei Viventi*, Feltrinelli, Milano, 2014.

Mathias Fuchs, Sonia Fizek e Paolo Ruffino (a cura di) *Rethinking Gamification*, Hybrid by Meson Press, 2014.

GEM (2011) (2016) *GEM Report on Social Entrepreneurship*, GEM Global Entrepreneurship Monitor [online] Available at: <http://www.gemconsortium.org/docs/376/gem-report-on-social-entrepreneurship-executive-summary> (Ultimo accesso, novembre 2017)

Ilana Gershon (2017) *Down and out in the new economy*. Chicago: The University of Chicago Press.

Rosalind Gill e Andy Pratt, *In the Social Factory? Immaterial Labour, Precariousness and Cultural Work*, in *Theory Culture and Society* 25(7-8): 1-30, 2008.

Benedetto Gui (1991), 'The Economic Rationale for the Third Sector. Nonprofit and other Noncapitalist Organizations', in *Annals of Public and Cooperative Economics*, 62 pp. 551- 572.

Helen Haugh (2005) 'A Research Agenda for Social Entrepreneurship', in *Social Enterprise Journal* 1(1), pp.1-12.

Helen Haugh e Paul Tracey(2004). 'The Role of Social Enterprise in Regional Development, in, Cambridge-MIT Institute, (ed) Social Enterprise and Regional Development Conference, 16 September 2004, Cambridge-MIT,University of Cambridge, UK. Cambridge: Cambridge-MIT Institute.

Martin Heidegger [1953] *La Questione della Tecnica*, in *Saggi e Discorsi*, Mursia, Milano, 2007.

Daniel Hijort e Chris Steyaert (a cura di) *Entrepreneurship as Social Change*, Edward Elgar, Cheltenham UK and Northampton MA, 2006.

Janelle Kerlin (2006) 'Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences', in *Voluntas*, 17 (3), pp. 247-263.

Frank Knight (2006) *Risk, Uncertainty and Profit*, Dover Publications.

Maurizio Lazzarato, *Lavoro Immateriale. Forme di Vita e Produzione di Soggettività*, Ombre Corte, Verona, 1997.

Maurizio Lazzarato, *Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution*, in *Theory, Culture & Society*, Sage, 26; 109-133, 2009.

Charles Leadbeater, *The Rise of the Social Entrepreneur*, DEMOS, London, 1997.

Paul C. Light (2006) 'Reshaping Social Entrepreneurship' [Online] *Stanford Social Innovation Review*. Disponibile a: http://web.mit.edu/sloan2/dese/readings/week01/Light_ReshapingSE.pdf (Ultimo accesso, novembre 2017).

Daniele Lorenzini, *What is a Regime of Truth*, <http://www.fsw.uzh.ch/foucaultblog/featured/28/what-is-a-regime-of-truth>

Lois McNay, *Self as Enterprise Dilemmas of Control and Resistance in Foucault's The Birth of Biopolitics*, in *Theory Culture and Society*, 26: 55-67, 2009 p. 65.

Angela McRobbie, *Clubs to Companies: Notes on the Decline of Political Culture in Spurred up Creative worlds*, in *Cultural Studies* 16(4): 518-531, 2002.

Angela McRobbie *British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry?* Routledge, London, 1998.

Chantal Mouffe (2005) *On the Political*. London: Routledge.

Geoff Mulgan (2006) 'Cultivating the Other Invisible Hand of Social Entrepreneurship: Comparative Advantage, Public Policy, and Future Research Priorities', in Nicholls, A. (ed.) *Social entrepreneurship, new models of sustainable social change*, Oxford: Oxford University Press.

Antonio Negri, *Marx Oltre Marc Feltrinelli*, Milano, 1979.

Nesta *Radical Efficiency: different better lower cost public service*, https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/radical_efficiency.pdf

Alex Nicholls, (a cura di) *Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change*. Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 1.

Bertram Niessen, e Davide Zanoni, D. (2016) 'CheFare: Analisi e Prospettive tra Impresa Sociale ed Innovazione Culturale' [Online]. Disponibile a: <http://irisnetwork.it/wp-content/uploads/2015/04/2013-niessen-zanoni.pdf> (Ultimo accesso 23 Sept. 2016).

Marthe Nyssens (ed) *Social Enterprise: at the crossroad of market, public policies and civic society*, Routledge, New York, 2006.

Obi-One (2009) 'Primo Rapporto Nazionale sull'Altra Economia in Italia' [Online] Obi-one Disponibile a: http://base.socioeco.org/docs/rapporto_ae_definitivo_15settembre2009.pdf (Ultimo accesso, novembre 2017).

Mario Pianta (2009), 'L'Altra Economia tra Mercato e Società Civile', in *Sociologia del Lavoro*, 113, pp. 49-66.

Paul Ricoeur, *Sé Come un Altro*, Jaca Books, Milano, 1993.

Rory Ridley-Duff, e Mike Bull (2011) *Understanding Social Enterprise: Theory and Practice*, London: Sage.

Nicholas Rose, *Powers of freedom: Reframing Political Thought*. Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1999

Andrew Ross, *No Collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs*, Temple University Press, Philadelphia, 2004.

Lester Salamon, Wojciech Sokolowski, and associates, (2004) *Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector*. Vol. 2, Bloomfield, CT: Kumarian Press.

Roger Spear (2011) *Working Paper Innovation and Collective Entrepreneurship*. Chantier de l'économie sociale.

Joseph Schumpeter [1934], *Teoria dello Sviluppo Economico*, Sansoni, Firenze 1977.

Joseph Schumpeter (1942) *Capitalism, Socialism and Democracy* London: Allen & Unwin.

Adam Smith [1759], *Teoria dei Sentimenti Morali*, Milano: BUR, 1995

David Stark (2009) *The Sense of Dissonance: Accounts of Worth in Economic Life*, Princeton: Princeton University Press.

Chris Steyaert e Daniel Hijort (eds) (2006) *Entrepreneurship as Social Change*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Markus Waltz, Sean Hingston, Mikael Andéhn (2014) 'The Magic of Ethical Brands', in *Ephemera*, 14(1), pp. 57-80.

Max Weber [1905] *Etica Protestante e Spirito del Capitalismo*, Sansoni, Firenze, 1989.

Paolo Virno, *La Grammatica della Moltitudine, Derive e Approdi*, Roma, 2003

Slavoj Žižek (1999) *The Ticklish Subject – The Absent Centre of Political Ontology*, London: Verso Books.

Sitografia

Ashoka

www.ashoka.org

Big Society

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78979/building-big-society_0.pdf

Commissione Europea
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/index_en.htm

Che-Fare
<http://www.che-fare.com/>

EMES
<https://emes.net/>

Grameen Bank
www.grameen-info.org

Impact Hub
www.impacthub.net

Iris Network
<http://irisnetwork.it/>

Nesta
<http://www.nesta.org.uk/>

Progetto Rena
www.progetto-rena.it/

Schwab Foundation
<http://www.schwabfound.org/>

Skoll Foundation
www.skollfoundation.org/about/

Torino Social Innovation
<http://www.torinosocialinnovation.it/>

Ulteriore bibliografia sul tema dell'impatto sociale

Accarino, Bonfilii, Capalbi, De Nigris (2015), Lavoro di tesina Master lavorare nel Non Profit "La valutazione di impatto sociale", Università di Roma Tor Vergata.

Antolini (2014) "Obiettivi, innovazione e strategie .Censimento dell'industria e dei servizi 2011, istituzioni non profit".

Bevir M, Rhodes R. A. W, Weller P., (2003), Traditions of Governance: Interpreting the Changing Role of the Public Sector in Comparative and Historical Perspective, UC Berkeley Previously Published Works.

Borzaga C. , Santuari A. (2000), "L'Evoluzione del Terzo Settore in Italia", 2000

Borzaga C., Sacconi L. (2014), "La Riforma al varco: opportunità e rischi".

Bouckaert, G., & Halligan, J. (2008). *Managing Performance. International Comparisons*. Oxon, UK:Routledge.

Bozeman, B. (2002). *Public-Value Failure. When Efficient Markets May not Do*. *Public Administration Review*, 62 (2), 145-161.

Bozeman, B. (2007). *Public Value and Public Interest. Counterbalancing Economic Individualism*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). *Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management*. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456. DOI: 10.1111/puar.12238

Cole, M. and Parston, G. (2006). *Unlocking Public Value: A New Model For Achieving High Performance In Public Service Organizations*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Coleman, J. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.

Comitato Economico e Sociale Europeo (2007), "L'economia sociale nell'Unione Europea"

Commissione Europea (2014), "Approcci proposti per la misurazione dell'Impatto Sociale".

Corvo L., Pastore L., (2015) - "Collaborative spaces as urban commons practices" – Conference Paper 3700 - Digital Library of the Commons URI: 10535/9972 - F433 - Indiana University.

Fici A. (2015), "L'impresa sociale nel progetto di riforma del terzo settore italiano".

Fukuyama F. (1995), *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, New York: Free Press, 1995.

J. Clifford, K. Markey, N. Malpani (2013). "Measuring Social Impact in Social Enterprise: the state of thought and practice in the UK", 2013

K. Maas, K. Liket, (2011) "Do We Know What We are Talking About? Measurement Validity in Social Impact Research"

Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). *Creating Public Value. An Analytical Framework for Public Service Reform*. London: Cabinet Office Strategy Unit.

Meneguzzo M. (2005), "Creazione Di Valore E Sviluppo Del Capitale Sociale: La Sfida Per Il Sistema Della Pa Italiana", In *Rirea*, N. 11/12, 2005, Pp. 705-720.

Meneguzzo M., Reborà G. (1990), *Strategia Delle Amministrazioni Pubbliche*, Utet, Torino.

gement in a Globalized World, Edition: 1, Publisher: Springer Gabler, Editors: René Andeßner, Dorothea Greiling, Rick Vogel, pp.135-160.

Meynhardt T. (2009), Public Value Inside: What is Public Value Creation?, *International Journal of Public Administration*, 32:3-4, 192-219.

Moore, M. (2008). Inaugural Annual Institute of Public Administration Australia (IPAA) Victoria Oration, Melbourne, 24 January.

Normann R., Ramirez R., (1995), *Le strategie interattive di impresa*, ETAS Libri.

O'Flynn, J., Alford J. (2009). Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings, *International Journal of Public Administration*, 32: 171-191.

Perrini F., Vurro C. (2013), "La valutazione degli impatti sociali. Approcci e strumenti applicativi"

Porter, M. & Kramer, M.R. (2006) "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", *Harvard Business Review*, December 2006, pp. 78-92.

Porter, M. & Teisberg, E.O. (2006) "Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition On Results", *Harvard Business School Press*, 2006.

Porter, M. (2008), The five competitive forces that shape strategy, *Harvard business Review*, January 2008.

Porter, Michael E., "Competitive Advantage". 1985, Ch. 1, pp 11-15. The Free Press. New York.

Prahalad C.K., Venkat Ramaswamy, (2004) "Co- creating unique value with customers", *Strategy & Leadership*, Vol. 32 Issue: 3, pp.4-9, <https://doi.org/10.1108/10878570410699249>.

Putnam R.D. et al. (1993), *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* 1st Edition Princeton University Press.

Salvini A: (2005), "L'analisi delle reti sociali. Risorse e meccanismi".

Social Enterprise UK (2013), *The Social Value Guide: Implementing the Public Services (Social Value) Act* written by Social Enterprise UK (<https://www.socialenterprise.org.uk/the-social-value-guide>).

Woolcock M, Narayan D. (2000), *The Social Capital: Implications for Development Theory, Research*

Allegati*

1. Seminario CNCA - Materiale 1 (.pdf)
2. Seminario CNCA - Materiale 2 (.pdf)
3. Seminario CNCA - Materiale 3 (.pdf)
4. Seminario CNCA - Materiale 4 (.pdf)
5. Seminario CNCA - Materiale 5 (.pdf)
6. Seminario CNCA - Materiale 6 (.pdf)
7. Progetto Giustizia Riparativa (.pdf)
8. Modello IS^2 - Progetto RJ CNCA_ponderazione (.xlsx)
9. Questionario IS^2 CNCA (.pdf)
10. Repertorio Survey CNCA (.pdf; .xlsx)
11. Analisi Survey CNCA (.pdf)
12. Webinar CNCA (.mp4)
13. Slide Webinar CNCA - Impresa Sociale & Impatto Sociale (.ppt)

* reperibili in formato pdf sul sito del CNCA all'indirizzo:

<http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

ELENCO ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE AL CNCA - Allegato 1

La presenza del logo del progetto in corrispondenza a ciascuna organizzazione associata, indica che quella organizzazione risultava attivamente impegnata al 31 dicembre 2018 sui temi della giustizia riparativa.

ABRUZZO

Associazione di volontariato

CENTRO SOLIDARIETÀ INCONTRO ASCOLTO PRIMA ACCOGLIENZA

Via dei Frentani 81
66100 Chieti - CH
Abruzzo
0871/330473
csvch@csvch.org
<http://csiapa.org/>

Associazione

COMITATO DI LOTTA ALL'EMARGINAZIONE E ALLA DROGA

P.zza Alcyone 14
65129 Pescara - PE
Abruzzo
085/6921757
cled.pescara@alice.it
www.assoziazionecled.it

Associazione di volontariato

COMUNITÀ XXIV LUGLIO

Via Beato Vincenzo De Rivera 6
67100 L'Aquila - AQ
Abruzzo
340/7174146
comunita24luglio@libero.it

Associazione

GLI AMICI DI PEPPINO

C.da Senarica 14
65010 Moscufo - PE
Abruzzo
333/9439085
guglielmo.ferri@gmail.com

Associazione

ON THE ROAD

Via delle Lancette 27
64014 Martinsicuro - TE
Abruzzo
0861/796666
info@ontheroadonlus.it
www.ontheroadonlus.it

Associazione di volontariato

PROGETTO VITA

Via Galvani 18
66034 Lanciano - CH
Abruzzo
0872/50353
pro.vita@virgilio.it



Associazione di volontariato

SOGGIORNO PROPOSTA

Contrada Villamagna 4
66026 Ortona - CH
Abruzzo
085/9196464
sanpietro@soggiornoproposta.org
www.soggiornoproposta.org

BASILICATA

Associazione di promozione sociale

ARCO - ASSOCIAZIONE RICERCA & COMUNITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Pietro Siviglia 29
75010 Miglionico - MT
Basilicata
329/8535798
arcoricercacomunita@gmail.com
www.arcoricercacomunita.altervista.org



Associazione

INSIEME (PZ)

V.le del Basento 102
85100 Potenza - PZ
Basilicata
0971/601056
Insieme.onlus@tiscali.it
www.insiemeassociazioneonlus.it

Cooperativa Sociale

ISKRA

Via Pasquale Festa Campanile 23
85050 Marsicovetere - PZ
Basilicata
0975/22731
laborisala@libero.it
www.coopiskra.org

Cooperativa Sociale

L'AQUILONE INSIEME

Via della Meccanica 20
85100 Potenza - PZ
Basilicata
0971/1800833
aquilone.insieme@tiscali.it
www.laquiloneinsieme.it

Associazione di promozione sociale

OMNIA MENTIS - CENTRO STUDI E FORMAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Via Pietro Siviglia 31
75010 Miglionico - MT
Basilicata
347/3666958
omniamentis@gmail.com
www.omniamentis.altervista.org

Cooperativa Sociale

SOCIAL SERVIZI

Via Mario Pagano snc
85050 Brienza - PZ
Basilicata
0975/381752
ferrignoros@gmail.com

CALABRIA

Cooperativa Sociale

CALABRIA 7

Via Garibaldini 42
89135 Reggio Calabria - RC
Calabria
0965/601210
calabria7.scs@virgilio.it

Cooperativa Sociale

CIARAPANÌ

Via Antonio Reillo 5
88046 Lamezia Terme - RC
Calabria
0968/436904
ciarapani@c-progettosud.it



Associazione di
promozione sociale

COMUNITÀ PROGETTO SUD

Via Conforti 61/A
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
0968/23297
cps@c-progettosud.it
www.comunitaprogettosud.it

Cooperativa Sociale

IL DELTA

Via A. Reillo 5
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
0968/463504
ildelta@ildelta.eu

Cooperativa Sociale

IN RETE

Via Giolitti 10
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
0968 448923
info@inretear.it
www.inretear.it - www.inretear.it

Cooperativa Sociale

L'ULIVO

Via Crisosa 15
87020 Tortora - CS
Calabria
0985/764079
segreteria@coopulivo.it
www.coopulivo.it



Associazione
LA STRADA

Via Coschi loc. Gigliotti
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
333/3613900
associazionelastrada1987@gmail.com

Cooperativa Sociale

LE AGRICOLE

Via dei Bizantini 97
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
0968-463499
amministrazione@ditalia.org

Associazione di volontariato

MAGO MERLINO

Via dei Bizantini 290
88046 Lamezia Terme - CZ
Calabria
0968/462144
assmagomerlino@libero.it
www.magomerlino.org

CAMPANIA

Associazione di volontariato

AVDA LO SCIVOLO

Viale delle Rose 1
80033 Ciciliano - NA
Campania
081/8263419
avdaloscivolo@virgilio.it

Cooperativa Sociale

BAMBÙ

Viale del Progresso 6
80040 San Sebastiano al Vesuvio
NA - Campania
081/7732516
segreteria@bambuonlus.it
www.bambuonlus.it

Ente morale

COMUNITÀ DI CAPODARCO TEVEROLA

Via Dietro Corte
81030 Teverola - CE
Campania
081/8149357
tev.arco@libero.it
www.comunitadicapodarco.it/
capodarco-in-italia/comunita-di-
capodarco-di-teverola/

Cooperativa Sociale

DEDALUS

Lanificio 1 piano scala A
80139 Napoli - NA
Campania
081/7877333
info@coopdedalus.it
www.coopdedalus.it

Cooperativa Sociale

IL GRILLO PARLANTE

Calata Trinità Maggiore 53
80134 Napoli - NA
Campania
081/7371845
info@ilgrilloparlanteonlus.it
www.ilgrilloparlanteonlus.it



Cooperativa Sociale
IL MILLEPIEDI (NA)

Via Botteghele 139
80147 Napoli - NA
Campania
081/5842078
millepiedi94@inwind.it
www.ilmillepiedi.org

Associazione

IL PIOPPO

Via Masseria Allocca 1
80049 Somma Vesuviana - NA
Campania
081/5317102
il_pioppo@libero.it
www.cittasociale.eu

Cooperativa Sociale

IRENE '95

C.so Campano 94
80030 Marigliano - NA
Campania
081/8416349
irene95onlus@tin.it
www.irene95.it

Cooperativa Sociale

L'ORSA MAGGIORE

Viale Traiano 92
80126 Napoli - NA
Campania
081/7281705
info@orsamaggiore.net
www.orsamaggiore.net

Cooperativa Sociale

LA LOCOMOTIVA (NA)

Istituto La Palma Salita Maur 21
80136 Napoli - NA
Campania
081/7434213
info@lalocomotivaonlus.org
www.lalocomotivaonlus.org

Associazione

MARIA FANELLI

Via Alcide De Gasperi 327
80053 Castellammare di Stabia
NA - Campania
081/5391756
info@mariafanelli.it
www.mariafanelli.it

Cooperativa Sociale

PROGETTO UOMO

Via Romolo e Remo 56
80126 Napoli - NA
Campania
081/728306
amministrazione@progettouomo.org
www.progettouomo.org

Associazione

QUARTIERI SPAGNOLI

Vico Trinità degli Spagnoli 26
80132 Napoli - NA
Campania
081/411845
quartierispagnoli@libero.it
www.associazionequartierispagnoli.it

Cooperativa Sociale

UN FIORE PER LA VITA

Via Giovanni Linguiti 54
81031 Aversa - CE
Campania
081/8149433
segreteria@unfioreperlavita.it
www.fattoriafuoridizucca.it -
www.unfioreperlavita.it

EMILIA ROMAGNA



Cooperativa Sociale
CENTO FIORI

Via Portogallo 10
47922 Rimini - RN
Emilia-Romagna
0541/743030
info@coopcentofiori.it
www.coopcentofiori.it

Cooperativa Sociale

CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII*

Via Madre Teresa di Calcutta 1/E
42124 Reggio Emilia - RE
Emilia-Romagna
0522/532036
amministrazione@libera-mente.org
www.libera-mente.org

Cooperativa Sociale

CENTRO STUDI ANALISI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE DUE

Via Marsala 30
40126 Bologna - BO
Emilia-Romagna
051/230449
info@csapsa.it
www.csapsa.it

Associazione di volontariato

COMUNITÀ DI SERVIZIO E ACCOGLIENZA BETANIA

Strada Lazzaretto 26
43123 Marore di Parma - PR
Emilia-Romagna
0521/481771
betania.associazione@gmail.com
www.comunitabetania.com

Cooperativa Sociale

DAI CROCCICCHI

Via Masini 72
40069 Zola Predosa - BO
Emilia-Romagna
051 6414627 - 3409632246
info@daicrocicchi.coop
www.daicrocicchi.coop

Cooperativa Sociale

IL MILLEPIEDI

V. Tempio Malatestiano 3
47921 Rimini - RN
Emilia-Romagna
0541/709157
info@cooperativaimillepedi.org
www.ilmillepedi.it

Cooperativa Sociale

IL SORRISO

Via Torre 9
40025 Fontanelice - BO
Emilia-Romagna
0542/92330
info@ilsorriso-imola.it
www.ilsorriso-imola.it



Cooperativa Sociale
LA COLLINA

Via Carlo Teggi 38/42
42123 Codemondo - RE
Emilia-Romagna
0522 306478
info@cooplacollina.it
www.cooplacollina.it

Cooperativa Sociale

LA LOCOMOTIVA (MO)

Via Pio Donati 17
41043 Corlo di Formigine - MO
Emilia-Romagna
059/574820
amministrazione@la-locomotiva.org
www.la-locomotiva.org

Cooperativa Sociale

LA QUERCIA (RE)

Via Crognolo 16
42027 Canossa - RE
Emilia-Romagna
0522-876433 - 876160
amministrazione@coopquercia.it
www.coopquercia.it

Cooperativa Sociale

LA SPERANZA (RE)

Via Mirò 3
42122 Reggio Emilia - RE
Emilia-Romagna
0522/922270
coopsoclasperanza@gmail.com

Cooperativa Sociale

LA VIGNA

Via Zatti 9/G
42122 Reggio Emilia - RE
Emilia-Romagna
0522/268386
info@cooplavigna.it
www.cooplavigna.it

Associazione di volontariato

LAG LIBERA ASSOCIAZIONE GENITORI

Via Borgo Campiglio 2
41058 Vignola - MO
Emilia-Romagna
059/762222
amministrazione@lagvignola.it

Cooperativa Sociale

LIBERA-MENTE

Via Madre Teresa di Calcutta 1/E
42124 Reggio Emilia - RE
Emilia-Romagna
0522/532036
coop@libera-mente.org
www.libera-mente.org

Cooperativa Sociale

NEFESH

Via degli Oratori 18
42048 San Faustino di Rubiera - RE
Emilia-Romagna
0522/629601
coop@nefesh.it
www.nefesh.it



Cooperativa Sociale
OPEN GROUP

Via Milazzo 30
40121 Bologna - BO
Emilia-Romagna
051/841206
rupemaschile@opengroup.eu
http://www.opengroup.eu/

Ente morale

OPERA PADRE MARELLA

Via dei Ciliegi 6
40068 S. Lazzaro di Savena - BO
Emilia-Romagna
051/6255070
amministrazione@operapadremarella.it
www.operapadremarella.it

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Cooperativa Sociale

ARACON

Via Sagrado 3
33100 Udine - UD
Friuli-Venezia Giulia
0432/548804
segreteria@aracon.it
www.aracon.it



Associazione di volontariato
ARCOBALENO (GO)

Via San Michele 58
34170 Gorizia - GO
Friuli-Venezia Giulia
0481/22012
comunita.arcobaleno@gmail.com

Associazione di promozione sociale

ASSOCIAZIONE FEMMINILE CONTROVENTO

Via Sagrado 3
33100 Udine - UD
Friuli-Venezia Giulia
0432/548804
donne.controvento@gmail.com
www.aracon.it

Cooperativa Sociale

COMUNITÀ DI RINASCITA

Via G. Bonanni 15
33028 Tolmezzo - UD
Friuli-Venezia Giulia
0433/40461
amministrazione@comunitadirinascita.it
web.tiscali.it/comunitadirinascita

Associazione di volontariato

COMUNITÀ DI SAN MARTINO AL CAMPO

Via Carlo Gregorutti 2
34138 Trieste - TS
Friuli-Venezia Giulia
040 774186
info@smartinocampo.it
http://www.smartinocampo.it/

Associazione di volontariato

IL NOCE

Via Vittorio Veneto 45
33072 Casarsa della Delizia - PN
Friuli-Venezia Giulia
0434/870062
info@ilnoce.it
www.ilnoce.it

Cooperativa Sociale

LA QUERCIA

C.so Italia 10
34121 Trieste - TS
Friuli-Venezia Giulia
040/368302
info@cooperativaquercia.it
www.cooperativaquercia.it

LAZIO

Cooperativa Sociale

ACQUARIO 85

Via Ettore Ferrari 104
148 Roma - RM
Lazio
06/6591008
acquabuc@tiscali.it

Associazione

AGENZIA SERVIZI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

Via Casal de' Pazzi 121
156 Roma - RM
Lazio
Pres. Carla Valeri
345 5811156
asisonlus@gmail.com

Cooperativa Sociale

AGRICOLTURA CAPODARCO

Via del Grottino snc
46 Grottaferrata - RM
Lazio
06 9413492
segreteria@agricolturacapodarco.it
www.agricolturacapodarco.it

Associazione di volontariato

ANIMO

Via Londra 7
55 Ladispoli - RM
Lazio
06/99220146
info@associazioneanimo.org
www.associazioneanimo.org

Associazione

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE NOI RAGAZZI DEL MONDO

Via del Grottino snc
46 Grottaferrata - RM
Lazio
06/71289053
fondatore@capodarco.it

Cooperativa Sociale

BE FREE

Viale Glorioso 14
153 Roma - RM
Lazio
06/64760799
befree.segreteria@gmail.com
www.befreecooperativa.org

Ente morale

CAPODARCO DI ROMA

Via Lungro 3
178 Roma - RM
Lazio
06/7186733
giannalollis@capodarco.it
www.capodarco.it

Cooperativa Sociale

ERMES

Via Stalilio Ottato 33
175 Roma - RM
Lazio
06/76988239
info@ermescooperativa.it
www.ermescooperativa.org

Cooperativa Sociale

EUREKA I°

Viale di Valle Aurelia 105
167 Roma - RM
Lazio
06/39721014
eureka@eurekaprimo.net
www.eurekaprimo.it

Cooperativa Sociale

FOLIAS FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO INFORMAZIONE ANIMAZIONE SERVIZI

Via Salaria 108 scala B
15 Monterotondo - RM
Lazio
06/90085620
presidenza@folias.it
www.folias.it



Cooperativa Sociale **IL GAMMINO (RM)**

Via Augusto Vanzetti 4
149 Roma - RM
Lazio
06/5566483
ilcammino@mclink.it
www.ilcammino.org

Cooperativa Sociale

IL PUNGIGLIONE

Via Tommaso Cellottini 20
15 Monterotondo - RM
Lazio
06/90622518
info@ilpungiglione.it
www.ilpungiglione.it

Cooperativa Sociale

IL TRATTORE

Via del Casaletto 400
151 Roma - RM
Lazio
06/65742168
info@iltrattore.it
www.iltrattore.it

Associazione di promozione sociale

LA TENDA (RM)

Via del Frantoio 58
159 Roma - RM
Lazio
06/40501128 - 342.6131343
latendacts@gmail.com
www.la-tenda-onlus.it



Cooperativa Sociale **MAGLIANA '80**

Via Vaiano 23
146 Roma - RM
Lazio
06/5500765
magliana.misura@tiscali.it
www.magliana80.it



Consorzio **PARSEC**

Viale Jonio 331
141 Roma - RM
Lazio
06/86209991
amministrazione@cooperativaparsec.it
www.parsec-consortium.it

Cooperativa sociale

PIXI

Via Ancona 18/A
55 Ladispoli - RM
Lazio
339/6374336
coccoalessia1@gmail.com

LIGURIA



Associazione di promozione sociale **LA PIUMA**

Via Forlì 6/3
16127 Genova - GE
Liguria
338 1150760
info@lapiumaonlus.it
www.lapiumaonlus.it



Associazione di promozione sociale **SAN BENEDETTO AL PORTO**

Via Milano 58/B
16126 Genova - GE
Liguria
010/2464543
comunita@sbenedetto.net
www.sanbenedetto.org

LOMBARDIA

Cooperativa Sociale

AEPER

Via Pietro Rovelli 28/L
24125 Bergamo - BG
Lombardia
035/243190
cooperativa@aeper.it
www.aeper.it

Fondazione

ARCHÈ

Via Stresa 6
20125 Milano - MI
Lombardia
02/603603
info@arche.it
www.arche.it



Cooperativa Sociale **ARIMO**

Via dei Platani 46
27010 Carpignano di Giussago - PV
Lombardia
0382/924814
info@arimo.org
www.arimo.org



Cooperativa Sociale **BESSIMO**

Via Casello 11
25062 Concesio - BS
Lombardia
030/2751455
info@bessimo.it
www.bessimo.it

Cooperativa Sociale **CASCINA PARADISO FA**

Via Cascina Paradiso 18
24050 Bariano - BG
Lombardia
0363/960613
info@cascinaparadisofa.it
www.consorziofa.it

Associazione di volontariato **CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA**

Via Tonezza 3
20147 Milano - MI
Lombardia
02/48701502
segreteria@cavambrosiano.it
www.cavambrosiano.it

Associazione **CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETÀ**

Via Marotta 8
20134 Milano - MI
Lombardia
02/21597302
segreteria@ceasmarotta.it
www.ceasmarotta.it

Cooperativa Sociale **CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA**

Via Valparaiso 10/6
20134 Milano - MI
Lombardia
02/29511150
coordinamento@centrocta.it
www.centrocta.it

Cooperativa Sociale **COMIN**

Via Fonseca Pimentel 9
20127 Milano - MI
Lombardia
02/26140116
info@coopcomin.it
www.coopcomin.org

Cooperativa Sociale **COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO**

Via Gentile Bellini 6
20146 Milano - MI
Lombardia
02/425619
giambellino@giambellino.org
www.giambellino.org

Cooperativa Sociale **COMUNITÀ FAMIGLIARI**

Via Colle Eghezzone 5
26900 Lodi - LO
Lombardia
0377/802745
argine@comunitafamigliari.it
www.comunitafamigliari.it



Associazione di volontariato **COMUNITÀ IL GABBIANO**

Via Malpensata snc
23823 Colico - LC
Lombardia
0341/930074
servizisociali@gabbianoonlus.it
www.gabbianoonlus.it

Associazione **COMUNITÀ NUOVA**

Via Luigi Mengoni 3
20152 Milano - MI
Lombardia
02/48301938
amministrazione@comunitanuova.it
www.comunitanuova.it



Cooperativa Sociale **CONTINA**

Cascina Contina snc
20088 Rosate - MI
Lombardia
02/90849494
direzione@contina.it
www.contina.it



Cooperativa Sociale **COSPER**

Via Geremia Bonomelli 81
26100 Cremona - CR
Lombardia
0372/415633
amministrazione@cosper.coop
www.cosper.coop



Cooperativa Sociale **DIAPASON**

Via Doberdò 22
20126 Milano - MI
Lombardia
02/26000270
coopdiapason@coopdiapason.it
www.coopdiapason.it

Consorzio **FAMIGLIE E ACCOGLIENZA**

Via Spirano 34/36
24053 Brignano Gera D'Adda - BG
Lombardia
0363/382353
comunicazione@consorziofa.it
www.coopafa.it

Cooperativa Sociale **FAMILLE**

Via Privata Lorenzi 9
24126 Bergamo - BG
Lombardia
035/218772
info@famille.it
www.coopafa.it

Cooperativa Sociale **FILI INTRECCIATI FA**

Via Spirano 34/36
24053 Brignano Gera D'Adda - BG
Lombardia
0363/382353
info@filintrecciati.fa.it
www.coopafa.it

Associazione di promozione sociale

I TETRAGONAUTI

Via Doberdò 22
20126 Milano - MI
Lombardia
347/7272770
info@itetragonauti.it
www.itetragonauti.com

Cooperativa Sociale

IL CALABRONE

Viale Duca degli Abruzzi 10
25124 Brescia - BS
Lombardia
030/2000035
amministrazione@ilcalabrone.org
www.ilcalabrone.org

Cooperativa Sociale

IL CANTIERE

Via Torquato Tasso 10
24021 Albino - BG
Lombardia
035/773170
info@ilcantiere.org
www.cantiere.coop

Cooperativa Sociale

IL PUGNO APERTO

Via Antonietta Arioli Dolci 14
24048 TREVIOLO - BG
Lombardia
035/253717
segreteria@coopilpugnoaperto.it
www.coopilpugnoaperto.it

Ente ecclesiastico

ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI

Via Magenta 4
20900 Monza - MB
Lombardia
039/8397411
c.monza@pavoniani.it
www.artigianellimonza.it

Associazione di volontariato

LA CASCINA

Via Fra' Cristoforo 6
20142 Milano - MI
Lombardia
02/8467488
lacascinaonlus@virgilio.it
http://lacascinaonlus.altervista.org/

Cooperativa Sociale

LA CORDATA

Via Zumbini 6
20143 Milano - MI
Lombardia
02/36556600
info@lacordata.it
www.lacordata.it



Cooperativa Sociale

LA GRANDE CASA (MI)

Via Petrarca 146
20099 Sesto S. Giovanni - MI
Lombardia
02/24124601
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it



Cooperativa Sociale

LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE

Via Lacerra 124
20099 Sesto S. Giovanni - MI
Lombardia
02/2400836
segreteria@cooplotta.org
www.cooplotta.org



Associazione di
promozione sociale
MICAELA (MI)

Via San Carlo 7
20010 Arluno - MI
Lombardia
02/90377333
com.irene@libero.it
www.micaelaonlus.it

Cooperativa Sociale

NIVALIS

Via Stresa 8
20125 Milano - MI
Lombardia
02/87198774
info@nivalis.eu
www.nivalis.eu

Cooperativa Sociale

NOVO MILLENNIO

Via Montecassino 8
20900 Monza - MB
Lombardia
039/322177
info@novomillennio.it
www.novomillennio.it

Rete di Imprese Sociali

PASSEPARTOUT

Via Zumbini 6
20126 Milano - MI
Lombardia
m.avalli@fuoriluoghi.it
https://it-it.facebook.com/
Passepartout-Rete-di-Imprese-
Sociali-149945288816562/

Cooperativa Sociale

PORTA APERTA

Via Randaccio 114
46037 Roncoferraro - MN
Lombardia
0376/668555
info@portaaperta.it
www.portaaperta.it

Fondazione

PROGETTO ARCA

Via degli Artigianelli 6
20159 Milano - MI
Lombardia
02/66715266
info@progettoarca.org
www.progettoarca.org

Associazione

PROGETTO N

Via Fulvio Testi 302
20126 Milano - MI
Lombardia
02/66105030
info@progetton.org
www.progetton.it

Associazione di volontariato

SAN MARTINO

Piazza San Leonardo 1
46100 Mantova - MN
Lombardia
0376/322300
segreteria@centrodimediazionesociale.it

Associazione di volontariato

SOLIDARIETÀ EDUCATIVA

Strada Chiaviche 112
46020 Pegognaga - MN
Lombardia
0376/559138
sol.ed@libero.it



Fondazione
SOMASCHI
Piazza XXV Aprile 2
20121 Milano - MI
Lombardia
02/63471422
fondazione@fondacionesomaschi.it
www.somaschi.it

MARCHE



Cooperativa Sociale
AMA AQUILONE
Contrada Collecchio 19
63082 Castel di Lama - AP
Marche
0736/811370
info@ama-aquilone.it
www.ama.coop

Associazione
CAPODARCO DI FERMO

Via Vallescura 47
63900 Capodarco di Fermo - FM
Marche
0734/683927
info@comunitadicapodarco.it
www.comunitadicapodarco.it

Associazione di promozione sociale
**GRUPPO DI LAVORO SU ALCOLISMO
TOSSICOMANIA ADOLESCENTI IN
DIFFICOLTÀ**

Via Arnaldo Lucentini 14
62029 Tolentino - MC
Marche
0733/960845
glatad@glatad.org
www.glatad.org

Associazione di volontariato
LA SPERANZA

Via Lungo Chienti 2822
63019 Sant'Elpidio a Mare - FM
Marche
0734/860128
lasperanza.onlus@tiscali.it
www.lasperanzaonlus.com

Associazione
PERCHENO

Via Terenzi 11
61122 Pesaro - PU
Marche
335/7587473
secchiaroli.marcello@alice.it



Cooperativa Sociale
POLO9
Piazza della Repubblica 1/D
60121 Ancona - AN
Marche
071/2802615 - 071/2800688
info@polo9.org
www.polo9.org

Cooperativa Sociale
PROGETTO SOLIDARIETÀ

Via N. Sauro 11
60019 Senigallia - AN
Marche
071/7927747
info@progettosolidarieta.it
www.progettosolidarieta.it

Cooperativa Sociale
TERRA

Bivio Borzaga Loc. Zaccagna snc
61033 Fermignano - PU
Marche
3405719885
marchionnidanilo@libero.it
http://www.cooperativaterra.it

Cooperativa Sociale
VIVERE VERDE

Via Corvi 18
60019 Senigallia - AN
Marche
071/65001
info@vivereverdeonlus.it
www.vivereverdeonlus.it

MOLISE

Associazione
DALLA PARTE DEGLI ULTIMI

Via SS. Cosma e Damiano 1
86100 Campobasso - CB
Molise
0874 98238
dpu@iol.it
dallapartedegliultimi.altervista.org

Associazione di volontariato
**FAMIGLIE CONTRO
L'EMARGINAZIONE E LA DROGA**

Via delle Acacie 4
86039 Termoli - CB
Molise
0875/751885
adelellis@clio.it

PIEMONTE

Cooperativa Sociale
ALICE

Corso Michele Coppino 48
12051 Alba - CN
Piemonte
0173/440054
direzione@coopalice.net
www.coopalice.net

Associazione di promozione sociale
ALISEO

Corso Trapani 95/A
10141 Torino - TO
Piemonte
011/3391969
aliseo@gruppoabele.org
www.associazionealiseo.org

Associazione di volontariato
**ASSOCIAZIONE ITALIANA
ZINGARI OGGI**

Via Foligno 2
10149 Torino - TO
Piemonte
011/7496016 - 3488257600
staff@aizo.org
www.aizo.it

Associazione
FERMATATA D'AUTOBUS

Corso Vittorio Emanuele 30
10080 Oglianico Canavese - TO
Piemonte
0124 348427
fda@fermatadautobus.net
www.fermatadautobus.net



Associazione di volontariato
GRUPPO ABELE
Corso Trapani 95/A
10141 Torino - TO
Piemonte
011/3841011
segreteria@gruppoabele.org
www.gruppoabele.org

Associazione

GRUPPO ABELE DI VERBANIA

Largo Invalidi del Lavoro 3
28921 Verbania - VB
Piemonte
0323/550308 - 0323/402038
sede@gruppoabelediverbania.org
www.gruppoabelediverbania.org

Cooperativa Sociale

IL GINEPRO

Fraz. Madonna di Como 1
12051 ALBA - CN
Piemonte
0173/286971/89
coop.ginepro@coopginepro.org
www.comunitavernazza.com

Associazione di promozione sociale

MASTROPIETRO & C.

Via Marconi 1
10082 Cuorgne' - TO
Piemonte
0124/629240
assomastro@libero.it
assmastropietro.altervista.org

Cooperativa Sociale

P.G. FRASSATI

Strada della Pellerina 22/7
10146 Torino - TO
Piemonte
011/710114
segreteria@coopfrassati.com
www.coopfrassati.com

Cooperativa Sociale

PARADIGMA

Corso Stati Uniti 11/A
10128 Torino - TO
Piemonte
011/5631562
segreteria@cooperativaparadigma.it
www.cooperativaparadigma.it

Cooperativa Sociale

TERRA MIA

Strada Carpice 17
10024 Moncalieri - TO
Piemonte
011/646072
sonia@terramiaonlus.com
www.terramiaonlus.org

PUGLIA



Cooperativa Sociale
ARCOBALENO (FG)

Via della Repubblica 82/C
71121 Foggia - FG
Puglia
0881/770866
arcobaleno.coop.soc@gmail.com
www.arcobalenofoggia.it

Cooperativa Sociale

ATUTTOTENDA

Via Catalana 1
73020 Melpignano - LE
Puglia
338 1843544
casa.raab@libero.it



Cooperativa Sociale
**CAPS CENTRO DI AIUTO
PSICO SOCIALE**

Via Vincenzo Ricchioni 1
70123 Bari - BA
Puglia
080/5370000
segreteria@coopcaps.it
www.coopcaps.it

Cooperativa Sociale

COMUNITÀ OASI 2 SAN FRANCESCO

Via Pedaggio S.Chiera 57/bis
76125 Trani - BT
Puglia
0883/582384
segreteria@oasi2.it

Cooperativa Sociale

COMUNITÀ OASI 2 SAN FRANCESCO

Via Pedaggio S.Chiera 57/bis
76125 Trani - BT
Puglia
0883/582384
segreteria@oasi2.it
www.oasi2.it

Associazione di volontariato

COMUNITÀ SULLA STRADA DI EMMAUS

Strada Statale per Manfredonia
Km.8 Loc. Torre Guiducci
71100 Foggia - FG
Puglia
0881/770866
info@emmausfoggia.org
www.emmausfoggia.org



Cooperativa Sociale
ITACA

Via Torino 30
70014 Conversano - BA
Puglia
080/4958985
cooperativa.itaca@libero.it
www.itacacoop.org



Associazione
MICAELA

Via Valenzano 29
70010 Adelfia - BA
Puglia
080/4591797
micaela@micaelaonlus.it
http://www.micaelaonlus.it/

Cooperativa Sociale

SOLIDARIETÀ E RINNOVAMENTO

Via Tor Pisana 98
72100 Brindisi - BR
Puglia
0831/518460
solerin@tiscali.it

Cooperativa Sociale

TESEO

Strada Provinciale per Monopoli 29/a
70014 Conversano - BA
Puglia
080/4086322
coop.teseo@libero.it
www.coopteseo.it

Cooperativa Sociale

ZIP-H

Via Strada privata laterale Piazza
Ferdinando II di Borbone 18
70032 Bitonto - BA
Puglia
080/3756461
coop.ziph@personabile.org
www.personabile.org

SARDEGNA

Associazione di volontariato

COOPERAZIONE E CONFRONTO

Loc. Sant'Otta snc
9040 Sordiana - CA
Sardegna
070/743923
comunitalacollina@tiscali.it

Associazione di volontariato

OLTRE LE SBARRE

c/o Comunità La Collina - Loc. S'Otta
9040 Sordiana - CA
Sardegna
070/743923 - 070/841863
(IST. MINORILE)
oltrelesbarre@gmail.com

Cooperativa Sociale

VELA BLU

Via Dextart 18
9126 Cagliari - CA
Sardegna
349/2807038
info@velablu.net
www.velablu.net

SICILIA

Cooperativa Sociale

AL AZIS

Via dei Cipressi 9
90134 Palermo - PA
Sicilia
091/6528020
alazis@mediatau.it
www.mediatau.it

Associazione di volontariato

CASA DI MARIA

Contrada Padre Vitale snc
95033 Biancavilla - CT
Sicilia
333/1113891 - 3336822307
info@casadimaria.org
www.casadimaria.org

Associazione

CASA MEMORIA FELICIA E PEPPINO IMPASTATO

Corso Umberto I 220
90045 Cini - PA
Sicilia
091/8666233 - 3667369149
info@casamemoria.it
www.casamemoria.it

Cooperativa Sociale

CENACOLO CRISTO RE

Via S. Placido 1
95033 Biancavilla - CT
Sicilia
095/688026 - 095/686330
milenaaiello@cenacolocristore.it



Ente morale

CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO

Via Brancaccio 210
90124 Palermo - PA
Sicilia
091/6301150
info@centropadrenostro.it
www.centropadrenostro.it

Associazione

COSMOS

Via Grotte S. Giovanni 51
95123 CATANIA - CT
Sicilia
392/9099115
assocosmos@libero.it

Cooperativa Sociale

ENERG-ETICA

Via Siracusa 19
90141 Palermo - PA
Sicilia
328/1627438
claudiacard@alice.it

Cooperativa Sociale

IL CASALE

Via Menfi 22
95024 Acireale - CT
Sicilia
095/7641489
rosarianociforo@tiscali.it

Cooperativa Sociale

IL GIRASOLE

Via Ravanusa 16
95037 S. Giovanni La Punta - CT
Sicilia
095/7410510
segreteria@consorzioarnia.it
www.consorzioarnia.it

Associazione

INVENTARE INSIEME

Via Cipressi 9
90134 Palermo - PA
Sicilia
091/6526394
in_in@neomedia.it
www.mediatau.it

Ente morale

ISTITUTO SAN GIUSEPPE

Via Monreale 15
95123 Catania - CT
Sicilia
095/351594 - 3403257161
istsangiuseppect@servedivinaprowidenza.it
www.servedivinaprowidenza.it

Cooperativa Sociale

LABORA

Via Antonello da Messina 93
95021 Acicastello - CT
Sicilia
095/7410510
cooplabora@tiscali.it
www.consorzioarnia.it

Associazione

LEGA CONTRO LA DROGA

Via Palmerino 42
90129 Palermo - PA
Sicilia
091/5075309 - 3297644828
lcdonlus@gmail.com
www.lcdonlus.altervista.org

Cooperativa Sociale

LELAT 2000 LEGA LOTTA AIDS E TOSSICODIPENDENZE

Via Oratorio della Pace 21
98121 Messina - ME
Sicilia
090/686811 - 3356641331
coop.lelat2000@libero.it



Associazione di volontariato
LELAT LEGA LOTTA AIDS E TOSSICODIPENDENZE

Via Gaetano Alessi snc Rione Mangialupi
98124 Messina - ME
Sicilia
090/686811
lelatme@libero.it



Cooperativa Sociale
MARIANELLA GARCIA

Via Milano 2
95045 Misterbianco - CT
Sicilia
095/0935668
segreteria@marianellagarcia.it
www.marianellagarcia.it

Associazione

OSSERVATORIO MEDITERRANEO

Via Caronda 37
95024 Acireale - CT
Sicilia
095/7631805
osservatori@virgilio.it
www.osservatorio-mediterraneo.org

Cooperativa Sociale
PROMOZIONE

Via L. Ariosto 12
95024 Acireale - CT
Sicilia
095/7635435
coopsociale.promozione@tin.it
www.cooperativapromozione.it



Cooperativa Sociale
PROSPETTIVA

Via di San Luca Evangelista 6
95123 Catania - CT
Sicilia
095/393987
info@prospettiva.org
www.coop-prospettiva.it

Cooperativa Sociale
PROSPETTIVA FUTURO

Via Brigadiere Distefano 9
95123 Catania - CT
Sicilia
095/393987
prospettivafuturo@tin.it

Associazione di promozione sociale
RETE FATTORIE SOCIALI SICILIA

Via Caronda 39
95024 Acireale - CT
Sicilia
095/7631805
fattoriesocialisicilia@gmail.com
http://www.fattoriesocialisicilia.it/

Associazione di volontariato
SANTA MARIA DELLA STRADA

Via Comunale 1 Galati S.Anona
98134 Messina - ME
Sicilia
090/6409387
s.mariadellastrada@libero.it
www.santamariadellastrada.it/

Associazione

TALITÀ KUM

Viale Moncada 2
95121 Catania - CT
Sicilia
095 571473 - 338 7346580
info@talitakumcatania.org
http://talitakumcatania.org

Associazione

UTOPIA

Via Col. Bertè 32
98020 Milazzo - ME
Sicilia
338 3898894
cooputopia@tiscali.it

TOSCANA

Cooperativa Sociale
ARNERA

Via Brigate Partigiane 2
56025 Pontedera - PI
Toscana
0587/52562
info@arnera.org
www.arnera.org

Associazione di volontariato
ASSOCIAZIONE P24 LIVORNO

Via delle Travi 20
57100 Livorno - LI
Toscana
0586/211924
elenaciucci1@virgilio.it

Associazione
BHALOBASA

Via Gramsci 23
56030 Perignano - PI
Toscana
0587/616143
presidenza@bhalobasa.it
www.bhalobasa.it



Cooperativa Sociale
CAT

Via Scipio Slataper 2
50134 Firenze - FI
Toscana
055/4222390
segreteria@coopcat.it
www.coopcat.it

Associazione di volontariato

CEIS CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ DI LIVORNO

Via della Chiesa di Salviano 10
57124 Livorno - LI
Toscana
0586/862955
info@ceislivorno.it
www.ceislivorno.it



Associazione di volontariato
CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETÀ GRUPPO "GIOVANI E COMUNITÀ"

Via S. Giustina 59
55100 Lucca - LU
Toscana
0583/ 587113
info@ceislucca.it
www.ceislucca.it

Associazione di promozione sociale
DENTRO L'ORIZZONTE GIOVANILE

Corso Italia 25
52100 Arezzo - AR
Toscana
335/6230035
associazionedog@libero.it

Cooperativa Sociale
IL CAMMINO

Via Repubblica 35
56035 Lavaiano di Lari - PI
Toscana
0587/618461
lamilcammino@interfree.it
www.cooperativailcammino.it

Associazione di volontariato

IL SESTANTE

Via Maggi 20
57125 Livorno - LI
Toscana
0586/862955
damianabarbato@gmail.com
www.ilsstantesolidarietalivorno.it

Cooperativa Sociale

IL SIMBOLO

Via Provinciale Calcesana 1
56100 San Giuliano Terme - PI
Toscana
050/541035
segreteria@ilsimbolo.it
www.ilsimbolo.it

Cooperativa Sociale

LA FONTE

Via della Casina 2
50129 Sesto Fiorentino - FI
Toscana
055/402334
info@lafontecercina.org
www.lafontecercina.org

Fondazione

OPERA S. RITA

Piazza S. Rocco 3
59100 Prato - PO
Toscana
0574/ 21245 0574/37722
p.perazzo@operasantarita.it
www.operasantarita.it

Cooperativa Sociale

PANE E ROSE

Viale Vittorio Veneto 9
59100 Prato - PO
Toscana
0574/611501
segreteria@panerosecoop.it
lara.toccafondi@panerosecoop.it
marco.paolicchi@panerosecoop.it
www.panerosecoop.it

Cooperativa Sociale

SAN BENEDETTO

Via dell'Industria 9
57122 Livorno - LI
Toscana
0586 888101
info@coopsanbenedetto.org
www.coopsanbenedetto.org

TRENTINO ALTO ADIGE

Associazione di promozione sociale

A.T.A.S. ASSOCIAZIONE TRENTINA ACCOGLIENZA STRANIERI

Via Lunelli 4
38121 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
342 5049899 - 0461 263330
info@atas.tn.it
www.atas.tn.it



Cooperativa Sociale
ARCOBALENO (TN)

Via S. Nazzaro 47
38066 Riva del Garda - TN
Trentino-Alto Adige
0464/713346 - 3487631953
info@arcobalenocoop.org
www.arcobalenocoop.org

Cooperativa Sociale

ARIANNA

Via S. Francesco 10
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/235990
ariannascsc@arianna.coop
www.arianna.coop



Associazione di volontariato
**ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DI AIUTO SOCIALE**

Vicolo S.M. Maddalena 11
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/239200
info@apastrento.it
www.apastrento.it

Associazione di volontariato

AUTO MUTUO AIUTO

Via Torquato Taramelli 17
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/239640
ama.trento@tin.it
www.automutuoaaiuto.it

Associazione di promozione sociale

CARPE DIEM

Via Bolzano 15
38014 Canova di Gardolo - TN
Trentino-Alto Adige
347 7577125
aps.carpediem2003@gmail.com

Associazione di volontariato

CENTRO ASTALLI TRENTO

Via alle Laste 22
38100 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461-238837 - 0461-238720
segreteria.astallitn@vsi.it
www.centroastalli.vsi.it

Cooperativa Sociale

ELIODORO

Via Venezia 47
38066 Riva del Garda - TN
Trentino-Alto Adige
0464/520116
eliodoro@eliodoro.it
www.eliodoro.it

Cooperativa sociale

FAI FAMIGLIA ANZIANI INFANZIA

Via Gramsci 48/a
38123 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461 911509
info@faicoop.com
www.faicoop.com

Cooperativa Sociale

LA RETE

Via Taramelli 8/10
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/987269
mail@cooplarete.org
www.cooplarete.org

Cooperativa Sociale

PROGETTO 92

Via dei Solteri 76
38121 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/823165
segreteria@progetto92.net
www.progetto92.it

Cooperativa Sociale

PUNTO D'INCONTRO

Via Travai 1
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/984237
amministrazione@puntodincontro.trento.it
www.puntodincontro.trento.it

Cooperativa Sociale

SAMUELE

Via delle Laste 22
38121 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/230888
info@coopsamuele.it
www.coopsamuele.it

Cooperativa Sociale

VILLA S. IGNAZIO

Via alle Laste 22
38121 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461/238720
coop@vsi.it
www.coop.vsi.it

Cooperativa Sociale

VILLAGGIO DEL FANCIULLO SOS

Via H. Gmeiner 25
38122 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
0461384100 - Fax 0461 1738847
info@sostrento.it
http://www.sostrento.it/

Associazione di volontariato

VOLONTARI IN STRADA

Via alle Laste 22
38121 Trento - TN
Trentino-Alto Adige
3492937696
volontaridistrada@gmail.com
http://www.fondazione.vsi.it/



Associazione di volontariato
VOLONTARIUS

Via Giuseppe Di Vittorio 33
39100 Bolzano - BZ
Trentino-Alto Adige
0471/402338
associazione@volontarius.it
www.volontarius.it

UMBRIA

Cooperativa Sociale

BORGORETE

Via F.lli Cairoli 24
6125 Perugia - PG
Umbria
075/514511
segreteria@consorzioabn.it
www.borgorete.it

Cooperativa Sociale

CIPISS

Via della Doga 53/57
5036 Narni scalo - TR
Umbria
0744 750977
cipss@cipss.org
www.cipss.org

Associazione

COMUNITÀ DI CAPODARCO DI PERUGIA

Strada Comunale Prepo 202
6129 Perugia - PG
Umbria
075/5051056
capodarco_perugia@libero.it



Cooperativa Sociale
COMUNITÀ LA TENDA

Via Sportella Marini 41
6034 Foligno - PG
Umbria
0742/359034
info@comunitalatenda.com
www.comunitalatenda.com

Cooperativa Sociale

HELIOS

Via Donato Bramante 3/D
5100 Terni - TR
Umbria
0744/306845
segreteria@culturaelavoro.com
www.culturaelavoro.com

Cooperativa Sociale

LA LOCOMOTIVA (PG)

Via della Rosa 3
6034 Foligno - PG
Umbria
0742/357582
lalocomotiva@libero.it
http://www.lalocomotiva.it/

VENETO



Cooperativa Sociale
ADELANTE

Strada Cartigliana 200
36061 Bassano del Grappa - VI
Veneto
0424/504912
presidenza.adelante@progettazatterablu.it
www.adelanteonlus.it

Cooperativa Sociale

ALTRE STRADE

Via Domenico Turazza 48 - int. 30
35128 Padova - PD
Veneto
049/8774660
info@altrestrade.it
www.altrestrade.it



Cooperativa Sociale
ARETÈ

Via Batorcolo 46
37045 S. Pietro di Legnago - VR
Veneto
0442/620390 - 347.2835045
info@cooparete.org
www.cooparete.org

Associazione di volontariato

CASA DI PRONTA ACCOGLIENZA SICHEM

Via Beata Giovanna 80/A
36061 Bassano del Grappa - VI
Veneto
0424/529041
casasichem@libero.it

Associazione

COMUNITÀ BERTOLDI ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA

Via Luppia Alberi 3
35044 Montagnana - PD
Veneto
0429/81658
casabertoldi.montagnana@pavoniani.it
http://www.pavoniani.it/

Cooperativa Sociale

COMUNITÀ DEI GIOVANI

Via Ponte Rofiolo 3
37121 Verona - VR
Veneto
045/918168
segreteria@cdgvr.it
www.cfgvr.it

Associazione di promozione sociale

COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI "DON BOSCO"

Loc. Villa Albarè 4
37010 Albarè di Costermano - VR
Veneto
045/6201034 - 3284948176
info@donboscodab.it
www.donboscodab.it

Cooperativa Sociale

COSMO

Via dell'Oreficeria 30/P
36100 Vicenza - VI
Veneto
0444/1788017
cosmo@cosmosociale.it
www.cosmosociale.it

Associazione di volontariato

FAMIGLIA APERTA SUL MONDO

Via San Domenico 139
36012 Asiago - VI
Veneto
0424/462368
famigliaaperta@tiscali.it

Associazione di volontariato

FAMIGLIE IN RETE

Via Ortigara 20
37069 Villafranca - VR
Veneto
045/7903168
retefamiglie.villafr@libero.it
http://famiglieinrete.altervista.org/

Associazione

IL SOGNO DI LELE

Viale Regina Margherita 42
36078 Valdagno - VI
Veneto
0445/404873
info@ilsognodilele.eu
www.ilsognodilele.eu



Cooperativa Sociale

INSIEME (VD)

Via Dalla Scuola 255
36100 Vicenza - VI
Veneto
0444/511562
info@insiemesociale.it
www.insiemesociale.it

Cooperativa Sociale

JOB MOSAICO

Via Aviano 7/9
36030 Caldogno - VI
Veneto
0444/1788017
jobmosaico@libero.it
http://jobmosaico.wordpress.com

Associazione di promozione sociale

JOSEPH

Via Pieve 6
36075 Montecchio Maggiore - VI
Veneto
0444/696079
casajoseph@teletu.it
www.casajoseph.it

Cooperativa Sociale

KIRIKÙ

Via dei Martiri 85/A
31035 Crocetta del Montello - TV
Veneto
0423/665457
info@kirikuonlus.it
www.kirikuonlus.it

Cooperativa Sociale

L'ALBERO

Via Pirandello 35
37138 Verona - VR
Veneto
045/8205820
direzione@coopalbero.it
www.coopalbero.it

Fondazione

LA GRANDE CASA

Via Case Bianche 16
35013 Cittadella - PD
Veneto
049 9401846
fond@retemaranatha.it
www.retemaranatha.it

Associazione di volontariato

MARANATHA

Via Ca' Nave 63
35013 Cittadella - PD
Veneto
049/5975329
ass@retemaranatha.it
www.retemaranatha.it

Cooperativa Sociale

MARGHERITA

P.zza Marconi 4/b
36066 Sandrigo - VI
Veneto
0444/750606
info@cooperativamargherita.org
www.cooperativamargherita.org

Associazione di volontariato

MARIO TOMMASI

Via Cappello 79
35027 Noventa Padovana - PD
Veneto
049/625066
assmariotommasi@libero.it
www.mariotommasi.org

Associazione di volontariato

MURALESS

Rione Duomo 740
30015 Chioggia - VE
Veneto
info@muraless.org
www.muraless.org

Fondazione

OPERA CASA FAMIGLIA

Via Nino Bixio 4
35131 Padova - PD
Veneto
049/8751554
segreteria@operacasafamiglia.it
www.operacasafamiglia.it

Cooperativa Sociale

PORTAPERTA

Via delle Fosse 24 C
32032 Feltre - BL
Veneto
0439 310667
casaaladino@portaperta.it
www.portaperta.it

Associazione di volontariato

PORTAVERTA

Via Forlanini 62
45100 Rovigo - RO
Veneto
0425/22583
portaverta@libero.it
www.portaverta.it

Cooperativa Sociale

PORTO ALEGRE

Via della Tecnica 10
45100 Rovigo - RO
Veneto
0425/404323
porto.alegre@libero.it
<https://portoalegrerovigo.com/>

Cooperativa Sociale

PRIMAVERA NUOVA

Via Lago di Tovel 16
36015 Schio - VI
Veneto
0445/575656
info@primaveranuova.it
www.primaveranuova.it

Associazione di promozione sociale

PROGETTO MIRIAM

Via G. Correr 1/ter
35133 Padova - PD
Veneto
049/8876245
francescaneonipoveri@gmail.com
www.progettomiriam.it

Associazione

PROGETTO SULLA SOGLIA

Via Dalla Scola 255
36100 Vicenza - VI
Veneto
0444/301065
info@progettosullasoglia.it
www.progettosullasoglia.it

Cooperativa Sociale

PROGETTO ZATTERA BLÙ

Via Divisione Julia 42
36030 Calvene - VI
Veneto
0445/325393
segreteria@progettozatterablu.it
www.progettozatterablu.it

Associazione

QUESTACITTA'

Via Schiavonetti 8
36061 Bassano del Grappa - VI
Veneto
0424/521483
spaziodonna@hotmail.it

Cooperativa Sociale

RADICÀ

Via Divisione Julia 42
36030 Calvene - VI
Veneto
0445/860780
amministrazione.radica@progettozatterablu.it
www.radicaonlus.it

Cooperativa Sociale

REM

Calle Seminario 740
30015 Chioggia - VE
Veneto
segreteria@cooperativarem.com

Associazione di volontariato

RETE FAMIGLIE APERTE

Vicolo Cieco Retrone 28
36100 Vicenza - VI
Veneto
0444/324299
rete@progettosullasoglia.it
www.retefamiglieaperte.it

Cooperativa Sociale

SAMARCANDA

Via Lago di Tovel 16
36015 Schio - VI
Veneto
0445/500048
amministrazione@samarcandaonlus.it
www.samarcandaonlus.it

Cooperativa Sociale

TANGRAM

Via B. Dalla Scola 255
36100 Vicenza - VI
Veneto
0444 301065
presidente@tangramsociale.it
www.tangramsociale.it

Cooperativa Sociale

TITOLI MINORI

Calle Seminario 740
30015 Chioggia - VE
Veneto
041/400729
info@titoliminori.com
www.titoliminori.com

Cooperativa Sociale

UNA CASA PER L'UOMO

Via Silvio Pellico 38 - int. 3
31044 Montebelluna - TV
Veneto
0423/615252
info@unacasaperluomo.it
www.unacasaperluomo.it

Cooperativa Sociale

VERLATA

Via Alcide De Gasperi 6
36030 Villaverla - VI
Veneto
0445/856212
verlata@verlata.it
www.verlata.it

Cooperativa Sociale

VERLATA LAVORO

Via Alcide De Gasperi 6
36030 Villaverla - VI
Veneto
0445/856212
gbarichello@verlata.it

ELENCO ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE AL CICA - Allegato 2



FONDAZIONE CARITAS ONLUS

Via Caboto 49
65125 Pescara - PE
Abruzzo
casafamiglia@caritaspescara.it
www.caritaspescara.it



CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI REGGIO EMILIA

Via Codro 1/1
42100 Reggio Emilia - RE
Emilia Romagna
casaflora@solidarieta.re.it
www.solidarieta.re.it



ASSOCIAZIONE COMUNITÀ IN DIALOGO ONLUS

Via San Rocco 2
03010 Trivigliano - FR
Lazio
indialogo@libero.it
www.comunitaindialogo.it



PICCOLA OPERA PAPA GIOVANNI

Via Boccioni 26
89123 Reggio Calabria - RC
Calabria
casadonitalo@piccolaopera.org
www.piccolaopera.org



GE.I.S. - COOPERATIVA SOCIALE SOLE

Via Emilia Est 629
41100 Modena - MO
Emilia Romagna
r.bolzon@gruppoceis.org
www.gruppoceis.org



CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI GENOVA

Salita Ca dei Trenza 28
16161 Genova - GE
Liguria
responsabile-latartaruga@
csgenova.org
www.csgenova.org



IL MILLEPIEDI SOC COOP SOC - ONLUS

Via Botteghelle 139
80147 Napoli - NA
Campania
pasqualecallemme@gmail.com
www.ilmillepiedi.org



GE.I.S. - COOPERATIVA SOCIALE IL PETTIROSSO

Via Don Minzoni 12
40010 Sala Bolognese - BO
Emilia Romagna
l.guzzinati@gruppoceis.org
www.gruppoceis.org



FONDAZIONE AUXILIUM

Via Padre Giovanni Smeria 54
16131 Genova - GE
Liguria
francesca.laura@
fondazioneauxilium.it
www.fondazioneauxilium.it



SUORE FIGLIE DELLA CARITÀ

Via Camillo Guerra 28
80131 Napoli - NA
Campania
marisapitrella-fdc@libero.it
www.caritas.na.it



COOPERATIVA SOCIALE CENTRO PER L'AUTONOMIA - MICHELE IACOLINO

Via Sant'Antonino 2
00040 Monte Porzio
Catone - Roma
Lazio
marioclaudio.longoni@gmail.com
www.centroperlautonomia.it



COMUNITÀ DEL GIAMBELLINO SOC. COOP. SOC.

Via Quintosole 40
0141 Milano - MI
Lombardia
paolo.bailini@giambellino.org
www.giambellino.org



ASSOCIAZIONE LA RICERCA - ONLUS

Strada Agazzana 68
29100 Piacenza - PC
Emilia Romagna
francesca.sali@libero.it
www.laricerca.net



CONSORZIO ROMA SOLIDARIETÀ

Viale di Villa Glori 27
00197 Roma - RO
Lazio
fabiana.arrivi@caritasroma.it
www.uffici CRS.org



ASSOCIAZIONE IL GABBIANO ONLUS

Via della Giustizia 25
23037 Tirano - SO
Lombardia
maria.deghi@gabbianoonlus.it
www.gabbianoonlus.it

**SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA
SOC. COOP. SOC.**

Via Loreto 25
26100 Cremona - CR
Lombardia
cristianobeltrami1@gmail.com
www.caritascremonese.it

**L'ARCOBALENO SOC. COOP.
SOC.**

Via alla Fonte 6
23900 Lecco - LC
Lombardia
cristina.negretti@larcobaleno.coop
www.larcobaleno.coop

**ASSOCIAZIONE FIDES ONLUS**

Via Pietro Micca 14
20010 Cornaredo - MI
Lombardia
fulvia.ottani@tiscali.it
www.fidesonlus.org

**COOPERATIVA LOTTA CONTRO
L'EMARGINAZIONE**

Via Ettore Ponti 21
20143 Milano - MI
Lombardia
zumbini@a77web.it
www.a77web.it

**FILO DI ARIANNA SOC. COOP.
SOC. ONLUS**

Via Consolini 3
20151 Milano - MI
Lombardia
p.riccardi@filodiariannacoop.it
www.filodiariannacoop.it

**CONTINA COOPERATIVA
SOCIALE**

Strada per Fallavecchia
20088 Rosate - MI
Lombardia
giovanni.gaiera@alice.it
www.contina.it

**FONDAZIONE SOMASCHI
ONLUS**

Via Torriani 12
22100 Como - CO
Lombardia
danieleisidori@somaschi.it
www.somaschi.it

**FONDAZIONE ANGELO
CUSTODE**

Via Conventino 9
24125 Bergamo - BG
Lombardia
s.rovetta@coopimpronta.it
www.fondazioneangelocustode.it

**ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
EMMAUS ONLUS**

Via Calvarola 2
24020 Torre Boldone - BG
Lombardia
paolo.meli@comunitaemmaus.it
www.comunitaemmaus.it

**FONDAZIONE MADDALENA
GRASSI**

Via Meredo 39
20030 Seveso - MB
Lombardia
concorezzofmg@tiscali.it
www.fondazionegrassi.it

**COOPERATIVA SOCIALE
ESSERCI**

Via Cascinetta 4
20048 Concorezzo - MB
Lombardia
esserci.coop.soc@tiscali.it

**ASSOCIAZIONE PER
L'INTERVENTO SOCIALE
SULLA EMARGINAZIONE IN
LOMBARDIA (A.I.S.E.L.)**

Strada Provinciale per Marzio 10
21030 Marchirolo - VA
Lombardia
marco_bramby@yahoo.it
www.aisel.it

**FONDAZIONE TERESA
CAMPLANI**

Via Lazzaretto 1
25123 Brescia - BS
Lombardia
nuovagenesi@ancelle.it
www.fondazioneteresacmplani.it

**LA STRADA - SOC COOP SOC**

Via Camaldoli 6
20138 Milano - MI
Lombardia
salituro@lastrada.it
www.lastrada.it

**ASSOCIAZIONE OPERE
CARITATIVE FRANCISCANE**

Via Boranico 204 Fraz. Varano
60129 Ancona - AN
Marche
lucasaracini@yahoo.it
www.ilfocolare.org

**CE.I.S. DI PESARO**

Strada Stale delle Marche 42
61020 Pesaro - PU
Marche
casamoscati@ceispesaro.it
www.ceispesaro.it

**CENTRO TORINESE DI
SOLIDARIETÀ**

Strada della Funicolare di
Superga 47/6
10132 Torino - TO
Piemonte
pellicano@ctstorino.it
www.ctstorino.it

**ASSOCIAZIONE CASA
ALLOGGIO SHALOM ONLUS**

Via alla Chiesa 3
28060 Ponzana di Casalino - NO
Piemonte
casashalom@libero.it
www.casashalom.org

**ASSOCIAZIONE GRUPPO
ABELE ONLUS**

Via Tario 18
10020 Andezeno - TO
Piemonte
francesca.corona87@gmail.com
www.gruppoabele.it

**ASSOCIAZIONE MONDO X -
SARDEGNA**

P.zza S. Antonio 13
71000 Sassari - SS
Sardegna
cannas.giuseppe@tiscali.it
www.mondoxsardegna.it

**ASSOCIAZIONE FIDES ONLUS**

Via Casale 6
15032 Borgo S. Martino - AL
Piemonte
canostra@fidesonlus.org
www.fidesonlus.org

**SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS**

Viale Matteotti 10
50132 Firenze - FI
Toscana
casavittoria@caritasfirenze.it
www.caritasfirenze.it

**COOP. CRESCERE INSIEME**

Via Moncalieri 79
10095 Gerbido di Grugliasco
TO - Piemonte
info@associazionejobbe.it
www.associazionejobbe.it

**CE.I.S. - GRUPPO GIOVANI E
COMUNITÀ**

Via Pesciatina 590 Fraz. San Vito
55100 Lucca - LU
Toscana
luce74@gmail.com
www.ceislucca.it

**COOP. SOC. ONLUS LA TERRA
PROMESSA 2**

Via Donizzetti 12
28066 Galliate - NO
Piemonte
www.laterrapromessa2.it

**SOC COOP SOC FAMIGLIA
NUOVA**

Via Case Sparse 1
06063 S. Arcangelo di Magione
PG - Umbria
carlocremona@alice.it
www.famnuova.com

**ASSOCIAZIONE FIDES ONLUS**

Strada Zea 1
10040 Leini - TO Piemonte
emmanuele@fidesonlus.org
www.fidesonlus.org

**ASSOCIAZIONE SPERANZA**

Via G. Sterni 81
36100 Vicenza - VI
Veneto
associazionesperanza@inwind.it

**FONDAZIONE OPERA SANTI
MEDICI COSMA E DAMIANO
BITONTO ONLUS**

P.zza A. Marena 34
70032 Bitonto - BA
Puglia
ffalcone76@gmail.com
www.santimedici.org

SOMMARIO INTEGRALE DOSSIER DOCUMENTALE

Allegato 3

VERONICA SCALI

GIUSTIZIA RIPARATIVA: ASPETTI CULTURALI, NORMATIVI E PRASSI.

Dossier documentale redatto nell'ambito del progetto "La pena oltre il carcere. Interventi e azioni innovative per favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria." Finanziato ai sensi della L. 7 dicembre 2000, n° 383, art. 12 lett. f) – Anno finanziario 2016

INDICE

CAPITOLO I

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA. UN TEMA INTERDISCIPLINARE

1.1 Cos'è la Giustizia Riparativa

1.1. a) Perché nasce la giustizia riparativa

1.1. b) Una nuova immagine della giustizia: senza benda, senza bilancia, senza spada

1.2 Approcci culturali: diritto, antropologia, criminologia e filosofia.

a) Diritto

b) Antropologia

c) Criminologia

d) Filosofia

1.3 Definizioni possibili: centralità della vittima, riparazione in sé e comunità.

1.4 Definizioni normative

1.4.1 I principi elaborati dal tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

1.5 Metodologie della giustizia riparativa: caratteri generali

- 1.5.1 Il dialogo riparativo (restorative circles)
- 1.5.2 La mediazione penale (victim offender mediation - VOM)
 - 1.5. a) Segue. Il modello umanistico di J. Morineau
 - 1.5. b) Segue. Le fasi della mediazione

- 1.5.3 Il dialogo allargato ai gruppi parentali (*family group conferencing* - FGC)
- 1.5.4 I consigli commisurativi (*community sentencing/ peacemaking circles*)
- 1.5.5 I resoconti di vittimizzazione (*victim impact statements*- VIS)
- 1.5.6 I *Victim/community Impact panel* (VIP):
- 1.5.7 I *Victim empathy groups or classes*
- 1.6 Altre proposte classificatorie

CAPITOLO II

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 2.1. Introduzione
- 2.2. Le fonti normative in ambito comunitario e internazionale
- 2.3. Segue. La direttiva 2012/29/UE: lo statuto europeo delle vittime di reato

CAPITOLO III

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

- 3.1 Premessa.
- 3.2 La giustizia riparativa nella disciplina del processo minorile
- 3.3. La giustizia riparativa nella disciplina del procedimento penale davanti al giudice di pace
- 3.4. La giustizia riparativa nel procedimento per adulti. La messa alla

prova e l'ingresso del termine "mediazione" nel codice di procedura penale (l. 28 aprile 2014, n. 67)

3.5. La giustizia riparativa nella fase esecutiva. Misure alternative ed esecuzione intramuraria della pena

3.6. Gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale

3.7. L'art. 1, comma 85, della c.d. "Riforma Orlando": per la prima volta si parla di "giustizia riparativa" (l. 23 giugno 2017, n. 103). L'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.c)

3.8. La riforma dell'ordinamento penitenziario. La valorizzazione della riparazione nella fase esecutiva della pena. Una riforma mancata

CAPITOLO IV

LA RESTORATIVE JUSTICE IN GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, BELGIO E REGNO UNITO

4.1. Germania: l'attuazione della giustizia riparativa grazie (anche) all'"erosione" dell'obbligatorietà dell'azione penale

4.2. Il caso della Spagna: oscillazioni tra lo Statuto della vittima e la "superiorità morale" della vittima rispetto al reo

4.3. La giustizia riparativa in Francia. La mediazione

4.4. L'ordinamento belga: doppio binario e detenzione riparativa

4.5. La *Restorative Justice* negli ordinamenti di common law: l'esempio del Regno Unito

CAPITOLO V

PRINCIPALI NETWORK E FORUM INTERNAZIONALI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

5.1 European Forum for Restorative Justice

5.2 IARS International Institute

5.3 Restorative Justice on line

5.4 International Institute for Restorative Practice (IRP)

- 5.5 Victim Justice Network
- 5.6 Restorative Justice International
- 5.7 International Network for Law and Apology Research (INLAR)
- 5.8 The Community of Restorative Researches
- 5.9 European Victim Support

CAPITOLO VI PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA IN AMBITO EUROPEO

- 6.1 Giustizia riparativa e sicurezza sociale nei contesti interculturali europei
- 6.2 Manuale dei Peacemaking circles
- 6.3 Accessibilità e iniziazione alla giustizia riparativa: guida pratica
- 6.4 Pratiche di giustizia riparativa nei casi di violenza sessuale: guida pratica
- 6.5 Approfondimenti sulla Direttiva 2012/29/EU. Limiti di accesso alla giustizia riparativa e possibili sviluppi futuri

CAPITOLO VII ESPERIENZE PRATICHE DI GIUSTIZIA RIPARATIVA - UFFICI E CENTRI DI MEDIAZIONE E PRIVATO SOCIALE - METODI OPERATIVI

- 7.1 CENTRI DI MEDIAZIONE ISTITUZIONALI:
 - a) MILANO- Il Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale di Milano
 - b) TRENINO ALTO ADIGE – Centro di Mediazione Penale
 - c) REGIONE MARCHE- Centro regionale per la mediazione dei conflitti (CRMC)
 - d) BARI – Ufficio Di Mediazione Giudiziaria Civile e Penale
 - e) PALERMO- Ufficio di mediazione penale del Comune di Palermo– Centro di Mediazione Penale

7.2 UFFICI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE

- a) MILANO- Cooperativa Dike per la mediazione dei conflitti
- b) BERGAMO- Ufficio Giustizia Riparativa - Caritas Diocesana di Bergamo
- c) BOLOGNA – Associazione “Centro Italiano Di Mediazione e di Formazione alla Mediazione Dei Conflitti” (C.I.M.F.M)
- d) REGGIO EMILIA –Anfora, Centro di Giustizia Riparativa (L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale)
- e) ROMA – Centro di Mediazione Penale dell’Istituto per la Mediazione Sistemica (Is.Me.S)
- f) ROMA-PALERMO- Associazione Spondè
- g) PALERMO - Centro diaconale La Noce
- h) COMO – Progetto Contatto

7.3 ULTERIORI PROTOCOLLI, INTESE E CONVENZIONI RECENTI:

- a) Protocollo d’Intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale (in corso di costituzione) tra il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Regione Lazio, Tribunale per i Minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma - 15 dicembre 2015
- b) Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Prowveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell’Umbria, Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell’Umbria, Associazione APAB, Associazione Aleteia – studi e ricerche giustizia riparativa e mediazione per ATTUAZIONE PROGETTO MeF – Mediazione, attività riparative e Formazione - 6 febbraio 2017
- c) Protocollo di intesa finalizzato alla collaborazione per la

realizzazione di azioni congiunte in favore delle vittime vulnerabili tra Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Comune di Milano e Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo - 29 marzo 2017

d) Protocollo d'intesa tra Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna -UEPE Sardegna di CAGLIARI e Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - CIPM sezione di CAGLIARI per attività riparative - 19 settembre 2017

e) ROMA: Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale ed il Ministero della Giustizia per lavori di pubblica utilità e recupero del patrimonio ambientale - 17 febbraio 2018

f) VERONA: Convenzione tra il Tribunale e il Comune di Verona – Accordo tra Tribunale di Verona e C.S.I. Comitato sportivo italiano

g) COMO: Associazione del volontariato comasco – servizi per il volontariato di Como (CSV)

CAPITOLO VIII

ESEMPI VIRTUOSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA

8.1 La città di Hull. La prima Restorative City del mondo

8.2 Tempio Pausania ed il carcere di Nuchis: la prima città riparativa d'Italia

8.3 La casa circondariale di Pavia

8.4 Il progetto Sicomoro

8.5 Il "Carcere aperto" di Bollate

8.6 Il libro dell'incontro. Dialogo tra ex terroristi e vittime

8.7 AmiCainoAbele: dal dolore all'amore

CAPITOLO IX

GLI EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL SISTEMA PENALE.

EVIDENZE DI RICERCA

9.1 Sovraffollamento carcerario e normative nazionali c.d. svuota carceri. Il Rapporto Space I e II del Consiglio d'Europa

9.2 Dati relativi all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova in Italia

9.3 Effetti delle misure alternative su recidiva e riabilitazione del reo: evidenze di ricerca

9.4 Efficacia e risultati della giustizia riparativa: evidenze di ricerca sui livelli di soddisfazione dei partecipanti e variazioni della recidiva

Il testo completo del dossier è disponibile su:

<http://www.cnca.it/attivita/progetti/progetti-terminati/la-pena-oltre-il-carcere>

CNCA

Via di Santa Maria Maggiore, 148
00184 Roma
Tel. +39 06-44230403
Fax +39 06-44117455




Federazionecnca



@CNCAnazionale



cnca tube
info@cnca.it
www.cnca.it



coordinamento nazionale comunità di accoglienza